

Maria G. Castello

Le segrete stanze del potere:
i *comites consistoriani* e l'imperatore
tardoantico.

Ringraziamenti

Questo volume è l'esito della ricerca sviluppata durante il mio dottorato e non avrebbe visto la luce senza la preziosa guida di Sergio Roda al quale esprimo tutta la mia gratitudine per la fiducia accordatami. Nello sviluppo di questa ricerca fondamentali sono stati i confronti e le discussioni con Peter Brown, Lellia Cracco Ruggini, Rita Lizzi Testa, Arnaldo Marcone e Domenico Vera a cui va la mia più sentita riconoscenza. Indispensabili per il sostegno offertomi, dal punto di vista scientifico e umano, sono stati Silvia Giorcelli Bersani e Filippo Carlà. Infine, il mio ringraziamento a chi ha contribuito materialmente alla redazione di questo libro: Mattia Balbo, Giulia Masci e Carla Scilabra.

Infine, grazie a Rei e ad Axel: il libro è anche loro.

- 9 *Prefazione*
- 13 *Introduzione*
- 21 **Capitolo I**
L'età dei costantinidi
- 1.1. I ministri della burocrazia palatina dall'origine alla stabilità istituzionale, 23 – 1.1.1. Il *quaestor sacri palatii*, 23 – 1.1.2. Il *magister officiorum*, 45 – 1.1.3. I responsabili delle finanze imperiali, 73 – 1.2. La dinastia costantiniana: un reclutamento in evoluzione, 79 – Appendice I-Philoumenus e Palladius, 106 – Appendice II-Flavius Nemesianus, 114 – Appendice III-Saturninius Secundus Salutius, 122
- 131 **Capitolo II**
L'età dei Valentiniani
- 2.1. Il reclutamento dei Valentiniani: ascesa politica dei *comites consistoriani*, 136 – 2.1.1. Valentiniano. La nuova strada della burocrazia palatina, 139 – 2.1.2. Graziano. Il successo del *patronatus*, 159 – 2.1.3. Valente. La costruzione di un apparato amministrativo, 174 – Appendice IV-II *magisterium officiorum* di Siburius, 185 – Appendice V-Flavius Claudius Antonius e Proculus Gregorius, 192.
- 203 **Capitolo III**
L'età di Teodosio I
- 3.1. Il reclutamento teodosiano: il trionfo del pragmatismo, 204 – Tabella riassuntiva-I funzionari Teodosiani, 236.
- 239 **Capitolo IV**
I comites consistoriani di IV secolo. Alcune riflessioni

245 **Appendice**
Tabelle prosopografiche

Tavola Prosopografica I - I *Quaestores sacri palatii*, 245 – Tavola Prosopografica II - I *Magistri Officiorum*, 248 – Tavola Prosopografica III - I *Comites Sacrarum Largitionum*, 251 – Tavola Prosopografica IV - I *Comites Rei Privatae*, 254.

257 *Indice delle fonti*

269 *Bibliografia*

Il volume di Maria G. Castello affronta, con taglio tanto originale quanto rigoroso, una delle problematiche più significative del complesso universo del potere tardoantico: e cioè i meccanismi - istituzionali e non - di selezione dei vertici dell'amministrazione imperiale. In particolare l'attenzione è incentrata sui quattro principali dicasteri palatini, rispettivamente guidati dal *magister officiorum*, dal *quaestor sacri palatii*, dal *comes rei privatae* e dal *comes sacrarum largitionum*, le cariche cioè nate in età costantiniana al fine di mettere ordine negli *officia* e negli *scrinia* della nuova burocrazia imperiale, eliminando le incrostazioni e le deficienze del passato e regolandone le rinnovate funzioni. Veri e propri ministri nel senso per molti aspetti moderno del termine, i quattro *comites consistoriani* rappresentarono nel corso del tempo un vero proprio potere complementare, e talvolta antagonista, nell'articolato dispiegarsi dei molteplici centri d'autorità in cui si frammentava la gestione politica tardoromana. Meno vincolate dai tradizionali rigidi meccanismi dei *cursus* a cui accedevano i membri degli ordini senatorio e, fino alle soglie del IV secolo, equestre, l'accesso alle quattro elevatissime funzioni era aperto a uomini nuovi che avevano rapidamente percorso il cammino della fiducia imperiale e che una volta pervenuti a ricoprire la carica erano in grado di esercitare un enorme potere di influenza spesso in piena libertà da condizionamenti politici terzi. La forza caratterizzante di tali funzioni risiedeva appunto nella peculiarità, loro riservata nel tortuoso panorama delle cariche tardoantiche, di avere regolare accesso alla persona degli imperatori, che nella prospettiva ideologica avviata da Diocleziano e Costantino erano assurti ad una dimensione di sovranità monocratica di tipo orientaleggiante intrinsecamente inaccessibile. Di qui la rilevanza del ruolo storico di *magister*, *quaestor* e *comites* che tuttavia necessitava finora di più approfondita analisi, nonostante la vasta letteratura in proposito affastellatasi fin da quando il tardo impero si è affacciato prepotentemente all'attenzione degli studiosi. Tale letteratura, in effetti, ha sostanzialmente privilegiato il *coté* giuridico-istituzionale sfor-

zandosi di definire per ciascun ministero le specifiche competenze, i limiti di azione burocratica, la struttura degli uffici a cui erano preposti, la rilevanza legale dei loro interventi. Molto meno si è riflettuto invece sulla forza di pressione politica che ciascuno di tali incarichi era in grado di esercitare sia in direzione dell'imperatore sia in direzione degli altri soggetti attivi nelle dinamiche del potere tardoantico, dai senatori, all'esercito, dalla chiesa cristiana alle burocrazie locali, prefettizie, vicariali o provinciali. Altrettanto superficiale è stato l'approccio alle problematiche del reclutamento, la cui importanza è evidentemente proporzionale alla rilevanza dei ruoli a cui la selezione consentiva di accedere.

Il lavoro di Maria G. Castello consente di ovviare in maniera esauriente a tali lacune: il peso storico dei *comites consistoriani* viene sottoposto ad analisi minuziosa su un arco cronologico che va dalla loro istituzione in età costantiniana all'epoca di Teodosio I, facendo ricorso a tutte le fonti disponibili (nonché alle tecniche di indagine prosopografica per tutti i personaggi noti che nel IV secolo rivestirono i ministeri palatini) su una base di perfetta conoscenza delle problematiche dell'epoca e della già menzionata, fitta bibliografia specifica a tali funzione dedicata. Lo studio esamina l'atteggiamento variabile dei diversi imperatori, evidenziando ad esempio come il peso di discriminanti quali la competenza, l'origine geografica, il rango sociale, la provata fedeltà, il credo religioso, la prospettiva di acquisire consenso od ottenere supporto, mutasse di volta in volta, di situazione in situazione, di epoca in epoca. Di particolare interesse, in questo senso, la verifica della quanto mai modesta influenza del fattore religioso nelle scelte dei ministri, nonostante l'epoca fosse sicuramente caratterizzata da tensioni di tipo ideologico/religioso, le quali però – evidentemente – non intervenivano se non in modo marginale nella determinazione degli indirizzi di politica amministrativa. Nella sostanza la scelta di *magistri*, *quaestores* e *comites* sembra prevalentemente suggerita dall'esigenza di armonia interna al complesso sistema degli uffici di palazzo: il funzionamento degli *scrinia* e l'efficacia di un'azione coordinata delle diverse burocrazie sono l'obiettivo di fondo a cui il potere imperiale tende e, in funzione di tale obiettivo, vengono individuate le persone meglio in grado di garantirne il conseguimento. Se a questa meticolosa opera di selezione, di momento in momento calibra-

ta e corretta in relazione alle contingenze politiche, corrispondesse poi davvero un'effettiva azione dei ministri in perfetta coerenza con gli indirizzi della politica imperiale è altro tema significativo dell'analisi di M. G. Castello, che si propone altresì come un nuovo, utilissimo strumento di comprensione delle meccanismi interni al palazzo tardoimperiale e della pragmaticità con cui vi si operava di là da ogni coloritura strumentale, ideologica o propagandistica. Il gioco del governo tardoantico per la molteplicità, l'eterogeneità e l'equivalenza delle forze in campo non è riconducibile a schemi ripetitivi né a dinamiche facilmente catalogabili: esso si dipana in un continuo affrontarsi e riaggregarsi di soggetti plurali che dispongono ciascuno quantomeno di un potestà di interdizione rispetto agli altri e che si rincorrono in una competizione per la *leadership* che non di rado si tramuta in una gara per la sopravvivenza come attori protagonisti sul palcoscenico del potere: i *comites consistoriani* tale ruolo da protagonisti, anzi talora da veri e propri mattatori della scena, lo seppero interpretare con grande abilità politica e seppero con grande attitudine approfittare della loro posizione anomala di singolare privilegio all'interno delle più segrete stanze del governo dell'impero. M. G. Castello ci accompagna e ci guida con cura e chiarezza a meglio conoscerli e a valutarne più a fondo capacità, competenze e talenti politici.

Sergio Roda
Università degli Studi di Torino

Introduzione

Comites consistoriani: una rivoluzione tardoantica

Una delle peculiarità dell'età tardoantica è l'esistenza di quello che è stato efficacemente definito un fascio di poteri. A differenza delle fasi precedenti della storia di Roma, tale epoca non fu caratterizzata da un solo vertice di comando, come furono, generalizzando e volutamente semplificando, il senato in età repubblicana, l'autorità del principe (seppur in regime di compromesso con il senato) durante l'alto impero o l'esercito nel periodo compreso fra la fine del secondo secolo e gli esordi del quarto. Ciascuno di questi soggetti istituzionali, nei diversi periodi richiamati, non era ovviamente l'unico esistente, ma era predominante rispetto agli altri, in grado arrogarsi con diritto la qualifica di guida dello stato indirizzandone a seconda delle specifiche convenienze la politica, interna ed estera, l'economia e la gestione amministrativa dello stato. Inoltre l'autorità prevalente poteva condizionare le aspirazioni di ascesa dell'intera società indirizzandole in un solo senso: quando era il senato la forza incontrastata al governo, preponderante era la volontà di esserne parte, e questo convogliava in tale direzione gli sforzi di quanti desiderassero poter esercitare una effettiva influenza politica; una situazione analoga si verificò nel momento in cui fu l'apparato militare a prefigurarsi come organo egemonico dell'impero: in quel determinato frangente l'unica possibilità per poter giungere ad una posizione di prestigio era l'arruolamento nell'esercito e la speranza di arrivare all'apice della gerarchia. La prima età imperiale non si discostò molto da questi meccanismi: i diversi principi che si avvicendarono fino alla dinastia severa intrattennero un rapporto privilegiato con uno di questi due interlocutori, uniformandosi pertanto alla logica individuata e il meccanismo di acquisizione di prestigio e potere passava attraverso l'accesso a funzioni dello stato imperiale sempre più elevate in grado.

La situazione richiamata non rende certamente giustizia alla complessità dei sistemi politici vigenti nei secoli antecedenti il tardo impero, ma è nel suo proposito semplificatorio funzionale a chiarire la diversità fra due realtà che, sebbene la manualistica le racchiuda entrambe entro la più omnicomprensiva definizione di "storia romana",

sono sostanzialmente non confrontabili, nonostante persistano indubbi elementi di continuità fatti valere come tali a livello simbolico di potere e come tali percepiti anche a livello di pubblica opinione.

La struttura dello stato romano tardoimperiale non fu solo l'esito di un sistematico programma di riforma e rinnovamento attuato da Diocleziano e Costantino, ma fu la risposta che, a partire da questi due sovrani, l'impero diede a se stesso per uscire da un prolungato momento di crisi la cui risoluzione richiedeva cambiamenti radicali rispetto agli assetti istituzionali, economici, sociali e culturali delle epoche precedenti. Alcuni di questi mutamenti rivoluzionari, le riforme fiscali, la riorganizzazione delle circoscrizioni territoriali, la nascita di nuove figure istituzionali, furono imposti dall'alto, altri parvero generarsi spontaneamente in conseguenza dello stesso cambiamento. Sullo sfondo, come coronamento e collante di tutto l'edificio di riforma e trasformazione, sta una nuova concezione dell'autorità imperiale che abbandona il concetto augusteo del principe come primo fra pari, contraddistinto e legittimato dalla sola *auctoritas*, per proporre una figura di sovrano monocratico dal potere tendenzialmente illimitato anche se nella realtà costretto a fare i conti con il complesso fascio di poteri che la società del tardo impero, rispetto al passato, moltiplica ed esprime.

Questo libro si propone di penetrare nei meccanismi di governo dello stato tardoantico tenendo conto del quadro generale cui si è accennato e concentrando l'attenzione in particolare su una specifica categoria di pochi altissimi funzionari che si configurano come sintesi singolare fra creazione istituzionale *ex novo*, evoluzione spontanea e imprevedibile di preesistenti funzioni, e anche, per taluni aspetti, continuità con il recente passato: mi riferisco ai responsabili in capo dei dipartimenti della burocrazia di corte, e cioè il *quaestor*, il *magister officiorum*, il *comes sacrarum largitionum* e il *comes rei privatae*.

Tale nuove funzioni di tipo 'ministeriale' sono state oggetto di attenzione negli studi da quando gli storici della romanità cominciarono a occuparsi in modo specifico e mirato dell'impero tardo e hanno continuato a essere al centro dell'interesse storiografico fino alla fine del secolo scorso. In quest'ampio arco temporale, tuttavia, oggetto di analisi è stata soprattutto l'individuazione e la definizione delle rispettive competenze, sulla base della prevalente testimonianza delle fonti giuridiche, le quali permettono di conoscere l'esito finale del processo i-

stituzionale ma non le fasi, le modalità ed i meccanismi di formazione e di stabilizzazione delle nuove cariche. Un tale approccio, che privilegia la registrazione di uno status ma non le motivazioni ad esso sottese, ha fornito l'immagine dei principali funzionari di corte come una categoria istituzionale monolitica, oggetto passivo e non attivo delle trasformazioni che la caratterizzarono dalla sua istituzione fino al VI secolo; la letteratura storica monografica, in sostanza, con rare eccezioni, ha descritto i ministri palatini come comprimari e non come protagonisti principali, quali indubbiamente furono, del potere tardoantico.

Tale ruolo fondamentale è stato invece messo in luce in molti contributi non espressamente loro dedicati, ma volti a indagare le dinamiche politiche tardoimperiali e sono stati proprio questi studi (condotti ad esempio da L. Cracco Ruggini, F. Paschoud, G. Clemente, J. Matthews, S. Roda, D. Vera, R. Lizzi Testa, A. Marcone, N. Lenski, per citare soltanto alcuni tra gli autori più significativi), che hanno messo in evidenza le lacune, nella storiografia sull'impero tardo, di un'analisi del periodo condotta secondo una prospettiva "burocratico-centrica". Ma i medesimi studi mostrano come tale prospettiva debba sempre tenere conto del contesto entro cui il funzionariato palatino si trovò ad agire, perché solo in esso sono presenti e percepibili le ragioni del suo successo, mentre le fonti legislative, fatalmente, ne rappresentano soltanto la codificazione istituzionale.

Il primo passo per raccogliere tale suggestione è riconoscere proprio come i ministri della burocrazia siano stati in un certo senso, uno dei *trait d'union* tra l'alto e il tardo impero.

L'elemento di continuità è rappresentato dalle strutture cui furono preposti, dipartimenti burocratici e finanziari che preesistevano all'età tardoantica e che erano riusciti a sopravvivere pressoché indenni a tutte le scosse che avevano squassato l'impero nei secoli precedenti, mantenendo sostanzialmente intatte le proprie specificità e prerogative. Originale fu invece l'istituzione nei primi decenni del IV secolo di quattro figure magistratuali preposte a dirigere i suddetti dipartimenti, rispondendo a un'esigenza di razionalizzazione della loro gestione, ma anche alla volontà di inquadrare l'apparato burocratico entro il definito sistema gerarchico in cui l'impero si stava riorganizzando. Spontanea e imprevedibile fu infine l'evoluzione rapida in termini di acquisi-

zione di competenze, d'innalzamento di rango e di acquisizione d'influenza politica dei quattro ministri. A poco più di un cinquantennio dalla loro creazione essi riuscirono a configurarsi come forza – ma non gruppo – di potere alternativa e concorrenziale rispetto ad altre più antiche e titolate istituzioni politiche, quali il senato e l'esercito. Tale ascesa fu possibile proprio perché costoro erano un elemento nuovo e vitale nel panorama delle figure istituzionali imperiali e forse proprio per la loro novità, per l'essere svincolati da dinamiche sociopolitiche datate, seppero comprendere e sfruttare al meglio le caratteristiche del nuovo impero e le possibilità che questo offriva: ne compresero lo spirito e finirono in buona misura per incarnarlo. Mentre l'*ordo* senatorio, inizialmente, parve subire il cambiamento, costoro lo cavalcarono e ne trassero cospicui vantaggi.

Furono i *comites consistoriani* a intuire per primi che tra rango e possibilità di esercizio d'influenza sull'autorità imperiale non sussisteva più quel rapporto diretto di causa ed effetto che era stato uno dei fondamenti del potere politico dell'*ordo* senatorio, ma che piuttosto era vero il contrario: la possibilità stessa di esercitare un ascendente sul sovrano poteva garantire un incremento di rango e, anche, di potere politico. Tale contingenza costituì in effetti uno straordinario strumento di promozione per i ministri militanti a corte.

Una delle ragioni di tale fenomeno può essere individuata nel mutamento, in forma e sostanza, delle caratteristiche della figura imperiale: da Diocleziano in poi sul trono sedeva un imperatore onnipotente attraverso monetazione e *images*, una figura di sovrano assoluto, fonte di ogni decisione e legge, autocrate istituzionalmente svincolato da ogni altro potere, ma proprio per questo nei fatti nascosto, inaccessibile, non solo al popolo ma soprattutto ai suoi stessi funzionari, secondo un'accurata quanto efficace strategia di rappresentazione mirata ad accrescere l'autorevolezza della massima carica dell'impero anche attraverso la progressiva rarefazione delle sue manifestazioni, in modo tale da aumentare in misura esponenziale la sensazione di potenza attorno alla sua persona, quando tali rare manifestazioni avevano luogo assumendo le caratteristiche di vere e proprie epifanie sacrali, come attesta con chiarezza ad esempio il racconto di Ammiano dell'*adventus* di Costanzo II a Roma. Era dunque un imperatore invisibile, sulla carta almeno più impermeabile alla tradizionale influenza

dei senatori e anche delle alte gerarchie dell'esercito, non perché questi due gruppi di pressione politica avessero davvero perduto improvvisamente importanza – essi, al contrario e per ovvie ragioni, rimanevano interlocutori irrinunciabili dell'autorità imperiale – ma perché potevano solo con difficoltà e in infrequenti occasioni confrontarsi direttamente e costantemente con lui; anche per questo motivo nel fascio di poteri che caratterizza la *governance* dell'impero nel quarto secolo, tali categorie insieme ad altre (la 'nuova' burocrazia, la chiesa cristiana) si collocarono su un livello di importanza pressoché paritetico, con ovvie oscillazioni a seconda delle diverse contingenze storiche, ma che sostanzialmente impedì il prevalere persistente di una parte sull'altra.

Il quadro che stiamo tratteggiando è inevitabilmente semplificato, ma crediamo sufficiente ad evidenziare una situazione di sostanziale equilibrio di poteri che fu parzialmente messa in discussione dall'affermarsi di un ulteriore soggetto politico, e cioè l'élite del funzionariato di corte, i quattro ministri radicati stabilmente nel concistoro, cuore decisionale dell'impero, che con la loro operatività e capacità di autopromozione si trasformarono in una forza che per certi versi potremmo addirittura definire rivoluzionaria.

Rivoluzionario, innanzitutto, fu il modo in cui tale altissimo funzionariato riuscì conquistare un ruolo di primo piano: non perché fosse depositario, come i membri dell'aristocrazia senatoria, di un potere economico che l'imperatore non solo non poteva ignorare, ma di cui in più occasioni ebbe urgente bisogno, né perché in grado di garantire la sopravvivenza stessa dell'impero attraverso le armi, o di svolgere come la gerarchia della chiesa una importante funzione sussidiaria delle istituzioni laiche, ma esclusivamente per il fatto di assolvere la propria attività a corte, a contatto diretto con il sovrano e dunque di essere l'unica categoria istituzionale a poter interagire direttamente con lui e, di conseguenza, a poter aspirare ad esercitare un'influenza anche politicamente rilevante. Inoltre i quattro *comites consistoriani* erano in grado di controllare e limitare l'accesso a quanti fossero estranei alla corte stessa: le fonti riportano numerosi esempi di delegazioni rifiutate a causa dell'intervento di un ministro palatino o accettate grazie ad una sua intercessione. I magistrati di palazzo costituivano dunque un

filtro fra l'imperatore e il suo impero e questa fu certamente una delle ragioni principali del loro successo politico.

Rivoluzionario fu altresì il modo in cui costoro riuscirono a sovvertire le tradizionali regole di avanzamento nelle carriere, costruendosi *cursus honorum* caratterizzati dall'assenza di una precisa e preordinata scansione di conseguimento di magistrature. Questa peculiarità, assolutamente estranea alle dinamiche tradizionalmente organizzate che, seppur con qualche eccezione, regolavano le carriere di senatori e militari, era esito dell'assoluta imprevedibilità con cui una forza politica di tal genere poté emergere e assurgere al livello di concorrente degli altri soggetti di potere; inoltre essa costrinse i membri dell'aristocrazia senatoria, da sempre rigidi conservatori delle proprie modalità di accesso agli *honores*, a conformarsi alle novità, al fine di rimanere interlocutori del potere, ricoprendo essi stessi funzioni in seno ai dipartimenti di corte, inizialmente evitati in quanto estranei e non consoni al proprio status sociale aristocratico. Per la prima volta, forse dalla sua stessa istituzione, il senato si adeguava a meccanismi di avanzamento del tutto nuovi, non propri ma fissati da un istituto di assai più giovane creazione. Ma lungi dall'avallare la rappresentazione di un impero caratterizzato da un bipolarismo di forze civili, la corte e il senato, l'ascesa dei ministri palatini influì – seppur nel più lungo termine – anche sulle carriere degli alti ranghi dell'esercito: in una simile prospettiva, anche costoro – seppure con frequenza assai minore, dato il vincolo di separazione tra carriera civile e militare – non esitarono a modificare la propria tipologia di *cursus*, comprendendovi anche cariche palatine.

Rivoluzionaria, infine, fu la comparsa di regole o di criteri connessi all'esercizio di funzioni, prima solo quelle di corte poi tutte quelle civili, di norma riservate a membri dell'*elite* senatoria e scandite da una progressione che, seppur lenta, appariva costante, quasi prevedibile e non condizionata da fattori che esulassero dalla predominanza o meno di una *factio* rispetto ad un'altra ma sempre all'interno dell'*ordo*. I *comites* palatini, privi di un proprio *cursus honorum* codificato dalla tradizione, seppero inserirsi, modificandolo radicalmente, in quello preesistente senatorio imponendo l'affermazione di discriminanti, prima pressoché ininfluenti, che regolamentavano il reclutamento. E l'importanza e la novità di tali criteri sono confermate dall'attenzione

che vi prestarono le fonti tardoantiche: lo si rileva in numerosi passi dell'*Historia Augusta*, oppure in Ammiano il quale, parlando della selezione dei funzionari sotto Costanzo, sottolineava come questi privilegiasse soltanto quanti conoscesse personalmente, o ancora in Simmaco che notò come Ausonio avesse agevolato per l'assegnazione di funzioni quanti erano come lui dei *viri litterati*.

Una nuova *forma imperii* e accanto una nuova creazione istituzionale generarono tali esiti che, per le loro ricadute di grande momento sull'economia di gestione dell'impero tardoantico, meritano di essere approfonditi nel loro complesso: tanto più che essi non furono il prodotto di un *ordo* organizzato, coeso e determinato da interessi comuni, o da un ceto specifico, o da un apparato di potere che agiva collettivamente e di concerto, bensì da quattro alti funzionari che peraltro raramente svolsero una politica decisa e interpretata di comune accordo, preferendo al contrario agire ciascuno in modo autonomo rispetto agli altri tre. Li accomunava però la circostanza straordinaria in quel contesto politico-ideologico-istituzionale di prestare servizio a corte e di condizionare con la loro presenza costante le decisioni e gli orientamenti imperiali: una circostanza e una condizione dalla quale seppero trarre il massimo risultato e il massimo utile.

Capitolo I L'età dei costantinidi

Porre sotto indagine i cosiddetti *comites consistoriani* che prestarono servizio durante il periodo di regno della dinastia costantiniana, con l'intento di individuare la presenza di modalità di reclutamento precisamente definibili costituisce una sfida se si vuole legarle a un criterio di competenza, per il fatto che nella prima metà del IV secolo i funzionari palatini non avevano ancora uno status e mansioni precisamente definiti: questo sarebbe stato esito di un processo di evoluzione lungo, soggiacente a diversi fattori, non esclusivamente riconducibili ad aggiustamenti dettati dall'alto, ovvero dall'autorità imperiale attraverso lo strumento legislativo che spesso costituisce la ratifica del percorso evolutivo delle competenze dei funzionari. Per l'età dei Costantinidi le fonti restituiscono i nomi di numerosi ministri di corte, tuttavia è difficile far collimare le mansioni che costoro assolsero durante i rispettivi mandati con quelle registrate nella *Notitia Dignitatum*¹. Tale aspetto si spiega con due considerazioni: la prima è per l'appunto riconducibile a quell'evoluzione di incarichi subordinata al presentarsi di esigenze che comportavano progressivi aggiustamenti nelle competenze dei singoli ministri, solo alcuni dei quali trovarono poi codificazione ufficiale; la seconda è invece rapportabile alle singole iniziative dei funzionari che, in virtù di una non ben delineata demarcazione delle mansioni e, soprattutto, di un rapporto privilegiato con l'imperatore, dovuto alla vicinanza alla sua persona, godettero di una maggiore libertà d'azione rispetto a ufficiali tradizionali e, almeno per questo periodo, più blasonati come governatori e prefetti al pretorio: questa stessa libertà d'azione in talune circostanze influì nella determinazione definitiva delle competenze quale si trova poi ratificata nelle fonti a partire dalla seconda metà del IV secolo in poi.

L'età che per comodità si definisce costantiniana sotto il profilo delle magistrature palatine costituisce un'unità coerente, ovvero è contrassegnata dalla specificità della loro evoluzione. Tuttavia essa, a differenza degli altri segmenti temporali che costituiscono insieme a que-

¹ *Not. Dign. Occ.* IX-XII; *Or.* IX-XIV.

sta lo scheletro dell'indagine presenta al suo interno delle peculiarità che devono essere evidenziate. Prima fra tutte è la disomogeneità delle fonti relative ai funzionari di Costantino, ben più cospicue quelle su quanti prestarono servizio sotto i suoi successori. Soprattutto sicuramente attestati per il regno di Costantino sono solo i *magistri officiorum*, ben quattro², mentre del tutto sconosciuti, al punto di dubitarne dell'esistenza, sono i *quaestores* e i *comites* finanziari. Questo rende a prima vista difficile un'analisi comparativa che offra un quadro unitario della condizione dei ministri. Tuttavia ciò non è impossibile se si tengono presente due considerazioni: i funzionari finanziari assunsero la denominazione di *comites* in età costantiniana, ma non furono, come gli altri due ministri palatini, figure istituzionali create dal nulla, bensì uno sviluppo di altre già esistenti di cui vennero ampliate le mansioni e che furono reinserite entro un organigramma gerarchico del tutto nuovo; è verosimilmente ipotizzabile che, nel quadro della riorganizzazione delle magistrature operato agli inizi del IV secolo, subordinando *de facto* i *magisteria scriniorum* – responsabili, fino alla fine del III secolo della redazione delle leggi – al *magister officiorum*, sia stata creata una figura indipendente che assumesse parte delle loro prerogative, il *quaestor*, per l'appunto. Si vedrà meglio oltre come sia possibile verificare questa ipotesi.

Infine, un'ultima riflessione preliminare: come si è anticipato, le fonti giuridiche e la *Notitia Dignitatum* consentono di avere una visione delle competenze dei magistrati palatini per un'epoca in cui il loro status era pressoché cristallizzato (nel V secolo le modifiche esulano dal campo delle mansioni e, come il Codice di Giustiniano testimonia, riguardano per lo più ordini di precedenza nelle gerarchie o questioni giurisdizionali), ma esse, in relazione ai *comites* e i *magistri*, in fondo altro non erano che sviluppi delle primigenie competenze, espresse fin dal regno di Costantino, generati con le modalità sopra espresse e ciò è dimostrato dalla letteratura in materia e dai dati che verranno proposti nel prossimo paragrafo. Ma se ciò vale per tre dei ministri concistoriani, è difficile ipotizzare che non sia valido anche per il questore:

² Heraclianus, Proculianus, Philumenus e Palladius: i primi due sono noti solo da fonti legislative *C. Th.* XVI 10.1 (320/321, Seeck 1919, pp. 61 e 370); *C. Th.* XI 9.1 (323). Palladius è menzionato da *Lyd. Mag.* II 25; l'unica attestazione della carica di Philumenus è in *Philost. HE* I 9 a.

Domenico Vera, in un articolo di circa quindici anni fa si pronunciò proprio in favore di questo assunto che si condivide³.

Dunque, per intraprendere un percorso di indagine finalizzato a evidenziare costanti nelle modalità di reclutamento dei ministri della burocrazia, pare necessario ripercorrere brevemente la loro storia istituzionale.

1.1 I ministri della burocrazia palatina dall'origine alla stabilità istituzionale

1.1.1 *Il quaestor sacri palatii*

La *Notitia Dignitatum* attribuisce al *vir illustris quaestor*⁴ la responsabilità sulle *leges dictandae* e sulle *preces* e informa altresì che tale funzionario ha a disposizione per lo svolgimento delle sue mansioni *adiutores de diversis scriniis*⁵. Le fonti giuridiche testimoniano in aggiunta il diritto di nomina delle *praepositurae* incluse nel *Laterculum minus*⁶. Questi documenti ufficiali, oltre ad essere di quasi un secolo più tardi rispetto all'età costantiniana⁷ a cui si fa risalire la riorganizzazione del sistema burocratico, non rivelano molto di più sulla natura del lavoro del *quaestor* e, invero, non giustificano l'alta posizione che questo burocrate assunse nella gerarchia dei funzionari imperiali: quanto riportato dalla *Notitia* non contribuisce a distinguerlo da altri funzionari che, secondo la medesima fonte, attendono a mansioni non dissimili, ma che nella rigida gerarchia delle titolature occu-

³ Vera 1986A, pp. 44-45.

⁴ *Not. Dign. Occ. X; Or. XII.*

⁵ Più precisamente la *Not. Dign. Occ. X 5* specifica che il *quaestor habet subaudientes adiutores memoriales de scriniis diversis*, mentre la *Not. Dign. Or. XII 5* registra che egli *officium non habet, sed adiutores de scriniis quos voluerit*.

⁶ *C. Th. I 8.1 (415); I 8.2 = C. J. I 30.1 (424); I 8.3 = C. J. I 30.2 (424).*

⁷ La datazione della *Notitia Dignitatum* è stata oggetto di numerose controversie, anche se ultimamente sembra che si sia imposta una data compresa fra il 401-406/8 per la *pars Orientis* e fra il 425-429 per la *pars Occidentis*. V. Purpura 1992, pp. 473-475 e in particolare n. 5 per l'ampia bibliografia sull'argomento. Anche sul carattere ufficiale del documento e sulla sua identificazione con il *Laterculum maius* sono stati avanzate numerose riserve, v. Bury 1920, p. 132; Clemente 1968, pp. 359-383; Purpura 1992, p. 475.

pano posizioni inferiori⁸. La competenza sul *Laterculum minus* renderebbe inoltre il questore una figura più modesta rispetto al *primicerius notariorum* che, oltre a essere a capo della *schola notariorum*, ha il compito di redigere il *Laterculum maius*⁹.

Altre fonti contribuiscono a delineare meglio la figura di questo burocrate e a rendere percepibile la ragione della sua notevole importanza all'interno dei quadri dirigenziali dei magistrati palatini. L'oratore romano Quintus Aurelius Symmachus, rivolgendosi ad Ausonius, uno fra i più noti *quaestores* del IV secolo, lo definisce nel 375/376: «*quaestor es, memini; consilii regali particeps, scio; precum arbiter, legum conditor*»¹⁰. Altri corrispondenti dell'aristocratico romano ricoprono la questura e, se al fraterno amico Nicomachus Flavianus scrive: «*tu tamen post haec memento, etiam familiares chartas rigare facundiae tuae copiis. Neque enim te exhaurit, quod adventum preces indefesso absolvis adfatu, quod venerandi principis mentem loqueris oraculis*», al gallico Florentinus indirizza questa frase: «*quid quod te magis quaesturae honor et condendarum sanctionum usus excoluit?*»¹¹.

Le parole di Symmachus trovano riscontro in quelle scritte più di un secolo dopo da Cassiodorus nelle sue *Variae*: «*sed et hoc probatur egregium, quod vobis permiscetur dignitas litterarum. omnes enim, quos ad quaesturae culmen evehimus, doctissimos aestimamus, quales legum interpretes et consilii nostri decet esse participes*»¹². Qualche anno più tardi, Corippo definisce il *magister officiorum* e *quaestor* Anastasius «*arbiter orbis, principis auspicio leges et iura gubernans, iustitia vindex*»¹³.

Anche alcune fonti greche delineano le competenze del *quaestor*: Zosimo lo definisce «ὁ τὰ βασιλεῖ δοκοῦντα τεταγμένος ὑπαγορεύειν, ὁ κοιαιστῶρα καλεῖν οἱ ἀπὸ Κωνσταντίνου δεδώκασι χρόνου»¹⁴, mentre Marco Diacono racconta che gli fu ordinato: «λάβε τὸν χάρτην

⁸ Il riferimento è ai *magistri scriniorum* le cui mansioni sono ricordate in *Not. Dign. Occ.* XVII; *Or.* XIX.

⁹ *Not. Dign. Occ.* XVI; *Or.* XVII.

¹⁰ *Symm. Ep.* I 23.

¹¹ Rispettivamente *Symm. Ep.* II 8 e IV 50.

¹² *Cassiod. Var.* V 4.1. Le caratteristiche del *quaestor* sono trattate più in dettaglio nella *Formula quaesturae* in *Var.* VI 5.

¹³ *Coripp. Paneg. Anastasii quaest.* vv. 26-28.

¹⁴ *Zos.* V 32.6.

τοῦτον, καὶ κατὰ τὴν δύναμιν αὐτοῦ διατύπωσον θεῖον γράμμα. Ὁ δὲ κυαίστωρ δεξάμενος τὸν χάρτην, μετὰ σπουδῆς ὑπηγόρευσεν τὸ θεῖον γράμμα, παρόντων ἡμῶν»¹⁵. Sulla stessa falsariga si pone anche un epitaffio che lo definisce στόμα βασιλέως¹⁶.

I passi riportati pongono in risalto il legame tra il questore palatino e l'ambito normativo, facendo intendere che tale nesso fosse dato per scontato fin dalla comparsa della figura del funzionario, all'epoca della grande trasformazione diocleziana-costantiniana¹⁷; la relazione, tuttavia, è ben lungi dall'essere provata: le fonti relative alle mansioni assolute dai primi *quaestores*, infatti, non li presentano mai coinvolti in quella che sarà, in età più tarda, la loro competenza principale, la redazione delle leggi imperiali. Tale aspetto è stato posto in luce solo negli studi dedicati al *quaestor* nell'ultimo venticinquennio, quando sono state finalmente avviate indagini più sistematiche su questo funzionario palatino. De Bonfils è il primo studioso ad avergli dedicato una monografia in cui traccia la storia del *quaestor* nell'era della dinastia dei Costantinidi¹⁸, cercando di far luce sulle origini del suo titolo e sulle sue primigenie competenze. In particolare, la sua analisi sembra finalmente aver posto fine alle speculazioni su quale sia stata la magistratura di età precedente le cui mansioni, almeno in parte, sarebbero state ereditate dal ministero tardoantico¹⁹: quella del questore rappre-

¹⁵ Marc. Diac. *Vita Porphyrii* 50.

¹⁶ *Anth. Gr.* XVI 48, riferito al *quaestor* Proculus (*PLRE* II, s.v. *Proculus* 5, pp. 924-925).

¹⁷ Così Cicogna 1902, pp. 240-241, Mommsen 1910; De Martino 1967, pp. 258-261; Stein 1959, pp. 111-113; Gaudemet 1967, pp. 733-734; Jones 1974, pp. 449, 583 n. 3, 723; Vogler 1979, pp. 220-223.

¹⁸ De Bonfils 1981. Il suo lavoro è stato oggetto di una critica di Sargenti nella sua recensione (Sargenti 1981) in cui rileva che la monografia non è riuscita nell'intento di inquadrare le specifiche attribuzioni della questura nel periodo esaminato. La stessa osservazione è stata fatta anche nella recensione di Neri 1981, p. 278.

¹⁹ I candidati a potenziali "genitori" del *quaestor sacri palatii* sono stati individuati nel *vicarius a consiliis sacris* e nel *quaestor candidatus Augusti*. La prima carica, attestata solo in *CIL* VI 1704 (= *ILS* 1214) in cui si riporta il *cursus honorum* di C. Caelius Saturninius signo Dogmatius, è stata ritenuta un primo tentativo di limitazione dei poteri del *praefectus praetorio*. Mommsen 1860, p. 388 attribuisce al *vicarius* competenze nella produzione legislativa, facendone così un precursore del *quaestor*; l'idea di un funzionario creato allo scopo di assumere parte dei compiti del prefetto è condivisa anche da Cicogna 1902, pp. 111 e 119, Seston 1946, p. 344, Ensslin 1958, coll. 2016-2017; non ci sono però fonti che provino che il *vicarius* fosse coinvolto nella sfera normativa. La proposta che il *quaestor* discendesse dai *quaestores candidati Augusti* è sostenuta da Cosenza 1905, p. 65, Wesener 1963, col. 818, e, più recentemente, da Harries 1988, pp. 153-154; secondo questi studiosi il fatto che il compito dei *qua-*

senterebbe una funzione nuova con una titolatura recuperata dall'antica magistratura senatoria di età repubblicana che, peraltro, continuò ad esistere nel tardo impero²⁰. Egli è stato soprattutto il primo a sottolineare che il legame fra il *quaestor* e la produzione legislativa è esplicitato per la prima volta dalla *Notitia Dignitatum*, documento di molto posteriore alla creazione della carica, e che i primi questori adempivano a mansioni molto eterogenee²¹. L'Autore, tuttavia, non cerca di fornire una soluzione al problema relativo all'eventualità che i funzionari fin dall'origine avessero un ruolo nell'attività normativa dell'imperatore. Le difficoltà di un'indagine orientata a questo fine è d'altra parte evidenziata da un contributo di poco successivo di Vera²² che però si sbilancia maggiormente, rispetto al suo predecessore, ritenendo plausibile che le competenze dei questori fin dall'inizio dovessero essere connesse all'ambito legislativo²³.

A questo segue lo studio di Faro²⁴ che, oltre a riprendere per molti aspetti quello di De Bonfils, tratta anch'esso dell'origine della denominazione e della natura dei suoi incarichi; l'Autore spiega l'eterogeneità delle mansioni con la diversità degli incarichi delle figure istituzionali di età precedente che, a suo parere, furono gli antecedenti del questore tardoantico: la discendenza dall'*a libellis* e dall'*a memoria* altoimperiali motiverebbe la sua autorità sulle leggi, mentre una continuità con il *quaestor Augusti* spiegherebbe sia il rapporto privilegiato del funzionario palatino con l'imperatore sia la sua denominazione, esito del gusto per l'antiquaria coltivato da Costantino²⁵.

estores Augusti fosse leggere i discorsi dell'imperatore in senato (v. *Dig.* I 13.1.2 e 1.4; *SHA Hadr.* 3; *Suet. Aug.* 65; *Tac. Ann.* XVI 27.1; *Cass. Dio* LIV 25 e LX 2) giustificava un'assimilazione con le funzioni del questore tardoantico e spiegava in aggiunta anche le ragioni della scelta della sua denominazione.

²⁰ De Bonfils 1981, pp. 57-59. Sulla continuità dell'esercizio della questura in età tardoantica v. Roda 1976, pp. 145-161; *Id.* 1977, pp. 23-112; *Id.* 1996, pp. 660-661.

²¹ De Bonfils 1981, pp. 87-92.

²² Vera 1986A. Il contributo però, come specifica l'Autore stesso, fu completato nel 1983: di fatto è l'immediato successore dello studio di De Bonfils.

²³ Vera 1986A, pp. 44-45.

²⁴ Faro 1984, pp. 133-159. A dispetto dell'anno di pubblicazione precedente di due anni lo studio di Vera ricordato appena sopra, l'antioriorità cronologica di quest'ultimo si evince dall'ammissione del suo autore di non aver potuto consultare il contributo di Faro perché non ancora pubblicato al tempo della consegna dell'articolo (Vera 1986A, p. 27 n.1).

²⁵ Faro 1984, pp. 145-152. L'Autore ritiene che le parole di Zos. V 32.6, significhino che Costantino non fu il creatore della carica, bensì colui che ne diede la denominazione.

La trattazione della questura in quanto istituzione è stata accantonata per qualche anno, sfiorata marginalmente, senza per altro proporre ipotesi innovative, negli studi che coinvolgevano in misura più o meno approfondita un titolare dell'ufficio. Recentemente un nuovo filone di indagine sul *quaestor* mira a riconoscere, a partire dall'analisi delle costituzioni imperiali, la mano del funzionario che le ha redatte²⁶. Questo orientamento, avviato dagli studi di Honoré e Harries, il cui fine era ricostruire il contributo del questore nel processo di formazione di una legge²⁷, non prende però in considerazione la possibilità di un ambito di attività diverso da quello normativo, almeno nei primi anni di attestazione della carica: non a caso la loro analisi considera solo i funzionari in carica dalla seconda metà del quarto secolo²⁸. La questione viene di nuovo affrontata da Matthews in un contributo sui processi di formazione delle fonti del diritto romano che offre alcune interessanti osservazioni sulle mansioni del questore²⁹. Anche costui rileva che solo dalla fine del quarto secolo è possibile aver la prova che il funzionario fosse responsabile della redazione dei testi legislativi e che per il periodo precedente i suoi compiti erano per lo più di natura politica e diplomatica piuttosto che di carattere legale³⁰. Il riferimento in *C. Th.* I 8.2 allo *scrinium memoriae* porta l'Autore a sottolineare lo stretto legame sussistente fra la questura, questo ufficio e il suo funzionario in capo, il *magister memoriae*: non solo il *quaestor* doveva esercitare una supervisione sullo *scrinium*, ma inoltre spesso i *quaestores* erano reclutati fra i *magistri memoriae*³¹; la collaborazione fra i due dipartimenti, inoltre, permetteva di supplire ad un'eventuale ca-

²⁶ Cfr. Harries 1988, Honoré 1988, Coşkun 2001; lo stesso obiettivo è perseguito anche da Sivan 1989, pur se limitato all'editto sugli insegnanti di grammatica e retorica, *C. Th.* XIII 3.11 (376) su cui v. *infra*, p. 138 n. 8.

²⁷ Honoré 1986, Harries 1988; la stessa impostazione è mantenuta in Harries 1999, pp. 42-47.

²⁸ Tale approccio sembra tuttavia giustificabile, dal momento che le fonti fino ad Ausonius non menzionano esplicitamente un coinvolgimento del questore nella stesura delle leggi imperiali.

²⁹ Matthews 2000, pp. 171-183.

³⁰ Matthews 2000, p. 178.

³¹ Nel quarto secolo questo fu l'*iter* per Secundus Salutius (*PLRE* I, s. v. *Saturninius Secundus Salutius*, pp. 814-817) Fl. Eupraxius (*PLRE* I, s. v. *Flavius Eupraxius*, pp. 299-300), Claudius Antonius (*PLRE* I, s. v. *Flavius Claudius Antonius* 5, p. 77); tale *cursus* si riscontra anche per alcuni dei responsabili della compilazione del *Codex Theodosianus*.

renza di preparazione giuridica dei *quaestores*³². D'altra parte, la somiglianza fra i compiti dei *magistri memoriae* e i questori ha talvolta reso assai ardua l'attribuzione di una delle due cariche ad un funzionario³³: tale considerazione spinge Matthews a ipotizzare che il *magister scrinii* non dovesse solo limitarsi a coadiuvare il suo superiore in grado nella redazione del testo legislativo ma, nell'ambito di una separazione di competenze, occuparsi di preparare documenti amministrativi e disposizioni di norma tratti dalle *leges generales* – la cui stesura era di pertinenza del questore – e destinati ad essere inviati ai diversi funzionari dell'impero³⁴.

La distinzione fra diversi tipi di documenti legislativi è un elemento rilevante che può contribuire a fornire una risposta alla difficile questione relativa alle originarie mansioni dei questori. In mancanza di fonti antiche che forniscano dati precisi si deve procedere nel campo delle ipotesi. L'assunto di partenza è che gli incarichi del *quaestor* nella prima metà del quarto secolo non fossero molto diversi da quelli attestati dalla *Notitia*. Non si conosce praticamente nulla dei questori di Costantino; i primi di cui si ha notizia militarono sotto Costanzo II, al quale si deve attribuire il merito di avere meglio organizzato e razionalizzato le innovazioni introdotte da Diocleziano e Costantino: si può affermare, senza timore di essere smentiti, che fu Costanzo II a portare a termine il programma di riforme dei suoi predecessori³⁵. Nel momento in cui rimase imperatore unico nominò prima Gallo, poi Giuliano suoi Cesari e li fornì di un apparato di funzionari quasi identico al suo³⁶. Ma fra questi, a che cosa poteva servire il *quaestor*? La risposta a tale domanda non può prescindere dalla delicata questione concernente l'esistenza di una capacità normativa dei Cesari: se costoro potevano legiferare, allora si può presumere che la questura avesse fin da allora le prerogative che si conosce come certe alla fine

³² Matthews 2000, p. 178.

³³ Si pensi al caso della carriera di Mallius Theodorus: i versi di Claud. *Paneg. Mall. Theod.* vv. 33-37 ben si adattano a descrivere sia le competenze di un *quaestor* che di un *magister memoriae* e solo il ricorso ad altri elementi ha permesso di attribuirgli con sicurezza la seconda funzione.

³⁴ Matthews 2000, pp. 179-181; v. anche Harries 1988, pp. 159-164.

³⁵ Così Vogler 1979, pp. 5-10, De Bonfils 1981, pp. 59-68; Delmaire 1989B, pp. 23-24.

³⁶ Difettante dei due *comites finanziari*. Sargenti 1979, pp. 332-333; Delmaire 1989A, p. 65; *Id.* 1989B, p. 23; v. *infra* p. 52.

del secolo, occupandosi della stesura delle disposizioni emanate dall'autorità; in caso contrario le mansioni svolte dai questori dell'epoca non sarebbero state delle attività che nulla avevano a che fare con le loro competenze istituzionali³⁷ ma i reali compiti previsti per quella carica³⁸.

La possibilità che i Cesari potessero emanare leggi è stato un argomento che ha diviso gli studiosi che fin dalla fine della seconda metà dell'Ottocento si sono occupati di tale problematica, giungendo a teorizzare tre soluzioni, su cui continuano a dibattere gli specialisti di diritto romano e gli storici tardoantichi: la prima ipotizza che i Cesari potessero emanare dei rescritti, in quanto amministratori della regione loro assegnata³⁹; la seconda esclude categoricamente che costoro potessero partecipare dell'attività legislativa essendo solo una sorta di luogotenenti dell'imperatore⁴⁰; la terza, infine, ammette che avessero un potere normativo, sulla base della presenza dei loro nomi nelle *inscriptiones* delle costituzioni⁴¹.

Seston sosteneva che i Cesari non avessero alcun potere amministrativo o legislativo⁴² e la sua posizione è stata ripresa da Blockley il quale dà credito alle parole di Giuliano quando si definisce, riferendosi al periodo del suo cesarato, semplicemente convogliatore dell'immagine dell'imperatore⁴³: il ruolo del Cesare sarebbe stato solo quello di una sorta di assistente per le operazioni militari, depositario di poteri delegati, non ben definiti e dipendenti esclusivamente dal volere dell'Augusto⁴⁴.

In effetti, alcune fonti sembrerebbero confermare tale teoria. Zosimo afferma che in Gallia, data la natura sospettosa dell'imperatore, non sarebbe stato Giuliano a governare, bensì il *magister equitum*

³⁷ De Bonfils 1981, pp. 87-92.

³⁸ Così Faro 1984 pp. 151-154, ritenendo le attività svolte dal *quaestor* diverse da quelle prettamente legislative perfettamente conformi ad una carica che definisce atipica.

³⁹ Cuq 1886, p. 463. La sua posizione trova sostanzialmente concordi Mazzarino 1974, vol. I, pp. 313-316 e De Bonfils 1981, pp. 80-81.

⁴⁰ Mommsen 1860, p. 419, Cicogna 1902, p. 187.

⁴¹ Huschke 1867, p. 296.

⁴² Seston 1946, pp. 237-239, 242, 244-245.

⁴³ Iulian. *Ep. Athen.* 278A.

⁴⁴ Blockley 1972A, p. 452-455, il quale ritiene che i poteri che Giuliano acquisì progressivamente in Gallia dipendessero da un incremento del suo carisma.

Marcellus e il probabile questore Salutius⁴⁵: infatti il Cesare stesso scrive che non gli era permesso convocare gli eserciti⁴⁶ e che serviva Costanzo *ut apparitor fidus*⁴⁷; Filostorgio testimonia invece che il questore Montius apostrofò Gallo chiedendogli come avrebbe potuto punire un prefetto al pretorio se non aveva il potere di creare neppure un *curator*⁴⁸; la *Passio Sancti Artemii* significativamente ricorda che Costanzo diede a Gallo magistrati di sua nomina dal momento che questi, in ragione del suo status, non poteva sceglierli da sé⁴⁹. Sintomatico è poi il discorso pronunciato da Costanzo II, riportato da Ammiano, al momento dell'elevazione di Giuliano a Cesare⁵⁰: l'autorità che gli è conferita è *suppar*, quasi pari, a quella dell'Augusto e per tutta l'orazione l'imperatore fa costante riferimento alla natura militare dei compiti che il neopromosso Cesare dovrà assolvere nelle Gallie; di contro, non vi è nessun accenno a eventuali responsabilità in ambito civile e tantomeno normativo⁵¹.

Pur non riferendosi specificamente all'attività legislativa, i due episodi contribuiscono a restituire un'immagine dei poteri dei Cesari molto limitata relativamente alla gestione degli affari civili: l'acquisizione di maggiori competenze in quell'ambito non è dovuto al rango di Cesare ma ad un accrescimento di prestigio personale e di potere all'insaputa dell'imperatore⁵².

Di diversa opinione è Sargenti, ritenendo che fosse prevista un'attività normativa di Giuliano e che il silenzio nelle fonti fosse dovuto all'innata tendenza degli storiografi di privilegiare la narrazione di imprese militari a scapito dell'attività di governo. Nel suo ragionamento proprio la presenza di un *quaestor* nel suo *comitatus* costitui-

⁴⁵ Zos. III 2.2.

⁴⁶ Julian. *Ep. Athen.* 278B.

⁴⁷ Amm. XX 8.6. Il passo riporta la lettera che Giuliano scrisse a Costanzo; probabilmente lo storico aveva potuto far riferimento direttamente all'originale greco, poi perduto. V. Bidez 1924, pp. 8-10; Sabbah 1979, p. 170, Caltabiano 1991, p. 96 e n. 171

⁴⁸ Philost. *HE* III 28.

⁴⁹ *Passio Artem.* 12.

⁵⁰ Amm. XV 8. 5-14. Sul discorso v. Sabbah 1979, pp. 314-315.

⁵¹ Amm. XV 8.12: *Recepisti primaevus originis tuae splendidum florem, amantissime mihi omnium frater: aucta gloria mea confiteor qui iustus in deferenda suppari potestate nobilitati mihi propinqua, quam ipsa potestate videor esse sublimis.*

⁵² Blockley 1972A, p. 453.

sce la prova della possibilità di legiferare del Cesare⁵³. A suffragare tale teoria egli riporta i pochi accenni di Ammiano relativi alla gestione amministrativa di Giuliano in Gallia⁵⁴ sostenendo che tale attività si traducesse nell'emissione di rescritti e decreti validi nella regione a lui affidata⁵⁵.

Pochi anni dopo, però, Sargenti corregge e attenua quanto aveva affermato, ammettendo che la presenza del *quaestor* nel *comitatus* di un Cesare non costituisce in sé una prova che l'attività normativa fosse parte delle sue competenze: la possibilità non è però totalmente esclusa, data l'atipicità della posizione costituzionale dei Cesari di quarto secolo, ma bisogna avere cautela nel trarre formulazioni di carattere assoluto⁵⁶.

La questione è rimasta in sospeso⁵⁷.

Per riuscire a giungere ad una soluzione e a far luce sulle competenze del *quaestor* nei primi decenni della sua storia, si deve seguire un altro filone di indagine in un certo senso parallelo a quello sull'attività normativa dei Cesari e altrettanto complesso: lo studio relativo all'azione legislativa dei prefetti del pretorio tardoantichi.

Un più recente contributo di Arcaria⁵⁸ sembra dimostrare che, a dispetto di quanto si è ritenuto, in base all'interpretazione di una legge di Alessandro Severo⁵⁹, probabilmente da attribuirsi invece a Massi-

⁵³ Sargenti 1979, pp. 325-337.

⁵⁴ Amm. XVI 5.13: *egressurum eum ad expeditionem plures interpellabant ut laesi, quos audiendos provinciarum rectoribus commendabat: et reversus, quid egerint singuli quaerens, delictorum vindictas genuina lenitudine mitigabat.*

⁵⁵ Sargenti 1979, pp. 331-332. In quest'ottica la posizione del Cesare viene notevolmente rafforzata rispetto a quanto sostenevano Seston 1946 e Blockley 1972A (ricordati *supra*): Giuliano governava di fatto la Gallia, pur rimanendo solo formale la sua partecipazione alla totalità del potere. Per costoro anche la presenza del nome del Cesare accanto a quello di Costanzo II in alcune *inscriptiones* e *subscriptiones* di costituzioni imperiali è un atto puramente formale.

⁵⁶ Sargenti 1981, pp. 404-405; la medesima posizione è stata assunta più di recente da Navarra 1994, pp. 58-79.

⁵⁷ Un breve accenno è stato fatto da Cuneo 1996, pp. 212-214 che, in sostanza, concorda con le conclusioni di Sargenti.

⁵⁸ Arcaria 1997, pp. 301-341. Le nn. 1 e 2 riportano la ricca bibliografia sull'argomento; la n. 154, pp. 335-336 riporta invece una selezione della nutrita letteratura sulla prefettura in età tardoantica, a cui si deve aggiungere Porena 2003.

⁵⁹ *C. J. I 26.2: Imperator Alexander Severus. Formam a praefecto praetorio datam, et si generalis sit, minime legibus vel constitutionibus contrariam, si nihil postea ex auctoritate mea innovatum est, servari aequum est.*

mino il Trace⁶⁰, i prefetti non avessero la possibilità di emanare leggi fino alla seconda metà del quinto secolo⁶¹. Prima di allora, sostiene Arcaria, il prefetto è titolare di «un potere regolamentare, anche se talora di carattere generale, che si esplica nella emanazione di atti che non investono però il diritto privato, bensì quello amministrativo e tributario. Così, oltre a quei provvedimenti con cui i prefetti del pretorio pubblicavano nella propria circoscrizione territoriale le costituzioni imperiali ad esse trasmesse e stabilivano punizioni per i trasgressori di tali costituzioni, se ne riscontrano parecchi che concernono le *indictiones* ordinarie e straordinarie, le opere e le vie pubbliche, il censo, i tributi, gli *exactores tributorum*, i *decuriones* e gli *officiales*»⁶².

La figura del prefetto del pretorio, a seguito delle riforme che lo trasformarono in un funzionario con mandato regionale⁶³, sembrerebbe in parte assimilabile a quella dei Cesari fino a Giuliano, ad esclusione delle responsabilità sui comandi militari⁶⁴: entrambi esercitano i loro poteri e le loro competenze, per delega imperiale, in una porzione dell'impero ben definita. Ammiano, ripercorrendo le attività svolte da Giuliano in Gallia, ne ricorda l'attività di *iudex* nelle controversie e riporta anche le decisioni da lui prese in ambito amministrativo e tributario⁶⁵: sono le stesse attività ricordate da Arcaria per i prefetti del pretorio.

Se si raccordano questi dati con quanto aveva detto Matthews in relazione alle competenze dei *quaestores* e dei *magistri memoriae* in servizio presso la corte imperiale, si possono trarre le seguenti conclusioni⁶⁶: il *quaestor* nel *comitatus* del Cesare, non potendo occuparsi

⁶⁰ Arcaria 1997, pp. 306-310.

⁶¹ Ovvero quando le *formae* imperiali menzionate in *C. J. I* 26.2 diventano fonti del diritto vere e proprie, secondo quanto si evince dall'esegesi di *C. J. I* 2.16 del 477. V. Arcaria 1997, pp. 337-341. Di diversa opinione è Pastori 1950-1951, pp. 43-45, il quale non solo ritiene i prefetti titolari di un vero e proprio *ius constituendi*, ossia comprensivo dello *ius edicendi* e *ius interpretandi*, ma anticipa tale prerogativa al regno di Caracalla.

⁶² Arcaria 1997, p. 336.

⁶³ Porena 2003, pp. 496-562; Arcaria 1997, p. 333-334, n. 146 per la bibliografia precedente sulla regionalizzazione della prefettura.

⁶⁴ Per quanto Matthews 1989A, pp. 90-92 sostenga che Giuliano fosse sottoposto al più stretto controllo proprio nel suo ruolo di comandante militare.

⁶⁵ *Amm.* XVI 5.12-13, 14-16; XVII 3; XVIII 1. 1-4.

⁶⁶ Gli uni dovevano redigere le *leges generales*, gli altri dei documenti amministrativi e disposizioni tratti dalle *leges* e destinati ad essere inviati ai diversi funzionari dell'impero.

della redazione di *leges generales*, di competenza esclusiva dell'imperatore, doveva occuparsi di stilare quei documenti di carattere amministrativo, che avevano valore nella regione assegnatagli e per i suoi subordinati. Seguendo tale ragionamento si può quindi pensare che fin dal momento della sua creazione il *quaestor* avesse come competenza primaria proprio quella che è riportata dalla *Notitia Dignitatum*: alle dipendenze dell'Augusto aveva la responsabilità della stesura delle costituzioni, a seguito del Cesare della scrittura di documenti di carattere più limitato ma sempre di natura legale.

In ogni caso i dubbi legati al carattere necessariamente ipotetico della ricostruzione proposta relativa al legame fra questore e l'attività giuridica svanirebbero se si potesse avere una prova certa che l'Ἑρμογένης ὁ τῆς Ἑλλάδος ἀνθύπατος, a cui Imerio dedica un'orazione, fosse stato *quaestor* a Costantinopoli attorno al 330⁶⁷. Secondo l'oratore egli avrebbe incoraggiato la legislazione umana⁶⁸ e la possibilità che un questore potesse influenzare l'attività normativa di un imperatore non è inverosimile; restando nell'ambito del quarto secolo, vi sono almeno due esempi di interventi simili da parte di *quaestores*: Ausonius potrebbe essere stato l'ispiratore della costituzione relativa all'aumento degli stipendi dei professori di grammatica e retorica⁶⁹, mentre è noto come l'intercessione di Eupraxius fosse riuscita a placare l'ira di Valentiniano, che negava di aver emesso un rescritto in virtù del quale si autorizzava la pratica della tortura contro chiunque celebrasse riti magici, nel corso del ricevimento a corte della delegazione senatoria guidata da Praetextatus, e ad ispirare due provvedimenti più favorevoli per i membri del consesso duramente colpiti dall'ondata di processi durante gli anni di regno dell'imperatore pannone⁷⁰.

⁶⁷ PLRE I, s. v. *Flavius Hermogenes* 9, pp. 424-425.

⁶⁸ Himer. Or. XLVIII 30: τίνες μὲν οὐ φιλόανθρωποι νόμοι διὰ τοῦτον ἐτολμήθησαν.

⁶⁹ C. Th. XIII 3.11 (376). Su questa legge v. *infra* p. 138 n. 8.

⁷⁰ Amm. XXVIII 1.24-25. Le due costituzioni, secondo la ricostruzione di Lizzi Testa 2004, pp. 229-235, sono C. Th. IX 38.5 e C. Th. IX 16.9. Gli studi dedicati al cosiddetto periodo dei processi che coinvolse molti membri dell'aristocrazia senatoria, oltre a quello citato, sono molteplici, fra i più noti Alföldi 1952, Thompson 1947, Matthews 1975; *Id.* 1989A, Coşkun 2000, Kahlo 2002 e Lizzi Testa 2004. Tale argomento è affrontato, anche se solo in parte, da Neri 2005, pp. 356-361. Sull'intervento di Eupraxius v. anche Harries 1988, p. 158; v. anche *infra* p. 137 n. 8.

Oltre alla celebrazione di Imerio, l'unica altra fonte che menziona Hermogenes è un'iscrizione che ne ricorda soltanto il proconsolato d'Asia⁷¹ e che di conseguenza non offre alcun aiuto per attestare una sua eventuale questura: questa rimane oggetto di speculazione da parte degli studiosi⁷², con l'obiettivo di stabilire se la carica fosse effettivamente di origine costantiniana⁷³; certamente, però, non costituisce una prova che non sia stato *quaestor* la considerazione che a quell'epoca le competenze previste per la carica non avevano attinenza con l'ambito legislativo⁷⁴. In realtà proprio la menzione dei νόμοι, unita al rapporto privilegiato di Hermogenes con l'imperatore, può essere indizio di un incarico palatino non dissimile da quello di un *quaestor*, quale è attestato per la seconda metà del secolo. Ma la testimonianza di Imerio offre un'ulteriore informazione sulle competenze del futuro *proconsul*, la cui importanza, offuscata dalla citazione precedente, è stata messa in secondo piano: «μέσος γὰρ βασιλέως τε καὶ τῶν ἀρχομένων ἐστὼς, ἐκείνῳ μὲν τὰς τῶν ὑπηκόων χρείας, τοῖς δὲ τὰ παρὰ τοῦ βασιλέως δηκόνει προστάγματα»⁷⁵. Hermogenes, tramite fra il sovrano e i funzionari, informa il primo delle necessità dei sudditi e riferisce ai secondi le disposizioni ordinate dall'imperatore: non si è troppo distanti dalle parole rivolte da Symmachus all'amico e *quaestor* Flavianus⁷⁶, dalla definizione della questura di Cassiodoro⁷⁷ o dalla definizione di στόμα βασιλέως dell'epitaffio di Proculus⁷⁸. Come queste, anche la testimonianza di Imerio menziona un coinvolgimento con l'attività normativa e il fatto di essere un vero e proprio portavoce

⁷¹ *JG* IV 209 su cui v. Groag 1946, pp. 36-38; De Bonfils 1980, p. 187.

⁷² De Bonfils 1980, pp. 184-185 ritiene assai improbabile che Hermogenes sia stato *quaestor* ma le sue motivazioni (giovane età, assenza del titolo *comes* nel testo di Imerio, silenzio in un contesto celebrativo di un incarico prestigioso) sono facilmente confutabili, come ha dimostrato Faro 1984, pp. 139-142 che però si è limitato a evidenziare i punti deboli dell'esposizione del suo predecessore senza prendere posizione in merito alla carica a cui alluderebbe Imerio. Né Vera 1986A, né Harries 1988 prendono in considerazione Hermogenes come eventuale primo questore di cui si ha testimonianza. Gli editori della *PLRE* lasciano aperta la possibilità che egli sia stato o un *magister scrinii* o un *quaestor sacri palatii*. Favorevole alla questura è De Giovanni 1982, pp. 155-157.

⁷³ Così la ritiene Millar 1977, p. 100.

⁷⁴ Questo è quanto sostiene De Bonfils 1980, p. 185.

⁷⁵ Himer. *Or.* XLVIII 30.

⁷⁶ Symm. *Ep.* II 8.

⁷⁷ Cassiod. *Var.* VI 5.1

⁷⁸ *Anth. Gr.* XVI 48

delle disposizioni dell'Augusto. In assenza di una prova certa queste rimangono solo congetture: le specifiche riportate nell'orazione potrebbero calzare anche per uno dei *magistri scriniorum* o, ancora più semplicemente, per un consigliere particolarmente influente a corte; tuttavia le somiglianze fra le competenze delineate dall'oratore greco e le parole di chi si riferisce ad un tipo di questura che per esperienza personale conosce bene, delle cui competenze si trova un preciso riscontro nella *Notitia*, sono evidenti e potrebbero far supporre che questa magistratura fosse stata creata proprio per assolvere l'incarico di dare voce all'imperatore, nel modo più diretto che questi aveva a disposizione per dialogare con i suoi sudditi: attraverso le costituzioni imperiali.

La conclusione a cui si è giunti è esito di un approccio alla questione di natura romanista che, tuttavia, ha un vizio di prospettiva storica: il sistema creato da Diocleziano e Costantino era la risposta ad una necessità di cambiamento, dovuta ad una situazione prolungata di emergenza, in cui l'urgenza dovette aver condizionato l'attuazione delle nuove risoluzioni. La situazione amministrativa dell'impero dell'ultima frazione del quarto secolo non era esattamente quella pensata da Costantino, ma il risultato di continui aggiustamenti e migliorie apportati al suo sistema nei decenni successivi attraverso interventi diretti e indiretti, intendendo con i primi i cambiamenti apportati dai suoi successori con il mezzo legislativo, con i secondi i mutamenti causati dalle azioni dei singoli funzionari. Sono stati proprio questi ultimi ad essere stati spesso trascurati: eppure molte delle competenze che la *Notitia Dignitatum* registra per le diverse categorie di funzionari derivarono da un contesto storico che permise ai titolari stessi delle cariche di allargare, talvolta usurpare, e infine fissare le proprie mansioni, in un processo di acquisizione e non solo di mera assegnazione dall'alto.

Tra il regno di Costantino e il regno di Giuliano si ha notizia certa di otto questori⁷⁹: Taurus, un ...anus che Ammiano ricorda per la sua *cupido divitiarum*⁸⁰ e Leonas sotto Costanzo II⁸¹, Montius Magnus e

⁷⁹ Dal computo non si è tenuto conto di Flavius Hermogenes, la cui questura non è provabile con certezza (v. *supra* pp. 33-34).

⁸⁰ Amm. XVI 8.13.

Flavius Leontius questori di Gallo⁸², Saturninius Secundus Salutius la cui questura fu probabilmente esercitata presso Giuliano in Gallia⁸³, Nebridius e Iovius che ricoprono la carica alla corte di Giuliano⁸⁴. Solo per cinque di costoro, Montius Magnus, Taurus, Nebridius, Leonas e Iovius, è tuttavia possibile avere qualche notizia relativa al loro operato durante il periodo in carica.

Seguendo un ordine cronologico il primo questore fra questi fu Montius Magnus⁸⁵, ricordato da più fonti, latine e greche. Doveva essere un funzionario piuttosto influente alla corte di Costantinopoli se è vero che fu nominato simultaneamente *quaestor* e *patricius* da Costanzo II⁸⁶. Inviato alla corte del Cesare, egli fu coinvolto nello scontro fra Gallo e il *praefectus praetorio* Domitianus; secondo il racconto di Ammiano egli, avvertito del mandato d'arresto emanato contro il prefetto, a cui Costanzo aveva ordinato di riportare Gallo in Italia⁸⁷, convocò i *tribuni scholae palatarum* avvertendoli che procedere nella cattura di Domitianus sarebbe stato un gesto equivalente al tradimento⁸⁸. L'intervento gli costò caro dal momento che fu condannato ad una terribile morte insieme al prefetto⁸⁹. Filostorgio concorda con il

⁸¹ PLRE I, s. v. *Flavius Taurus* 3, pp. 879-880; ...*anus*, p. 997; *Leonas*, pp. 498-499. De Jonge 1972A, p. 126 ritiene che Taurus non sia stato *quaestor sacri palatii* bensì *quaestor militaris*, ma la sua questura palatina è sicura dal momento che è attestata epigraficamente sulla base di una statua d'oro a lui dedicata a Roma, riportata in CIL VI 41336 e AE 1934, 159[---?] / [-]es[---] / adque(!) constantia aeq(ue) probato v(iro) c(larissimo) Tauro comiti ordinis primi / quaestori sacri palatii patricia dignitate praef(ecto) praet(orio) per Italiam atq(ue) / Africam dd(omini) nn(ostr) Valentinianus / et Valens victores ac triumphatores / semper Augusti statuam sub auro / quam adprobante amplissimo senatu / iam dudum meruerat ad perpetuam / laudabilis viri memoriam reddi / iusserunt. V. Paribeni, 1933, pp. 491-493 e tav. 15 (B).

⁸² PLRE I, s. v. *Montius Magnus* 11, pp. 535-536; *Flavius Leontius* 3, p. 503.

⁸³ È infatti attestata epigraficamente in CIL VI 1764 (= ILS 1255).

⁸⁴ PLRE I, s. v. *Saturninius Secundus Salutius* 3, pp. 814-817; *Nebridius* 1, p. 619; *Iovius* 2, p. 464.

⁸⁵ Esercì la sua carica tra il 352 e il 354: Castello 2012, pp. 145-166.

⁸⁶ *Passio Artem.* 12.

⁸⁷ Amm. XIV 7.9.

⁸⁸ Amm. XIV 7.12.

⁸⁹ Il racconto della terribile morte a cui andò incontro Montius insieme con Domitianus è riportato in Amm. XIV 7.15-18, Philost. HE III 28, *Passio Artem.* 13; Zonar. XIII 9. Tutte le versioni sono sostanzialmente concordi sulla modalità con cui avvenne la condanna a morte: i due furono legati per i piedi e trascinati per la città; solo Filostorgio e Zonara registrano l'intervento della moglie di Gallo contro il prefetto e il questore. V. Di Maio 1988, pp. 230-235.

racconto di Ammiano per quanto riguarda il ruolo di Domitianus, ma non su quello di Montius: il *quaestor* non sarebbe intervenuto in difesa del prefetto immediatamente, fu invece cooptato da Gallo per assisterlo nel processo che intentò contro l'alto ministro; proprio in quell'occasione egli provocò la rabbia del Cesare e la sua conseguente condanna, avendogli rammentato quanto fossero limitati i suoi poteri⁹⁰.

Socrate e Sozomeno offrono una diversa versione sulle cause che condussero alla morte i due funzionari: costoro sarebbero stati colpevoli di aver informato l'imperatore delle aspirazioni tiranniche di Gallo⁹¹.

La vicenda di Montius è riportata anche dalla *Passio Sancti Artemii*⁹², un documento interessante, al di là del resoconto storico, perché consente di evidenziare come fosse difficile inquadrare esattamente le competenze di un *quaestor* della prima metà del IV secolo: esse infatti sono definite genericamente *πράγματα τῶν βασιλικῶν*, un'espressione di difficile traduzione⁹³, ma che può volutamente essere stata impiegata per designare gli affari politici dell'imperatore in generale⁹⁴, evidenziando inoltre come il questore fosse una sorta di *alter ego* del sovrano, un uomo di assoluta fiducia delegato ad assolvere le mansioni che questi non poteva svolgere personalmente; un'interpretazione di tal genere meglio si adatta al *quaestor* imperiale, anche alla luce di quelle che saranno le sue future mansioni, testimoniate con sicurezza dalle fonti.

Ammiano menziona il *quaestor* Taurus solo in un'unica occasione e quasi di sfuggita: mentre Costanzo II inviava Bainobaudes, *tribunus scutariorum*, Lucillianus, *comes domesticorum* e Leontius, *quaestor*, ufficialmente per prendere servizio alla corte di Gallo, ma con il compito di tenerlo sotto controllo, Taurus attraversò Costantinopoli non visto, impegnato in una missione per conto dell'imperatore in Arme-

⁹⁰ Philost. *HE* III 28.

⁹¹ Socr. *HE* II 34; Soz. *HE* IV 7.

⁹² *Passio Artem.* 12-13.

⁹³ Per un'analisi più dettagliata del passo e della sua resa v. Castello 2012, pp. 146-148.

⁹⁴ Tale interpretazione è suffragata dai significati attribuiti a *πράγμα* da Du Cange 1958, col. 1215 che sottolinea la valenza prettamente politico-giuridica del termine.

nia⁹⁵. L'ufficio del questore era forse collegato alle nozze fra Arsaces III di Armenia e Olympias, figlia dell' ex prefetto Ablabius⁹⁶, ma poteva non essere necessariamente connesso con tali questioni: Ammiano riferisce chiaramente che l'alleanza fra i due stati era già esistente e che Costanzo esortò il re a continuare ad essere amico di Roma⁹⁷. Taurus quindi potrebbe essere stato inviato nel 354 alla corte armena semplicemente per assicurarsi della fedeltà dell'alleato.

Il breve passo di Ammiano rappresenta anche l'unica attestazione della questura di Leontius: il futuro prefetto urbano⁹⁸ godeva della piena fiducia di Costanzo, tanto da costituire uno dei suoi occhi sulle attività del Cesare.

Nebridius, inviato da Costanzo alla corte di Giuliano rivestì un ruolo molto simile a quello di Leontius⁹⁹: questi era uno degli uomini di fiducia dell'imperatore distaccati in Gallia con il compito di controllare e guidare la condotta del Cesare¹⁰⁰. Giuliano lo ricorda fra il gruppo di quei fedelissimi di Costanzo che lo spinsero a cedere alla richiesta di invio di truppe in Oriente¹⁰¹.

⁹⁵ Amm. XIV 11.14: *eoque tempore Taurus quaestor ad Armeniam missus confidenter nec appellato eo nec viso transivit.*

⁹⁶ Amm. XX 11.3; Athanas. *Hist. Ar.* 69. V. De Bonfils 1981, p. 159; Baynes 1910, pp. 631-632; Stein 1959, p. 137; Piganiol 1972, 111 che colloca invece il matrimonio nel 357 e non nel 354; Matthews 1989A, p. 499 n. 14 ritiene però che le nozze siano state celebrate a Cesarea nel 360, proprio in occasione del rinnovo dell'alleanza fra Costanzo e Arsaces nella primavera di quell'anno. Tuttavia tale ricostruzione non tiene conto di *C. Th.* XI 1.1, pertinente a alcune immunità fiscali concesse al re d'Armenia, e concesse da Mommsen proprio con la parentela con l'imperatore: la datazione della costituzione, che nei codici era attribuita a Costantino, è stata spostata da Seeck 1919, pp. 44, 207 e confermata da Cuneo 1997, pp. 394-396 al 18 gennaio del 360, ovvero prima della data in cui sarebbe avvenuto il matrimonio secondo l'ipotesi di Matthews.

⁹⁷ Amm. XX 11.1: *Constantius adicitum Arsacen Armeniae regem summaque liberalitate susceptum praemonebat et hortabatur, ut nobis amicus esse perseveraret et fidus.*

⁹⁸ Amm. XIV 11.14: *...inter quos Leontius erat, postea urbi praefectus ut quaestor...*

⁹⁹ Amm. XX 9.5: *utque id facile formido intentatorum efficeret, velut magnis viribus fretus in locum Florentii praefectum praetorio Nebridium tum quaestorem eiusdem Caesaris promoverat, et Felicem notarium officiorum magistrum et quosdam alios.*

¹⁰⁰ A questo scopo furono inviati Marcellus e Salutius (*Zos.* III 2.2); Florentius (*Iulian. Ep. Athen.* 280A-B, *Ep.* 14; *Amm.* XX 4.2; *Liban. Or.* XVIII 84-85), Pentadius (*Iulian. Ep. Athen.* 282B, 283C;), Paulus (*Iulian. Ep. Athen.* 282C; *Liban. Ep.* 370), Gaudentius (*Iulian. Ep. Athen.* 282C; *Amm.* XVII 9.7, XXI 7.2), Lucillianus (*Iulian. Ep. Athen.* 282C; *Amm.* XIV 11.14) e Decentius (*Iulian. Ep. Athen.* 283C; *Amm.* XX 4.2, 5, 11; *Liban. Or.* XVIII 94-95).

¹⁰¹ *Iulian. Ep. Athen.* 283C-284A.

La questura di Leonas, ultimo *quaestor* di Costanzo II, è ricordata da Ammiano e da Zonara¹⁰², ma è dal primo storico che si ricavano le informazioni più interessanti al fine del discorso qui trattato. Secondo la sua cronaca, Costanzo, appresa la notizia della proclamazione di Giuliano ad Augusto, inviò da lui in Gallia il suo questore, Leonas appunto, con una lettera in cui *eum, si saluti suae proximorumque consulit, tumentis flatu deposito intra Caesaris se potestatem continere praecipiens*¹⁰³. Racconta poi Ammiano:

*«Ingressus itaque Parisios Leonas susceptus ut honoratus et prudens, postridie principi progressus in campum cum multitudine armata pariter et plebeia, quam de industria convocarat, e tribunali, ut emereret altius, superstanti, scripta iubetur offerre. replicatoque volumine edicti, quod missum est, et legi ab exordio coepto, cum ventum fuisset ad locum id continentem, quod gesta omnia Constantius inprobans Caesaris potestatem sufficere Iuliano censebat, exclamabatur undique vocum terribilium sonu. Auguste Iuliane, ut provincialis et miles et rei publicae decrevit auctoritas recreatae quidem, sed adhuc metuentis redivivos barbarorum excursus»*¹⁰⁴

Nel libro successivo lo storico antiochiano sottolinea che Giuliano non tenne conto degli ordini dell'imperatore e anzi celebrò i suoi *quinquennalia*: *parvi igitur habitis, quae per Leonam Constantius scripserat, nulloque arbitrio eius promotorum suscepto praeter Nebridium, quinquennalia Augustus iam edidit*¹⁰⁵.

Le parole usate da Ammiano in relazione alla vicenda di Leonas non sono state prese in considerazione da chi si è occupato della questura palatina, ma sono invece assai utili per comprenderne la natura delle competenze per questa prima fase della sua storia.

La missiva di Costanzo conteneva dei veri e propri ordini, Ammiano infatti utilizza il verbo tecnico *consulere*; nelle righe successive abbandona poi il termine generico *litterae* in luogo di un più specifico *edictum*: Costanzo quindi aveva inviato a Giuliano un testo di carattere legislativo per ricordargli quali fossero i poteri che, in quanto Cesa-

¹⁰² Amm. XX 9.4-8; XXI 1.4; Zonar. XIII 10. Sulle fonti di Zonara per questo passo v. Di Maio 1980, pp. 163-165.

¹⁰³ Amm. XX 9.4.

¹⁰⁴ Amm. XX 9.6-7.

¹⁰⁵ Amm. XXI 1.4.

re, avrebbe dovuto possedere¹⁰⁶. Anche l'ultimo passo citato è fondamentale perché esprime chiaramente chi si era occupato della redazione dell'*edictum*: esso era stato scritto *per Leonam*, questore di Costanzo¹⁰⁷. Ci si trova quindi di fronte ad una situazione in cui un *quaestor* si occupa della compilazione di uno scritto di natura normativa, proprio come sarà prerogativa di questo funzionario secondo quanto testimoniano fonti giuridiche e letterarie degli anni successivi.

Iovius è l'unico questore di Giuliano Augusto sicuramente noto¹⁰⁸ e la sua attività durante il periodo in carica sembra differenziarsi molto rispetto a quello dei suoi colleghi appena esaminati, dal momento che lo si trova coinvolto in situazioni di emergenza militare, come è testimoniato da Ammiano¹⁰⁹: subito dopo la sua nomina, insieme con il

¹⁰⁶ Secondo Gaudemet 1967, p. 582 l'editto è un ordine di carattere generale applicabile a tutto l'impero.

¹⁰⁷ La traduzione di A. Selem per l'edizione Utet (1965) dell'opera ammiana recita: *Tenendo dunque in poco conto la lettera inviatagli da Costanzo per mezzo di Leonas*; l'edizione della Loeb Classical Library, a cura di J. C. Rolfe (1950) rende: *Therefore, making light of the letter that Constantius had sent through Leonas*. Entrambe queste due traduzioni fanno così di Leonas un semplice corriere dell'imperatore, non così invece l'edizione delle Belles Lettres, a cura di J. Fontaine (1996) che, traducendo il passo *faisant donc peu de cas de que lui avait écrit Constance par l'intermédiaire de Leonas*, esplicita in modo più chiaro il ruolo del questore.

¹⁰⁸ Fu nominato all'inizio del 361 (Amm. XXI 8.1) e rimase in carica sicuramente fino al marzo del 362, come attesta *C. Th.* XI 39.5.

¹⁰⁹ L'attività di Iovius al tempo della sua questura è riportata solo da Ammiano e dal codice Teodosiano. Non è accettabile infatti l'ipotesi di Seeck 1916, col. 2015 e Dagron 1991, p. 244 secondo cui il *quaestor* sarebbe identificabile con un certo Iovinus, notevole antiochiano, destinatario di numerose epistole di Libanio (*Ep.* 554, 577, 354, 1148, 1235, 1312, 1472, 1499, 1503, 1512); se così fosse questi in pochi anni avrebbe militato sotto Magnenzio (Amm. XXI 8.1), sarebbe stato al servizio di Costanzo II (nel 357, Liban. *Ep.* 554) per poi trovarsi in Palestina l'anno successivo. Tra il 358 e il 361, poi, avrebbe dovuto trovare il modo di entrare nelle grazie di Giuliano tanto da essere uno dei primi ufficiali da lui nominati all'indomani della sua elevazione. Che il *quaestor* di Giuliano non sia l'antiochiano è dimostrato da una lettera di Libanio in cui viene raccomandato tale Marcianus che prestò servizio nel suo *officium* (Liban. *Ep.* 1512: Σῶζε τὸν τοῦ σοῦ χοροῦ Μαρκιανόν): come è noto, il questore non ha un ufficio, ma ha a disposizione *adiutores de diversis scriniis* (*Not. Dign. Occ.* X 5, *Not. Dign. Or.* XII 5), per cui il funzionario in questione deve aver ricoperto un'alto incarico a corte, probabilmente un ufficio finanziario, ma non la questura, come è dimostrato da *PLRE* I, s. v. *Iovinus* 1, pp. 461-462, De Bonfils 1981, pp. 203-205 e Delmaire 1989B, s. v. *Iovinus*, pp. 50-51, che si spinge anche ad affermare con sicurezza che Iovinus sia stato *comes sacrarum largitionum*. Lo stesso Seeck, per altro, nel 1906 aveva già avanzato l'ipotesi che lo Iovinus di Libanio fosse stato a capo di un ufficio finanziario (Seeck 1906, s. v. *Iovinus* 2, pp. 186-187), non facendo alcun riferimento ad una questura né ad un'eventuale prefettura urbana.

magister equitum Flavius Iovinus, gli fu ordinato di attraversare il l'Italia settentrionale con un contingente di soldati¹¹⁰; nel libro successivo si legge che, insieme con il *magister peditum* Agilo¹¹¹, riportò la notizia della resa di Aquileia¹¹² all'inizio del 362. Iovius, quindi, si trova, durante la sua questura, in mezzo al campo di battaglia: tale fatto non sembra conciliarsi con quelle che dovrebbero essere le mansioni di un *quaestor*. L'anomalia, per così dire, si può giustificare con il contesto storico in cui si mosse Iovius: Giuliano è impegnato a procedere verso oriente a marce forzate e, per far fronte alle necessità belliche, utilizza in questo senso tutti gli uomini che ha a disposizione¹¹³. Rileggendo però i passi ammiani da un'altra prospettiva non è detto che Iovius fosse stato distaccato, prima con Iovinus e poco tempo dopo, con mansioni prettamente belliche ad Aquileia: è possibile infatti che avesse il compito di controllare la situazione in vece dell'imperatore in due occasioni estremamente problematiche, per poi riferire direttamente a lui. Non a caso fu proprio il *quaestor* ad annunciare la resa della città a Giuliano, insieme con il comandante delle operazioni militari Agilo: le parole di Ammiano sembrano far riferimento alla stesura di un vero e proprio rapporto ufficiale all'imperatore, redatto congiuntamente da Agilo, in quanto responsabile delle manovre belliche¹¹⁴, e da Iovius, l'unico funzionario di Giu-

¹¹⁰ Amm. XXI 8.3: *quod ne fieret consilio sollerti praevidit et agminibus distributis, per itinera Italiae nota quosdam properaturos cum Iovino misit et Iovio.*

¹¹¹ La sua nomina era stata voluta da Costanzo, Amm. XX 2.5.

¹¹² Amm. XXII 8.49: *nuntiatum est enim per Agilonem et Iovium postea quaestorem Aquileiae defensores longioris obsidii taedio, cognitoque Constanti excessu, patefactis portis egressos auctores prodidisse turbarum, isdemque vivis exustis, ut supra relatum est, omnes concessionem inpetrasse delictorum et veniam.* Il fatto che qui venga detto che Iovius sarebbe stato in seguito questore, mentre la sua nomina era già avvenuta da qualche tempo, si può ascrivere ad un semplice *lapsus* di Ammiano (v. *PLRE* I, s. v. *Iovius* 2, p. 464 e De Bonfils 1981, p. 208). Non è plausibile la proposta di Ensslin 1922, p. 118 che ritiene che il questore che annunciò la caduta della città fosse un altro personaggio, *Immo*, che avrebbe ricoperto la carica dopo Iovius, postulando che Ammiano avesse fatto confusione tra *Iovium* e *Immonem*.

¹¹³ L'impiego di funzionari civili in guerra da parte di Giuliano si ripeterà ancora in Persia: il suo *magister officiorum* Anatolius perirà nella stessa battaglia in cui l'imperatore fu ferito a morte (Amm. XXV 3.21; Zos. III 29.3).

¹¹⁴ Agilo era stato mandato da Giuliano per tentare di risolvere la difficile situazione ad Aquileia dopo la partenza del *magister equitum* Iovinus, sostituito da Immo insieme con altri membri del suo *comitatus* (Amm. XXI 12.3), in seguito ad un rapporto inviatogli dallo stesso Immo (Amm. XXI 12.16).

liano, a quanto pare, ad essere stato presente nei pressi di Aquileia per tutta la durata dell'assedio¹¹⁵. Anche in questo caso, come già era avvenuto per Leonas, l'attività di un *quaestor* è legata alla stesura di un documento ufficiale¹¹⁶.

Questa è solo una proposta che tuttavia motiverebbe la presenza di un funzionario civile in pericolose contingenze belliche. In ogni caso, passata l'emergenza, il *quaestor* riprende il suo posto presso il sovrano, nel luogo che più gli compete: lo si trova infatti qualche mese dopo a Costantinopoli accanto a Giuliano in una seduta nel *consistorium*, proprio nel corso di una formulazione di una costituzione, *C. Th. XI 35.9*, la cui *inscriptio*, particolarmente interessante, recita *pars actorum habitorum apud imperatorem Iulianum Augustum Mamertino et Nevitta cons. X kal. april. Constantinopoli in consistorio: adstante Iovio viro clarissimo quaestore, Anatolio magistro officiorum, Felice comite sacrarum largitionum*¹¹⁷. La presenza di Iovius, insieme con altri due fedelissimi funzionari dell'*entourage* giuliano¹¹⁸, rappresenta un punto di svolta per l'assestamento del sistema creato da Diocleziano e Costantino: a poco più di tre decenni dalla nascita della carica, conseguenza di un continuo processo di evoluzione, il questore si trova finalmente nel luogo e nella situazione a lui più congeniale, in consistorio in un momento di produzione normativa: tale sarà la sua condizione nei due secoli a venire, giustificando così e il titolo di *comes consistorianus* e le attribuzioni che verranno registrate dai documenti ufficiali, codici giuridici e *Notitia*.

Si possono dunque trarre alcune considerazioni di fondo: quanto si è evinto dalla rilettura delle fonti storiografiche permette di superare i limiti evidenziati per la precedente impostazione adottata, che tuttavia

¹¹⁵ In effetti egli era partito con Iovinus con l'ordine di attraversare l'Italia settentrionale e, una volta arrivati ad Aquileia, il primo fu richiamato da Giuliano per essere sostituito da altri comandanti e, infatti, lo si ritrova accanto all'ultimo *magister militum* Agilo alla caduta della città.

¹¹⁶ Sulla vicenda di Immo e Agilo e sul ruolo di Iovius v. Sabbah 1979, pp. 165-167, in particolare p. 167 n. 43, e p. 198.

¹¹⁷ L'utilizzo di una forma simile per una costituzione ricorre nell'intero *corpus* legislativo solo altre cinque volte (*C. Th. VIII 15.1, VII 20.2, I. 22.4, IV 20.3, XI 39.8*) e in tutti i casi il testo riproduce fedelmente le parole dell'imperatore, introdotte appunto dal verbo *dixit*: questi casi costituiscono la migliore rappresentazione dell'imperatore quale unica fonte del diritto. V. Mommsen 1970⁴, p. 104.

¹¹⁸ Su Anatolius e su Felix v. *infra* pp. 82-83.

aveva potuto portare all'ipotesi secondo cui il lavoro di un questore imperiale fosse legato all'ambito normativo fin dalla creazione della carica. La narrazione delle azioni di Montius Magnus, Taurus, Nebridius, Leonas e Iovius non fanno che confermare tale ipotesi: il primo assistette il Cesare in un processo, il secondo rappresentò l'imperatore in una missione confidenziale fuori dai confini dell'impero, il terzo costituiva una sorta di *longa manus* di Costanzo in Gallia, il quarto redasse un testo normativo per l'imperatore e il quinto, infine, oltre ad aver collaborato alla stesura di un documento ufficiale, si trovava accanto al sovrano proprio nel momento in cui veniva formulata una nuova legge.

Dunque, tra i questori noti di cui è tramandata qualche informazione oltre alla registrazione della carica, tre furono impiegati in mansioni afferenti l'ambito giuridico. Si può dunque proporre la seguente ricostruzione: il *quaestor* creato da Costantino poteva non avere avuto lo specifico incarico di redigere testi legislativi, poteva invece essere uno dei consiglieri più vicini all'imperatore ed essersi poi progressivamente specializzato in diritto. Secondo tale ottica Flavius Hermogenes potrebbe davvero essere stato questore nel 330 circa: il ritratto che dipinge Imerio ne fa un plausibile titolare di questa carica; Hermogenes stesso, anzi, avrebbe potuto influenzare lo sviluppo della questura palatina in senso giuridico. Montius Magnus, pochi anni dopo, si trovò ad avere il potere di gestire una situazione di emergenza e, soprattutto, ad essere parte attiva in un processo contro un prefetto del pretorio; non è altresì senza significato il fatto che proprio lo stesso questore avesse ricordato la natura dei poteri previsti costituzionalmente per un Cesare. Quanto riportano le fonti su Taurus e Nebridius – ma anche su Leontius¹¹⁹ – conferma invece l'assoluta fiducia di cui godevano da parte di Costanzo, tanto da essere, metaforicamente, sue bocche e suoi occhi. Leonas rappresenta il punto di arrivo di un processo che ha portato in pochi decenni il questore ad essere il responsabile della stesura degli scritti giuridici imperiali, senza dimenticare che il suo ruolo può essere avvicinato anche a quello di Taurus: come questi, anche Leonas

¹¹⁹ Significativamente il *quaestor* Fl. Leontius prese parte nel 351 al processo contro Photinus a Sirmio, v. Epiphani. *Adv. haer.* 71; Socr. *HE* II 30; Soz. *HE* IV 6.

fu una sorta di ambasciatore¹²⁰. Le vicende della questura di Iovius, infine, sembrano rappresentare la *summa* delle esperienze vissute dai suoi predecessori: uomo di fiducia in circostanze critiche, portavoce per il sovrano e presenza di rilievo in concistoro, un ruolo, quest'ultimo, che diverrà regola per i successivi questori.

Ci si trova di fronte ad un fenomeno di accumulo di incarichi, che finiscono poi per fissarsi e venire registrati nei documenti letterari, storiografici e legislativi. La *Notitia* e i codici normativi riportano solo le competenze legate all'ambito giuridico, ma l'utilizzo saltuario di questori come legati dell'imperatore è attestato fino all'età post giustiniana¹²¹. Analogamente, i *magistri officiorum* furono spesso inviati in ambascerie presso regni stranieri, ma anche nel loro caso tale mansione non è registrata in documenti ufficiali; questa, tuttavia, è sempre stata motivata dagli studiosi come l'esito più logico del fatto che al *magister* fosse subordinato l'*officium admissionum*¹²². Anche per il *quaestor* deve quindi esserci una spiegazione: l'essere consigliere

¹²⁰ Tale similitudine sarebbe ancora più convincente se, come si è ipotizzato, la missione di Taurus in Armenia fosse mirata ad esercitare un controllo sul proprio alleato.

¹²¹ Potamius (*PLRE* II, s. v. *Potamius*, p. 902) nel 409 fu uno dei quattro ambasciatori inviati da Onorio per trattare con l'usurpatore Attalus (*Olympiod. frg.* 13); Domitianus (*PLRE* II, s. v. *Domitianus* 4, p. 370) fu inviato ad esortare i sostenitori di Cyrillus di Alessandria a riconciliarsi con gli antiochiani (*Acta conc. oecum.* I IV p. 155); Epigenes (*PLRE* II, s. v. *Epigenes*, p. 396), insieme a Plintas, furono ambasciatori presso Attila (*Prisc. Pan. frg.* 1); Licinianus (*PLRE* II, s. v. *Licinianus* 1, p. 682) nel 474 andò in missione diplomatica dal re dei visigoti Eurico (*Sidon. Ep.* III 7.2-4); a Fidelis (*PLRE* II, s. v. *Fidelis*, pp. 469-470) fu ordinato di recarsi da Belisarius per esortarlo a prendere Roma senza assedio (*Procop. Goth.* I 14.5; *Evagr. Schol. HE* IV 19); Anastasius (*PLRE* III, s. v. *Anastasius* 14, pp. 64-65), *quaestor* di Giustino II fu inviato come portavoce dell'imperatore per tentare una ricomposizione con i monofisiti (*Ioh. Eph. HE* III 1.27).

¹²² I *magistri* più attivi in questa sfera d'azione furono sicuramente Hermogenes e Petrus in carica sotto Giustiniano e da questi utilizzati frequentemente e con successo come ambasciatori alla corte persiana (sulle missioni di Hermogenes fanno fede *Iord. Rom.* 345; *Marcell. Com. Chron.* s. a. 533, *MGH, AA XI, Chron. Min.* II, p. 103; *Procop. Pers.* I 21.1; I 21.10; I 22.1-2; I 22.15-19; *Ioh. Mal. Chronog.* pp. 445, 447, 449, 471, 472, 477 (ed. Dindorf); *Theophan. Chronog.* 5988, 6021, 6022; *Evagr. Schol. HE* IV 13. L'attività di Petrus è ricordata da *Procop. Goth.* IV 11.2-4; *Men. Prot. frg.* 11 e 15; *Theophan. Chronog.* 6055); ma le fonti menzionano altri *magistri* impegnati come legati: Helion fu inviato in Persia insieme con il *magister militum per Orientem* Anatolius per avviare delle trattative di pace (*Theophan. Chronog.* 5921); Fl. Eusebius e Fl. Anicius Probus Faustus Iunior Niger, *magistri* di Anastasio e di Teodorico, al tempo della loro carica furono messaggeri incaricati dal sovrano di prendere contatto con alcuni membri del clero (*Theophan. Chronog.* 5988; *Gelas. Ep.* 10 e 12). *Seeck* 1893B, col. 382; *Boak* 1919, pp. 66, 92; *Clauss* 1980A, pp. 19, 64-67.

dell'imperatore, poi specializzato in questioni di natura legale, può averlo portato ad essere scelto frequentemente per missioni di tal genere, che solo apparentemente esulano dal suo campo di competenze, dal momento che talvolta, come si è rilevato, richiedevano una certa preparazione giuridica. In tal senso, queste missioni non hanno un carattere di straordinarietà¹²³, ma sono uno degli esiti che la sua primaria competenza ha generato.

1.1.2 *Il magister officiorum*

La carica del *magister officiorum* nel secolo scorso è stata oggetto di ricerca di due approfondite monografie che hanno permesso di giungere ad una delineazione delle sue molteplici ed eterogenee competenze che investono l'ambito amministrativo, giurisdizionale e anche militare¹²⁴; ai due studi si aggiungono una grande quantità di contributi rivolti all'analisi dettagliata dei singoli dipartimenti posti sotto la supervisione di questo funzionario¹²⁵. A fronte di tale abbondante bibliografia alcuni aspetti della storia del *magisterium* rimangono difficili da chiarire, in prima istanza la sua origine.

Fu Diocleziano l'imperatore cui si dovette la creazione del *magister officiorum* le cui tracce, fuorvianti, si trovano nell'*Historia Augusta* ove sono menzionati dei *magistri officiorum* – termine con cui nell'opera si designano complessivamente i *magistri scriniorum*¹²⁶; ma non in esse si deve ricercare la prova dell'istituzione diocleziana del funzionario, quanto nella sua presenza nell'*entourage* di corte tanto li-

¹²³ De Bonfils 1981, pp. 87-92; Faro 1984, pp. 151-154 anzi ritiene tali competenze la dimostrazione dell'atipicità della questura.

¹²⁴ Boak 1919, Claus 1980A.

¹²⁵ *Not. Dign. Occ.* IX; *Not. Dign. Or.* XI; Cassiod. *Var.* VI 6. Sugli *agentes in rebus* e i *curiosi* v. Marchi 1906, pp. 379-394; Arias Bonet 1957-1958, pp. 197-219; Sinnigen 1959, pp. 238-254; *Id.* 1962A, pp. 369-382; *Id.* 1964, pp. 81-105; Triantaphyllopoulos 1966, pp. 249-259; Purpura 1976, pp. 165-275; Giardina 1977A, pp. 12-72 e 99-147; *Id.* 2002, pp. 393-405; Di Paola 1980, pp. 85-102 e *Ead.* 2005; Aiello 2001, p. 153. Sulle *scholae palatinae* v. Frank 1969; Woods 1996, pp. 37-50; *Id.* 1997, pp. 269-291; Barlow, Brennan 2001, pp. 237-254. Sui *sacra scrinia* v. Bury 1910, pp. 23-29; Boak 1915, pp. 101-102. Sull'evoluzione della carica, specificamente in ambito occidentale, è Cecconi 1999, pp. 73-113.

¹²⁶ Aiello 2001, pp. 157-161; Castello 2010B, p. 333.

ciniano, con il *magister* Martinianus¹²⁷, quanto costantiniano, con Heraclianus e Proculeianus¹²⁸, prima che Costantino, finalmente imperatore unico, potesse avviare una sistematica riorganizzazione dell'apparato amministrativo¹²⁹. Le competenze primigenie furono la sovrintendenza sui *sacra scrinia*¹³⁰ e sugli *agentes in rebus* – da qui il titolo tribunizio – e sulle guardie pretoriane¹³¹. Competenze aggiuntive, le prime al di fuori del disegno originario, furono le *scholae palatinae*, corpo di guardia destinato a prendere il posto dei pretoriani, la cui sovrintendenza da parte del *magister* fu verosimilmente acquisita negli ultimi anni del regno di Costantino, dopo il 330¹³². Martinianus è conosciuto solo come *magister officiorum*, ma i colleghi a lui coevi avevano il titolo di *tribuni et magistri officiorum*¹³³. Il fatto che la titolatura di Heraclianus e Proculeianus sia stata trasmessa da costituzioni sulla cui datazione costantiniana non sussistono dubbi, consente di ritenere con sicurezza che essa fosse la denominazione ufficiale di tali funzionari e che tale dovesse essere anche quella di Martinianus: le fonti che lo ricordano sono più tarde rispetto al periodo in cui rivestì tale funzione e riflettono il titolo vigente nella loro epoca, tanto più che il funzionario liciniano non è ricordato per particolari azioni compiute al momento in cui rivestì la carica di *magister*, bensì solo per essere stato designato Cesare da Licinio¹³⁴; da questo punto di vista la precisione lessicale non costituiva certo una priorità. Significativo è il

¹²⁷ Lyd. *Mag.* II 25. Il *magisterium* di Martinianus è registrato anche da Zosimo e Aurelio Vittore che ricordano la sua elevazione a Cesare da parte di Licinio (Zos. II 25.2, 26.2, 28.2; Aur. *Vict. Caes.* 41.9; *Epit.* 41.6-7).

¹²⁸ *C. Th.* XVI 10.1; *C. Th.* XI 9.1.

¹²⁹ Castello 2010B, pp. 327-346.

¹³⁰ Castello 2010B, pp. 331-335.

¹³¹ Castello 2010A, pp. 99-116.

¹³² Le *scholae* sono attestate sicuramente a Costantinopoli durante il regno di Costantino: due costituzioni di fine quarto secolo ricordano infatti il provvedimento con cui questi garanti agli *scholares* il diritto all'annona civica (*C. Th.* XIV 17.9 del 389 e *C. Th.* XIV 17.10 del 392). Si è pensato che tale concessione fosse stata fatta nel 330, a ridosso della cerimonia di *consecratio* della città (v. Frank 1969, p. 49; Mazzarino 1974, vol. 1, pp. 116-130), tuttavia è più probabile che facesse parte di una serie di misure di poco successive con cui furono elargiti privilegi a alcune categorie corporative della neonata capitale, si pensi ai *navicularii* cui fu garantito uno speciale statuto fiscale da *C. Th.* XIII 5.7 del 334, su cui v. Calderone 1996, pp. 737-738. Castello 2010A, p. 101.

¹³³ Sulla denominazione Castello 2010B, pp. 331-346.

¹³⁴ Lanfranchi 1925, pp. 351-390.

cambiamento di titolatura, avvenuto in un periodo non meglio precisabile tra il 323 e il regno di Costanzo II, allorché il Codice Teodosiano riporta il titolo di *magister officiorum*¹³⁵: esso designa un ampliamento di competenze e un innalzamento di rango e di status all'interno della gerarchia dell'amministrazione palatina e tali fattori furono necessariamente legati l'uno all'altro. L'aumento di prerogative rese, dal punto di vista della denominazione, il *tribunus et magister* – che tra gli anni '30 e '40 del IV secolo aveva avuto, al pari dei suoi colleghi burocrati, lo statuto di *comes*¹³⁶ – incomparabile rispetto ad altri funzionari che ne condividevano la parte della titolatura ma non lo status; di qui la caduta del *tribunus*, ormai dequalificante. Il *magister* di età costanziana era ormai, stando a quanto attestano soprattutto le fonti legislative, un funzionario in grado di competere con il prefetto al pretorio nella gestione del *cursus publicus* attraverso il controllo dei *curiosi* e con la possibilità di emettere le *evectiones*¹³⁷; era inoltre

¹³⁵ *C. Th.* VIII 5.8 (356); Giardina 1977A, 62-63 e n. 146; Clauss 1980A, 11-12; Aiello, 2001, 152-153.

¹³⁶ Per il *quaestor*, ma anche per gli altri alti ministri della burocrazia v. De Bonfils 1981, 59-68; specifico per i funzionari finanziari. Delmaire 1989A, 25-38.

¹³⁷ Sul *cursus publicus* Di Paola 2005, pp. 61-86; Castello 2010B, p. 347 n. 85. È in realtà difficile stabilire con precisione quando il *magister* assunse la responsabilità sul *cursus publicus*, attestata con certezza solo dal 356 (*C. Th.* VI 29.2 = *C. J.* XII 24.2); essa è immediatamente collegabile alla sovrintendenza sui *curiosi* e al possesso della facoltà di emettere *evectiones*; Blum 1969, *passim.*; Clauss 1980A, p. 49; Paschoud 1983, p. 236; Di Paola 1999, p. 65; *Ead.* 2005, pp. 82 e 92-93. I *curiosi* esistevano sicuramente già in età costantiniana (è al 335 che fa riferimento la testimonianza di Atanasio che menziona il *curiosus* Palladius in Egitto; Athanas. *Ap. Sec.* 2. 73), ma la loro subordinazione al *magister* è sicuramente attestabile solo dall'età costanziana cui risale *C. Th.* I 9.1 (359) che Di Paola 1999, p. 69 ritiene proprio la data in cui si affermò tale controllo. Clauss 1980A, p. 45, seguendo Stein 1922, p. 64, colloca l'inizio della supervisione del *magister* su questa categoria di funzionari nel 341 o nel 346 e tale suggestione pare trovare riscontro in *CIL X 7200 = ILS 5905*, databile fra il 340 e il 350: *pro beatitudine / temporvm dd. nn. / Constanti et / Constantis aavvvg. / stationem a solo fece /rvnt Vitrasivs Orfitvs et Fl. / Dvlcivvs vv. cc., consvlares / p.s., instante Fl. Valeriano / dvcenario, agente in reb. et pp. / cvrsus pvblicvi*. Su Fl. Valerianus e sul testo epigrafico v. Holmberg 1933, p. 126 e n. 106; *PLRE I*, s. v. *Flavius Valerianus* 12, p. 939; Sinnigen 1962A, pp. 376-378; Purpura 1973, pp. 214-231; Giardina 1977A, s. v. *Flavius Valerianus*, p. 104; Clauss 1980A, s. v. *Valerianus*, p. 212; Callu 1992, pp. 50-51; Di Paola 2005, p. 69. A favore di una supervisione del *magister* sui *curiosi* fin dal regno di Costantino è Castello 2010B, pp. 347-362. Per quanto riguarda lo *ius evectionis*, per lungo tempo prerogativa esclusiva dell'imperatore e del *praefectus praetorio* (Di Paola 1980, pp. 85-102; *Ead.* 1999, pp. 61-68), esso fu esteso anche al *magister officiorum*: nuovamente la prima prova sicura pertiene all'età costanziana con *C. Th.* VIII 5.8-9 (Cuneo 1997, pp. 301-302 e 307) su cui v. Clauss 1980A, p. 49; Kolb 1998, p. 345; Di Paola 1999, p. 68; *Ead.* 2005, pp. 82 e 93.

fondamentale nella gestione complessiva dell'apparato amministrativo imperiale attraverso la prassi, forse già inaugurata in età costantiniana, della dislocazione dei *principes* della *schola agentum in rebus* negli uffici amministrativi – da quelli provinciali a quelli prefettizi – come loro responsabili in capo, *principes officiorum*, tramite tra la realtà amministrativa centrale e quella periferica¹³⁸. Probabilmente, sebbene la prima attestazione sia pertinente al regno di Giuliano, anche la competenza sullo *scrinium dispositionum*, dipartimento preposto all'organizzazione dei viaggi dell'imperatore¹³⁹, da legarsi certamente

¹³⁸ Non è possibile individuare il momento esatto della creazione di tale prassi. Stein 1920, pp. 219-223, seguito da Clauss 1980A, p. 32, sulla base dell'esegesi di Lido II 10 = III 40, colloca tale istituzione nel 341 o nel 346; v, però le osservazioni, condivisibili, di Giardina 1977A, pp. 21-51. Costantino aveva posto in atto un sistema molto simile, avendo stabilito che il prefetto urbano potesse trarre dal proprio dipartimento i *principes* degli *officia* dei propri subalterni (la costituzione originale è purtroppo perduta ma è ricordata in *C. Th.* I 6.8 (382) che rimette in vigore una pratica abolita da Costanzo II nel 357 (*C. Th.* XI 30.27). Giardina 1977A, pp. 17 e 84-91); lo stesso potrebbe essere accaduto anche per la *schola agentum in rebus*. Atanasio menziona un δουκινάριος παλατινός operante in Egitto: costui, insieme con il *praefectus* dell'Egitto Philagrius e il *biarchus centenarius* Antoninus è destinatario di una lettera dei presbiteri di Mareota (*Athanas. Ap. Sec.* 2.75) e sembra star assolvendo un incarico permanente in quella provincia. Se, come è stato proposto di recente (Di Paola 2005, pp. 65-68), questi, avendo raggiunto il vertice della carriera nella *schola*, fu dislocato in Egitto in qualità di *princeps* dell'*officium* del governatore della provincia (gli editori della *PLRE* I, s. v. *Flavius Palladius* 16, p. 661 ritengono fosse invece un *praepositus cursus publici*), allora la possibilità che tale prassi fosse in vigore fin dall'età costantiniana acquista un'inaspettata concretezza. La congettura, tuttavia, non è suffragata da alcun riscontro tangibile, come ammette la stessa Di Paola 2005, pp. 67-68, anche se è significativo che l'unico testo che ne fa intravedere l'attuabilità faccia riferimento al governatorato dell'Egitto, dove è noto, da fonti cronologicamente pertinenti ad un'epoca posteriore, che avrebbe certamente prestato servizio un *agens in rebus* (*Not. Dign. Or.* XXIII 11; *C. Th.* VI 28.8 = *C. J.* XII 21.4 del 435). Certo è che nel 355 il capo dell'*officium* della prefettura dell'Illirico era un *agens in rebus*, Rufinus (*Amm.* XV 3.7-9. Giardina 1977A, pp. 40-42). Nel regno di Costanzo, dunque, il processo era ormai ben consolidato, sebbene non ancora completo: il *dux Mesopotamiae*, che secondo la *Notitia* traeva il proprio *princeps* dagli *agentes*, nel 356/357 a capo del suo *officium* aveva un membro del suo stesso dipartimento (*Not. Dign. Or.* XXXVI 38; *Amm.* XVIII 5.1; Mazzarino 1942, p. 178 n. 2; Giardina 1977A, p. 18).

¹³⁹ *C. Th.* VI 26.1 (362). Gothofred. *Comment. ad C. Th.* VI 26.1: Ergo "dispositiones" hic non sunt διατάγματα, διατάξεις, constitutiones, sanctiones pragmaticae, Edita...verum alii Principis actus in Republica extra Legum Sanctiones, Adnotationes, Responsa ad Legationes & Consultationes & ad Libellos, Cognitiones, quae omnia a tribus aliis scriniis, memoriae, libellorum, epistolarum tractabantur; βασιλεία ἐκθέσεις, Quid igitur? In his erant Provisiones ferme annonariae, dispositiones itinerum Principis, & expeditionum, de ordinandis Magistratibus & officiis publicis, quaeque Princeps sibi peragenda proponebat. Karlowa 1885, p. 836; Boak 1919, p. 67; Jones 1974, p. 805; Clauss 1980A, p. 18.

con la sovrintendenza sulla *schola mensorum* – deputata alla gestione dell'*hospitium* – attestata per la prima volta in età valentiniana¹⁴⁰, è da vincolarsi a sua volta con la responsabilità sull'*officium admissionum* – preposto all'accoglienza di ospiti, ambascerie e delegazioni (romane e straniere) a corte – ascrivibile probabilmente già al tempo dei regni di Costante e di Costanzo II¹⁴¹. Sono, come è evidente, una serie di re-

¹⁴⁰ Boak 1919, pp. 80-82; Clauss 1980A, pp. 19-20. I *mensores* (insieme con i *lampadarii*) sono menzionati solo nella sezione orientale della *Notitia* (*Not. Dign. Or.* XI 12), ma la loro presenza anche nella *pars Occidentis* è provata da *C. Th.* VII 8.2 = *C. J.* I 9.4 (la cui datazione è molto incerta: Linder 1987, pp. 161-162 suggerisce, attenendosi a proposte già di Mommsen, il 368, il 370 o il 373; Di Mauro Todini 1990, p. 26 n. 50, restringe l'ambito cronologico al 368 o al 370 e la sua posizione è accolta da Pergami 1997, p. 211), indirizzata al *magister officiorum* Remigius, e da *C. Th.* VII 8.4-5, rispettivamente del 393 e del 398.

¹⁴¹ L'*officium admissionum* è erede di un'analogia struttura attestata da numerose fonti epigrafiche e letterarie fin dal I d. C. (*CIL* III 6107; *CIL* VI 4026, 8698, 8699, 8700, 8701, 8702, 8796, 8799, 8930, 8931. *Sen. Benef.* VI 33.4; *Tranquill. anim.* XII 6; *Lucian. Merced. conduct.* 10; *Ath. Deipn.* II 47 E; Schmidt 1893, coll. 381-382; Seeck 1893A, col. 382). La prima sicura testimonianza della subordinazione di tale *officium* al *magister officiorum* è data dalla *Notitia*, ma è possibile che essa risalga alla prima metà del IV secolo se si riuscissero a ricostruire con precisione le tappe della carriera di Fl. Eugenius. *CIL* VI 1721 = *ILS* 1244 attesta che fu *magister officiorum*, *comes primi ordini* e che ricoprì diversi incarichi palatini minori, non meglio specificati. Atanasio ricorda che Eugenius, ὁ γενόμενος μάγιστρος, attendeva πρὸ τοῦ βηλοῦ mentre l'imperatore Costante riceveva i vescovi Maximinus di Treviri e Protasius di Milano (*Athanas. Ap. Const.* 3.47). Il cerimoniale imperiale prevedeva che l'imperatore desse udienza dietro ad un *velum*, attraverso cui venivano fatti passare i suoi ospiti, introdotti dal *magister admissionum* (*Lucif. Calarit. Mor.* I: *in tuo palatio intra velum licet stans tulisti responsum a me*; *Amm.* XV 5.18: *per admissionum magistrum qui mos est honoratior accito eodem, ingresso consistorium offertur purpura multo quam antea placidius*; Szymusiak 1987, p. 93, n. 1; Teja 1996, p. 623). Il vescovo alessandrino utilizza il termine μάγιστρος solo in altre tre occasioni; due di esse (*Athanas. Ap. Const.* 10.21-22; 22.15), con accanto la specificazione τοῦ παλατίου, sono riferite entrambe al medesimo funzionario, Palladius, il cui *magisterium officiorum* è noto grazie alla testimonianza di Ammiano (*Amm.* XXII 3.3); nell'ultima ricorrenza μάγιστρος è usato da solo, così come per Eugenius, tuttavia il contesto in cui è inserito permette di identificare il funzionario in un *magister* finanziario diocesano (*Athanas. Ap. Const.* 10.20: 'Ρουφίνος, καὶ Στέφανος, ὧν ὁ μὲν καθολικός, ὁ δὲ μάγιστρος ἦν ἐκεῖ; v. Barnes 1993, p. 103; *PLRE* I, s. v. *Stephanus* 1, p. 852). Per quanto riguarda Eugenius, la frase di Athanasius non permette di identificare con precisione la natura del suo *magisterium*: la sua funzione, in quel momento, sembrerebbe ben adattarsi alle mansioni del *magister admissionum* e, in tal caso, la carica sarebbe una di quelle *dignitates palatinae* richiamate dall'epigrafe; se invece il teologo avesse voluto indicare il *magisterium officiorum*, costituirebbe la prova della sua sovrintendenza sugli *admissionales* e sul loro responsabile diretto. Tuttavia l'assenza dello specificativo τοῦ παλατίου, utilizzato per un funzionario il cui *magisterium* è provato anche da altre fonti, potrebbe far pensare che la funzione ricoperta da Eugenius nella circostanza richiamata da Atanasio sia quella di *magister admissionum*.

sponsabilità connesse l'una all'altra, tanto da fare pensare, anche se non c'è prova concreta, a un progetto unitario di trasformazione di una carica a partire però da basi che consentivano un'evoluzione in tale direzione. Se così fosse, ancora una volta si avrebbe la prova che l'impero tardoantico, e soprattutto le sue innovazioni, furono frutto di contingenze sfruttate razionalmente. Il reclutamento, come si vedrà, ne è prova. Infine, è possibile che anche all'epoca costanziana sia da attribuire il controllo del *magister* sulle *fabricae*, attestato sicuramente nell'età teodosiana¹⁴².

Da Diocleziano a Costanzo II, dunque, il *magister officiorum* perseguì un processo costante di acquisizione a cui corrispose un cambiamento di status all'interno dell'organigramma istituzionale imperiale.

Questo aspetto pone il problema di quale sia stato effettivamente il fattore che abbia provocato tali repentini cambiamenti, giacché si parla di evoluzioni maturate entro un trentennio, storicamente un periodo piuttosto breve. Tale domanda si lega metodologicamente alla questione del reclutamento, ma se ad essa è piuttosto semplice fornire una risposta per gli anni di regno della dinastia valentiniana e teodosiana, meno immediata è la sua risoluzione per l'età della dinastia costantiniana, in virtù di quella situazione istituzionalmente *in fieri* di cui si è cercato di rendere conto, legata soprattutto a questioni di natura contingente. Questa però è la soluzione evincibile dalla lacunosità delle fonti in possesso.

Altra questione, legata alle competenze del *magister officiorum*, è la natura delle sue prerogative in relazione alla sua condizione presso i Cesari di Costanzo II. Già per il questore si è evidenziata l'importanza dell'"esperimento istituzionale" del cesarato e tale ipotesi interpretativa assume una consistenza se rapportata alla situazione dei *magistri*. Se da una parte la presenza di questori, come già esplicitato, costitui-

¹⁴² In realtà nulla è noto su di esse per questo specifico periodo l'ipotesi, basata sull'interpretazione dell'errore commesso in Lyd. *Mag.* II 10 = III 40, che la loro gestione sia stata affidata al burocrate palatino nel 341 o nel 346, per quanto suggestiva, mancando di altri raffronti, rimane solo una supposizione; Boak 1919, p. 87; MacMullen 1960, p. 32; Giardina 1977A, pp. 14-18; Clauss 1980A, pp. 51-54. Tuttavia, se nella menzione di un'acquisizione del controllo sui metalli in Liban. *Or.* II 58, si deve cogliere un riferimento alle *fabricae*, è possibile che l'inizio della supervisione del *magister* su di esse sia da collocarsi in età giuliana; v. Di Paola 2005, p. 88.

sce una prova, benché non del tutto decisiva, a favore delle loro prerogative nell'ambito legislativo fin dall'età costanziana, dall'altra è verosimile che i *magistri* distaccati presso i Cesari avessero delle competenze limitate rispetto ai loro omologhi di stanza presso la corte imperiale. Anche questo è un aspetto che ha un riflesso sulle modalità di reclutamento e dimostra, soprattutto, come situazioni contingenti possano dare luogo a modifiche dell'assetto istituzionale delle magistrature che in alcuni casi possono venire codificate, come per l'appunto nel caso del *quaestor*, mentre in altri esse hanno una durata pari alla circostanza che le ha create, ed è questa la situazione dello statuto dei *magistri* militanti presso i cesari di Costanzo II.

Costanzo II, come si è detto, quando si trovò nella necessità di nominare dei Cesari¹⁴³ dovette in qualche modo improvvisare: le figure di Gallo e di Giuliano non sono assimilabili a quelle dei Cesari di Costantino – delle cui peculiarità, per altro, non si sa molto – nominati soprattutto, ma non solo, nella prospettiva di una successione ereditaria¹⁴⁴. Le recenti riforme amministrative, finalizzate ad una più razionale organizzazione del sistema inaugurato dai suoi predecessori, dovevano averlo però reso ben consapevole dei poteri che i Cesari avrebbero potuto conseguire grazie alle competenze possedute dai magistrati che avrebbe loro assegnato.

Dunque, al momento del conferimento della *dignitas* imperiale ai suoi due cugini, plausibilmente egli dovette valutare quale tipo di *potestas* attribuire loro¹⁴⁵ e quali magistrati sarebbero stati necessari per assolvere l'incarico loro assegnato. A questi ultimi è connesso un altro problema: era pratica una duplicazione totale del proprio *entourage* di corte? E, infine, che tipo di titolari sarebbero stati i più indicati ad assolvere un ruolo che prevedesse non solo l'evasione delle pratiche connesse alla loro carica, ma anche la sorveglianza e un certo supporto nella prassi amministrativa dei due Cesari?

La disamina della composizione dell'apparato di corte di Gallo e Giuliano fornisce le risposte che Costanzo trovò per raggiungere una soluzione che unisse praticità e utilità.

¹⁴³ Sulle motivazioni che spinsero Costanzo alla nomina di Cesari v. *infra* p. 63.

¹⁴⁴ V. da ultimo Frakes 2006, pp. 94-96.

¹⁴⁵ Su questa problematica v. *supra* pp. 28-31.

Dei quattro tradizionali *comites consistoriani*, solo due trovarono impiego presso i Cesari, il *quaestor sacri palatii* e il *magister officiorum*.

L'assenza dei due *comites* del tesoro può essere giustificata dal fatto che la presenza, nelle aree cui erano preposti, di prefetti regionali fedeli agli Augusti¹⁴⁶ con competenze fiscali, poteva garantire un'adeguata amministrazione finanziaria senza dover ricorrere ad uno sdoppiamento dei due magistrati palatini¹⁴⁷. D'altra parte poteva anche essere esito della volontà dell'Augusto di evitare ingerenze in un campo delicato come quello economico¹⁴⁸, dunque, di limitare i poteri dei suoi due subordinati¹⁴⁹.

L'attribuzione di un *quaestor*, invece, meglio soddisfaceva sia l'esigenza di garantire a Gallo e Giuliano una capacità legiferativa, seppur limitata a disposizioni di portata regionale – dunque nuovamente entra in gioco la definizione della *potestas* – sia la necessità di funzionari che potessero affiancarli nell'attività amministrativa, di cui ambedue erano inesperti¹⁵⁰.

La presenza di un *magister officiorum*, infine, assolveva all'esigenza di avere un coordinatore dell'apparato burocratico indispensabile per svolgere le più elementari funzioni di governo, ivi

¹⁴⁶ Drinkwater 1983, pp. 361-362.

¹⁴⁷ Indicativo, in questo senso, è l'episodio narrato in Amm. XVII 3.5, in cui il Cesare, opposti alla decisione del *praefectus praetorio* Florentius di procedere ad un *indictionale augmentum*, fu ammonito da Costanzo II: al di là dell'esito (Giuliano in quell'occasione riuscì ad averla vinta) il passo esplicita in modo efficace la sostanziale impotenza del Cesare in ambito di politica economica. Poco dopo, in via del tutto eccezionale, Giuliano riuscì a farsi assegnare, grazie all'approvazione dello stesso Florentius, l'amministrazione della *Belgica Secunda* (Amm. XVII 3.6): anche in questo caso l'autorità del prefetto era superiore a quella del Cesare. Di Spigno 1962, pp. 461-463; Blockley 1972A, pp. 448-449; Sargenti 1979, p. 336. In generale v. anche Wightman 1985, p. 214.

¹⁴⁸ Giuliano non poteva neppure ottenere il denaro per ricompensare i soldati (Amm. XVII 9.6; XX 8.7-8) e ricevette l'argento di cui necessitava solo dopo che il *rationalis* della Gallia ricevette una lettera dal *comes sacrarum largitionum* Ursulus che lo autorizzava a provvedere a quanto richiesto (Amm. XXII 3.7).

¹⁴⁹ Tale aspetto si evince, per deduzione, dalle richieste di Giuliano di intervenire attivamente nell'ambito dell'esazione fiscale di almeno una provincia, la *Belgica Secunda*.

¹⁵⁰ Non a caso ogni *quaestor* aveva ricoperto in precedenza incarichi governatoriali nelle medesime regioni assegnate ai due Cesari; v. *infra* pp. 89-90.

compresa la stessa prassi legislativa¹⁵¹: come è infatti noto, il questore traeva i suoi *adiutores* proprio dagli *scrinia* dipendenti dal *magister*¹⁵². In secondo luogo, il *magister* rappresentava il migliore strumento di sorveglianza della condotta del Cesare, per la sua presenza al suo fianco nel *consistorium*. In effetti anche il questore poteva prestarsi ad una mansione di tal genere, tuttavia la specificità del suo incarico – redazioni di leggi e sostegno al governo – richiedeva titolari dalle caratteristiche ben definite. La duttilità della posizione del *magister*, cui per lo più era richiesta una sovrintendenza amministrativa dei dipartimenti ai quali era preposto, lo rendeva più idoneo all'assolvimento di tale incombenza: non pare casuale, pertanto, che i *magistri* di stanza presso Gallo e Giuliano fossero ex *notarii*, dalla cui corporazione Costanzo aveva tratto la maggior parte del suo *entourage*. Tuttavia, ancora una volta il pragmatismo dell'Augusto si concretizza, così per come era accaduto per i *comites* delle finanze, nelle sue decisioni: dato quanto ci si aspettava da un *magister* “regionale” e tenuto conto dell'ampiezza delle sue competenze, la decisione di sfrondarne alcune non pare insensata. In quest'ottica si deve interpretare una più ridotta dimensione istituzionale del *magister* dei Cesari, privato di alcune sue prerogative, forse della sovrintendenza sulle *scholae palatinae* e assai più certamente della supervisione sulla *schola* degli *agentes in rebus*¹⁵³. Quest'ultima mutilazione rispondeva non solo ad esigenze pratiche gestionali, ma probabilmente anche ad un'ennesima volontà di circoscrivere i poteri dei Cesari, impedendo loro di avere a disposizione un potente strumento di informazione.

Dunque la selezione del funzionariato di Gallo e Giuliano – e delle sue caratteristiche intrinseche – era la conseguenza di una peculiare contingenza, ma compiuta con una assoluta razionalità. L'assenza di una sua canonizzazione deve certamente ricondursi all'irripetibilità delle condizioni che la generarono: dopo Costanzo II, infatti, l'istituto del cesarato scomparve dal panorama politico tardoantico.

¹⁵¹ Che i Cesari disponessero dei dipartimenti di cancelleria sembra accertato dalla presenza, alla corte di Giuliano, di un *magister libellorum*, il suo futuro *magister officiorum* Anatolius; Amm. XX 9.8.

¹⁵² V. *infra* Appendice V.

¹⁵³ Ma v. *infra* pp. 55-60.

Tramite un *magister* nel pieno possesso di tutte le sue prerogative, dunque, Gallo e Giuliano si sarebbero trovati nella condizione di poter usufruire di un enorme potere, per alcuni aspetti persino concorrente rispetto a quello dell'Augusto.

Tuttavia non lo ebbero e una serie di considerazioni, alcune delle quali di natura prevalentemente ipotetica, unite alle testimonianze antiche concorrono a dimostrare che ciò fu dovuto all'assenza di talune prerogative.

La prima sensazione di una condizione costituzionale sensibilmente diversa dei *magistri officiorum* dei Cesari rispetto a quella degli Augusti è offerta dal fatto che, a dispetto di un incremento dei poteri della loro carica il ruolo dei primi, stando a quanto riportano le fonti, è sostanzialmente marginale: al di là della notifica della loro funzione magistratuale, nulla è noto delle loro azioni¹⁵⁴, fatta eccezione per un breve accenno su alcune innovazioni, la cui natura purtroppo rimane ignota, che il *magister* Pentadius avrebbe voluto introdurre ma che non ebbero successo a causa dell'opposizione di Giuliano¹⁵⁵. Certamente questo può essere dovuto al fatto che nessuno dei *magistri* ebbe modo di distinguersi in qualche azione eclatante o in un episodio storicamente rilevante, come fece ad esempio il *quaestor* Montius ponendosi in conflitto contro Gallo.

È altresì interessante constatare che, in misura assai più marcata che in tutta la storia di questo funzionario, altre forme di autorità abbiano interagito con i dipartimenti che avrebbero dovuto essere sottoposti alla giurisdizione dei *magistri*: Giuliano si confrontò direttamente con gli *agentes in rebus*, per altro manifestando nei loro confronti una palese avversione¹⁵⁶. Il questore Montius¹⁵⁷, e non il *magister* Pal-

¹⁵⁴ La carica di Palladius è ricordata in Amm. XXII 3.3 ed è accennata in Athanas. *Ap. Const.* 10.22 e 22.15, mentre quella di Pentadius è nota da Iulian. *Ep. Athen.* 282B; il *magisterium* di Felix è citato in Amm. XX 9.5.

¹⁵⁵ Iulian. *Ep. Athen.* 282B.

¹⁵⁶ Amm. XVI 5.11. Non sembra per altro un caso se per inviare le proprie missive non si servi di *agentes* ma di amici o di personale palatino fidato, come si evince da Iulian. *Ep.* 26. Stando a questa abitudine è possibile porre in discussione l'ipotesi che Archelaus, colui che fu incaricato di consegnare a Priscus un' *evectio* (Iulian. *Ep.* 13), sia stato un *agens in rebus*, come propongono (ma in maniera dubitativa) PLRE I, s. v. Archelaus 2, p. 100; Giardina 1977A, s. v. Archelaus, p. 108 e Clauss 1980A, s. v. Archelaus, p. 199. Del parere che non fosse un *agens* è Caltabiano 1991, p. 237, n. 2.

¹⁵⁷ Su cui v. *supra* pp. 54-55.

ladius, convocò i *tribuni scholae palatarum* all'indomani della decisione di Gallo di porre sotto la custodia dei *protectores* il prefetto al pretorio Domitianus¹⁵⁸ e lo stesso ministro, in punto di morte, denunciò Epigonus ed Eusebius, due *tribuni fabricarum*, i quali sarebbero stati pronti a fornire armi in caso di rivolta¹⁵⁹. L'interazione con membri appartenenti a dipartimenti che sarebbero confluiti nell'eterogeneo miscuglio di competenze del *magister officiorum*¹⁶⁰ non deve però necessariamente far pensare che al *quaestor* dei Cesari fossero state momentaneamente assegnate mansioni che, almeno per quanto concerne le *scholae palatinae*, sarebbero spettate al *magister officiorum*¹⁶¹. L'azione di Montius Magnus, infatti, può più facilmente essere giustificata dall'emergenza della situazione, dalla sua più pronta capacità di intervento, nonché da un più spiccato carisma di questo ministro rispetto al *magister* Palladius.

I casi riportati possono dunque non essere probanti di una condizione istituzionale del *magister* mutilata, tuttavia se sommati ad altri elementi possono contribuire a fare emergere l'idea che vi fosse effettivamente una diversità di competenze fra i due tipi di *magistri*.

Il punto cruciale della questione è costituito dalla sovrintendenza sulla *schola agentium in rebus*, in definitiva la prerogativa che più di ogni altra, se opportunamente sfruttate tutte le sue risorse, poteva rivelarsi un eccezionale strumento di conseguimento di potere per un *magister officiorum*. Con gli *agentes in rebus* il Cesare avrebbe potuto avere resoconti puntuali sulle attività dei diversi funzionari imperiali, esercitare un controllo su alcune importanti attività economiche¹⁶², controllare la legittimità degli spostamenti di chiunque facesse uso del

¹⁵⁸ Amm. XIV 7.12; sull'episodio v. Lieu, Montserrat 1996, pp. 258-259, n. 31.

¹⁵⁹ Amm. XIV 7.18 e XIV 9.4.

¹⁶⁰ La sovrintendenza sulle *scholae palatinae* risaliva all'età costantiniana (v. *supra* p. 46), quanto alle *fabricae* non è noto il periodo in cui ricaddero nella sfera di influenza del ministro palatino (v. *supra* p. 50).

¹⁶¹ Secondo De Bonfils 1981, pp. 89-90 il presunto comando del *quaestor* Montius Magnus sulle *scholae* e sui *tribuni fabricarum* è dovuto al fatto che egli avrebbe avuto un'autorità su di essi in base alla responsabilità sulle nomine delle *praepositurae omnes, tribunatus et prefecturae*. Di condivisibile parere contrario è Sargenti 1981, pp. 400-401.

¹⁶² Si pensi alle mansioni degli *agentes* come agenti ispettivi del traffico delle merci transitanti nei canali pubblici, nei porti e nelle isole; cfr. *C. Th.* VI 29.2 (356) e VI 29.8 = *C. J.* XII 24.4 (395). Giardina 1977A, pp. 75-95 e s. v. *Flavius Valerianus*, p. 104; Di Paola 1999, pp. 83-86; *Ead.* 2005, pp. 72-81.

*cursus publicus*¹⁶³ – su cui il *magister officiorum* aveva acquisito un'ulteriore forma di sovrintendenza con la concessione nel 356 del *ius evectionis*¹⁶⁴ – e, soprattutto, avrebbe potuto esercitare un'ingerenza diretta su diversi governatorati attraverso *principes* tratti dalla *schola*.

Una prima riflessione, basata su una ricostruzione di natura assolutamente ipotetica, può però cominciare a suggerire che i *magistri officiorum* dei Cesari non avessero a disposizione una *schola*. La disponibilità di un supervisione diretta dei canali di informazione che il controllo su di essa garantiva avrebbe forse consentito a Gallo di conoscere meglio le intenzioni di Costanzo e, nondimeno, la possibilità di avere un proprio *agens* nell'ufficio del *praefectus praetorio Orientis* gli avrebbe permesso di conoscere per tempo i piani di Domitianus – e di Thalassius prima¹⁶⁵ – contro di lui. I medesimi assunti si possono proporre per Giuliano, tenuto sotto controllo costante da funzionari dell'imperatore¹⁶⁶. Certamente bisogna tenere presente il fatto che il filtro tra queste notizie e i Cesari era costituito da coloro che avevano diretta responsabilità su tali organi, i *magistri officiorum*, che godevano della piena fiducia dell'Augusto¹⁶⁷. Tuttavia, se pure i *magistri* avessero avuto responsabilità sui dipartimenti in questione, difficilmente avrebbero potuto tenere nascosta ogni loro attività ai propri diretti superiori, un fatto di cui Costanzo doveva essere consapevole. Bisogna però riconoscere che il ricorso agli *agentes* come strumento di informazione è solo un esito secondario della loro principale attività di corrieri dell'Impero, per di più, utilizzato soprattutto da Costanzo; inoltre, l'avversione che Giuliano dimostrò di provare verso gli appartenenti a questo corpo¹⁶⁸ rende difficile ritenere che, pur avendoli a di-

¹⁶³ Di Paola 2005, pp. 82-86.

¹⁶⁴ *C. Th.* VIII 5.9 (356).

¹⁶⁵ Rispettivamente *Amm.* XIV 7.9-11 e XIV 1.10; XIV 7.9.

¹⁶⁶ *Amm.* XVII 9.10 (Gaudentius); *Iulian. Ep. Athen.* 282B-C (Paulus e Gaudentius); Jerphagnon 2003, pp. 166-167. Drinkwater 1983, pp. 360-367 ridimensiona notevolmente l'idea di un utilizzo sistematico di *agentes in rebus* come spie imperiali: gli episodi in cui costoro si comportano come tali o tramano complotti ai danni di ministri, generali o Cesari, sono per l'autore da considerarsi solo delle eccezioni.

¹⁶⁷ *V. infra* pp. 90-93.

¹⁶⁸ *Amm.* XVI 5.11.

sposizione nel proprio *entourage*, se ne sarebbe servito allo stesso modo dello zio.

Ben più cogente, invece, è una considerazione di carattere puramente pratico: la difficoltà di una duplicazione sistematica dell'intero apparato degli *agentes in rebus*. In un impero retto da un unico sovrano l'esistenza di due *scholae*, di cui una alle dipendenze di un comandante subordinato *de facto* all'autorità suprema, avrebbe creato problemi di natura organizzativa pressoché insormontabili, dal momento che solo disposizioni legislative *ad hoc* – attuabili ma poco pratiche, per l'appunto – avrebbero potuto porvi un ordine razionale.

I codici non recano traccia di modifiche allo statuto della *schola* degli *agentes* in tal senso, ma solo di un incremento dei suoi campi d'azione. Viceversa, la testimonianza delle fonti storiografiche induce a ritenere che presso i Cesari non militasse un *magister* con autorità su un'intera *schola*, ma che invece lì fossero assegnati solo un numero esiguo di *agentes*, membri del corpo alle dipendenze del *magister officiorum* palatino temporaneamente distaccati presso l'omologo funzionario in attività alla loro corte, come sembrerebbe dimostrare il rapporto fra l'*agens in rebus* Clematius e Palladius, *magister* di Gallo¹⁶⁹.

Quest'ultimo, tradizionalmente è stato ritenuto *magister officiorum* sia di Gallo che Costanzo II¹⁷⁰: avrebbe dunque prestato servizio sotto due diversi sovrani. Tale ipotesi si fonda sull'esegesi di un'epistola di Libanio il quale chiese a Palladius di intervenire a favore dell'*agens* Clematius nel 355, quando Gallo era già scomparso; per questa ragione si è ritenuto che, alla morte del Cesare, Costanzo lo abbia cooptato nel suo *entourage* per rivestire la medesima mansione: il fatto che l'oratore di Antiochia si fosse rivolto proprio a Palladius per intercedere per un *agens*, costituirebbe la prova che questi avesse mantenuto il suo incarico e che dunque sarebbe stato ancora il superiore di Clematius¹⁷¹.

¹⁶⁹ V. *infra* p. 59.

¹⁷⁰ Seeck 1906, s. v. *Palladius* 4, pp. 227-228; Vogler 1979, p. 226 e n. 100 e Clauss 1980A, s. v. *Palladius* 2, pp. 176-177. *Contra* PLRE I, s. v. *Palladius* 4, pp. 658-659. Il suo *magisterium* presso il Cesare è esplicitato da Amm. XXII 3.3; Athanas. *Ap. Const.* 10.22.

¹⁷¹ Così Giardina 1977A, s. v. *Clematius*, p. 107; Clauss 1980A, s. v. *Clematius*, p. 200 e s. v. *Palladius* 2, pp. 176-177.

In questa ricostruzione, però, vi sono due elementi che inducono a proporre una rilettura della vicenda. Innanzitutto il mantenimento di una medesima carica sotto due diverse autorità è un fatto piuttosto insolito, almeno per quanto concerne i ministri palatini¹⁷². Inoltre, il suo profilo sociobiografico mal si adatta alle caratteristiche dei *magistri* militanti presso l'Augusto: tali funzionari, come si è già rilevato, provenivano dalla nobiltà orientale, mentre questi è, alla pari di tutti i *magistri* assegnati ai Cesari, un *ex notarius*¹⁷³.

In realtà il fatto che Libanio si fosse rivolto a Palladius nel 355 può essere spiegato in maniera diversa e più semplice rispetto a quanto si è ipotizzato: il retore, dato il buon rapporto di collaborazione che i due avevano allacciato negli anni immediatamente precedenti¹⁷⁴, sapendo che Palladius, nonostante non ricoprì più incarichi magistratuali, continuava a godere di una certa influenza a corte¹⁷⁵, preferì chiamare in causa lui piuttosto che indirizzarsi ad altri funzionari che probabilmente non avrebbero preso a cuore il caso del suo protetto.

Ma il caso del rapporto fra i due funzionari, come si è anticipato, può, attraverso una rilettura delle epistole che li menzionano, provare che presso il Cesare non vi fosse una *schola agentium in rebus* alternativa a quella dell'Augusto, ma che gli *agentes* che interagivano con il *magister* vi fossero distaccati solo temporaneamente. D'altra parte, se così non fosse, bisognerebbe certamente presupporre che si fosse pensato ad un complicato meccanismo istituzionale – di cui per altro non vi è alcuna traccia nelle fonti antiche – attraverso il quale, a fronte dell'esistenza di due *scholae*¹⁷⁶, gli *agentes* che avessero lavorato alle dipendenze del *magister* di un Cesare, al sopravvenire di un'evenienza per cui quest'ultimo fosse privato di tale responsabilità, potessero confluire direttamente nella *schola* di stanza presso il ministro dell'Augusto. Per altro, si è escluso che la relazione di Clematius con

¹⁷² Per il quarto secolo sono noti solo i casi di Eutolmius Tatianus e di Pancratius, ministri delle finanze di Valente, mantenuti in carica da Teodosio; su costoro v. *infra* pp. 221-222.

¹⁷³ Athanas. *Hist. Ar.* 51.4; *Ap. Const.* 22.15.

¹⁷⁴ Sulla cui natura v. *infra* p. 59.

¹⁷⁵ Così si desume dalla lettura di Liban. *Ep.* 440 (355).

¹⁷⁶ Sulle difficoltà che tale situazione avrebbe comportato v. *supra* p. 57.

Palladius, ancora nel 355, fosse dovuta allo straordinario passaggio di *magisterium* del secondo da Gallo a Costanzo¹⁷⁷.

In una lettera scritta nell'anno della morte di Gallo, avvenuta nell'ottobre del 354¹⁷⁸, Libanio, menzionando Clematius, rievoca il suo legame con il *magister* al passato¹⁷⁹: non è possibile stabilire il mese in cui la missiva fu composta, ma l'impressione che se ne ricava è che il rapporto fra i due si fosse interrotto – non in modo traumatico – prima della caduta in disgrazia del Cesare. Non vi è ragione che un *agens* si svincoli dal suo diretto superiore, a meno che non abbia abbandonato la *schola*, cosa che non sembra sia avvenuta, dal momento che, nel corso dell'anno successivo, Clematius risulta continuamente in missione tra l'Oriente e l'Occidente¹⁸⁰; l'unico modo di spiegare l'affrancamento dell'*agens* da Palladius è il postulare che presso i Cesari non vi fosse una vera e propria *schola* di *agentes in rebus*, alternativa a quella di stanza presso l'Augusto, ma solo alcuni corrieri temporaneamente distaccati, aventi come ufficiale di riferimento il *magister officiorum*, dunque non capo di tale corpo, ma solo figura di tramite tra i postini imperiali e i dipartimenti preposti alla cura della corrispondenza, i *sacra scrinia*¹⁸¹. Clematius, dunque, avrebbe solo terminato il suo incarico presso la corte di Gallo e di conseguenza avrebbe dovuto interrompere il rapporto con il *magister* Palladius.

Inoltre, la medesima epistola del retore antiochiano fornisce una precisazione sulla natura della relazione fra l'*agens* e il *magister officiorum*: Libanio definisce infatti il primo *συνεργός* del secondo¹⁸², dunque non un subordinato ma un collaboratore. Tale dato pare dunque contribuire ad avvalorare l'ipotesi secondo cui il *magisterium officiorum* esistente alle corti dei due Cesari di Costanzo II fosse mutilato di alcune delle sue prerogative, più precisamente di quelle che l'imperatore aveva di recente riformato, tra cui le mansioni degli *agentes in rebus*, e che potevano garantire la possibilità di acquisire po-

¹⁷⁷ V. *supra* p. 57.

¹⁷⁸ Jones 1974, p. 158; Matthews 1989A, pp. 34-35.

¹⁷⁹ Liban. *Ep.* 435.

¹⁸⁰ Liban. *Ep.* 405, 407, 411. Seeck 1906, s. v. *Clematius* 2, p. 111.

¹⁸¹ Sulla presenza di *scrinia* nell'*entourage* dei Cesari v. *supra* p. 53 n. 151.

¹⁸² Liban. *Ep.* 435.

teri estremamente elevati a coloro cui aveva affidato parte del suo impero.

In aggiunta, l'assenza di una sovrintendenza sulla *schola* dei corrieri può trovare una conferma definitiva dall'analisi di un'altra testimonianza, di natura legislativa, che permette anche di provare che il *magister* dei Cesari fosse privo anche di un altro diritto, il *ius evectiois*. Nel 356 *C. Th.* VIII 5.9, vietò ai *praefecti praetorio* la facoltà di emettere permessi di viaggio agli *agentes in rebus*. Tale potere da quel momento sarebbe spettato al sovrano e al *magister officiorum comitatus nostri*, militante nell'apparato di corte dell'Augusto¹⁸³, al momento Musonius¹⁸⁴. L'espressione non pare casuale, tanto più che in un'altra costituzione, cronologicamente di poco posteriore, Costanzo specifica esplicitamente che essa è valida *in comitatu meo vel caesaris*¹⁸⁵. In base a ciò è dunque assai verosimile che il *magister officiorum* di Giuliano non potesse emettere *evectioes* agli *agentes*¹⁸⁶ e non vi è migliore motivazione di questa evidente restrizione di applicazione normativa, se non il fatto che il *magister* dell'ultimo discendente di Costantino non avesse alcuna responsabilità sulla *schola agentum in rebus*.

¹⁸³ *C. Th.* VIII 5.9: *ad Taurum praefectum praetorio. Miranda sublimitas tua nullos evectiois dies addendos esse cognoscat nec passim raedarum tractorias vel evectioes birotum faciat. Et agentibus in rebus a tua sublimitate tribui vel fieri evectioem vetamus; sufficere namque posse confidimus, quae isdem a nobis vel magistri officiorum comitatus nostri iussis necessaria habita ratione praebentur.*

¹⁸⁴ Su cui v. *infra* p. 62.

¹⁸⁵ *C. Th.* IX 16.6 (358) su cui v. Castello 2005, pp. 658-659 n. 141.

¹⁸⁶ Per altro è interessante notare che Giuliano, sia durante il suo cesarato che una volta rivestita la porpora imperiale, preferì sempre occuparsi di persona del conferimento delle *evectioes*, senza ricorrere mai al prefetto. Durante il soggiorno in Gallia, solo un'epistola, scritta nell'inverno 359/360 (su cui v. Bidez 1924, p. 7 e Caltabiano 1991, pp. 88-89), indirizzata al filosofo Priscus, menziona un' *evectio* (Julian. *Ep.* 13, Ἐγὼ δεξιόμενός σου τὰ γράμματα παραγγῆμα τὸν Ἀρχέλαον ἀπέστειλα, δοὺς αὐτῷ φέρειν ἐπιστολὰς πρὸς σε καὶ τὸ σύνθημα, καθάπερ ἐκέλευσας, εἰς πλείονα χρόνον) che il Cesare si premura di fare avere al suo maestro, affinché possa raggiungerlo agevolmente in Occidente (cosa che avverrà infatti poco dopo, Liban. *Or.* XII 55-56). L'interessamento personale di Giuliano può certamente essere dovuto al legame di amicizia con il filosofo e, d'altra parte, è assai plausibile che la sua posizione costituzionale gli permettesse, al pari dell'Augusto, di concedere permessi di viaggio a sua discrezione. Anche una volta divenuto imperatore continuò a concedere personalmente le autorizzazioni all'uso del *cursus publicus*, come si evince dalla lettura di Julian. *Ep.* 26, a Maximus, databile al dicembre del 361: Δεῦρο οὖν, τοὺς θεοὺς σοι, τὴν ταχίστην, εἶτε δύο εἶτε πλείοσι χρῆσάμενος ὀχήμασιν. Anche in questo caso l'intervento dell'ormai imperatore si può motivare con il vincolo fra lui ed il destinatario, tuttavia tale prassi continuò anche in seguito: v. Julian. *Ep.* 32, 34, 35, 41, 46.

Dunque, la natura difettiva delle prerogative del *magister* dei Cesari sembra dimostrata. A convalidare l'esistenza di una condizione estremamente fluida del *magister* in età costanziana, soggetta al variare delle circostanze politiche, concorre un altro caso, quello dell'*agens pro magistro* in carica a Milano sicuramente nel 355. L'Augusto si trovava, fin da quando era intervenuto contro Magnenzio, in Occidente, aveva installato la sua corte a Milano e avrebbe fatto ritorno nella *pars Orientis* solo nel 359¹⁸⁷; tra i funzionari della burocrazia palatina che lo seguirono erano sicuramente presenti un *quaestor*, che assicurò lo svolgimento dell'intensa attività legislativa di quegli anni, e un *comes sacrarum largitionum*¹⁸⁸, ma non è registrato alcun *magister officiorum*. Forse costui c'era e non ebbe modo di meritarsi una segnalazione nelle fonti storiografiche, tuttavia Ammiano ricorda che al tempo dell'usurpazione di Silvanus nel 355 era presente in concistoro un tale Florentius, figlio dell'ex console Nigrinianus, *agens pro magistro officiorum*: questi si accorse della falsità delle lettere che avrebbero dimostrato la cospirazione del *magister militum* franco¹⁸⁹. Il titolo attribuito a Florentius è assolutamente unico nella storia del *magisterium officiorum*¹⁹⁰ e non ha destato interesse negli studi specificamente dedicati¹⁹¹.

¹⁸⁷ Iulian. *Ep. Athen.* 274A, 276B; la conferma delle fonti letterarie si trova nella *subscriptions* delle costituzioni emanate nel corso di quegli anni. Cuneo 1997, pp. XLIX-L. V. anche Pignaniol 1972, pp. 116-117.

¹⁸⁸ Ursulus, *comes sacrarum largitionum* tra il 355 e il 361 (Amm. XXII 3.7); v. Delmaire 1989B, s. v. Ursulus, pp. 34-35; v. *infra* pp. 98-99.

¹⁸⁹ Amm. XV 5.12: *hisque cognitis statuit imperator dispicientibus consistorianis et militaribus universis in negotium praeterinquiri. cumque iudices fastidissent, Florentius Nigriniani filius agens tunc pro magistro officiorum, contemplans diligentius scripta apicumque pristinorum reliquias quasdam reperiens animadvertit, ut factum est, priore textu interpolato longe alia quam dictarat Silvanus, ex libidine consarcinatae falsitatis adscripta.* Su Silvanus e la sua usurpazione v. Boer 1960, pp. 105-109; Nutt 1973, pp. 80-89; Matthews 1989A, pp. 35-39; Drinkwater 1994, pp. 568-576; Brennecke 1998, pp. 57-71; Hunt 1999, pp. 51-63; Bleckmann 2000, pp. 477-483.

¹⁹⁰ Durante il regno di Giustiniano fecero le veci del *magister officiorum* Basilides (Claus 1980A, s. v. *Basilides*, p. 149; *PLRE* IIIa, s. v. *Basilides*, pp. 172-173) e Strategius (Claus 1980A, s. v. *Strategius*, p. 191; *PLRE* IIIb, s. v. *Strategius*, pp. 1200-1201).

¹⁹¹ Claus 1980A, pp. 74 e n. 1 e s. v. *Florentius*, pp. 155-157; accenno in Navarra 1994, p. 25.

Solitamente in Ammiano il nesso *agere pro* indica o l'esercizio di un vicariato¹⁹² o la sostituzione temporanea di un funzionario impossibilitato ad esercitare la propria mansione, per ragioni esplicitate nel testo, con un collega di pari rango o di poco inferiore, con competenze ovviamente simili¹⁹³. Non è tuttavia questo il caso dell'*agens pro magistro*: non esiste infatti, fra i diversi ministri, una figura che abbia competenze affini al *magister officiorum* né, tantomeno, è attestato un suo *vicarius*¹⁹⁴. Solo a metà dell'anno successivo, nel 356 – dunque mentre l'imperatore era ancora in Occidente – è *magister officiorum*, a pieno titolo, Musonius¹⁹⁵, che infatti è presente alla corte di Costanzo¹⁹⁶.

¹⁹² Amm. XIV 5.7: *Martinus agens illas provincias pro praefectis (vicarius Britanniarum)*; XXIII 1.2: *negotiumque maturandum Alypio dederat Antiochensi, qui olim Britannias curaverat pro praefectis (vicarius Britanniarum)*; XXVII 8.10: *quo monitu ut rediere plerique, incentivo percitus retentusque anxius curis, Civilem nomine rectorum Britannias pro praefectis ad se poposcerat mitti (vicarius Britanniarum)*; XXIX 1.9: *his addebat idem Fidustius, excarnificatus iam ad interitum, omnia quae praedixit, se indicante Theodorum per Euserium didicisse, virum praestabili scientia litterarum abundeque honoratum: Asiam quippe paulo ante rexerat pro praefectis (vicarius Asiae)*.

¹⁹³ Amm. XV 13.3: *Prosper adaequabat, pro magistro equitum, agente etiam tum in Gallii, militem regens*; XVII 11.5: *dum haec ita aguntur, Romae Artemius curans vicariam praefecturam pro Basso quoque agebat, qui recens promotus urbi praefectus fatali decesserat sorte*.

¹⁹⁴ L'*adiutor*, responsabile del corretto funzionamento della *schola* degli *agentes* (*C. Th.* I 9.1 del 359; *C. Th.* VI 27.3 del 380) è da escludere: non è un ministro di alto rango, ma solo il capo dell'*officium* del *magister*, tratto dalla *schola* stessa; *Not. Dign. Occ.* IX 40, *Not. Dign. Or.* XI 40; Boak 1919, pp. 100-102; Clauss 1980A, pp. 55-57. Vogler 1979, pp. 226-227 propone che Florentius fosse un *magister scrinii* e, come tale, fosse abilitato ad agire in vece del *magister officiorum*. De Jonge 1972 B, p. 88 assimila la figura dell'*agens pro magistro*, in virtù della comparabilità tra le sue competenze e quelle dei *magistri* a pieno titolo, a quella di un *vicarius*.

¹⁹⁵ *PLRE* I, s. v. *Musonius* 1, pp. 612-613; la prima attestazione in carica è in *C. Th.* VIII 5.8 (356) al prefetto Taurus e inoltrata anche a *Musonius clarissimus vir comes et magister officiorum*.

¹⁹⁶ Liban. *Ep.* 558 conferma la sua presenza a fianco del sovrano in occasione dell'*adventus* per la celebrazione dei *vicennalia*; Petit 1955, p. 416; Liebeschuetz 1972, p. 266; Clauss 1980A, p. 69. Anche le fonti giuridiche sembrano offrire una conferma della presenza del *magister* in Occidente: tutte o quasi le costituzioni emanate dall'Augusto nel periodo in cui soggiornò nella *pars Occidentis*, più precisamente tra il 353 e il 358 sono indirizzate a funzionari occidentali e si ricorda che Musonius compare citato in una legge inoltrata al *praefectus praetorio Italiae* Taurus (*C. Th.* VIII 5.8), cui per altro è destinata la maggior parte dell'attività normativa di quegli anni (Cuneo 1997, p. 481). Fanno eccezione solo *C. Th.* XVI 8.7 = *C. J.* I 7.1 del 353 (Thalassius, *praefectus praetorio Orientis*); *C. Th.* VIII 5.5 del 354 (Musonianus, *praefectus praetorio Orientis*); VIII 5.6 del 354 (Magnus, *vicarius Asiae*; v.

È inevitabile chiedersi perché l'Augusto non avesse eletto subito un nuovo *magister*, servendosi invece di un uomo che ne facesse le veci¹⁹⁷.

La risposta deve certamente risiedere nella situazione critica in cui si trovò Costanzo II al momento della notizia dell'usurpazione di Magnenzio: da un lato era suo interesse intervenire in Occidente per vendicare il fratello; dall'altra, oltre alla responsabilità del governo della *pars imperii* sottoposta alla sua sovranità, vi era la costante minaccia costituita dall'impero persiano. Fu proprio per far fronte a quest'ultimo problema che l'Augusto procedette alla nomina di Gallo quale suo Cesare, affidandogli il compito di tenere sotto controllo le attività ai confini con la Persia¹⁹⁸. La *potestas* di Gallo, alla stregua di quella di Giuliano qualche anno dopo, era limitata quanto a facoltà di governo e esercitata su un'area geograficamente circoscritta. Inoltre, mentre Costanzo era ad Occidente impegnato a risolvere la minaccia dell'usurpazione di Magnenzio, perché il Cesare fosse adeguatamente controllato e la macchina amministrativa continuasse a funzionare, lasciò accanto al prefetto al pretorio il *magister officiorum*.

Il *praefectus praetorio*, infatti, titolare di poteri civili, giurisdizionali e finanziari, avrebbe potuto agevolmente sostituire il suo diretto superiore; il *magister*, d'altro canto, avrebbe gestito quanto rimaneva dell'apparato di corte in attesa del ritorno di Costanzo e, tramite il sistema dei *principes officiorum* tratti dalla *schola agentium in rebus*, sarebbe stato in grado di vigilare anche sull'attività dei principali funzionari orientali, ivi compreso il prefetto stesso. Con questo espediente, dunque, l'Augusto si assicurava che, durante il periodo della sua lontananza, l'Oriente imperiale avrebbe potuto godere di buona salute.

Certamente la *conditio sine qua non* per la riuscita di tale piano era rappresentata dall'assoluta fiducia dei due magistrati chiave, prefetto e *magister officiorum*.

Cuneo 1997, pp. 247-250); C. J. XII.1.2 del 355 (Clearchus, *praefectus urbi Constantinopolitanae*, ma forse errata trascrizione del prefetto di Roma Cereale; Cuneo 1997, p. 281); C. Th. XII 12.2 (Musionianus, *praefectus praetorio Orientis*); C. Th. I 5.6-7, ambedue del 357 (Musionianus, *praefectus praetorio Orientis*). Sull'*adventus* di Costanzo v. Mazzarino 1969-1970, pp. 604-621; Edbrooke 1976, pp. 40-61; Klein 1979, pp. 98-115 e Teja 1996, pp. 626-627.

¹⁹⁷ Come fece ad esempio Teodosio con Rufino in occasione del suo viaggio in Occidente; Symm. Ep. III 84; Theodoret. HE V 18.

¹⁹⁸ Blockley 1972A, pp. 433-434 e 441-443; Jones 1974, p. 154.

I prefetti che si alternarono durante la reggenza di Gallo sono noti, Thalassius e Domitianus, uomini su cui Costanzo sembrava riporre una fiducia tale da assegnare loro, esplicitamente, il controllo del Cesare¹⁹⁹. Non si è altrettanto fortunati per i *magistri* dell'Augusto: in effetti non se ne conosce alcuno per quel periodo; il primo di cui si ha notizia è Musonius, attestato in carica da una costituzione datata al giugno del 356²⁰⁰; la sua nomina avvenne certamente prima di quella data, tuttavia non può essere lui il *magister* di cui Florentius fece le veci, dal momento che, con tutta probabilità, immediatamente prima di assumere il *magisterium* era proconsole d'Acaia²⁰¹.

I fasti relativi al *magisterium officiorum* in quest'arco cronologico riportano il nome di tre detentori della carica sotto Costanzo: oltre al già ricordato Musonius, vi sono Publius Ampelius e Flavius Florentius, lo stesso che nel 355 fu *agens pro magistro*, che ottenne l'incarico nel 359 e lo mantenne fino alla morte dell'imperatore²⁰². Attraverso l'analisi della corrispondenza di Libanio è possibile sapere che Musonius mantenne il *magisterium* fino al 358²⁰³. Non è invece possibile risalire con esattezza al momento in cui Ampelius abbia esercitato la medesima funzione²⁰⁴ e si sono avanzate due ipotesi: la prima prevede che questi sia divenuto *magister* nel 358 e dunque si collochi fra Musonius e Florentius²⁰⁵, la seconda invece lo propone come predecessore di Musonius²⁰⁶. Tra le due opzioni la seconda pare

¹⁹⁹ Sulla nomina di Thalassius v. *Passio Artem.* 12. I rapporti che inviava costantemente a Costanzo erano estremamente sfavorevoli: Amm. XIV 1.10. Il suo compito fu ereditato da Domitianus, cui, in aggiunta, fu ordinato di ricondurre Gallo in Italia; Amm. XIV 7.10. Barnes 1992, pp. 255-256. In generale, sui prefetti di Costanzo v. anche Palanque 1955, pp. 260-262.

²⁰⁰ *C. Th.* VIII 5.8.

²⁰¹ Che il suo proconsolato fosse anteriore al *magisterium* è dimostrato da Liban. *Ep.* 558: σὺ γὰρ δῆπουθεν ὁ τὴν τε Ἑλλάδα σεσωκῶς καὶ νῦν ἀνοίξας τὰ βασιλεία τοῖς λόγοις; Groag 1946, p. 40; Clauss 1980A, s. v. *Musonius*, pp. 171-172. Tale carica è testimoniata anche da Himer. *Or.* XX. *titulum*: Εἰς Μουσώνιον τὸν ἀνθύπατον Ἑλλάδος ε XXXIX 15: ἄνδρα τὰ Ἑλλήνων πηδάλια σὺν σερῆνι γλυκεῖα νομήσαντα. Barnes 1987, p. 214.

²⁰² Liban. *Ep.* 61, si congratula per la nomina; v. anche Amm. XX 2.2. *PLRE* I, s. v. *Florentius* 3, p. 363; Clauss 1980A, s. v. *Florentius*, pp. 155-156.

²⁰³ Liban. *Ep.* 362.

²⁰⁴ Nota da Amm. XVIII 4.3: *Post hunc urbem rexit Ampelius, cupidus ipse quoque voluptatum, Antiochiae genitus, ex magistro officiorum ad proconsulatum geminum.*

²⁰⁵ *PLRE* I, s. v. *Publius Ampelius* 3, pp. 36-37.

²⁰⁶ Chastagnol 1962, p. 185; Clauss 1980A, s. v. *Ampelius*, p. 145; Lewin 2001, p. 639.

preferibile, per ragioni che tuttavia esulano da quelle proposte da Clauss che l'ha avanzata. Lo studioso tedesco, infatti, ritiene che se Ampelius avesse rivestito il *magisterium* nel 358, la durata della sua carica sarebbe stata troppo breve e dunque è certamente meglio collocarla prima, nel 355-356. Tale assunto, soprattutto per quanto concerne i ministri della burocrazia palatina, non è valido: accanto a plurienali esercizi, i fasti dimostrano che ve ne sono anche alcuni ridotti a pochi mesi²⁰⁷.

In realtà a rendere migliore la suggestione di un Ampelius *magister*, di stanza in Oriente²⁰⁸, predecessore – immediato, come pare, anche se non è dato saperlo con assoluta certezza – di Musonius è un passo di un'orazione del retore Imerio, il quale, elogiandone le qualità, lo definisce Βασιλεῦσι τίμιος, τυράννοις εὐλαβής, δήμοις προσηνής²⁰⁹. Il passo è discusso per problemi sia di natura filologica che interpretativa²¹⁰. L'accento ai τυράννοι potrebbe essere un semplice riferimento cronologico per contestualizzare la sua attività durante le contemporanee tirannidi di Magnenzio e di Gallo. È tuttavia più plausibile che il testo indichi una situazione più specifica²¹¹: l'utilizzo del plurale, infatti, pare motivato da ragioni di ordine stilistico; non a caso anche βασιλεῖς deve riferirsi, dato il contesto celebrativo dell'operato di Ampelius come *proconsul Acaiae*²¹² nel 359/360, al solo Costanzo II, sotto cui esercitò anche le tappe iniziali della sua carriera. Così Barnes ritiene che Imerio, nel suo accenno ai tiranni, voglia indicare Magnenzio²¹³, oppure, in alternativa, rievochi un episodio della vita del *magi-*

²⁰⁷ Per limitarsi al IV secolo, Ursacius e Decentius, *magistri* rispettivamente di Valentiniano e Valente, rimasero in carica solo un anno e, sotto Teodosio, Florus, Caesarius e Theodotus ebbero una funzione di otto mesi il primo e solo sei gli ultimi due; *PLRE I, Fasti, Magistri Officiorum*, pp. 1059-1061.

²⁰⁸ Anche Chastagnol 1962, p. 185 sostiene che il *magisterium* di Ampelius sia stato assunto sotto Costanzo e in Oriente.

²⁰⁹ Himer. *Or.* XXXI 13

²¹⁰ Schenkl 1911, p. 424 e Barnes 1987, pp. 215-216.

²¹¹ Cfr. la pressoché analoga espressione (*tyrannicum tempus*) per indicare l'adesione di Attius Tirus Delphidius in Aus. *Comm. Burdigal.* V al regime di Magnenzio o di Procopio; v. *infra* p. 178 n. 152.

²¹² Lewin 2001, p. 632.

²¹³ Barnes 1987, p. 216, il quale propone dubitativamente la traduzione *object of fear to tyrants*.

ster altrimenti non conosciuto²¹⁴F. Questa ricostruzione, tuttavia, non sembra verosimile: lo studioso sostiene che se nel tiranno si dovesse riconoscere Magnenzio, la data della carica di Ampelius dovrebbe essere anticipata di qualche anno rispetto al 358, anno tradizionalmente proposto²¹⁵ e dunque collocasi fra il 351 e il 355, fra l'altro ampliando la possibilità d'identificazione del τύραννος, permettendo infatti l'ingresso in gioco di Silvano. Ma se così fosse, che utilità avrebbe un *agens pro magistro*, dal momento che anche Ampelius si sarebbe trovato in Occidente? Inoltre, la carriera del *magister*, almeno fino al *proconsulatus Africae* ottenuto nel 364²¹⁶, a partire dal quale intraprese la via dell'Occidente²¹⁷, sembra non lasciare adito ad escursioni nella *pars Occidentis*²¹⁸. Preferibile dunque è riconoscere Gallo nel tiranno richiamato dall'oratore e pertanto proporre come *terminus ante quem* del *magisterium* di Ampelius il 354, anno della morte del Cesare. Sarebbe dunque l'antiochiano il *magister* le cui veci a Milano sarebbero state fatte da Florentius.

Tra l'altro, a ulteriore conferma, seppur non decisiva, del fatto che i rapporti tra il *magister* e il Cesare fossero stati improntati da una sostanziale correttezza, vi è la considerazione che il primo, a differenza di altri funzionari coevi, non ebbe conseguenze penali al processo di Calcedonia²¹⁹, in cui vennero processati e in maggioranza condannati non solo gli avversari di Giuliano, ma anche di Gallo²²⁰.

²¹⁴ Barnes 1987, p. 216.

²¹⁵ PLRE I, s. v. *Publius Ampelius* 3, pp. 36-37.

²¹⁶ Per Vogler 1979, p. 226 il proconsolato gli sarebbe stato attribuito nel 360, dunque ancora da Costanzo II.

²¹⁷ Dopo il suo proconsolato in Africa acquistò una casa a Roma sul Quirinale; Symm. *Ep.* V 54 e 66 su cui Rivolta Tibergera 1992, pp. 158-166.

²¹⁸ Ogni testimonianza relativa al regno di Costanzo lo vede coinvolto esclusivamente con la *pars Orientis*; cfr. Liban. *Ep.* 208 che ne rievoca il legame con la Cappadocia. Secondo Seck 1906, s. v. *Ampelius*, pp. 58-59, il retore si riferiva alla funzione di *praeses Cappadociae* e tale posizione è assunta, seppur col beneficio del dubbio, da PLRE I, s. v. *Publius Ampelius* 3, pp. 36-37. Il passo in questione, tuttavia, non pare offrire spunti in tal senso: è pertanto più verosimile che Ampelius possedesse alcuni vasti terreni in quella regione; così anche Clauss 1980A, s. v. *Ampelius*, p. 145. Lo stesso Imerio, che al momento sta celebrando la sua attività durante il proconsolato d'Acaia, non fa alcuna allusione in nessun'altra delle sue orazioni dedicate ad Ampelius (Himer. *Or.* XXIX e L), a una sua eventuale trasferta occidentale.

²¹⁹ Amm. XXII 3.

²²⁰ Per il coinvolgimento con Gallus furono giudicati e condannati il suo ex *magister* Palladius, Pentadius (all'epoca ancora *notarius*) che aveva preso parte alla procedura inquisitoria

Tale ipotesi non è suffragata da prove, al di là del brano di Imerio, ma, supportata da una riflessione di carattere logico, potrebbe acquisire concretezza. Le fonti attestano in carica, ancora nel 358, Musonius²²¹: quale convenienza poteva avere l'imperatore, ormai sulla via del ritorno verso la sua capitale orientale, di procedere alla nomina di Ampelius in qualità di suo nuovo *magister*, avendo probabilmente già in mente di sostituirgli una volta giunto pochissimo tempo dopo – come in effetti fece – proprio quel Florentius che aveva fatto le veci del *magister* presso di lui nei primi anni trascorsi in Occidente, avendo dunque avuto modo di impraticarsi nell'esercizio di tale ministero e che, presumibilmente, rimase accanto a Costanzo per tutta la durata della sua trasferta²²²?

D'altra parte, postulando una ricostruzione per cui il *magisterium* di Ampelius sia da collocarsi cronologicamente nel 358, l'accento alla tirannide in Imerio sarebbe spiegabile solo ipotizzando un'ulteriore mansione da aggiungere al *cursus* del notabile d'Antiochia, però non riportata nel preciso sunto offerto da Ammiano²²³. Preferibile dunque è una situazione per cui Musonius sarebbe rimasto in carica fino al viaggio di ritorno dell'Augusto, per essere sostituito da Florentius²²⁴, mentre Ampelius, invece, avrebbe ricoperto il *magisterium* a Costantinopoli durante la reggenza di Gallo e fino alla nomina di Musonius, avvenuta verosimilmente poco dopo che questi lasciò la carica di *proconsul Achaiae*²²⁵, probabilmente succedendo immediatamente a Strategius Musonianus, il quale, dopo la tragica fine cui andò incontro il *praefectus praetorio Orientis* Domitianus²²⁶, e alla morte di Gallo, avvenuta poco dopo, fu chiamato da Costanzo per assumere tale funzione²²⁷.

del Cesare, nonché l'*agens* Apodemius e il *notarius* Paolus (soprannominato *Catena*); Amm. XXII 3.3; 3.5; 3.11.

²²¹ V. *supra* p. 64.

²²² Seeck 1906, s. v. *Florentius* 2, p. 157.

²²³ Amm. XVIII 4.3. Così anche Barnes 1987, p. 216.

²²⁴ In carica sicuramente alla fine del 359, Amm. XX 2.2. De Jonge 1972B, p. 88 sostiene che fosse in carica già in estate.

²²⁵ V. *supra* p. 64 n. 201.

²²⁶ Sulla fine di Domitianus e del *quaestor* Montius Magnus v. *supra* pp. 36-37.

²²⁷ Liban. *Or.* I 81.

La fiducia che Costanzo riponeva sui suoi prefetti al pretorio è ben documentata, meno evidenti sono invece i motivi per cui avrebbe potuto confidare in Ampelius, dal momento che non è neppure nota alcuna carica anteriore al *magisterium*. In effetti la scelta di Musonius è più facilmente motivabile: il proconsolato dell'Acacia gli era stato attribuito dall'imperatore stesso, succedendo a Strategius Musonianus, cui era stata assegnata la *praefectura praetorio Orientis*²²⁸, che avrebbe mantenuto per ben quattro anni, dunque un ministro estremamente fidato.

Sulla selezione di Ampelius da parte di Costanzo per un ruolo tanto delicato, l'unico fattore che, allo stato attuale delle conoscenze, può aver influito è l'origine antiochiana²²⁹: il legame con la città in cui Gallo aveva la sua sede d'elezione, nonché il fatto di esserne uno dei maggiori²³⁰, può aver indotto l'Augusto a scegliere quale proprio *magister* un uomo che, attraverso diversi mezzi – fra cui le probabili relazioni clientelari nella città siriana – avrebbe potuto garantirgli un resoconto fedele dell'operato del suo Cesare.

Poco tempo dopo la caduta Gallo, la scelta per la carica di *magister*, ricadde su Musonius: scomparsa la necessità di un costante controllo su un'autorità che – come i fatti avevano dimostrato – era risultata estremamente difficile da gestire, la scelta era invece ricaduta su un esponente dell'*élite* orientale con alle spalle esperienze amministrative in un governatorato che, per altro, doveva probabilmente già avere nel proprio *entourage* un affiliato del *magisterium officiorum*, ovvero un *principes officii* vincolato agli *agentes in rebus*²³¹.

Che proprio Gallo fosse la causa ultima del distacco di Ampelius a Costantinopoli è provato dal fatto che Musonius, assunto al *magisterium* dopo la morte del Cesare, venne richiamato in Occidente: lo si trova infatti fra il seguito di Costanzo durante il suo *adventus* a Roma²³². Il *magister* tornò così ad occupare la sua posizione naturale

²²⁸ PLRE I, s v. *Strategius Musonianus*, pp. 611-612; Cantarelli 1919, p. 62; Petit 1955, p. 409; Norman 1965, p. 169.

²²⁹ Esplicitata da Amm. XVIII 4.3.

²³⁰ Così come il *praefectus praetorio* Thalassius; Petit 1955, pp. 326-329; Liebeschuetz 1972, pp. 42-23.

²³¹ *Not. Dign. Or.* XXI 6.

²³² *Lib. Ep.* 558. Petit 1955, p. 416; Liebeschuetz 1972, p. 266; Claus 1980A, p. 69.

accanto all'imperatore, ponendo così fine ad una situazione istituzionale piuttosto anomala che aveva creato la necessità di ben tre figure magistratuali affini nel medesimo arco temporale.

La ragione per cui Costanzo II scelse di non accompagnarsi, almeno per la prima parte del suo lungo soggiorno nella parte occidentale dell'impero, ad un *magister* a pieno titolo²³³, accontentandosi invece di una sorta di sostituto, risiedette dunque nella necessità contingente di un funzionario che coadiuvasse il prefetto nel governo dell'*altera pars* e che contribuisse a sorvegliare l'operato del giovane cugino.

L'imperatore si accontentò di avere accanto a sé un *agens pro magistro* le cui caratteristiche non dovevano differire eccessivamente da quelle dei *magistri officiorum* di stanza presso i Cesari: privo della sovrintendenza sugli *agentes* era, in definitiva, un coordinatore del personale palatino, in particolare degli uffici della corrispondenza²³⁴; che alla corte di Costanzo vi fossero infatti i *sacra scrinia* e i *magistri scriniorum* pare desumibile dal fatto che uno di costoro, il *magister epistolarum* Eugnomius, fosse sicuramente parte del suo *entourage*²³⁵. Inoltre, il ruolo di Florentius a palazzo, o meglio nel concistoro, fu proprio quello di principale esaminatore della serie di missive che avrebbero potuto provare una cospirazione da parte del *magister militum* Silvanus²³⁶.

Proprio il resoconto della storia dell'usurpazione del generale franco può provare che le competenze di Florentius fossero in qualche misura differenti da quelle di Ampelius o di Musonius. Secondo una proposta interpretativa, la trama ordita contro Silvanus non ebbe tra i suoi protagonisti solo i personaggi esplicitamente menzionati da Ammiano, ovvero il *tribunus stabuli* Dynamius, il prefetto Lampadius, l'*ex comes rei privatae* Eusebius, l'*ex magister memoriae* Aedesius e,

²³³ Come fece ad esempio Teodosio con Rufino in occasione del suo viaggio in Occidente; Symm. *Ep.* III 84; Theodoret. *HE* V 18.

²³⁴ Tra l'altro, la concessione del *ius evectionis* nel 356 (*C. Th.* VIII 5.9, su cui v. *supra* pp. 47-48), quando già Musonius aveva ripreso il suo posto a corte a fianco dell'Augusto, pare degna di attenzione: Costanzo sembrò attendere che la situazione di contemporanea coesistenza di un *agens pro magistro* e di un *magister officiorum* fosse terminata, prima di emettere una disposizione con cui veniva compiuta un'altra importante aggiunta ai già significativi poteri del suo *magister*.

²³⁵ Liban. *Ep.* 559; Petit 1955, p. 416.

²³⁶ Amm. XV 5.12.

soprattutto – come pare, il personaggio chiave della vicenda – l'*agens in rebus* Apodemius²³⁷, ma anche il *magister officiorum*²³⁸: le azioni di Apodemius, infatti, non avrebbero potuto passare inosservate senza la complicità del suo responsabile in capo, ovvero il *magister*.

Tale linea di lettura presta il fianco ad alcune obiezioni. In primo luogo, seppure sia incontestabile il fatto che il *magister* sia il comandante della *schola* è altresì vero che responsabile diretto degli *agentes*, nonché garante della condotta disciplinare dei suoi membri, era l'*adiutor* del funzionario palatino, tratto dalla *schola* stessa²³⁹. Ma anche considerando il ruolo dell'*adiutor*, è possibile scagionare il *magister*, o, più precisamente, l'*agens pro magister* Florentius, dall'accusa di connivenza con Apodemius e gli altri cospiratori ricordando che proprio lui aveva rivelato in concistoro la falsità delle lettere che avrebbero dimostrato il complotto di Silvanus: qualora, come suppone Nutt, fosse in atto una macchinazione che coinvolgeva tutti i personaggi richiamati dallo storico antiochiano e in aggiunta il *magister*, che motivo avrebbe avuto questi di mettere sull'avviso l'imperatore delle trame che si stavano tessendo in Gallia? Ancora, vi è un'altra ipotesi che spiegherebbe il cosiddetto *breakdown in communication*²⁴⁰ – che avrebbe generato la reazione stupefatta di Costanzo alla notizia dell'usurpazione – fra l'imperatore e Silvanus e fra Apodemius e la corte, ovvero il fatto che Florentius, in qualità di *agens pro magister*, non fosse il diretto responsabile dell'*agens in rebus*, il cui comandante rimaneva il *magister*, probabilmente Ampelius, dislocato ad Oriente e che dunque questi non fosse in alcun modo tenuto a rendere conto delle sue azioni a Milano, probabilmente ispirate dal *magister militum* Arbitio, la cui rivalità nei confronti di Silvano è ben documentata²⁴¹.

Infine, un ultimo indizio a favore della responsabilità sulla *schola* del *magister officiorum* ancora in Oriente è costituito dai viaggi che nel 355 compì Clematius, l'*agens in rebus* che fu συνεργός di Palla-

²³⁷ Amm. XV 5.8. Sulla presunta eccezionalità del suo comportamento v. anche Drinkwater 1983, pp. 363-364.

²³⁸ Nutt 1973, pp. 84-86.

²³⁹ C. Th. I 9.1 (359); C. Th. VI 27.3 (380).

²⁴⁰ Nutt 1973, p. 86.

²⁴¹ Amm. XV 5.2; Nutt 1983, pp. 81-82. Fu proprio Arbitio a suggerire che venisse mandato in Gallia Apodemius; Amm. XV 5.8: *Arbetione auctore Apodemius ad eum vocandum cum litteris mittitur inimicus bonorum omnium diuturnus et gravis*.

dius, *magister* di Gallo. Libanio attesta una serie di missioni tra l'Italia, ove era l'Augusto, e Antiochia, transitando per Costantinopoli²⁴²: è possibile che l'*agens* dovesse riportare degli ordini dell'imperatore al proprio prefetto d'Oriente la cui sede, almeno temporaneamente, era nella capitale siriana²⁴³; il passaggio per Costantinopoli potrebbe essere altresì giustificabile, in assenza di altre ragioni plausibili, con la presenza del sovrintendente della *schola*, il *magister*, il predecessore di Musonius, a cui il corriere imperiale doveva presumibilmente fare rapporto. Tale suggestione sembra avvalorata dalla notizia che lo stesso Clematius, dopo essere stato inviato, poco dopo il suo ritorno in Oriente, al di là dell'Eufrate per sorvegliare le forze persiane²⁴⁴ – costante preoccupazione dell'imperatore – fece ritorno proprio a Costantinopoli, verosimilmente per riferire al *magister* l'esito della sua missione²⁴⁵ che ebbe luogo proprio nel momento in cui alla corte di Milano scoppiava il caso di Silvano, con attiva partecipazione dell'*agens pro magistro* Florentius, ovvero nella seconda metà del 355²⁴⁶.

Quanto si è riportato fino a questo punto è una serie di prove indiziarie che tuttavia contribuiscono a supportare quanto si è ipotizzato dal principio, ovvero che solo il *magister officiorum* dell'Augusto fosse in possesso di tutte le prerogative – più antiche e di più recente acquisizione – che invece risultavano parziali non solo nei *magistri* dei Cesari, ma anche in quel funzionario che Costanzo scelse di portare con sé in Occidente, probabilmente dopo aver ben valutato di che cosa avrebbe avuto bisogno da un ministro di tal genere nel corso di una trasferta che, presumibilmente, non si aspettava sarebbe stata così lunga e complessa. Quella che adottò, scegliendo di far rimanere Ampe-lius ad Oriente, fu una strategia che teneva conto tanto della contingenza sul fronte orientale – la minaccia persiana e la conseguente necessità di elevare Gallo – quanto di ciò che gli sarebbe stato indispen-

²⁴² Liban. *Ep.* 405, 407 e 411.

²⁴³ Durante la permanenza di Costanzo in Occidente la maggior parte dei suoi prefetti risedettero ad Antiochia; così Domitianus (Amm. XIV 7.10), Strategius Musonianus e Hermogenes su cui v. Seeck 1906, s. v. *Strategius* 1, pp. 282-284 e s. v. *Hermogenes* 4, pp. 173-174; Liebeschuetz 1972, p. 59.

²⁴⁴ Liban. *Ep.* 430.

²⁴⁵ Liban. *Ep.* 432, 433, 449, 491.

²⁴⁶ Per la datazione delle lettere di Libanio v. Seeck 1906, s. v. *Clematius* 2, pp. 110-111.

sabile nel corso del suo trasferimento temporaneo: di una figura che, militando presso di lui, rispondesse ai canoni sociopolitici cui aveva in mente dovessero rispondere i suoi *magistri*, e che fosse in grado di garantire l'assolvimento della più indispensabile competenza – almeno nella sua ottica – di un *magister*, la gestione della corrispondenza destinata all'imperatore; data l'intensa attività legislativa di quegli anni, esito parziale di *suggestiones* che confluivano negli *scrinia* palatini, tale compito doveva essere di fondamentale importanza.

Altrettanto necessaria, d'altro canto, era la presenza di un *magister* in Oriente che potesse assicurare a Costanzo un controllo continuo dell'attività del suo Cesare – di cui poteva essere informato proprio tramite gli *agentes* da questi dipendenti – nonché, in aggiunta, affiancare il *praefectus Orientis* nella gestione della prassi amministrativa della *pars Orientis*.

I quarant'anni circa che intercorrono tra le riforme costantiniane e gli "aggiustamenti" costanziani al *magisterium* consentono di comprendere quanto, al pari della questura, anche l'evoluzione di questa carica palatina sia stata soggetta non ad un coerente progetto di sviluppo, quanto a modifiche dettate dall'evoluzione politica, naturalmente anch'essa solo in parte prevedibile. Da un *magister* semplice tramite tra cancellerie locali e cancelleria centrale si arriva, all'epoca di Giuliano, ad un funzionario membro ormai effettivo e provato del concistoro e con un rango ben superiore rispetto a quando la funzione fu creata²⁴⁷. Le fonti restituiscono meno, rispetto al *quaestor*, quanto i singoli *magistri* possano aver contribuito a questo processo di progressivo aumento di prestigio, in termini di rango, della carica: i *magistri*, come si vedrà, a parte rare eccezioni, sono personaggi marginali, poco meritevoli di spazio nei resoconti storiografici, se non in casi in cui, come nella vicenda di Silvano, figurano come comparse il cui ruolo non è possibile definire con precisione. D'altro canto la stessa natura del concistoro non è facilmente definibile per quest'epoca, né in termini di appartenenza, né in termini di ruoli codificati dei suoi membri. La sensazione (giacché non più oltre si può andare con i dati in possesso, come già sottolineava F. Amarelli qualche anno fa) di un

²⁴⁷ C. Th. VI 35.9.

processo non codificabile con precisione ma intuibile rimane²⁴⁸. Per la natura dei suoi compiti, quali si è cercato di definire per l'età dei costantinidi, il *magister*, i *magistri*, stavano acquisendo un'influenza che, per le regole non scritte ma ormai già codificate del regno tardoantico, non poteva non riflettersi nel suo statuto politico e sociale. Indicativa in tal senso è l'epigrafe per Flavius Eugenius, *magister officiorum omnium* di Costante, dedicatagli soprattutto in quanto *magister*, che rappresenta un deciso passo avanti rispetto alla condizione dei *tribuni et magistri* Eraclianus e Proculeianus. È possibile che sia stato lui a creare le premesse per tale passo? Le fonti non consentono di saperlo: Flavius Eugenius è sintomatico di una tappa della storia del *magisterium*. Allo stesso modo rappresentano un discrimine, per la loro stessa esistenza, i *magistri* dei Cesari, per le loro competenze, verosimilmente difettive, ma proprio per questo indicative della condizione della loro carica e dell'importanza che essa aveva all'interno dell'organigramma delle funzioni imperiali: sottrarre in fondo significa un'ammissione di potenzialità. Tale potenzialità vedrà il suo riconoscimento pochi anni dopo, sotto Valentiniano, ma in questo caso le fonti sono molto più generose: dalla posizione del *magister* e del *quaestor* in età valentiniana è possibile desumere il grado di importanza che costoro avevano assunto nel corso dei progressivi accorgimenti operati nei decenni precedenti. È proprio a partire da tale epoca che si evince quanto il contributo dei singoli detentori delle cariche fosse importante nell'ottica dell'evoluzione delle medesime. Non pare un azzardo ipotizzare che anche prima il processo sia stato lo stesso.

1.1.3. *I responsabili delle finanze imperiali*

I funzionari finanziari, il *comes sacrarum largitionum* e il *comes rei privatae*, a differenza degli altri due ufficiali della burocrazia palatina, non sono creazioni istituzionali prettamente tardoantiche: responsabili dell'*aerarium principis* – che insieme con l'*arca praetoria* e l'*arca quaestoria* gestiva il complesso sistema economico dell'impero – sono eredi diretti di incarichi che, certamente con qualche differenza sia in quanto a competenze che per rango, in età precostantiniana ve-

²⁴⁸ Amarelli 2004-2005, pp. 13-20.

nivano assolti dal *rationalis summarum* e il *rationalis rei privatae*²⁴⁹. Il cambio di titolatura, secondo una ricostruzione convincente, avvenne fra il 326 e il 329²⁵⁰, un arco cronologico estremamente significativo per la trasformazione del sistema istituzionale e amministrativo dell'apparato statale. Nel medesimo periodo²⁵¹ si operarono su due istituzioni già esistenti rilevanti modifiche che ne alterarono profondamente le caratteristiche costitutive: la prefettura al pretorio divenne una magistratura a carattere esclusivamente civile e territoriale e il *magisterium officiorum*, dipartimento di recente creazione, rilevò una porzione significativa delle sue competenze. La testimonianza di Lido in merito alle metamorfosi subite da queste ultime due strutture ha messo in luce il rapporto di immediata consequenzialità che caratterizzò tale fenomeno: furono i cambiamenti apportati alla prefettura a determinare la crescita delle attribuzioni del *magisterium*²⁵². Il burocrate, con la sua precisa analisi, ha messo in luce un ulteriore fondamentale aspetto, ovvero la causa che rese necessaria l'adozione di una soluzione tanto drastica: essa è di natura squisitamente economica, dal momento che fu la conseguenza diretta della manifestazione di nuove esigenze relative alla gestione della fiscalità dell'impero²⁵³.

Considerata la sostanziale coincidenza cronologica dei mutamenti subiti da questi ministeri e il suo carattere di immediata consequenzialità, non pare inverosimile che anche le nuove denominazioni assegnate ai responsabili delle finanze palatine siano riconducibili al medesimo processo.

Dopo la sconfitta di Licinio e la presa di possesso della *pars Orientis*, Costantino dovette probabilmente avviare un intenso intervento di riorganizzazione amministrativa in cui un ruolo di primo piano fu assegnato proprio alla ristrutturazione del sistema finanziario

²⁴⁹ Jones 1974, pp. 619-620; Delmaire 1989A, pp. 28-30.

²⁵⁰ Questi estremi si riferiscono specificamente ai *comites sacrarum largitionum*; per quanto concerne invece i *comites rei privatae* il limite temporale entro cui dovette verificarsi la loro trasformazione dai più antichi *rationales* è più ampio: fra il 326 e il 339; Delmaire 1989A, pp. 25-38. Al di là di alcuni elementi di disaccordo, dovuti principalmente alla ricostruzione della cronologia di alcune costituzioni, Porena 2003 pp. 356-371, in particolare pp. 367-368 n. 42 condivide l'opinione dello studioso francese.

²⁵¹ Più precisamente fra il 327 e il 329; Porena 2003, pp. 526-541; Castello 2010A, p. 103.

²⁵² Lyd. *Mag.* II 10 = III 40.

²⁵³ Lyd. *Mag.* II 10 = III 40 ; Porena 2003, pp. 525-527.

dell'impero. In tale prospettiva sono da interpretarsi le modifiche operate sui ministri dell'*aerarium*, sulla prefettura e, di seguito, sul *magisterium*. Addirittura si può prospettare che le nuove esigenze fiscali, ispirate dalla necessità di razionalizzare il sistema di esazione delle imposte in Oriente, abbiano prodotto *in primis* la regionalizzazione della prefettura a cui seguì la ridefinizione delle competenze dei dipartimenti del tesoro – nonché la loro nuova nomenclatura, conforme alla riforma delle titolature avvenuta in questo stesso periodo – e, infine, l'attribuzione di ulteriori prerogative al *magisterium officiorum*.

È dunque ascrivibile a Costantino la ridefinizione della designazione e delle competenze dei *comites* finanziari. Anche in questo caso ci si trova di fronte a un processo di progressiva acquisizione di competenze, determinate da aggiustamenti provenienti dall'alto – dovuti ad esigenze di carattere amministrativo e contingente, poi istituzionalizzate – e dal basso, ovvero promosse dagli stessi detentori della carica. Da questo punto di vista non si riscontrano differenze rispetto a quanto già posto in luce sugli altri due ministri palatini. Rispetto a costoro ci sono però delle diversità che condizionano la trattazione in questa sede dei funzionari finanziari, tanto di età costantinide, quanto di epoca successiva. La prima differenziazione è dovuta a un fattore di natura squisitamente bibliografica: la corposa monografia loro dedicata da Roland Delmaire nel 1989 nella sua minuziosa analisi delle funzioni lascia poco margine a approfondimenti che siano immediatamente collegabili alla determinazione dell'incarico assolto, anche ove si rendessero necessarie precisazioni o confutazioni²⁵⁴. Ma l'eterogeneità maggiore rispetto agli altri due ministri di corte riguarda la natura precipuamente tecnica del loro incarico che ha condizionato in misura incisiva la trattazione nelle fonti. I titolari delle due *comitivae* conosciuti sono numericamente assai maggiori rispetto alle loro due controparti palatine, ma, per contro, i dati biografici sono molto più esigui: molti di essi sono noti solamente dall'*inscriptio* di una costituzione o da un frammento di un testo papiraceo; pochissimi sono ricordati in fonti storiografiche e la maggior parte di quanti non sono attestati da fonti di natura legislativa sono orientali il cui nome e incarico sono menzionati negli epistolari di Libanio, Basilio di Cesarea e Gregorio di

²⁵⁴ Delmaire 1989A.

Nazianzo, senza che però si possa desumere molto sulle loro biografie, al di là di una provenienza spesso coincidente con quella dei mittenti delle lettere.

Pertanto, ad una maggiore conoscenza quantitativa di ministri finanziari corrisponde, per un processo inversamente proporzionale, una notevole scarsità di notizie utili per determinarne le modalità di reclutamento. Tale fenomeno è spiegabile con la diversa natura delle competenze dei *quaestores* e dei *magistri* rispetto ai *comites* del tesoro. Le funzioni dei primi sono più significative in termini di possibilità di esercizio di influenza nella politica dell'impero ma meno codificabili dal punto di vista istituzionale. I *quaestores*, infatti, non sono destinatari specifici di alcuna legge ma sono i materiali redattori di ogni formulazione normativa e, come si è avuto modo di evidenziare, sono in grado di indirizzare la produzione legislativa²⁵⁵ in una misura che però risalta solo attraverso un confronto con fonti storico-letterarie non possibile, se non in rari casi, per i magistrati finanziari. Grazie a ciò è possibile desumere sui primi nozioni che invece non sono accessibili per i secondi.

Allo stesso modo, è vero che numerose costituzioni sono destinate a *magistri officiorum* o per lo meno li citano, tuttavia, se si dovesse valutare la loro importanza basandosi esclusivamente su di esse, costoro risulterebbero semplici ufficiali amministrativi, dal momento che nelle leggi sono solo indicati come responsabili disciplinari del personale militante in una certa serie di dipartimenti. Il loro ruolo determinante, nell'amministrazione imperiale, è ricavabile proprio da quelle fonti storiografiche che invece trascurano i *comites* delle finanze.

Le cause di questa disparità di trattamento sono facilmente sviscerabili se si tengono presenti alcuni elementi. Preliminarmente, deve essere ricordata la peculiarità tecnica delle competenze dei due dipartimenti: questi sono incaricati di assicurare la stabilità economica dell'impero attraverso una ovvia dinamica interattiva con le sue più disparate componenti socio-economiche non altrimenti raggiungibili se non attraverso il mezzo legislativo. D'altro canto questi stessi fondamentali interessi, di natura prettamente funzionale e pratica, sono a tal punto pertinenti alla prassi amministrativa da non presentare ele-

²⁵⁵ Indicativo è l'esempio di Ausonius su cui v. *infra* p. 138 n. 8.

menti di eccezionalità meritevoli di essere ricordati dalle fonti storiografiche; non a caso alcuni *comites* sono menzionati in fonti la cui natura potrebbe essere definita pragmatica, quali gli epistolari, composti da personalità interessate – per se stessi o per conto di terzi – a risolvere problematiche di carattere economico, rilevanti nella propria limitata ottica e la cui gestione perteneva proprio ai *comites* delle finanze, ma non altrettanto fondamentali per la gestione amministrativa generale dell'impero.

Dunque l'accezione prettamente specialistica delle due funzioni in esame in questa sezione condiziona l'analisi dei loro titolari, almeno fino alla metà del quarto secolo. Per quanto concerne l'età della dinastia costantiniana, infatti, al di là di quanto si è rilevato rispetto alla cronologia della trasformazione dei funzionari – evoluzione che determina un cambiamento di *status* tra ministri dell'età imperiale a ministri di epoca tardoantica – ben poco è dato di sapere: sono noti alcuni *comites rei privatae* di Costante di cui però nulla è desumibile quanto alle modalità di reclutamento²⁵⁶. Tra costoro, forse il più significativo è Eustathius: il suo *officium* è riportato da una legge imperiale²⁵⁷, ma il fatto che Filostorgio ricordi l'influenza da lui esercitata presso Costante in favore di Atanasio²⁵⁸ induce a ritenere che fosse una figura di rilievo alla sua corte. Tuttavia, data la povertà di informazioni relative al regno dell'erede di Costantino, non è possibile sapere se tale ascendente fosse esito della sua qualifica di *comes consistorianus* o fosse dovuto ad altri fattori. Pare però interessante evidenziare che se questo fu vincolato alla sua situazione istituzionale, la sua condizione potrebbe essere assimilata a quella di un altro funzionario

²⁵⁶ Eusebius e Marcellinus sono menzionati nelle fonti in quanto ex titolari del ministero e decisivi protagonisti delle due usurpazioni avvenute in Gallia negli anni cinquanta del quarto secolo, ma nulla è noto della loro attività in carica (Eusebius, titolare della *comitiva* nel 342 (C. Th. X 10.6) fu fra coloro che ordirono la congiura che condusse, come ultimo esito, alla ribellione di Silvanus (Amm. XV 5.4); PLRE I, s. v. *Eusebius* 6, p. 302; Delmaire 1989B, s. v. *Eusebius*, pp. 25-26). Il ruolo di Marcellinus è ricordato in Aur. Vict. *Epit.* 41.22; Julian. *Or.* II 57D-58A, Zos. II 42.2-5. PLRE I, s. v. *Marcellinus* 8, p. 346; Delmaire 1989B, s. v. *Marcellinus*, pp. 32-33). La funzione di Orion è testimoniata da due costituzioni (C. Th. X 10.8; X 14.2; PLRE I, s. v. *Orion*, p. 654; Delmaire 1989B, s. v. *Orion*, pp. 31-32) che non offrono informazioni utili sul suo reclutamento.

²⁵⁷ C. Th. X 10.7 (345). PLRE I, s. v. *Eustathius* 2, pp. 310-311; Delmaire 1989B, s. v. *Eustathius*, pp. 30-31.

²⁵⁸ Philost. *HE* III 12.

dell'epoca che proprio in virtù della sua vicinanza all'imperatore poté conseguire una posizione di altissimo rilievo: il *magister officiorum* Eugenius che, stando alle parole di Libanio, divenne "grande" proprio grazie alle cariche esercitate presso Costante²⁵⁹.

Ma di Costante, in termini di reclutamento di corte, è un imperatore poco rappresentato, anche se indicativo dell'importanza assunta dai funzionari palatini all'epoca del suo regno. Più interessante, soprattutto per individuare le differenze sussistenti tra i magistrati finanziari e quelli più "burocratici" in età costantinide, ma non solo, è la caratteristica di tecnicità che è possibile evincere dal riesame delle loro carriere ed in particolare del *cursus* del primo vero e proprio funzionario finanziario centrale tardoantico, Nemesianus, che articolò la sua carriera proprio nella prima metà del IV secolo e che probabilmente fu il primo *comes* centrale della storia: stando ai documenti in possesso ben quattro delle cinque cariche note da lui ricoperte afferivano all'ambito finanziario; le prime furono espletate in ambito regionale, probabilmente durante il regno costantiniano mentre le successive, rivestite durante il regno di Costanzo II, pertenevano all'amministrazione centrale²⁶⁰. Troppo pochi sono però i termini di confronto per sostenere che la specializzazione in materia di finanze fosse una discriminante per i ministri in carica sotto Costanzo, soprattutto per il fatto che di costoro, per la maggior parte, il *cursus honorum* antecedente la magistratura di corte non è ricordato.

La carriera del *comes* Nemesianus è tuttavia rilevante perché consente di proporre una riflessione di carattere metodologico, in questo caso rilevante per i magistrati largizionali costantinidi, ma più in generale valida per molti di quei periodi in cui si hanno notizie relative ad un esiguo numero di funzionari, o per scarsità di fonti o per la brevità di un regno: in tal senso paradigmatico risulta il regno di Giuliano, per cui la conoscenza di un un singolo funzionario per magistratura non consente di trarre considerazioni generali in merito al reclutamento di una singola branca palatina. In queste situazioni l'unico approccio possibile è quello comparativo, ovvero l'analisi congiunta delle carat-

²⁵⁹ Liban. *Or.* XIV 10: Εὐγένιος ὁ μικρὸς γίνεται παρὰ Κόνσταντι μέγας.

²⁶⁰ Per la sua carriera v. *IGR* I 1220 (= *SB* 1005); *P. Oxy* XLIII 3127; *C. Th.* XI 7.5 = *C. J.* X 19.3 (345); *PLRE* I, s. v. *Nemesianus* 1, p. 621; Delmaire 1989B, s. v. *Flavius Nemesianus*, pp. 26-30. In dettaglio v. Appendice II.

teristiche di tutti i magistrati al fine di evidenziare punti in comune che potrebbero risultare discriminanti per l'arruolamento. Questo tipo di ottica, pur se passibile di una generale applicazione, risulta particolarmente utile se rivolta ai *comites* finanziari per cui, per l'età dei costantinidi, ma non esclusivamente, ben poco si conosce al di là della carica di corte rivestita. Tale ultimo aspetto, inoltre, costituisce un limite all'indagine qualora si cerchi di comprendere quale apporto i singoli funzionari abbiano dato all'evoluzione delle proprie cariche – dato più evincibile nel caso della questura e del *magisterium officiorum*. Anche questa è una peculiarità dei *comites* delle finanze: essi, dunque, pur distinti quanto a competenze specifiche, rappresentano un *unicum* sotto molteplici punti di vista e per tale ragione sono analizzati come tali e ben separati dagli altri due ministri.

1.2 La dinastia costantiniana: un reclutamento in evoluzione

Il periodo compreso tra il 306 e il 363, epoca in cui si articolò il regno della dinastia costantiniana, fu un'epoca di profonde trasformazioni dal punto di vista politico-istituzionale, portate avanti in modo eterogeneo da ciascuno dei membri della casata. Tanto le trasformazioni quanto la loro eterogeneità ebbero un incisivo riflesso nel reclutamento del funzionariato palatino. Il meglio rappresentato tra i costantinidi, tanto per la durata di regno, quanto per le notizie relative ai burocrati di corte, è ovviamente Costanzo II, responsabile – e fa fede la cospicua legislazione in materia a lui riconducibile – di un'opera di razionalizzazione delle riforme inaugurate da Diocleziano e da Costantino. A questo si aggiunge una maggiore informazione sul suo regno, rispetto a quello del padre, nelle fonti storiografiche che talvolta consentono, ben più delle costituzioni, di avere più notizie sui burocrati, sulla loro carriera, sul loro operato che può incidere non solo sull'evoluzione delle rispettive magistrature, ma anche sulle loro promozioni alle medesime o ai gradi superiori. Infine, è necessario tenere presente che è forse più semplice desumere notizie sul reclutamento costanziano per l'abbondante numero di funzionari che questi reclutò: tale abbondanza non è solo dovuta ai fattori sopra evidenziati, ma anche al fatto che a lui si devono le nomine di quei ministri che fecero

parte degli *entourages* dei cesari Gallo e Giuliano, sulle cui caratteristiche ci si è soffermati poc'anzi.

Tuttavia, nonostante l'esiguo numero di ministri accreditati con certezza, ma anche ipotizzati²⁶¹, è possibile rilevare anche alcuni dati sul reclutamento del funzionariato palatino di Costantino e di Giuliano, mentre dal novero si dovrà escludere quello di Costante di cui si conosce con sicurezza solo il nome di un *magister officiorum*, quel Fl. Eugenius celebrato da Libanio per la sua grandezza raggiunta proprio sotto il regno del costantinide: troppo poco per fornire riflessioni generali sul *trend* in materia di nomine di questo imperatore.

Ciascuno degli imperatori costantiniani privilegiò alcune discriminanti nel procedere al reclutamento, determinate da circostanze storiche, politiche o persino, se si vuole, caratteriali. Su quest'ultimo aspetto, che può riferirsi tanto al criterio della fedeltà per quanto concerne Costanzo II, quanto alla religiosità per Giuliano, non si può prescindere dal sottolineare che l'importanza che si attribuisce anche in questa sede a tali valori è dovuta al peso che ad essi diedero le fonti, tenendo però presente che la maggior parte di esse lo fece con spirito polemico. Eppure ad uno sguardo più mirato, tale polemica risulta solo un'amplificazione caricaturale, giacchè pare indubitabile che i fattori fedeltà e religiosità ebbero un peso, magari non determinante ma comunque presente, nella politica di arruolamento degli ultimi dei costantinidi.

La strada evolutiva delle magistrature palatine seguì il percorso di crescita istituzionale dell'impero tardoantico: nate da esigenze contingenti, anch'esse ne seguirono lo sviluppo e i diversi imperatori ne reclutarono i detentori seguendo il medesimo principio, la contingenza. Che poi essa assuma la configurazione di competenza, fiducia, religiosità, è solo un diverso modo di denominare quella che non solo in età costantiniana è la risposta ad una necessità. Ciò che si differenzia e acquisisce l'accezione di peculiarità è in che modo prende forma la necessità.

Essa si tradusse in opportunismo politico allorchè Costantino nel 324 si trovò a capo di tutto l'impero: sapeva già gestire la *pars Occi-*

²⁶¹ Il riferimento, in questo caso è a Hermogenes, presunto *quaestor* di Costantino, su cui . *supra* pp. 33-35.

dentis, ma non aveva esperienza di quella orientale. Nulla è noto al di là della testimonianza legislativa su Heraclianus e Proculeianus, *magistri* ancora *tribuni*, semplici funzionari di basso rango e di collegamento funzionale tra realtà periferiche e centrali, quasi degli smistatori di posta a quanto è possibile desumere. Dopo di loro, sebbene la letteratura dedicata sostenga diversamente, ci furono il *magister* Philumenus e infine Palladius²⁶². Il primo era già noto a Costantino avendo presenziato al concilio di Arles del 314, in cui si sancì la condanna del donatismo; il secondo, invece, era un anziano funzionario orientale, già noto per aver rappresentato l'impero presso i Parti per conto di Galerio²⁶³. Philumenus fu verosimilmente tenuto in servizio da Costantino nel momento di passaggio da una sovranità "regionale" – che comunque sarebbe stata la base per la trasformazione dell'impero²⁶⁴ – a una universale. In quel determinato momento, allorché l'imperatore mantenne in carica il suo prefetto Flavio Costanzo affidandogli la prima prefettura orientale, allo stesso modo è verosimile che, in un'ottica di continuità, abbia affidato la responsabilità congiunta della cancelleria occidentale e orientale – fino a quel momento separata – a Philumenus, uomo da lui già designato e non, secondo quanto riporta Giovanni Lido, *ex novo* ad un orientale²⁶⁵. La necessità si concretizza in termini di una continuità funzionale a gestire un momento di passaggio, il 324-325. Da questo punto di vista Costantino non si dimostra imperatore meno pragmatico di Teodosio, il quale, allorché nel 378 salì al trono, mantenne in carica parte dello *staff* ereditato da Valente. Circostanze diverse, ma medesima costante: la continuità in un momento di passaggio difficile. Nel momento in cui Costantino prese stabilmente possesso dell'Oriente provvide alla nomina di un orientale, Palladius, significativamente non un giovane, bensì un uomo già avanti negli anni, depositario di un successo diplomatico – e in termini

²⁶² Sulla successione dei due *magistri* v. *infra* Appendice I.

²⁶³ Che Palladius fosse di origine orientale o, per lo meno avesse ricoperto incarichi nella *pars Orientis*, è provato dall'opera dello stesso Lido che ne ricorda un'ambasceria presso i Persiani che si concluse con una riconciliazione fra Galerio e la controparte partica; *Lyd., Mag.* II 25. La missione diplomatica potrebbe identificarsi con quella del 297 a cui prese parte il *magister memoriae* Sicorius Probus (Petrus, *FHG* IV, p. 189, fr. 14).

²⁶⁴ Castello 2010A, pp. 103-104 e 116.

²⁶⁵ Castello 2010C, pp. 161-180.

di competenze ben adattabile dunque al profilo di un *magister* – ma soprattutto sicuramente ben accetto alla comunità romana d'Oriente, non sempre docile (come dimostra l'aperta ostilità incontrata da Giuliano²⁶⁶) nei confronti di funzionari ad essa esterni. In tali termini Costantino può essere assimilabile a tutti quei sovrani di origine occidentale che si trovarono a regnare in ambito orientale, come Valente e il già richiamato Teodosio: costoro infatti estesero l'accesso alle cariche, burocratiche e non, nelle specificità che verranno chiarite più in dettaglio in seguito, a personalità della *pars imperii* su cui imperavano, con un evidente sforzo di creare con essa un legame tangibile.

Uno degli errori politici di Giuliano fu forse proprio quello di aver lasciato poco spazio agli orientali al governo, alienandosene il consenso, dando invece accesso privilegiato alle magistrature, non solo burocratiche, a quanti avevano condiviso con lui l'esperienza del cesarato gallico. I *fasti* prosopografici restituiscono un organigramma dell'*entourage* giuliano pressochè trapiantato dalla Gallia a Oriente; per limitarsi ai *comites* palatini, sicuramente il *magister officiorum* e il *quaestor*, Anatolius e Iovius, sono attestati in Gallia all'epoca del suo cesarato: per il primo il dato è sicuro, essendo stato, al tempo del suo cesarato, *magister libellorum*²⁶⁷, per il secondo il legame con la terra gallica è suggerito dalla sua presenza in loco in età magnenziana²⁶⁸. Un discorso simile è valido per i *comites* finanziari noti. Le fonti tramandano due detentori della *comitiva sacrarum largitionum*: Claudius Mamertinus, retore gallico, futuro prefetto al pretorio dell'Ilirico e console del 362, autore di un panegirico in onore di Giuliano²⁶⁹, e Felix, designato nel 360 da Costanzo come *magister officiorum* per Giuliano – da questi rifiutato, non per avversione personale, ma proprio perché imposto dall'Augusto – dunque da lui già conosciuto e considerato adatto per rilevare l'incarico di Mamertinus più tardi, quando quest'ultimo divenne nel 361 prefetto al pretorio lasciando vacante la

²⁶⁶ Prato, Micaella 1979, pp. 7-24.

²⁶⁷ La sua nomina è riportata in Amm. XX 9.8: *id enim Caesar quoque scribens ex sententia sua fore aperte praedixit. magistrum enim officiorum iam pridem ipse Anatolium ordinavit, libellis antea respondentem, et quosdam alios ut sibi utile videbatur et tutum*. Partecipò alla campagna di Persia di Giuliano e lì fu ucciso (Amm. XXV 3.14, 3.21 e da Zos. III 29.3. PLRE I, s. v. Anatolius 5, p. 61).

²⁶⁸ Amm. XXI 8.1.

²⁶⁹ PLRE, s. v. Claudius Mamertinus 2, pp. 540-541; Castello 2010D, pp. 190-191.

comitiva. Unico *comes rei private* noto dell'età di Giuliano, infine, è Helpidius, il quale doveva essere ben noto a Giuliano non solo per aver prestato servizio alla corte di Costanzo a Milano nel 355, proprio nel medesimo momento in cui vi si trovava anche il futuro Cesare²⁷⁰, ma anche per essere stato nel 358 in Gallia²⁷¹: anche per costui, dunque, è evidente il legame maturato con Giuliano negli anni del suo cesarato. Lo stesso vincolo era ravvisabile fra l'Apostata e uno dei suoi più influenti funzionari, il gallico Saturninius Secundus Salutius, già suo questore tra il 355-358, poi rimosso da Costanzo proprio per lo stretto rapporto che esisteva tra i due, e nominato, subito dopo l'elevazione al trono, prefetto al pretorio d'Oriente, carica che detenne quasi ininterrottamente fino al regno di Valentiniano²⁷².

Giuliano, benchè appartenente alla casata costantiniana, aveva conseguito il trono in modo non ortodosso: la sua ascesa, è, sotto certi aspetti, paragonabile a quella di quei sovrani che – inauguratori di una dinastia o meno – avevano garantito posti nel proprio *staff* a quanti avevano appoggiato o promosso la loro candidatura. Valentiniano e Teodosio, come si vedrà, perseguirono in parte questa politica, pur se con differenti peculiarità e soprattutto distinguendosi dal loro predecessore costantinide nel non privilegiare esclusivamente questa discriminante, ovvero il premio per il supporto per l'elezione al trono.

Per Costantino e Giuliano il reclutamento palatino fu incisivamente condizionato dalle modalità di conquista dell'impero: la scelta di privilegiare un criterio, la continuità, o il supporto, è soggettiva. Ciò era consentito non solo dal fatto che, più che in ogni altro periodo della storia dell'Impero, nell'epoca tardoantica il sovrano era fonte di ogni decisione, ma anche dal fatto che il funzionariato palatino – privo di tradizione e, oltretutto, nell'età dei costantinidi, ancora non così prestigioso in termini di rango – era meno vincolato alle logiche di promozione regolate da sperimentati meccanismi clientelari che caratterizzavano la carriera senatoria e, altresì, era ancora poco soggetto ad una rigida gerarchizzazione quale era quella dell'apparato militare. Sicuramente tra il regno di Costantino e quello di Giuliano molte cose

²⁷⁰ Liban. *Ep.* 448, 452. Seeck 1906, s. v. *Helpidius* 2, p. 170; *PLRE* I, s. v. *Helpidius* 6, p. 415; Delmaire 1989B, s. v. *Helpidius*, pp. 39-41.

²⁷¹ Liban. *Ep.* 35.

²⁷² Su Salutius v. Appendice III.

erano cambiate: i funzionari della burocrazia avevano un posto in consistoro e avevano pressochè compiuto la loro maturazione istituzionale. Ancora, però, la loro posizione e il loro *status* non consentiva quel salto di qualità in termini di carriera quale sarebbe avvenuto negli anni successivi. Questo avrebbe comportato un cambiamento radicale nelle politiche di reclutamento, che li avrebbe resi molto più simili, in quest'ottica, ai senatori e ai militari. Le differenze con il periodo successivo sono ravvisabili nell'importanza che Costantino e Giuliano diedero anche a un altro fattore nella loro selezione del personale palatino, la competenza. Questa è forse la discriminante più difficile da desumere, come si diceva in esordio, data la natura *in fieri* delle funzioni in quest'epoca, particolarmente per il regno costantiniano, e dati i pochi funzionari attestati su cui le notizie, per altro, scarseggiano. E dunque si può ipotizzare che la specializzazione in ambito legislativo di Hermogenes abbia avuto un peso nella sua designazione – pur con i dubbi già avanzati – a *quaestor* da parte di Costantino²⁷³, così come l'abilità diplomatica dimostrata da Palladius quando fu ambasciatore in Persia²⁷⁴ possa aver agevolato la sua nomina a *magister officiorum* il funzionario che, come responsabile in capo dell'*officium admissio-num*, di ogni altro interagiva con le delegazioni, straniere e non. La competenza, intesa nel senso di specializzazione, può aver giocato in favore della promozione di Anatolius a *magister officiorum* da parte di Giuliano: egli, infatti, era stato *magister libellorum* dello stesso Cesare²⁷⁵ e la capacità dimostrata in tale ruolo può averne veicolato l'innalzamento di grado. Sono suggestioni, soggette ai limiti che si sono evidenziati. Ma a renderle significative è il valore che tale discriminante pare assumere, come sempre in modi e forme peculiari, sotto Costanzo II. Altresì, la sua significatività è accentuata dal fatto che tale discriminante di reclutamento, che pare avere valore con Costantino, maggiore incisività con Costanzo ma assai inferiore portata sotto Giuliano – o per lo meno in subordinazione a criteri più manifesti – pur permanendo in parte sotto Valentiniano, è destinata a perdere valore inesorabilmente nel tempo, con un'evoluzione inversamente pro-

²⁷³ V. *supra* pp. 33-35.

²⁷⁴ Petrus, *FHG* IV, p. 189, fr. 14

²⁷⁵ *Amm.* XX 9.8.

porzionale all'innalzamento di rango dei funzionari. Il reclutamento Giuliano è già un'avvisaglia di tale processo che subirà un'accelerazione durante la dinastia valentiniana per poi avere il suo compimento da Teodosio in poi.

Comunque, anche durante l'età dei costantinidi, la competenza non fu mai la discriminante di reclutamento principale: lo dimostrano i casi di Costantino e Giuliano, ma anche il funzionariato di Costanzo II.

Mettere in ultima posizione l'analisi del reclutamento dell'apparato palatino di Costanzo II è frutto di una precisa scelta. Imperatore longevo, ben rappresentato nelle fonti, intermediario tra lo sperimentalismo costantiniano e l'asestamento di epoca giuliana – di cui egli fu in gran parte responsabile²⁷⁶ – è la *summa* delle politiche di assunzione dei costantinidi: tenne conto infatti sia dell'opportunità politica che della competenza, adeguandola sia alla sua personale lettura, sia, soprattutto, alle evoluzioni delle competenze del funzionariato di corte, evoluzione di cui era in gran parte responsabile.

Costanzo II era un imperatore dinastico e dunque non dovette tenere in conto fattori come la ricerca di supporto o la necessità di continuità per dare fluidità ad un passaggio di consegne politiche avvenuto in modo traumatico, come avvenne per il padre e per il suo successore. La continuità era garantita dalla sua stessa presenza al trono, dalla sua appartenenza alla casata costantiniana e da una designazione voluta dal suo predecessore. La medesima continuità consentì forse al costantinide la possibilità di perseguire una politica di reclutamento dettata da criteri razionali, anche se ovviamente sempre soggetti alla continuità.

Questa sintesi tra razionalità e contingenza emerge dalla particolare struttura chiasmica che contraddistingue le peculiarità dei questori e dei magistrati arruolati da Costanzo II. Questi non fu solo responsabile dell'assunzione dei ministri deputati a servire nel suo *entourage*, ma anche di quanti avrebbero prestato servizio presso i cesari Gallo e Giuliano. Sulla natura straordinaria del cesarato si è detto: proprio tale natura e la sua irripetibilità nella storia dell'impero tardoantico ha im-

²⁷⁶ Come dimostra lo studio di Ch. Vogler (Vogler 1979), ancora oggi, pur con gli aggiornamenti specifici degli ultimi anni, l'unica opera dedicata specificamente al regno di Costanzo dal punto di vista prettamente istituzionale, aspetto invece posto in secondo piano dal più recente Barcelò 2004.

perduto che le sue caratteristiche, quali sono state evidenziate e che hanno riflesso nel reclutamento, trovassero riscontro nelle fonti ufficiali. Esse dunque si possono desumere solo dalle fonti storiografiche.

Direttamente riconducibile a Costanzo II è la nomina di ben tredici ministri tra questori e magistri: cinque di costoro, Taurus e Leonas tra i *quaestores*, Musonius, Ampelius e Florentius tra i *magistri*, militarono presso la sua corte – anche se Ampelius ne fu distaccato durante il periodo milanese²⁷⁷ – mentre gli altri furono destinati ad affiancare i Cesari: Montius Magnus e Flavius Leontius furono inviati come questori di Gallo e Palladius come suo *magister*; Salutius, tale [...]anus²⁷⁸ e Nebridius divennero questori di Giuliano e Pentadius e Felix suoi *magistri*. Dal punto di vista “sociale” paiono assimilabili i questori militanti presso gli Augusti e i *magistri* attivi presso i Cesari: personalità dal profilo e carriera piuttosto modesti, ex *notarii* o al massimo *comites*²⁷⁹; in una prospettiva speculare appaiono viceversa i magistri e

²⁷⁷ V. *supra* pp. 64-65.

²⁷⁸ Seck 1906, pp. 100-101 propose l'integrazione Probatius; Gallatier 1968, pp. 274-275 propose invece Lucillianus o Verinianus.

²⁷⁹ Fl. Taurus, orientale di umili origini, è uno dei personaggi di maggior spicco del regno di Costanzo II, sotto cui si svolse per intero la sua brillante carriera. Da semplice *notarius* (Liban. *Or.* XLII 24-25), ottenne la *comitiva primi ordinis*, la questura, il patriziato ed, infine la prefettura d'Italia e Africa (*AE* 1934, 159; v. *supra*). Atanasio lo indica fra i *comites* più influenti a corte già nel 345, insieme a Polemius, Datianus, Bardio, Thalassius e Florentius (Athanas. *Hist. Ar.* 22.1): a parte il primo (Polemius, verosimilmente, fu un importante funzionario di Costantino, se fu onorato con il consolato nel 338, ma a parte il suo nome, noto per via epigrafica, esclusivamente per la registrazione del consolato, non si conosce nulla di lui; *PLRE* I, s.v. *Flavius Polemius* 1, p. 710), costoro sono tutti personaggi strettamente legati al figlio di Costantino, sotto cui raggiunsero i più alti incarichi e onori (Datianus fu *consul* nel 358 e insignito del patriziato (*PLRE* I, s. v. *Datianus* 1, pp. 243-244); Bardio, un eunuco, fu forse il predecessore di Eusebius come *praepositus sacri cubiculi* (*PLRE* I, s. v. *Bardio*, p. 147-148); Thalassius, divenne *praefectus praetorio Orientis* nel 353 (*PLRE* I, s. v. *Thalassius* 1, pp. 886-887; Florentius, infine, ricoprì due prefetture e fu console insieme a Taurus nel 360. Datianus, Taurus e Florentius terminarono la loro carriera bruscamente con la morte di Costanzo II; gli ultimi due furono processati a Calcedonia, mentre il primo si ritirò ad Antiochia. Nulla è noto della sorte di Bardio, mentre Thalassius morì in carica nel 353 e gli succedette uno di quei *ex notarii* la cui fulgida carriera sotto Costanzo II è deprecata da Liban. *Or.* XLII 20-24; nello stesso passo, per altro, sono menzionati anche Taurus e Datianus). Significativamente, Taurus collaborò con Datianus e Thalassius anche in un'altra occasione, quando fecero parte della commissione che processò Photinus nel 351. Leonas, il questore inviato da Costanzo a Giuliano per ordinarli di limitarsi a mantenere le prerogative di un cesare (per le vicende relative alla sua questura, v. *supra*), era una figura di rilievo alla corte orientale già nel 355 (Liban. *Ep.* 412). L'unico incarico testimoniato dalle fonti oltre alla questura è l'affidamento della presidenza del concilio di Seleucia inaugurato nell'autunno del 359, con-

i questori in servizio rispettivamente presso Costanzo e Gallo e Giuliano: costoro hanno un profilo sociale e di carriera estremamente più prestigioso rispetto alle loro controparti coeve²⁸⁰. Tale specularità non

giuntamente al *praeses Isauriae* (Epiphan. *Adv. haer.* 73.25; Socr. *HE* II 39-40; Soz. *HE* IV 22. Sul concilio di Seleucia v. Barceló 2004, p. 171); è possibile che questi fosse già questore di Costanzo quando gli fu affidata tale mansione (così ipotizza, De Bonfils 1981, p. 191, interpretando così le parole di Soz. *HE* IV 22 che non si limita a definire Leonas ὁ λαμπρότατος κόμης, ma riporta il fatto che questi a corte militasse in un *officium* splendido) o che la questura avesse costituito una sorta di ricompensa per i suoi buoni uffici in quella circostanza. Al *notarius* Palladius nel 350 fu assegnata da Costanzo II la protezione di Atanasio (Athanas. *Hist. Ar.* 51.4; *Ap. Const.* 10.3) e pochi mesi prima aveva avuto l'incarico di annunciare ad Alessandria l'uccisione di Costante (Athanas. *Ap. Const.* 22.15); v. Barnes 1993, pp. 103-104 e 197. Pentadius, da *notarius* condusse a Pola, nel 354, insieme al *praepositus sacri cubiculi* Eusebius e al *tribunus scholae armaturarum* Mallobaudes, l'inchiesta contro Gallo (Amm. XIV 11.21) e, con il *dux* Serenianus e l'*agens in rebus* Apodemius, assistette all'esecuzione del Cesare (Amm. XIV 11.23). Tutti costoro erano funzionari fidati di Costanzo: Eusebius fu per tutta la durata del suo regno *praepositus sacri cubiculi*, Mallobaudes era una guardia del corpo del sovrano e membro influente del concistoro (Amm. XV 5.6); Serenianus dovette aver avuto modo di provare la sua lealtà a Costanzo, se questi gli affidò un incarico così delicato anche dopo che era stato accusato di tradimento (Amm. XIV 7.7-8; 11.23); l'*agens* Apodemius fu impiegato dall'Augusto in diverse e difficili occasioni: fu lui a incontrare Gallo a Poetovium e a scortarlo fino a Pola (Amm. XIV 11.19) e, poco più tardi, fu inviato in Gallia per ricondurre Silvanus a corte (Amm. XV 5.8-9). La carica di *notarius* di Felix è ricordata, in occasione della sua nomina a *magister* da parte di Costanzo, da Amm. XX 9, 5.

²⁸⁰ Quanto ai *magistri* di Costanzo, Ampelius, antiochiano di nascita, così come Florentius (Amm. XVIII 4.3; Liban. *Ep.* 113), era un esponente dell'*élite* orientale (Chastagnol 1962, p. 185, ritiene che fosse membro del senato di Costantinopoli), possidente terriero con proprietà sparse in Oriente, sicuramente ad Egina (*IG* IV 53, su cui v. Robert 1948A, pp. 3-34; v. anche Lewin 2001, pp. 639-640), e, forse in Cappadocia (così pare da Liban. *Ep.* 208). Era un colto aristocratico (l'epigrafe di Egina [*IG* IV 53] definisce la sua villa come un'abitazione delle muse. La medesima immagine è resa da Amm. XVIII 4.3. Robert 1948A, pp. 29-32; Lewin 2001, pp. 639-640), impressione amplificabile da un'eventuale identificazione con l'Ampelius poeta ricordato in Sidonio Apollinare (Sidon. *Carm.* I 299-301; IX 302-306. cfr. Seeck 1906, s. v. *Ampelius* pp. 58-59; Robert 1948A, p. 29; Chastagnol 1962, p. 186 e Lewin 2001, p. 639; Groag 1946, p. 43, n. 7 e *PLRE* I, s. v. *Publius Ampelius* 3, pp. 56-57). Poco è noto di Florentius, pur corrispondente di Libanio (Liban. *Ep.* 61, 64, 113). Era membro dell'*élite* antiochiana discendendo da Flavius Nigrinianus, console nel 350 (Amm. XV 5.12, XXII 3.6. *PLRE* I). Musonius è più difficile da inquadrare. Forse ateniese (Groag 1946, p. 40 e n. 4; Clauss 1980A, s. v. *Musonius*, pp. 171-172), fu celebrato da Imerio per il proconsolato in Acaia e alla fine della sua carriera, quando si ritirò a Tessalonica (Himer. *Or.* XXI e XXXIX 15. Groag 1946, p. 39; Barnes 1987, p. 214); fu inoltre corrispondente di Libanio (Liban. *Ep.* 604). La sua appartenenza all'*élite* orientale non è esplicita nelle fonti, ma è desumibile attraverso un approccio comparativo. La sua appartenenza all'*élite* orientale non è esplicita nelle fonti, ma è desumibile da alcuni dati che, combinati uno con l'altro, contribuiscono a rendere verosimile l'ipotesi che anche questo *magister* fosse, al pari dei suoi colleghi, un aristocratico: era dotato di preparazione retorica (Liban. *Ep.* 558; 604. Groag 1946, p. 39) che era parte fondamentale dell'educazione dei ceti elevati (Brown 1992, pp. 35-70, in part.

può essere stata casuale. Al contrario essa soggiace a precise esigenze dettate dalla ricorrente costante, ovvero la necessità. Essa è soprattutto evidente nelle nomine dei funzionari deputati a esercitare le proprie funzioni accanto ai Cesari ed essa, per la prima volta – e qui è riconoscibile una distinzione rispetto a Costantino e Giuliano – tiene conto anche delle mansioni che i ministri avrebbero dovuto ricoprire: entra

35-41). Aveva inoltre ricoperto il *proconsulatus Achaiae* attribuito da Costanzo a personaggi come Severianus (noto da *C. Th.* XVI 2.9, 349) e i più noti Hermogenes (*IG* IV 209; Himer. *Or.* XLVIII. Groag 1946, pp. 36-39; De Bonfils 1980, p. 185; Barnes 1987, pp. 218-220), Scylacius (Himer. *Or.* XXV. Groag 1946, p. 34; Barnes 1987, p. 215), Strategius Musonianus (Liban. *Or.* I 81. Groag 1946, pp. 35-36; Norman 1965, p. 169) e lo stesso Publius Ampelius, tutti appartenenti all'*élite* culturale e sociale orientale (Robert 1948A, pp.; Lewin 2001, pp. 639-640). Hermogenes fu probabilmente uno dei primi *curiales* costantinopolitani (Robert 1948A, pp. 24-25; Barnes 1987, pp. 218-220; De Bonfils 1980, pp. 182-183; Lewin 2001, p. 640). Scylacius era, come Musonius, membro della curia ateniese (Groag 1946, p. 34; Lewin 2001, pp. 640-641). Strategius Musonianus fu celebrato per la sua erudizione (*Amm.* XV 13.1): il suo soprannome Musonius gli fu attribuito da Costantino in omaggio alla sua elevata cultura (*Amm.* XV 13.2; Drijvers 1996, pp. 532-537; Woods 2001, pp. 261-262; Adams 2003, p. 10, in particolare n. 31). La sua carriera e la sua educazione richiamano per analogia quelle di Hermogenes e non è implausibile che, come quest'ultimo, fosse un membro della curia della capitale orientale ed uno dei primi a confluire nel nuovo senato. Dunque, per le similitudini fra i detentori del proconsolato d'Acaia si può ipotizzare che anche Musonius godesse della condizione sociale dei suoi colleghi proconsoli e, di conseguenza, dei *magistri officiorum* che, come lui, furono cooptati da Costanzo II. Per quanto riguarda i *quaestores* di Gallo e Giuliano, su L. Caelius Montius Magnus v. Castello 2012, pp.149-166. Leontius aveva fatto parte, insieme a Taurus, alla giuria che aveva giudicato Photinus; Epiphan. *Adv. Haer.* 71. Dopo la carica palatina gli fu assegnata la prefettura urbana (*Amm.* XV 7.1-10; *C. Th.* XVI 2.13, la cui *subscriptio* riporta la data del 10 novembre 357, da anticipare però di un anno; Seeck 1919, p. 47; Cuneo 1997, p. 304). Per la data della prefettura urbana di Leontius v. Chastagnol 1962, pp. 147-149; De Bonfils 1981, p. 150; Lizzi Testa 2004, p. 140. L'origine orientale trova d'accordo tutti gli studiosi che si sono occupati di questo funzionario, mentre solo De Bonfils esclude categoricamente che Leontius appartenesse al ceto senatorio orientale (De Bonfils 1981, p. 148), mentre Chastagnol 1962, p. 148 e Gallatier 1968, p. 225, n. 124 concordano, probabilmente a ragione, nel ritenerlo un senatore: in effetti il suo profilo coincide con quello dei primi membri immessi nel nuovo senato orientale; v. Chastagnol 1992, p. 249.; su Saturninius Secundus Salutius v. Appendice III. Nebridius, originario dell'Etruria (*Amm.* XXI 5.12), è l'ultimo titolare della questura di Giuliano Cesare. Libanio testimonia che ricoprì alcuni incarichi minori prima della *comitiva Orientis*, esercitata a partire dal 358 (*Lib. Ep.* 1315); non si conosce la natura di tali funzioni, tuttavia è possibile ipotizzare che il futuro *praefectus Galliarum* le avesse assolve in Occidente e che fosse riuscito a conquistarsi i favori di Costanzo, in occasione della sua marcia contro Magnenzio (tale ipotesi potrebbe giustificare il motivo per cui fosse stato scelto dall'imperatore come *quaestor* per Giuliano: si è evidenziato, infatti, che i funzionari assegnati a Gallo e Giuliano per lo più avevano già esercitato qualche funzione nella regioni di loro pertinenza). Subito dopo la questura fu nominato prefetto delle Gallie, carica che gli fu poco dopo sottratta da Giuliano, che la affidò a Flavius Sallustius (Per la nomina da parte di Costanzo, *Amm.* XX 9.5; per la nomina di Sallustius, *Amm.* XXI 8.1).

dunque in campo anche la competenza che non è da interpretare in senso assoluto, ovvero volgendo lo sguardo a quanto le fonti legislative prevedevano per l'età costantinide per le funzioni burocratiche, bensì in rapporto a ciò che serviva in tale dato momento all'autorità designante. E cosa serviva a Costanzo? Certamente funzionari fidati – e sul criterio della fedeltà si ritornerà – ma soprattutto uomini adatti ad agire in una data e specifica area geografica e a controllare Cesari indispensabili per Costanzo, ma della cui affidabilità, in termini di capacità e fedeltà, aveva ragione di dubitare. Le necessità erano pertanto affidabilità – o meglio competenza – e anche fedeltà, utile per tenere sotto controllo i suoi giovani cugini. Ad assolvere la prima esigenza furono chiamati i questori. Tutti costoro – seppur con l'incognita [---] Janus – erano funzionari di una certa età (si pensi all'avanzata età di Salutius e di Montius²⁸¹) e soprattutto con esperienza di governo regionale nelle medesime regioni in cui si sarebbero trovati a coadiuvare il Cesare cui erano destinati: Montius Magnus era stato proconsole d'Asia e di Costantinopoli; Fl. Leontius, che gli successe, era stato *comes Orientis* ed ambedue furono deputati al servizio presso Gallo. Salutius, già *praeses Aquitaniae* fu designato questore di Giuliano alla pari di Nebridius che, sebbene avesse alle spalle una *comitiva Orientis*, era pur originario dell'Etruria, dunque un Occidentale.

Il secondo aspetto della necessità, il controllo, era delegato ai *magistri* dei Cesari, tutti ex dipendenti della *schola notariorum*. A questo furono deputati Pentadius, Palladius e Felix, ministri che non lasciarono tracce del loro operato, al di là di un tentativo di Palladius di realizzare delle innovazioni; può questo essere sintomatico della limitatezza dei rispettivi compiti imposta dall'alto? Allo stato attuale delle conoscenze questa può essere forse un'ipotesi. Altresì, sempre a livello di congettura, si potrebbe considerare la suggestione di W. G. Sinnigen secondo cui la carica di *notarius* sarebbe stata propedeutica alla funzione di *magister officiorum*, dati anche i legami che sussistevano

²⁸¹ Quella del primo è evincibile dal suo rifiuto ad assumere la porpora imperiale all'epoca dell'elezione di Gioviano; Amm. XXV 5.3. Per il secondo valga la testimonianza di Ammiano che lo definisce, all'epoca della sua morte, quando era questore, *senex et morbosus*: Amm. XIV, 7, 15.

tra la *schola notariorum* e la *schola agentium in rebus*²⁸². La proposta di Sinnigen si basava sull'affinità di mansioni dei due corpi, spesso coinvolgenti incarichi di carattere informativo – di spionaggio per usare le sue parole – e sebbene i dati storici lo confermino, sono le premesse dell'ipotesi a essere fallaci: tali incarichi non avevano codificazione istituzionale, ma erano esito della duttilità delle rispettive cari-

²⁸² Sinnigen 1959, pp. 251-253. Lo studioso fonda la sua ipotesi sul fatto che, a fronte di una pressoché totale ignoranza delle carriere di circa un'ottantina di *notarii* in servizio fra il IV e il VI secolo, i cui nomi sono registrati nelle fonti, i pochi dati disponibili riportano l'incarico precedente di solo cinque di costoro e, significativamente, quattro erano stati *agentes in rebus* (Gaudentius, Iulianus, Arpagius ed Eulogius; Sinnigen 1959, pp. 251-252. Giardina 1977A, s. v. *Gaudentius*, p. 107; s. v. *Iulianus*, pp. 144-145; s. v. *Fl. Arpagius*, p. 121; s. v. *Eulogius*, p. 143. Clauss 1980A, s. v. *Gaudentius* 2, pp. 204-205; s. v. *Iulianus* 2, p. 206; s. v. *Arpaci*, p. 199; s. v. *Eulogius* 1, p. 203. Teitler 1985, s. v. *Gaudentius*, p. 137; s. v. *Iulianus* 1, p. 409 (su cui Matthews 1975, pp. 297-298); s. v. *Arpaci*, p. 114; s. v. *Eulogius*, pp. 132-133.), mentre dieci su ventitré di cui sono note magistrature successive – e sei solo nel quarto secolo – divennero *magistri officiorum* (Palladius, Pentadius e Felix militarono sotto Costanzo II, Decentius e Leo furono *magistri* di Valentiniano, Sophronius di Valente e Syagrius di Graziano. All'inizio del quinto secolo Caecina Decius Albinus ricoprì il *magisterium* alla corte di Onorio (PLRE I, s. v. *Caecina Decius Albinus Junior* 10, pp. 35-36; PLRE II, s. v. *Caecina Decius Albinus Junior* 8, p. 51; Chastagnol 1962, pp. 257-260) e Iohannes a quella di Attalo (PLRE I, s. v. *Iohannes* 2, p. 459; PLRE II, s. v. *Iohannes* 4, p. 594;). Cyprianus, infine, servì Teodorico e Atalarico (PLRE II, s. v. *Cyprianus* 2, pp. 332-333; Sinnigen 1959, p. 253; Clauss 1980A, p. 103 e s. v. *Iohannes* 1, p. 163). La sua teoria è altresì rafforzata da altri elementi: in prima istanza il forte legame esistente fra la *schola notariorum* e il *magisterium officiorum*, dovuto non solo al fatto che al suo titolare spettasse la sovrintendenza amministrativa su entrambe (Sinnigen 1959, pp. 240-421), ma anche al legame fra i *notarii* e i *sacra scrinia* (Sinnigen 1959, p. 242) e alla possibilità per costoro di assumere contemporaneamente le cariche di *notarius* e di *agens*, trovandosi pertanto effettivamente subordinati all'autorità del burocrate palatino (Sinnigen 1959, p. 253. La connessione fra la *schola notariorum* e il *magisterium officiorum* è messa in evidenza anche da Teitler, il quale, però, non tenendo conto delle testimonianze che attesterebbero l'esistenza di una supervisione istituzionale del secondo ufficio sul primo, si limita alla annotazione di alcune somiglianze fra i due: la comune fondazione in età costantiniana, il titolo *tribunus*, tipico dei *notarii* e attribuito al *magister* all'inizio della sua storia, e il loro parallelo incremento di importanza nel corso del quarto secolo. In aggiunta lo studioso sottolinea che strumenti concreti del legame fra *notarii* e *magistri* sono gli *officia palatina*, da cui ritiene che, pur ammettendo esplicitamente di non avere alcuna prova, almeno nel periodo compreso fra la fine del terzo secolo e l'inizio del quarto, fossero cooptati gli stenografi imperiali. Teitler 1985, pp. 54-56). A ulteriore corollario si può aggiungere – elemento però non ricordato dallo studioso americano – che entrambi i dipartimenti furono oggetto delle drastiche misure di tagli del personale attuate da Giuliano poco dopo essere divenuto imperatore. Se si aggiunge la sostanziale identità degli incarichi assegnati agli appartenenti alle due *scholae* (Sinnigen 1959, pp. 245-251), la suggestione potrebbe effettivamente apparire plausibile e, di conseguenza, fornire un'ulteriore motivazione, di carattere specificamente istituzionale, alle scelte adottate da Costanzo nell'ambito del reclutamento dei *magistri* per i suoi Cesari.

che. Gli *agentes* erano corrieri imperiali e pare logico che, come i *frumentarii* – diretti genitori della loro istituzione – fossero utilizzati per ricevere informazioni relative alle realtà con cui, nei loro viaggi, si confrontavano; i secondi erano invece dipendenti diretti del sovrano²⁸³, presenza fissa in tutte le sedute del concistoro e costantemente a fianco dell'Augusto: non stupisce dunque che questi li impiegasse per incarichi strettamente confidenziali. D'altra parte è innegabile – fonti ufficiali lo dimostrano in maniera inequivocabile – che il *magister* divenne responsabile della gestione amministrativa della *schola notariorum*, e un testo legislativo della seconda metà del quinto secolo ne è chiara prova²⁸⁴, ma ciò non dimostra che questi, soprattutto all'epoca dei costantinidi, avesse già un legame di tal genere con quella struttura di corte, né tantomeno implica che per il *magisterium*, a ragione di un simile collegamento, ideale fosse un detentore tratto dagli stenografi palatini²⁸⁵. In realtà l'assegnazione del *magisterium* cesariano da parte

²⁸³ Sinnigen 1959 p. 241, suppone giustamente che costoro furono svincolati dall'autorità del prefetto al pretorio allorché ebbe luogo la trasformazione della carica in senso prettamente civile e regionale. Sui *frumentarii* v. Clauss 1980B, pp. 131-134; Mann 1988; pp. 149-150.

²⁸⁴ C. J. XII 7.2 (474).

²⁸⁵ La legge che attribuisce al *magister* il controllo amministrativo sulla *schola* dei *notarii* è in realtà uno degli ultimi sviluppi di un processo, iniziato con Costantino e continuato inesorabile nei due secoli successivi, di progressivo aumento delle competenze di questo ministro: per quanto concerne strettamente l'estensione della sua capacità giurisdizionale su affiliati a dipartimenti non soggetti direttamente alla sua autorità, si possono ricordare, in aggiunta ai *notarii*, i casi degli *officiales* del *comes sacrarum largitionum* e del *comes rei privatae*, affidati al controllo disciplinare del *magister* fin dal 379 C. Th. VII 12.2. Su questa disposizione v. Masi 1965-1968, pp. 253-261; Delmaire 1989A, pp. 137 e 160), e dei *duces* e *limitanei*, a questi assegnati durante il regno di Leone (C. J. XII 59.8 (467/470). Altrettanto sicuro è l'assunto che i *notarii* strinsero, al pari degli *agentes*, un legame collaborativo con gli *scrinia palatina* (C. J. XII 20.5 (470); C. J. I 23.7 (477). Jones 1974, p. 802), nonché probabilmente poterono rivestire simultaneamente la propria carica e quella di corrieri (così pare evincersi dal caso di due *notarii*, presenti al concilio di Calcedonia del 451. Negli Atti del Concilio di Calcedonia Veronicianus e Constantinus, questi i nomi dei due funzionari, compaiono rispettivamente trentaquattro e ventisei volte. Il titolo di μαγιστριανός è accostato a quello di σηκρητάριος solo quattro volte per ciascuno (Acta conc. oecum. II 1.1, p. 94 ; II 1.2, p. 115; II 1. 3, p. 5; II 1.3, p. 44: Βερονικιανός ὁ καθωσιωμένος μαγιστριανός καὶ σηκρητάριος τοῦ θεοῦ κονσιςτωρίου; Acta conc. oecum. II 1.1, p. 71; II 1.1, p. 77; II 1.1. p. 92; II 1.2, p. 92: Κωνσταντῖνος ὁ καθωσιωμένος μαγιστριανός καὶ σηκρητάριος τοῦ θεοῦ κονσιςτωρίου) ed è verosimile che quest'ultimo indichi la reale attività dei due funzionari (anche tenendo conto del fatto che il compito principale dei *notarii* era proprio quello di segretari) e che il primo titolo identifichi una nuova funzione che si è sommata a quella principale), ma tutte le fonti che testimoniano l'esistenza di tali possibilità appartengono alla seconda metà del quinto secolo – forse esito di un programma di riorganizzazione degli *officia* di corte, di cui l'intensa legisla-

di Costanzo II a ex *notarii* prescindeva da considerazioni istituzionali – e se anche esse ci siano state, secondo il modello sinnigeniano, è verosimile che esse siano state un effetto della condotta costanziana piuttosto che la causa – ed era ascrivibile a ciò che Costanzo si aspettava dai suoi *magistri*: un’esperienza concistoriale che permettesse loro di gestire l’attività dei *magistri scriniorum* – presenti alla corte dei Cesari²⁸⁶ – e una posizione consentisse di sorvegliare, in ogni fase dell’attività governativa, l’operato di Gallo e Giuliano. Per altro, per confutare la ricostruzione di Sinnigen, basata su una sostanziale identità di molti incarichi tra *notarii* e *agentes in rebus*, ci si può chiedere perché non membri di quest’ultima *schola* siano stati designati per divenire *magistri* dei Cesari. La risposta dà credito all’importanza che Costanzo dava alla competenza: i *notarii*, per la natura tecnica del loro incarico, erano membri stabili del *consistorium*, non così gli *agentes* che dunque non avrebbero avuto i requisiti per gestire un incarico che prevedeva una costante partecipazione entro tale organo consultivo. D’altro canto, volendo richiamarsi cursoriamente al criterio di fedeltà a cui si è prima accennato e su cui si tornerà, i *notarii* erano dipendenti diretti dell’imperatore, non così gli *agentes* che erano invece subordinati direttamente al *magister officiorum*: anche questo aspetto può avere avuto un peso nel privilegiare la selezione tra i membri della *schola* dei *notarii*.

Per quanto concerne il funzionariato in ruolo presso Costanzo, come si è detto, vi sono *magistri officiorum* di rango elevato, esponenti dell’aristocrazia orientale, persino il figlio di un ex console²⁸⁷, e, quasi per contrasto, questori invece di condizione sociale piuttosto modesta. Ciò non può essere stato casuale. In relazione ai questori, destinati a

zione dell’ultimo venticinquennio del quinto secolo sembrerebbe costituire una prova – esattamente come la disposizione che assegna al *magister* la responsabilità sulle *matriculae* dei *notarii*, e sembrano essere riferibili solo alla *pars Orientis* (esito di un evidente separatismo legislativo tra le due *partes imperii*): non possono pertanto essere utilizzate per spiegare una realtà di circa un secolo precedente, senza la presenza di almeno un riscontro riferibile a tale epoca. Inoltre, la documentazione relativa alle carriere dei *notarii*, soprattutto per quanto riguarda le funzioni anteriori, è troppo esigua per trarne delle considerazioni di carattere generale e, d’altra parte, la promozione al *magisterium* di ex *notarii*, soprattutto di età valentiniana e graziana, è sicuramente attribuibile a cause che esulano dalla carica precedentemente rivestita.

²⁸⁶ Fa fede la presenza del *magister libellorum*, Anatolius.

²⁸⁷ Florentius, figlio di Fl. Nigrinianus, console nel 350.

prestare servizio accanto a lui, è possibile che il criterio privilegiato sia stata la fedeltà, sincerata da un lungo servizio a corte: Taurus, *quaestor* nel 354, già dieci anni prima era un importante *comes* palatino di Costanzo²⁸⁸, mentre Libanio attesta che Leonas era stimato a corte, anch'egli in qualità di *comes*, già nel 355²⁸⁹. D'altro canto è noto che l'Augusto aveva un carattere sospettoso²⁹⁰ e Ammiano scrive di lui che durante il suo regno nessuno sconosciuto avrebbe potuto essere introdotto nel servizio palatino²⁹¹: questo trova conferma nel *cursus honorum* della maggior parte dei suoi funzionari e in particolare proprio dai suoi questori. Il medesimo assunto vale anche per i *magistri*, anche se con qualche differenza, giacchè solo Florentius aveva militato direttamente al suo fianco in qualità di *agens pro magistro*, mentre Musonius aveva ricoperto prima del *magisterium* una carica governatoria, per Ampelius, invece, la prima carica nota è proprio quella di *magister* cui seguì il proconsolato d'Acaia²⁹². Il comune denominatore fra costoro era l'appartenenza all'*élite* orientale, ed è pertanto in questa costante che si devono ricercare le ragioni che indussero al loro reclutamento. Si può supporre che il costantinide, promuovendo esponenti delle *élites* locali, volesse garantirsi una solida base di consenso al proprio potere. In tal senso, la sua attitudine sarebbe simile a quella di Teodosio nei primi anni del suo regno, durante i quali reclutò numerosi curiali orientali e appartenenti al consesso senatorio costantinopolitano²⁹³; ma per l'imperatore spagnolo questa era una scelta dovuta alla necessità di fornire al suo impero, da poco conseguito, una stabilità di cui l'appoggio della nobiltà locale costituiva il primo fondamento. Al contrario, la base di consenso di Costanzo II, soprattutto in Oriente, era solida, garantita dall'appartenenza alla dinastia costan-

²⁸⁸ Athanas. *Hist. Ar.* 22.

²⁸⁹ Lib. *Ep.* 412.

²⁹⁰ Amm. XXI 16.8-10.

²⁹¹ Amm. XXI 16.3

²⁹² Groag 1946, p. 40 considera questa inversione un esito dell'accresciuta importanza del ministero palatino nel corso del regno di Costanzo, tuttavia questa, a fronte di un'estrema indefinibilità dei *cursus honorum* burocratici e orientali, non pare un'argomentazione decisiva. Clauss 1980A, p. 108, definisce atipiche le carriere di Ampelius e Musonius.

²⁹³ V. *infra* p. 213.

tiniana e dai lunghi anni di regno trascorsi come sovrano di tale *pars imperii*²⁹⁴.

Nell'ambito della burocrazia palatina alcuni membri delle *élites* vennero impiegati quali *quaestores* dei Cesari, ma per ragioni che certamente esulavano – dato anche il prestigio relativamente basso, al tempo, rispetto a governatorati e prefetture, delle cariche di palazzo – dalla volontà di assicurarsi il loro favore: costoro, come si è avuto modo di dimostrare, erano stati assunti per la loro esperienza in campo amministrativo, utile per affiancare al governo i giovani ed inesperti cugini. Era dunque la competenza il criterio che lo guidò, ed esso potrebbe essere valido anche per i suoi *magistri*: si può ipotizzare che una o più caratteristiche, specifiche solo del ceto socialmente più elevato, fossero ritenute dall'imperatore necessarie per assolvere ai compiti di un *magister officiorum*. Per individuarle, è doveroso volgere l'attenzione sulle competenze legate a tale carica: *agentes* – e di conseguenza *cursus publicus* e *principes officiorum* – *scholae palatinae*, *schola mensorum*, *sacra scrinia* – ivi compreso lo *scrinium dispositionum* –, *officium admissionum* e, probabilmente, le *fabricae*. La gestione di questa serie di strutture, per lo più, non doveva prevedere il possesso di particolari capacità, dal momento che la sovrintendenza del *magister*, anche sulle guardie di palazzo, su cui non esercitò mai il comando sul campo²⁹⁵, era di carattere amministrativo e giurisdizionale. Tuttavia la guida su alcuni particolari *officia* e le mansioni che ne conseguivano per il *magister* potrebbero aver spinto Costanzo a volere al suo fianco degli aristocratici che, proprio in quanto tali, sarebbero stati in grado di assolverle in maniera più efficace.

All'interno del funzionariato palatino, il *magister officiorum* più di ogni altro ministro andava ad interagire e mediare con vari ufficiali: indirettamente, attraverso la gestione della *schola agentium in rebus* e degli *scrinia*, e direttamente nelle sessioni del concistoro²⁹⁶,

²⁹⁴ Per altro tutti i tentativi di usurpazione che Costanzo dovette affrontare maturarono in Occidente.

²⁹⁵ Che probabilmente era affidato al *comes domesticorum*; Frank 1969, pp. 87-89; Aiello 2001, p. 152. Tuttavia, la presenza di Anatolius, *magister officiorum* di Giuliano, nel corpo di spedizione in Persia, potrebbe fare supporre che, almeno in quell'occasione, il *magister* avesse comandato in battaglia le sue truppe.

²⁹⁶ Si pensi a Florentius, all'epoca della vicenda di Silvano (Amm. XV 5.12), su cui v. *supra* pp. 69-70.

nell'affiancamento al sovrano in occasioni pubbliche di rilievo²⁹⁷, nell'accoglienza di ambascerie – straniere e romane, civili e militari, laiche e religiose o, più semplicemente, di eterogenee personalità che avevano ottenuto l'accesso a corte – dal momento che da lui dipendeva l'*officium admissionum*, deputato all'accoglienza degli ospiti convenuti a palazzo.

Stando a quanto riportano le fonti, almeno due dei tre *magistri* di Costanzo II, Ampelius e Musonius, erano estremamente colti e, secondo la tipica educazione aristocratica, abili nell'*ars oratoria*²⁹⁸; Florentius non sembra essersi distinto per questo, ma il figlio di un console, membro dell'*élite* antiochiena, non poteva non aver ricevuto l'educazione tipica di tale classe sociale.

L'abilità affabulatoria, nonché la capacità di stringere relazioni con le più diverse categorie sociali, tipica della *nobilitas* romana²⁹⁹, può essere stata considerata decisiva da Costanzo nella scelta di coloro che sarebbero divenuti suoi *magistri*³⁰⁰, destinati dunque a doversi confrontare con molteplici categorie di funzionari e con delegazioni straniere composte, come era uso, da personalità di rango elevato, ovvero pari a quello del ministro deputato alla loro accoglienza.

L'unico ostacolo che si oppone a questa proposta interpretativa è costituito dalla lontananza di Ampelius, durante il suo mandato, da Costanzo II e la sua corte. Si può supporre che l'antiochiano, lasciato in Oriente sia per controllare Gallo che per garantire il corretto svolgimento dell'attività amministrativa dell'est imperiale, fosse stato deputato anche all'accoglienza di funzionari orientali che si presentassero a Costantinopoli e, eventualmente, anche di ambascerie estere che, non essendo informate dell'assenza dell'imperatore dalla capitale, venivano invece ricevute dal *magister* che, come si è evidenziato, per la natura della sua carica, costituiva il candidato idoneo per assolvere a tale ufficio. Per quanto verosimile, tale ipotesi non è però suffragata

²⁹⁷ Come Musonius durante la celebrazione dei *vicennalia* a Roma; Liban. *Ep.* 558.

²⁹⁸ Per Ampelius v. in particolare *IG IV* 53; per Musonius v. Liban. *Ep.* 558, 604. Su ambedue, relativamente a questo aspetto, v. *supra* pp. 87-88 n. 280.

²⁹⁹ Su cui v. Forlin Patrucco, Roda 1986, pp. 245-272; Roda 1986, pp. 177-202.

³⁰⁰ O anche *agens pro magistro*: è verosimile che anche la scelta di un aristocratico pari a Florentius (destinato a ricoprire il *magisterium* qualche anno dopo) sia stata compiuta tenendo conto del fatto che questi avrebbe prestato il suo servizio a stretto contatto con l'Augusto.

da testimonianze. Maggiormente dimostrabile è la congettura per cui Ampelius sia stato selezionato da Costanzo seguendo i medesimi criteri seguiti per l'assunzione dei *magistri* effettivamente militanti presso di lui, perché proprio le sue capacità oratorie, nonché la sua capacità di interagire con personalità appartenenti a eterogenei gruppi sociali – da un Cesare a i più umili questuanti – lo rendevano la personalità ideale per tale magistero: le parole di Imerio che ne celebravano l'affabilità e la capacità di trattare con persone di tutte le età e le condizioni³⁰¹ confermano i criteri di scelta adottati per gli altri *magistri*.

A livello di riflessione generale si può evidenziare come i *magistri* nominati da Costanzo non abbiano avuto significative promozioni di carriera dopo il loro ufficio palatino a differenza dei questori. La casistica è come parca, tuttavia appare significativo come Taurus e Fl. Leontius, quest'ultimo *quaestor* di Gallo, siano stati promossi immediatamente dopo la questura a cariche di primo piano, quali la prefettura al pretorio il primo e la prefettura urbana di Roma il secondo, nel periodo in cui l'Augusto si trovava in Occidente³⁰². Per Leonas, data la morte di Costanzo durante l'esercizio della carica, non si possono naturalmente avanzare ipotesi, mentre l'assenza di promozioni per Salutius è certamente da collegare all'ostilità del sovrano che già era stato responsabile della sua rimozione dalla magistratura burocratica³⁰³. Tra i *magistri* – tanto quelli militanti presso l'Augusto, quanto quelli attivi accanto ai Cesari – il solo Ampelius ebbe una carica, per altro non così prestigiosa, il proconsolato d'Acaia³⁰⁴; Musonius si ritirò a vita privata, mentre degli altri due, Palladius e Pentadius³⁰⁵, l'unica notizia riportata dalle fonti è il loro giudizio nel corso del processo di Calcedonia intentato da Giuliano contro i “fedelissimi” di Costanzo³⁰⁶. Probabilmente, ma qui si entra nel giudizio a posteriori sulla valutazione del potere di una determinata categoria di funzionari, i *magistri*, a diffe-

³⁰¹ Himer. Or. XXXI 13: Βασιλεῦσι τίμιος, τυράννοις εὐλαβής, δήμοις προσηνής, σοφοῖς αἰδέσιμος, γέρουσιν ἡδιστος, πάσαις τύχαις ὁμοῦ καὶ ἡλικίας ἐράσιμος. Su questo passo v. *supra*.

³⁰² Taurus divenne prefetto nel 355 e Leontius nel 356 (v. *supra* p. 88 n. 280).

³⁰³ V. *infra* Appendice III.

³⁰⁴ Su cui si leggano, pur se non condivise, le riflessioni di Groag in n. 319.

³⁰⁵ Non si considera nel computo Felix, rigettato da Giuliano, la cui eventuale carriera presso Costanzo fu interrotta dalla morte di quest'ultimo.

³⁰⁶ Amm. XXII 3.

renza dei questori, partecipi del processo legislativo, a dispetto di un incarico che permetteva di avere accesso a pressoché l'intero processo governativo, non erano ritenuti dal sovrano così pericolosi, o meglio depositari di informazioni a tal punto delicate da dover essere blanditi con l'assegnazione di più alti uffici³⁰⁷.

In effetti, e la realtà storica successiva lo conferma, il vero potere di un *magister* risiedeva non nelle conoscenze a cui è in grado di accedere, passibili di sfruttamento anche in momenti successivi, quanto nella capacità di trarre profitto dalle potenzialità insite nella sua carica nel momento stesso in cui si trova ad esercitarla. Esempio in tal senso è il caso di Rufinus, *magister* di Teodosio: la sua appropriazione, quando divenne *praefectus praetorio Orientis*, di prerogative spettanti al *magisterium*³⁰⁸, della cui importanza era ben consapevole essendone stato titolare poco prima, costituisce la prova più tangibile che la potenza della funzione non risiedeva tanto nelle informazioni a cui il suo detentore aveva accesso, quanto nei suoi poteri costitutivi e, ovviamente, nella capacità di utilizzarli³⁰⁹. Di qui la libertà accordata a Costanzo di concedere o meno incarichi di alto o medio livello ai suoi *magistri*, fossero costoro suoi diretti dipendenti o assegnati ai suoi Cesari.

Si sono lasciati fino ad ora da parte i responsabili delle finanze imperiali. Ne si conoscono quattro per l'età costanziana, di cui uno, Nemesianus, titolare di ambedue i dipartimenti delle finanze³¹⁰; per i restanti tre, di uno, Domitianus, divenuto dopo la *comitiva* prefetto al pretorio³¹¹ – rappresentando così un'ulteriore conferma delle ragioni dell'assenza di promozione dei *magistri officiorum* – è possibile recuperare qualche informazione non solo sulla biografia ma anche relative al suo mandato. Degli altri, Ursulus e Evagrius, coinvolti anch'essi,

³⁰⁷ Solo dall'età valentiniana costoro saranno promossi sistematicamente a alte cariche.

³⁰⁸ Si pensi alla sovrintendenza sulle *fabricae*: attestate nel 390 sotto il controllo del *magister* Rufinus che, al tempo della sua *praefectura praetorio Orientis*, le portò sotto la sua giurisdizione (Lyd. *Mag.* II 10 = III 40). Le fabbriche d'armi tornarono sotto la tutela del *magister* presumibilmente alla caduta del potente funzionario teodosiano: una legge del 398 (C. *Th.* X 22.4) conferma il ripristino della più antica prassi.

³⁰⁹ Come fecero, a esempio nel quinto secolo Helion e Nomus, potenti *magistri* di Teodosio II.

³¹⁰ V. *infra* Appendice II.

³¹¹ V. *supra* pp. 36-37.

come altri funzionari costanziani, nel processo calcedoniano, è solo nota la carica di *comites*³¹². Per Nemesianus, come si è già avuto modo di evidenziare, è verosimile la discriminante della specializzazione: l'aver ricoperto in età costantiniana cariche finanziarie e l'essere stato *comes rei private* e *scararum largitionum* di Costanzo depone a favore di questa ipotesi. È un criterio verificabile in base al *cursus honorum*, ma i *cursus* degli altri funzionari non permettono di avallare con sicurezza la medesima conclusione, consentono però di allinearli ad altri funzionari di nomina costanziana – i suoi *quaestores*, ad esempio, o i *magistri* deputati per i Cesari – nell'individuazione della discriminante della fiducia nelle modalità che si sono evinte. Sintomatico per l'assegnazione di fiducia in Ursulus è l'affidamento dell'inchiesta, congiuntamente con il prefetto Lollianus Mavortius, in un processo per *laesa maiestas* che, per altro, rischiò di ritorcersi contro di lui ed il suo illustre collega: proprio grazie al grande credito che godeva presso l'imperatore, presso il quale perorò la propria difesa, fu in grado di placarne l'ira e di far accettare la sentenza che era stata disposta³¹³. Il rapporto confidenziale con il sovrano si desume anche dal fatto che gli fosse accanto quando questi si recò ad osservare le rovine di Amida; in occasione di tale visita Ursulus pronunciò una severa censura sull'operato dei soldati che, secondo Ammiano, fu una delle ragioni per cui la commissione calcedoniana, in parte composta da esponenti di rilievo del ceto militare³¹⁴, gli comminò la pena più dura³¹⁵: al di là dell'esito ultimo delle sue parole, esse sono esplicative di un'estrema vicinanza del funzionario finanziario all'imperatore. D'altra parte, fu proprio il *comes rei privatae* ad intervenire nel 355 presso il *praepositus thesaurorum* gallico affinché fosse concesso a Giuliano il denaro necessario per elargire il donativo ai suoi soldati³¹⁶: Ammiano riferisce che Costanzo si era esplicitamente opposto alle iterate richieste del Cesare e dunque il fatto che Ursulus fosse riuscito ad intercedere in

³¹² Amm. XXII 3.7-8. *PLRE* I, s. v. *Ursulus* 1, p. 988; s. v. *Evagrius* 5, p. 285; Delmaire 1989B, s. v. *Ursulus*, pp. 34-35; s. v. *Evagrius*, p. 36.

³¹³ Amm. XVI 8.3-7.

³¹⁴ Thompson 1947, pp. 73-78.

³¹⁵ Amm. XX 11.5; XXII 2.8. Tale soluzione fu oggetto di aspre critiche, anche dallo stesso storico antiochiano, tanto che Giuliano fu costretto a prenderne le distanze, dichiarando che era stata presa a sua insaputa.

³¹⁶ Amm. XXII 3.7.

suo favore, ottenendo che queste venissero esaudite, rappresenta un'aggiuntiva prova dell'influenza che questi esercitava presso il proprio sovrano e, pertanto, della fiducia che questi gli aveva accordato.

Non conoscendo purtroppo le cariche che precedettero l'assegnazione della *comitiva*, né tantomeno alcuna notizia relativa alle sue origini e ad eventuali legami stretti con altri membri dell'apparato amministrativo costanziano, non è possibile risalire alle ragioni del credito di cui tale ministro godeva presso il diffidente figlio di Costantino, tuttavia questo è desumibile anche dalla lunga durata del suo mandato, almeno sei anni³¹⁷: sotto questo aspetto la sua carriera è assimilabile a quella di esponenti di primo piano dell'*entourage* di Costanzo II, quali i prefetti Flavius Taurus e Flavius Philippus, legati al sovrano da un rapporto di lealtà che si concretizzava in fiducia nei loro confronti – e promozioni – da parte di costui.

Per quanto concerne Domitianus, predecessore di Ursulus, il rapporto di fiducia che lo univa a Costanzo è rilevabile dal delicato incarico cui fu preposto quando, alla morte di Thalassius nel 353, fu nominato *praefectus pretorio Orientis* col compito specifico di sorvegliare l'operato di Gallo³¹⁸. La natura stessa della mansione che gli fu conferita è indicativa dell'affidamento che il sovrano faceva su di lui. A differenza dei casi di Ursulus e anche di Evagrius, è conosciuta almeno una tappa del *cursus honorum* anteriore la *comitiva* finanziaria e la sua vicenda ricorda molto da vicino quelle dei già menzionati Taurus e Philippus: con costoro Domitianus condivide le umili origini – era infatti figlio di un artigiano – la milizia fra le fila della *schola notariorum*³¹⁹ e, infine, un'ascesa che lo condusse a rivestire una delle cariche più prestigiose dell'impero, la prefettura al pretorio. La comparazione con i due più eminenti ministri dell'età costanziana porta ad ipotizzare dunque che anche il *comes sacrarum largitionum* sia da annoverare nel computo di quegli *officiales* che in un certo senso Costanzo allevò fin dagli esordi della loro carriera amministrativa, testandone costantemente la lealtà, al fine di poter garantire attorno a sé

³¹⁷ Egli era già in carica agli esordi del cesarato di Giuliano e vi rimase fino alla morte di Costanzo.

³¹⁸ Amm. XIV 7.9. PLRE I, s. v. *Domitianus* 3, p. 262; Delmaire 1989B, s. v. *Domitianus*, pp. 33-34.

³¹⁹ Liban. *Or.* XLII 24-25.

la presenza di un apparato di funzionari assolutamente fidati da promuovere senza rischio ai più alti posti. Relativamente ad Evagrius le informazioni sono molto più scarse e consentono solo di conoscere la sua carica, tuttavia la sola registrazione della condanna a Calcedonia pare rappresentare, alla luce dei raffronti con quanti furono processati, una prova sufficiente per ritenerlo un ministro di fiducia di Costanzo.

Dunque, per tirare le fila del reclutamento costanziano, che solo a una lettura superficiale si discosta da quello costantiniano, esso ebbe come regola principale quella di assumere, come sottolineò Ammiano, persone che in qualche modo fossero già a lui connesse³²⁰. La discriminante fondamentale, desumibile tanto da quanto riportò Ammiano, quanto dai *cursus honorum*, è sicuramente la fiducia o fedeltà. Questo non sorprende data la natura sospettosa, quale viene tramandata dalle fonti, dell'Augusto, ma tale aspetto non deve essere esclusivamente inquadrato entro tale principio: la fedeltà è rilevabile come discriminante in Costantino, allorchè mantenne in carica Philoumenos all'epoca del delicato passaggio di sovranità dalla *pars Occidentis* a tutto l'impero; essa è ugualmente ravvisabile allorchè Giuliano, una volta diventato imperatore, scelse come principali collaboratori e funzionari proprio coloro che gli furono accanto in Gallia. La fedeltà diventa in tal caso sinonimo di supporto: è solo una sua sfumatura.

Più indicativo è il fattore competenza, molto meno valorizzato dagli studi "di genere", perché la competenza non è solo individuabile come la specifica capacità utile per ricoprire una determinata carica: essa è invece meglio definibile come la peculiarità, posseduta da una precisa categoria di persone, che rende quel dato personaggio l'unico veramente adatto a rivestire una determinata funzione. Per questa accezione di competenza furono scelti come *magistri* di Costanzo Musonius, Ampelius e Florentius, in quanto in grado di intrattenere rapporti diplomatici. Se si volge lo sguardo ai questori, tanto destinati a Costanzo quanto ai Cesari, la competenza emerge nella rispettiva padronanza del lessico retorico e giuridico, provato anche dal coinvolgimento, in taluni casi, in vicende giudiziarie³²¹. Sui *magistri* la com-

³²⁰ Amm. XXI 16.3.

³²¹ Il *quaestor* doveva occuparsi della redazione di testi legislativi, sia alla corte imperiale che in quella dei Cesari e, se è pur vero che nel suo lavoro poteva essere aiutato da coadiutori tratti dai diversi *scrinia* e, in particolare, si avvaleva della collaborazione del *magister memo-*

petenza si manifesta nei termini di conoscenza delle dinamiche concistoriali, se si era deputati presso i Cesari, o conoscenza delle regole di interazione diplomatica, se si militava presso gli Augusti.

La geografia in quest'epoca soggiace alle regole sopra descritte: magistrati regionali furono assegnati come questori ai Cesari in virtù delle competenze maturate nel corso degli incarichi precedenti. È una discriminante sostanzialmente secondaria, ma di cui tenere comunque conto: forse non ebbe un impatto decisivo sotto Costanzo II, ma sicuramente lo ebbe sotto Costantino nel momento in cui reclutò Palladius.

Infine, resta da considerare un ultimo fattore, la religiosità. Se si presta attenzione a parte della bibliografia sette-ottocentesca, l'avallo del cristianesimo da parte di Costantino costituì la premessa per la cosiddetta caduta dell'impero romano ma anche la base di ogni politica perseguita, dunque anche quella in materia di reclutamento. In realtà, tra le tante discriminanti di selezione, quella che potrebbe sembrare più ovvia, la religiosità, soprattutto sotto Costantino, "campione del cristianesimo", fu sostanzialmente trascurata. Philumenus fu difensore della causa donatista nel 314, nondimeno fu deputato da Costantino per persuadere i partecipanti del concilio del 325 a siglare il credo niceno³²². I detentori di questura, *magisterium* e *comitivae* finanziarie

riae, pare legittimo pensare che nella scelta di un titolare di questa carica si potesse tenere conto di una certa competenza in ambito letterario, retorico e giuridico. Per quanto è possibile evincere dalle testimonianze sui questori nominati da Costanzo, almeno per la metà di costoro la risposta è affermativa: Salutius, che era stato anche *magister memoriae*, era colto sia in ambito retorico che giuridico, oltre ad essere versato sia nella filosofia che nella storia; Montius Magnus, seppur orientale, eccellea nel latino, lingua dei testi legislativi; Leonas, durante la sua presidenza del concilio di Seleucia, diede prova, più che di eccellente preparazione teologica, di ottima competenza nella conduzione di un dibattito processuale³²¹; Taurus, ex *notarius*, non solo aveva esperienza perfetta delle procedure di formulazione del diritto che avvenivano nel concistoro, ma, oltre all'abilità in ambito stenografico, doveva possedere anche una buona padronanza della lingua latina. Non si ha la possibilità di conoscere alcunché dell'educazione di Leontius e di Nebridius, tuttavia il fatto che ben quattro dei questori nominati da Costanzo avessero una preparazione ottimale per assolvere alla loro carica palatina e in un contesto storico in cui è molto raro trovare testimonianze così abbondanti e attendibili in relazione a questo aspetto della vita di un funzionario permette di supporre con un ampio margine di sicurezza che anche il criterio della valutazione della competenza era utilizzato da Costanzo nella scelta dei suoi questori.

³²² Salutius era probabilmente pagano, ma questo non impedì a Costanzo di assegnargli la questura e il proconsolato d'Africa (v. Appendice III). Leontius e Taurus, parteciparono in veste di giudici, al processo di Photinus; il secondo presenziò anche del concilio di Rimini del

avevano ciascuno la propria fede religiosa, pagana o cristiana³²³ ma questo non condizionò il rispettivo reclutamento o eventuali promozioni nell'epoca della dinastia costantiniana, con una sola eccezione, il regno di Giuliano. Il criterio della religiosità è sostanzialmente accessorio, frutto più di letture critiche storiografiche che di una oggettiva valutazione. Da questo punto di vista Giuliano si configurò come una vera rivoluzione: non tanto significativo è il fatto che egli abbia reclutato pagani come Salutius, Mamertinus o Anatolius³²⁴, ma la notizia che molti tra gli esponenti della burocrazia palatina da lui assunti siano stati protagonisti di conversioni repentine – e quantomeno sospette – dal cristianesimo al paganesimo. Le fonti non consentono di stabilire con precisione il momento esatto della conversione, tuttavia questa, di per se stessa, appare indicativa di come avesse un valore per avvicinarsi al sovrano. Esemplificativo appare il caso di Felix che Costanzo aveva designato per diventare *magister* di Giuliano al tempo del suo cesarato. A differenza della maggior parte dei ministri di Costanzo, che alla sua morte erano stati relegati all'oblio dal nuovo regime, o, peggio, sottoposti a processo a Calcedonia, Felix fu invece accolto nell'*entourage* del nuovo Augusto che gli assegnò la carica di *comes sacrarum largitionum*³²⁵. Le fonti storiografiche ricordano il funzionario finanziario per la sua apostasia: costui infatti si convertì al paganesimo, adeguandosi alla fede abbracciata dall'Augusto. Non è noto con precisione il momento in cui Felix decise di convertirsi, tuttavia le testimonianze concordi di Libanio e Filostorgio inducono a pensare che

359 (Sulp. Sev. *Chron.* II 41); Leonas presiedette al concilio di Seleucia. In tutti questi casi il ruolo dei funzionari è quello di rappresentanti dell'imperatore, incaricati di controllare che lo svolgimento dei lavori proseguisse senza incidenti: la loro presenza non è indice di un'adesione al cristianesimo. Di parere contrario De Bonfils 1981, pp. 113-114 e Barnes 1989, pp. 301-337: i due studiosi tuttavia divergono nettamente sull'incidenza del dato religioso quale elemento di valutazione del reclutamento, ininfluenza per il primo, decisivo per il secondo. È possibile che anche Publius Ampelius fosse pagano (*Coll. Av.* 11; *Liban. Ep.* 208)

³²³ V. tavole prosopografiche.

³²⁴ Sul paganesimo di Claudius Mamertinus v. Blockley 1972B, p. 447; Delmaire 1989B, s. v. *Claudius Mamertinus*, pp. 36-38, in particolare p. 38; Lieu 1989, pp. 11-12. Tutti gli studiosi citati si dimostrano concordi sul fatto che, nonostante una probabile adesione alla fede pagana del retore gallico, questa traspare molto vagamente dal suo panegirico a Giuliano, probabilmente perché, nonostante la recente rimozione delle norme antipagane di Costanzo, di fronte ad un uditorio pressoché cristianizzato, quale era quello costituito dal senato di Costantinopoli, un approccio più cauto in questo particolare ambito era maggiormente preferibile.

³²⁵ *C. Th.* IX 42.5 (362).

ciò sia avvenuto prima della sua nomina e che per tale ragione la sua promozione fosse stata agevolata³²⁶; è altresì possibile che il suo cambiamento fosse un esito della frequentazione della corte pagana: è invece rilevante che questi avesse optato di abbracciare una diversa confessione religiosa e che proprio per questo fu in grado di integrarsi perfettamente nell'ambiente palatino giuliano. A conferma dell'importanza attribuita alla religiosità da parte di Giuliano, vi è il fatto che quello di Felix non fu l'unico caso di repentino mutamento di fede: fra la schiera dei dirigenti imperiali, compirono la medesima scelta il *comes rei privatae* Helpidius³²⁷, il *comes Orientis* Iulianus³²⁸ e il *praefectus urbis* Domitius Modestus³²⁹.

L'età dei costantinidi dal punto di vista dello studio del reclutamento rappresenta un laboratorio eccezionale esattamente come fu un laboratorio di sperimentazione istituzionale che con aggiustamenti progressivi giunse ad una condizione di stabilità: il reclutamento riflette tale fluidità, ne è forse lo specchio più concreto e aderente alla realtà dei fatti. Ma questo è un aspetto valido in generale: come si avrà modo di verificare con l'attenzione rivolta all'epoca dei Valentiniani e di Teodosio, il reclutamento riflette l'orientamento politico, sociale e istituzionale dell'impero. Ne costituisce la concretizzazione. Peculiare di quest'epoca è l'importanza attribuita alla competenza che con il tempo scemerà, proporzionalmente all'innalzamento di rango delle funzioni palatine. Ma il rilievo dato a tale fattore non sorprende, in quanto anch'esso è strettamente connesso alla natura delle funzioni e alle caratteristiche dei funzionari. Se è vero che, soprattutto da metà

³²⁶ Liban. *Or.* XIV 36; Theodoret. *HE* III 12. Un riferimento alla sua apostasia è coglibile anche in Greg. Naz. *Or.* V 2. Numerosi autori cristiani interpretarono la sua morte, avvenuta poco dopo la sua promozione, come una punizione per il suo tradimento: Theodoret. *HE* III 13, Philost. *HE* VII 10, Soz. *HE* V 8.4; Ioh. Chrys. *Babyla* XVII 4; *Laud. Pauli ap.* IV 6; *In Matth.* IV 1 e *Expos. in Psalm.* CX 4. Ammiano invece considerò il suo improvviso decesso e quello del *comes* Iulianus presagi della fine dell'imperatore: Amm. XXIII 1.5. V. anche De Bonfils 1981, p. 80.

³²⁷ Liban. *Or.* XIV 35; Philost. *HE* III 12.

³²⁸ Theodoret. *HE* III 12 che lo definisce erroneamente *praefectus praetorio Orientis*.

³²⁹ Già *comes* di Costanzo II sotto cui mantenne nascosto la propria fede pagana, la professò apertamente sotto Giuliano per poi aderire invece al cristianesimo durante il regno di Valente. *PLRE* I, s. v. *Domitius Modestus* 2, pp. 605-608; Demandt 1980, p. 621 n. 54 ritiene invece che Modestus fosse cristiano al tempo di Costanzo e che dunque sia stato, al pari di Helpidius, Felix e Iulianus, un apostata. Del medesimo parere è Olariu 2005, p. 354 n. 12.

del IV secolo in poi, i quattro *comites consistoriani* erano ormai uomini politici *tout cour*, per cui il valore della funzione ricoperta prescindeva dalle responsabilità connesse alla sua effettiva gestione – che ricadevano sulle spalle degli *officiales* di carriera che spesso trascorrevano tutta la loro vita lavorativa, cadenzata da progressivi ma alquanto lenti scatti di promozione, entro un medesimo dipartimento – è altrettanto vero che nei primi decenni del secolo costoro, funzionari creati *ex novo*, così come i ministeri cui sarebbero stati destinati, furono selezionati tenendo conto delle necessità della carica cui erano deputati. Da ciò emerge il loro profilo specializzato: esso spesso è solo intuibile, sicuramente meno evidente rispetto ad altri criteri più “eclatanti”, la cui incisività è più frutto di una lettura moderna – si pensi all’importanza attribuita alla religiosità – ma è presente ed è questo, pur nella sua impalpabilità, che caratterizza l’epoca costantinide.

Un’unica aporia, se tale si può definire, caratterizza l’epoca presa in esame – mentre sarà peculiare dei decenni successivi – ovvero la difficoltà di comprendere in che misura i singoli funzionari abbiano contribuito all’evoluzione delle rispettive magistrature. Che ciò sia avvenuto pare evincibile dall’influenza che taluni acquisirono presso i propri sovrani – si pensi a Flavius Eugenius o a Salutius – paragonabile a quella che ebbero alcuni dei loro colleghi di epoche successive, o dal tentativo – l’unico attestato nelle fonti – di Pentadius di proporre dei cambiamenti al *magisterium*³³⁰. In questo caso il problema è costituito dalle poche fonti o, più precisamente, dalla scarsità di testimonianze che si dedicarono a tali ministri al di là della registrazione del loro nome o carica. Tuttavia anche questa rarefazione di informazioni è significativa: essa traduce, in modo efficace, la natura dei funzionari burocratici costantiniani, tecnici e non politici. La situazione comincia a cambiare con Giuliano, ma è sotto Valentiniano che il funzionariato burocratico compirà il salto di qualità divenendo “politico” a tutti gli effetti, avvicinandosi nelle sue logiche all’*ordo* senatorio e proprio per questo divenendo per la prima volta oggetto di attenzione da parte sua. In età teodosiana e successiva il processo avviato durante Giuliano raggiungerà i suoi estremi, giungendo alla creazione di un *cursus mixtus* composto di cariche “burocratiche” e tradizionalmente senatorie e

³³⁰ V. *supra* p. 54.

– questo è il dato eccezionale – intrapreso anche dai membri dell'antico *ordo*.

Appendice I – Philumenus e Palladius

Dal punto di vista prosopografico i *magistri officiorum* che si avvicendarono durante il regno di Costantino non comportano molte difficoltà: il loro *magisterium* infatti appare espresso con chiarezza nelle fonti senza lasciare pressoché margine ad eventuali discussioni.

Le cariche di Heraclianus e Proculeianus, i primi due *magistri*– o meglio *tribuni et magistri officiorum* – noti, sono riportate da fonti legislative³³¹. Lido³³² menziona Palladius e, in aggiunta, riporta il nome di Martinianus, il cui ufficio è riportato anche da Aurelio Vittore³³³, che servì però sotto Licinio. Un ultimo *magister* sembra aver rivestito il *magisterium* in età costantiniana, Philumenus³³⁴; il suo è l'unico caso che sembra necessitare di alcune precisazioni. L'attribuzione della carica si basa esclusivamente su un passo di Filostorgio, in cui viene definito μάγιστρος³³⁵, un titolo che potrebbe lasciare adito ad equivoci, dal momento che ben si adatta a designare sia il *magister officiorum* sia uno dei *magistri scriniorum*.

Nelle fonti in lingua greca, μάγιστρος, privo di un'ulteriore specificazione, è adottato nella quasi totalità dei casi per indicare il capo degli uffici di cancelleria palatina³³⁶. Filostorgio, però, fa eccezione, utilizzando il semplice μάγιστρος in altre due occasioni³³⁷: associato a Olympius, funzionario di Onorio, il cui *magisterium* è attestato in numerosi altri documenti³³⁸, e per Eugenius, l'usurpatore, che, con forte probabilità, fu invece un *magister scrinii*³³⁹. Lo stesso autore, inoltre,

³³¹ C. Th. XVI 10.1(320/321); C. Th. XI 9.1 (323). PLRE I, s. v. Heraclianus 1, p. 417 e s. v. Proculeianus, p. 744.

³³² Lyd. Mag. II 25. PLRE I, s. v. Palladius 2, p. 658.

³³³ Lyd. Mag. II 25; Aur. Vict. Epit. 41.6. PLRE I, s. v. Martinianus 2, p. 563.

³³⁴ PLRE I, s. v. Philumenus, p. 699.

³³⁵ Philost. HE I 9a: Φιλούμενος δὲ ἦν ὁ ταῦτα πρὸς ἔργον ἀγαγεῖν πιστευθεὶς, τιμὴν ἐκ βασιλέως ἔχων ἣν καλεῖν εἰώθασι Ῥωμαῖοι μάγιστρον.

³³⁶ Du Cange, *Glossarium ad Scriptores Mediae et Infimae Latinitatis*, s. v. *magister officiorum*, p. 171: *De Magistro Officiorum passim Ammianus, et alii, quibus interdum nude Magister; Id. Glossarium ad Scriptores Mediae et Infimae Graecitatis*, s. v. μάγιστρος, coll. 843-844: *ita dictus Magister Officiorum*.

³³⁷ Claus 1980A, s. v. Philumenus, p. 183 ricorda solo la prima delle due ricorrenze.

³³⁸ Philost. HE XII 1; PLRE II, s. v. Olympius 2, pp. 801-802.

³³⁹ Di lui Zos. IV 54.1 riporta che era fra i membri del seguito dell'imperatore Valentiniano II; Socr. HE V 25.1 lo definisce ἀντιγραφεὺς τοῦ βασιλέως. Il titolo ἀντιγραφεὺς è legato all'ambito degli uffici di cancelleria, e probabilmente era il termine greco per indicare il ma-

riferendosi alla precedente occupazione di Olympius, lo definisce τὸν μαγίστρων, uno dei *magistri*, ovvero uno dei *magistri scrinio- rum*³⁴⁰. Dunque, stando a quanto appena rilevato, la testimonianza dello storico ariano, almeno dal punto di vista di un'analisi specificamente lessicale, non risulta assolutamente chiarificatrice: al contrario rende impossibile capire il ruolo di questo funzionario alla corte di Costantino.

Di maggior aiuto potrebbe invece essere il racconto in sé: Philumenus fu incaricato dall'imperatore, a conclusione del concilio di Nicea del 325, di assicurarsi che i vescovi ariani sottoscrivessero il Credo ivi avallato e, in caso contrario, di provvedere alla loro dispersione; questi sottopose loro la professione di Fede, lasciandoli liberi di scegliere se accettarla o rifiutarla ed andarsene³⁴¹. Il ruolo assegnato a questo μάγιστρος, funzionario di fiducia del sovrano nonché impiegato in una vicenda pertinente l'ambito religioso, sembra deporre a favore di una sua identificazione con un *magister officiorum*: in effetti più volte, nel corso della storia della sua magistratura, il *magister* si trovò implicato in questioni pertinenti la sfera religiosa³⁴². D'altra parte è altresì vero che compiti simili vennero assegnati a funzionari imperiali di diverso tipo, con l'unico fattore accomunante di essere depositari di una grande fiducia da parte del sovrano³⁴³.

Ancora una volta è necessario affidarsi prettamente all'analisi testuale dell'unica fonte che designa il ministro costantiniano *magister*

gister memoriae; d'altra parte ἀντιγραφὴ è un termine che significa "rescritto", "confutazione", "libello", ovvero lessemi che investono la sfera giudiziaria, uno dei campi di competenza del *magister memoriae*, il cui dipartimento, per altro, spesso si trova a collaborare con il questore palatino, ministro per eccellenza legato alla sfera giuridica. Anche la preparazione retorica di Eugenius, testimoniata sia da Socrate che da Zosimo (v. passi sopraccitati), ben si adatta all'ipotesi che questi non sia stato *magister officiorum*, bensì un *magister scrinii*, con probabilità *magister memoriae*. v. Bury 1910, pp. 23-29. *PLRE* I, s. v. *Eugenius* 6, p. 293.

³⁴⁰ Philost. *HE* XII 1.

³⁴¹ Philost. *HE* I 9 a.

³⁴² Hadrianus, *magister* di Onorio si occupò della chiusura di templi pagani in Fenicia (*V. S. Porphyrii* 26-27); Anthemius, potente *magister* di Arcadio, nel 404 dovette intervenire alla guida delle *scholae palatinae* per contenere la rivolta dei sostenitori di Iohannes Chrysostomus (Pallad. *Ioh. Chrys.* 56-57); nel 415 ad Helion, forse il più potente fra *magistri officiorum*, fu affidato l'incarico di procedere contro il patriarca Gamaliel (*C. Th.* XVI 8.22); Claus 1980A, pp. 82-98.

³⁴³ Si pensi a Taurus, *praefectus praetorio* di Costanzo II, cui fu affidata la supervisione del concilio di Rimini del 359; Sulp. Sev. *Chron.* II 41.

officiorum. Filostorgio non dice esplicitamente che Philumenus fu *magister*, ma che era titolare di una carica che i Romani sono soliti chiamare *magister*³⁴⁴, un'espressione simile a quella adottata da altre fonti greche per meglio definire il *magisterium officiorum*³⁴⁵.

Tale analisi sembra dunque deporre decisamente a favore del *magisterium* di Philumenus che, come si è già sottolineato, costituisce l'unico motivo di riesame prosopografico per un *magister* di età costantiniana.

La datazione della sua carica al 325 merita anche un approfondimento, in quanto, può contribuire a porre in discussione un'altra cronologia.

Secondo quanto narra Lido, al di là di Martinianus, *magister* di Licinio, il primo funzionario che ricoprì tale carica dopo che Costantino prese possesso dell'intero impero, stando a quanto riporta l'ἱστορία fu Palladius³⁴⁶: dal momento che questi fu il primo, deve aver esercitato la sua funzione fra il 323, anno della costituzione in cui viene menzionato il *tribunus et magister* Proculeianus, e il 325, anno in cui ebbe luogo il concilio di Nicea³⁴⁷, che comprese tra i protagonisti, come si è visto, il μάγιστρος Philumenus.

Tale ricostruzione implica che, non appena conquistato l'Oriente, Costantino abbia licenziato il suo precedente *magister* e abbia altresì affidato ad un orientale, Palladius, di cui non aveva alcuna conoscenza, l'incarico di responsabile della cancelleria di palazzo, ovvero di referente diretto dei rapporti provenienti da tutto l'impero. Sebbene il

³⁴⁴ Philost. *HE* I 9 a: τιμὴν ἐκ βασιλείως ἔχων ἦν καλεῖν εἰόθασι Ῥωμαῖοι μάγιστρον.

³⁴⁵ V. ad esempio Theodoret. *HE* V 20: Καῖσάρος τῶν βασιλείων ἡγούμενος (μάγιστρον δὲ οἱ Ῥωμαῖοι καλοῦσι τὸν ταύτην ἔχοντα τὴν ἀρχήν); Procop. *Pers.* I 8.2: καὶ τῶν ἐν παλατίῳ ταγματῶν ἀρχηγὸς Κέλερ (μάγιστρον Ῥωμαῖοι τὴν ἀρχὴν καλεῖν νενομίκασιν); *Chron. Pasch.* (ed. Dindorf 1832) p. 621, l. 11: τὸν πατρικίον Βασιλείδην κραιστόρα τὸν τοποτηροῦντα τὸν μάγιστρον, ὡς προεῖρηται; Zos. II 25.2: καὶ κοινωνὸν ἐλόμενος τοῦ κινδύνου Μαρτινιανόν, ἡγεμόνα τῶν ἐν τῇ αὐτῇ τάξεων ὄντα (μάγιστρον τοῦτον ὀφφικίων καλοῦσι Ῥωμαῖοι), Καίσαρα καθίστησι; II 43.4: ἀλλὰ Νεπωτιανὸν μὲν οὐ πολλαῖς ἡμέραις ὕστερον ἐκπέμψας Μαγνέτιος δύναμιν, ἡγουμένου Μαρκελλίνου τοῦ τὴν ἀρχὴν ἐπιτετραμμένου τῶν περὶ τὴν αὐτὴν τάξεων, ὃν μάγιστρον ὀφφικίων καλοῦσιν, ἀνεῖλε; III 29.3: Μάχης δὲ καρτερᾶς γενομένης ἔπεσεν Ἀνατόλιος ὁ τῶν περὶ τὴν αὐτὴν ἡγούμενος τάξεων, ὃν καλοῦσι Ῥωμαῖοι μάγιστρον.

³⁴⁶ Lyd. *Mag.* II 25.

³⁴⁷ Precisamente la carica deve essere collocata dopo il 31 dicembre 323 (*C. Th.* XI 9.1) e prima del 20 maggio 325, data di apertura dei lavori del concilio di Nicea; Jones 1974, p. 123.

rango del *magister*, a quel tempo, fosse ancora piuttosto basso, il suo era pur sempre un ruolo rilevante, soprattutto nella situazione in cui si trovava il neo sovrano orientale che doveva confrontarsi con una realtà governativa non solo immensa, ma anche del tutto nuova. L'apparato amministrativo che Costantino trovò ad Oriente era, ovviamente, ereditato da Licinio e necessario per garantire il funzionamento dell'impero: si può ragionevolmente supporre che, almeno per i primi tempi, l'imperatore abbia mantenuto il precedente assetto, cambiandone solo i principali responsabili. Le fonti, purtroppo, presentano pochi dati sui primi anni dell'impero unificato di età costantiniana e, infatti, non si hanno informazioni sui suoi principali ministri; l'unico dato che pare accertato è l'attribuzione della *praefectura praetorio Orientis*, non ancora riformata, ad un occidentale, Flavius Constantius, forse un suo parente³⁴⁸. Se dunque Costantino si assicurò che la principale carica militare fosse affidata ad un ufficiale di sua assoluta fiducia, è plausibile ipotizzare che anche una delle funzioni di corte più rilevanti fosse stata assegnata ad una persona che provenisse per lo meno dalla *pars imperii* di cui, fino a pochi mesi prima, era responsabile.

Philumenus, in quest'ottica, costituisce un candidato migliore rispetto a Palladius per il ruolo di primo *magister* dell'impero riunificato. Probabilmente occidentale, questi era già noto alla corte di Costantino fin dal 315, se si accetta la sua identificazione con il funzionario omonimo che, a seguito della richiesta inoltrata da Donatus di poter tornare a Cartagine, suggerì all'imperatore di accettarne la proposta e di trattenerne il suo avversario Caecilianus a Brescia³⁴⁹. Al di là dell'esito negativo della sua intercessione, quanto è importante sotto-

³⁴⁸ La congettura è di PLRE I, s. v. *Flavius Constantius* 5, p. 225. Sulla sua prefettura v. Porena 2003, pp. 525-527.

³⁴⁹ Optat. Milevit. *Schis. Donat.* I 26: *Eodem tempore idem Donatus petiit, ut ei reverti licuisset, et nec ad Carthaginem accederet. Tunc a Filumino, suffragatore ejus, imperatori suggestum est, ut bono pacis Caecilianus Brixiae retineretur: et factum est;* Aug. *Collat. Donat.* II 20: *Eodem tempore idem Donatus petiit ut ei reverti licuisset et ad Carthaginem accedere; tunc a Philumeno suffragatore eius Imperatori suggestum est, ut bono pacis Caecilianus Brixiae teneretur; et factum est.* L'identificazione con il *magister* del 325 è accettata da Clauss 1980A, s. v. *Philumenus*, p. 183 e, in misura più dubitativa, da PLRE I, s. v. *Philumenus*, p. 699. Sulla contesa donatista v. Jones 1974, pp. 116-118.

lineare è la lunga militanza a corte del *magister* e la sua familiarità con Costantino.

Secondo l'ipotesi prospettata Philumenus sarebbe stato il predecessore e non il successore di Palladius, come comunemente si è creduto³⁵⁰.

Come si è già avuto modo di evidenziare, l'opera di Lido è testimonianza di una realtà specificamente orientale³⁵¹, motivo per cui non annoverò nel computo dei *magistri* i due *tribuni et magistri*, che infatti esercitarono le proprie funzioni presso la corte occidentale³⁵². Il burocrate bizantino, tuttavia, non considerò neppure Philumenus, che, stando ai dati cronologici, rivestì la carica all'epoca in cui Costantino aveva già sconfitto Licinio, divenendo pertanto l'unico signore dell'impero, dunque anche della *pars Orientis*, i cui archivi avrebbero dovuto conservare il suo nome, e portare alla sua menzione nell'opera di Petrus, principale fonte di riferimento di Lido: la ragione della mancata menzione di questo *magister*, la cui funzione è ricordata in una fonte greca, non può tuttavia essere ricondotta solo alla sua ignoranza di tale documentazione³⁵³.

Si possono suggerire due cause per spiegare l'assenza del nome di Philumenus, non necessariamente incompatibili l'una rispetto all'altra. La prima, in un certo senso, assolve Lido e il suo referente dalla responsabilità di aver occultato il nome di un titolare del *magisterium*: costoro non avrebbero potuto trovare il nome dell'antico *magister* costantiniano nei registri di corte perché questi fu nominato in Occidente, prima della vittoria di Crisopoli. Secondo questa ipotesi, dunque, Philumenus sarebbe stato il successore diretto di Proculeianus, nominato presumibilmente nel 324 e mantenuto in carica da Costantino fino almeno alla conclusione del concilio di Nicea. Tale teoria, tuttavia, non scagiona completamente Lido e Petrus dall'accusa di un'inadeguata consultazione delle fonti documentarie a disposizione:

³⁵⁰ PLRE I, s. v. *Philumenus*, p. 699; Clauss 1980A, s. v. *Philumenus*, p. 183.

³⁵¹ Castello 2010A, p. 102.

³⁵² V. anche Castello 2010C, pp. 161-180.

³⁵³ Sulla fortuna di Filostorgio in età antica e in ambito orientale, di cui ovviamente la *Passio Sancti Artemii* è un'indizio v. Cameron 1963, pp. 91-94; Lieu, Montserrat 1989, pp. 223-223. Sulle fonti, per lo più documentarie e archivistiche, consultate da Petrus v. Impellizzeri 1965, pp. 240-242.

il fatto che il primo non volesse scrivere una precisa storia del *magisterium*, bensì una sorta di apologia della prefettura del pretorio, ingiustamente – a suo dire – spogliata delle proprie principali prerogative, non giustifica la lacuna nell'opera del secondo.

Vi è tuttavia l'evenienza che omettere il nome di Philumenus sia stato l'esito di una precisa scelta da parte del funzionario della prefettura giustiniana. Tale possibilità, in aggiunta, potrebbe anche dar modo di ritenere che Petrus Patricius avesse in effetti riportato la sua carica: anche se la nomina fosse avvenuta in Occidente, il fatto che avesse operato anche nella *pars Orientis*, avrebbe portato ad una registrazione negli atti ufficiali a disposizione dell'autore.

Il *De Magistratibus Populi Romani*, a dispetto di un titolo di carattere generale, era un'opera, come si è ripetuto in diverse occasioni, focalizzata principalmente sulla prefettura al pretorio: le altre cariche vengono analizzate in rapporto ad essa, per lo più in accezione negativa, ovvero nella misura in cui queste danneggiarono la prefettura usurpandone le competenze. Il *magisterium officiorum*, secondo questa linea interpretativa, rappresentava il nemico principale e come tale fu affrontato da Lido. Nel momento in cui si trattò di ripercorrere brevemente la storia di tale magistratura, l'autore – che non fece menzione dei ministri occidentali – ricordò Martinianus, *magister* di Licinio, probabilmente per l'eccezionalità del suo ruolo nella storia di quegli anni³⁵⁴, e Palladius, ma non Philumenus³⁵⁵; si ricordi, per altro, che Lido, nel capitolo precedente, aveva appena ribadito le riforme che, indebolendo la prefettura, avevano reso il *magisterium* un organismo molto potente.

La scelta di indicare Palladius quale primo *magister* operante in Oriente sotto Costantino è pertanto strettamente legata alla logica del discorso condotto fino a quel punto: Palladius è il primo *magister officiorum* che, a seguito delle riforme costantiniane che resero la prefettura una carica esclusivamente civile, rivestì una funzione con le caratteristiche e le prerogative che da quel momento sarebbero state ritenute costitutive e strutturali di tale carica³⁵⁶; il suo *magisterium* dunque,

³⁵⁴ Fu infatti nominato Cesare da Licinio e proprio in quanto tale è ricordato non solo da una fonte greca (Zos. II 25.2; II 26.2; II 28.2), ma anche da Aur. Vict. *Caes.* 41.9; *Epit.* 41.7.

³⁵⁵ *Lyd. Mag.* II 25.

³⁵⁶ Castello 2010A. pp. 115-116.

cronologicamente, dovrebbe avere quale *terminus post quem* un anno compreso fra il 327 e il 329³⁵⁷, periodo in cui, con probabilità, ebbe luogo la trasformazione della *praefectura praetorio*³⁵⁸.

Un solo dato inficerebbe tale ricostruzione, ovvero l'identificazione di Philumenus con un omonimo personaggio che Atanasio, nel 331, avrebbe cercato di corrompere per spingerlo a rivoltarsi all'imperatore³⁵⁹; secondo Clauss questi era lo stesso funzionario presente a Nicea ed era ancora in carica al momento dei fatti ricordati dal vescovo di Alessandria³⁶⁰.

Tale ipotesi è però confutabile. Innanzitutto la permanenza in carica, almeno sei anni, sarebbe eccessiva se confrontata con la durata media dei *magisteria* nel quarto secolo, circa due anni³⁶¹; per trovare infatti *magistri* in funzione per più di questo arco temporale bisogna volgere lo sguardo al quinto e al sesto secolo³⁶². D'altra parte, se si accetta la tradizionale successione dei *magistri officiorum* di Costantino, una funzione ricoperta per un così lungo periodo mal si integra con il breve lasso di tempo in carica riservato a Procleianus e Palladius: al primo sarebbero stati concessi due anni e qualche mese, al secondo poco più di un anno³⁶³, una durata in linea con la media individuata per il quarto secolo.

³⁵⁷ PLRE I, s. v. *Philumenus*, p. 699; Clauss 1980A, s. v. *Philumenus*, p. 183.

³⁵⁸ Porena 2003, pp. 526-541.

³⁵⁹ Athanas. *Ap. Sec.* 50.4. Sulle accuse rivolte ad Atanasio dai meleziani v. Barnes 1993, p. 21.

³⁶⁰ Clauss 1980A, p. 84 e s. v. *Philumenus*, p. 183. L'identificazione è accettata anche da PLRE I, s. v. *Philumenus*, p. 699 che però non sembra attribuirgli la carica di *magister* ancora nel 331.

³⁶¹ Pur ammettendo margini di errore, per averne conferma è sufficiente consultare PLRE I, *Fasti, Magistri officiorum*, pp. 1059-161.

³⁶² Nel quinto secolo il potente *magister* Helion rimase in carica almeno tredici anni (gli estremi sono costituiti da *C. Th.* XIII 3.17 del 314 e *C. Th.* XIII 3.18 del 427); nel sesto secolo Celer, funzionario di Anastasio, mantenne l'incarico per quindici anni (*Marcell. Com. Chron.* s. a. 504, *MGH, AA XI, Chron. Min.* II, p. 96; *C. J.* XII 20.6 del 518); Petrus fu *magister* di Giustiniano per ventisei anni (*Procop. Goth.* II 22.24; *Iustinian. Novell.* 137, del 565). V. PLRE II, s. v. *Helion* 1, p. 533; s. v. *Celer* 2, pp. 275-279; PLRE IIIb, s.v. *Petrus* 6, pp. 994-998.

³⁶³ Il *terminus post quem* per il *magisterium* di Procleianus è il gennaio 321, data di *C. Th.* XVI 10.1 (320/321, Seeck 1919, pp. 61 e 370), che attesta ancora in carica Heraclianus; la sua funzione durò almeno fino al dicembre del 323; considerando che verosimilmente il suo predecessore non fu rimosso all'indomani dell'emanazione della legge, il ministero di Procleianus durò circa due anni. Palladius, secondo la tradizionale cronologia, fu invece nominato

Offre adito a qualche perplessità anche la sovrapposizione fra il *magister* di Costantino e il Philumenus ricordato da Atanasio e, in seguito, da Socrate e Sozomeno: tutti costoro definiscono questo personaggio “un tale Philumenus” (Φιλομένους τις), senza specificare eventuali titoli, attuali e passati³⁶⁴. Atanasio, di norma, si dimostra assai preciso nel definire le funzioni ricoperte da coloro che menziona nelle sue opere³⁶⁵, dunque sembra difficile pensare che non avrebbe ricordato il titolo di un funzionario di corte, per di più di un *magister* in carica fin dal 325, fatto che l'avrebbe reso piuttosto noto, non solo nell'ambito strettamente palatino. La definizione vaga usata dal presule egiziano permette dunque di dubitare fortemente che si trattasse dello stesso funzionario in ruolo al tempo del concilio di Nicea.

probabilmente nel 324 e venne sostituito da Philumenus nell'aprile dell'anno successivo, quando fu convocato il concilio di Nicea. Non è dato invece sapere quale sia stata la permanenza al *magisterium* di Heraclianus, noto solo per *C. Th.* XVI 10.1 (320/321).

³⁶⁴ Athanas. *Ap. Sec.* 50.4; Socr. *HE* I 27.9-10; Soz. *HE* II 22.8.

³⁶⁵ Rimanendo nell'ambito dei *magistri officiorum*, Flavius Eugenius e Palladius, rispettivamente *magistri* di Costante e del Cesare Gallo, sono ricordati specificamente in quanto tali; la sua precisione arriva a puntualizzare che, al momento dei fatti narrati, costoro non erano ancora titolari della carica, ma lo sarebbero diventati in futuro (Athanas. *Ap. Const.* 3.46: Καὶ ἐπειδὴ τετελευτήκασι Μαξιμίνος ὁ Τριβέρεως, καὶ Προτάσιος ὁ τῆς Μεδιολάνου, δύναται καὶ Εὐγένιος ὁ γενόμενος μάγιστρος μαρτυρησάι, 10.22: καὶ Ἀστέριος ὁ κόμης, καὶ Παλλάδιος ὁ γενόμενος τοῦ παλατίου μάγιστρος; 22.25: Οἱ μὲν οὖν κοίσαντες τὴν τοιαύτην ἐπιστολὴν εἰσι Παλλάδιος, ὁ γενόμενος τοῦ παλατίου μάγιστρος, καὶ Ἀστέριος ὁ γενόμενος δοῦξ Ἀρμενίας. V. Barnes 1993, pp. 64-65 per Eugenius e pp. 103-104 e 197 per Palladius (su cui v. anche *supra*). La precisione nell'attribuzione dei titoli ha permesso anche di individuare le diverse fasi della composizione dell'*Apologia ad Constantium Imperatorem*; Barnes 1993, pp. 196-197.

Appendice II – Flavius Nemesianus

Le testimonianze antiche non riportano il nome di alcun *comes* finanziario di Costantino, sebbene proprio a lui sia ascrivibile la riforma che condusse alla loro istituzione³⁶⁶. Tale dato, tuttavia, non desta sorpresa, a fronte della scarsità documentaria relativa ai suoi anni di regno che rende complesso non solo individuarne i principali protagonisti, titolari delle diverse magistrature, ma soprattutto ricostruire con precisione la natura stessa delle innovazioni attuate.

È tuttavia possibile conoscere il nome di un funzionario del tesoro che esercitò la carica prima del 326/329, anni in cui presumibilmente ebbe luogo l'istituzione delle due *comitivae*, con la configurazione che mantennero – salvo alcuni ovvi aggiustamenti nei decenni successivi – per tutta l'età tardoantica. Flavius Nemesianus, primo *comes sacrarum largitionum* noto di Costanzo II³⁶⁷ e, con verosimiglianza, il primo titolare della *comitiva rei privatae*³⁶⁸. Il suo *cursus honorum* è rievocato in un'iscrizione della Valle dei Re lacunosa in alcune parti e integrata diversamente dai nei vari *corpora* epigrafici³⁶⁹. Le letture proposte sono due: secondo Cagnat, ripreso dalla *PLRE*³⁷⁰, questi sarebbe stato, prima del 340, *rationalis Aegypti, praeses* di una provincia non meglio identificabile, infine, al momento della realizzazione dell'epigrafe, ufficiale della *res privata* e della *summa res*³⁷¹. Nel 340, data di *C. Th.* XII 1.30, rivestì un nuovo incarico finanziario che, stando al contenuto della legge, rimanda ad una funzione pertinente alla *res privata*, forse la *comitiva* centrale; nel 345, infine, fu *comes sacrarum largitionum*³⁷². Il punto debole di tale interpretazione³⁷³ è costituito dal fatto

³⁶⁶ V. *supra* pp. 73-75.

³⁶⁷ La sua funzione è testimoniata dall'*inscriptio* di *C. Th.* XI 7.5 = *C. J.* X 19.3 (345): *Nemesiano u. p. comiti largitionum*. *PLRE* I, s. v. *Nemesianus* 1, p. 621; Delmaire 1989B, s. v. *Flavius Nemesianus*, pp. 26-30

³⁶⁸ Cuneo 1997, p. 97 ritiene che il primo titolare della carica sia Eusebius, la cui carica è attestata da *C. Th.* X.10.6 (342).

³⁶⁹ Delmaire 1989B, s.v. *Flavius Nemesianus*, pp. 26-27 e n. 5.

³⁷⁰ *IGR* I 1220 (= *SB* 1005); *PLRE* I, s. v. *Nemesianus* 1, p. 621.

³⁷¹ Il documento propone infatti un *cursus* ascendente e la contemporaneità fra l'ultima funzione e la stesura del testo è evidente dal ricorso al participio presente ὄν.

³⁷² *C. Th.* XI 7.5 = *C. J.* X 19.3.

che la carica che l'iscrizione registra come attualmente esercitata dal magistrato non sia quella di *rationalis Aegypti*, bensì sia una più generica militanza nel personale della *res privata* e della *summa res*. Il confronto con altre testimonianze della medesima natura induce invece a ritenere che le iscrizioni di ministri, non solo finanziari, nella Valle dei Re, siano state apposte nel momento in cui costoro esercitavano una magistratura afferente a tale contesto geografico³⁷⁴. Difficilmente, dunque, un semplice ufficiale di uno dei due ministeri delle finanze di corte avrebbe avuto occasione di poter essere celebrato in tali toni al momento di una sua visita nella regione, quand'anche avesse esercitato precedentemente un incarico nel medesimo contesto territoriale, a meno che questi non vi fosse originario, elemento tuttavia escludibile con sicurezza per Nemesianus, poiché la stessa epigrafe lo definisce concittadino del poeta Omero³⁷⁵.

La seconda proposta, di Baillet, ripresa da Delmaire con le correzioni apportate Sijpesteijn e Korpf, prevede che Nemesianus sia stato *rationalis* palatino e governatore onorario di provincia, e, più tardi, *rationalis* dell'Egitto³⁷⁶, funzione che, stando ad un papiro edito nel 1975 – dunque sconosciuto anche agli editori della *PLRE*, edita qualche anno prima – ricoprì nel 332³⁷⁷; in seguito fu *comes provinciarum* o *comes largitionum* diocesano per poi assumere la guida delle sacre largizioni nel 345. La difficoltà di questa lettura è costituita dal riferimento, nel testo epigrafico, ad una *diocesis Aegypti*, la cui istituzione è collocabile solo nella seconda metà del quarto secolo³⁷⁸. Proprio su questo problema si fonda lo scetticismo di alcuni studiosi sull'identificazione del *rationalis* del 332 con il καθολικός τῆς

³⁷³ Che, tra l'altro, non poteva usufruire del confronto della testimonianza papiracea, rappresentata da *P. Oxy* XLIII 3127, edita pochi anni più tardi, che permetteva una più precisa disposizione cronologica del *cursus honorum* di Nemesianus.

³⁷⁴ In questo senso fa fede il caso di Flavius Eutolmius Tatianus la cui visita nella Valle è registrata in *JGR* I 1225 e Baillet 1926, n. 1380, al tempo in cui era governatore della tebaide.

³⁷⁵ *JGR* I 1220 (= SB 1005). Tale testimonianza, integra nel testo, non è stata dunque oggetto di discussione, ma generalmente accettata.

³⁷⁶ Baillet 1926, n. 1293; Sijpesteijn, Worp 1977, pp. 270-271; Delmaire 1989B, s. v. *Flavius Nemesianus*, pp. 27-28.

³⁷⁷ *P. Oxy* XLIII 3127 menziona il διασημότατος καθολικός Φλαύιος Νεμεσιανός; la datazione al 332 è data dalla citazione dei consoli di quell'anno, Papius Pacatianus e Maecilius Hilarianus.

³⁷⁸ Di Salvo 1979, pp. 69-74.

Αἰγυπτιακῆς διοικήσεως richiamato dalla testimonianza epigrafica: il cinquantennio che separerebbe le due cariche, considerando l'epoca della costituzione formale della diocesi, parrebbe un insormontabile ostacolo all'attribuzione di tale funzione ad un medesimo funzionario che, per altro, avrebbe dovuto mantenerla per quasi mezzo secolo³⁷⁹.

Tuttavia lo scoglio sembra potersi superare se si considerano altri testi che utilizzano il termine "diocesi" non per indicare un ambito territoriale, bensì un'amministrazione finanziaria³⁸⁰: l'adozione di quest'ottica, storicamente ed istituzionalmente giustificabile, permette la conciliazione fra le due testimonianze e dunque di identificare un Flavius Nemesianus, *rationalis Aegypti* nel 332 e poco dopo ufficiale del tesoro di palazzo. D'altra parte, come già è stato evidenziato, pare insolita, anche se non certamente impossibile, l'esistenza di due omonimi che, a distanza di mezzo secolo l'uno rispetto all'altro, abbiano esercitato la medesima carica in Egitto, soprattutto se si considera che il nome Nemesianus non pare particolarmente diffuso nelle fonti tardoantiche³⁸¹.

Non è comunque questa la sede per addentrarsi in complesse problematiche epigrafiche la cui risoluzione, per altro, nulla apporterebbe di significativo in merito alle ragioni che influirono sul reclutamento di questo ufficiale orientale. In effetti, quale delle due interpretazioni si voglia adottare, il dato indicativo che emerge è la specializzazione di Nemesianus in cariche di natura finanziaria che precedono le due funzioni riportate nei codici legislativi.

Tale prospettiva ben si adatta infatti alla prima lettura proposta e, con l'aggiunta di alcune considerazioni, anche alla seconda, ripresa più di recente da Delmaire.

Lo studioso francese, infatti, ritiene che, essendo un *hapax* la carica di *rationalis* palatino e, essendo oltretutto questa funzione – la prima del suo *cursus honorum* ascendente – di rango superiore a quella di *rationalis* d'Egitto, essa dovette essere onoraria; l'impiego della medesima formula per indicare il governatorato – anch'esso, per altro,

³⁷⁹ Sijpesteijn, Worp 1977, p. 271.

³⁸⁰ Delmaire 1989B, s. v. *Flavius Nemesianus*, p. 27 n. 8. Certamente non sfugge l'identità dell'espressione con quella utilizzata in CIG 4693 = SB 8295 per indicare la prefettura della diocesi egizia di Flavius Eutolmius Tatianus.

³⁸¹ Delmaire 1989B, s. v. *Flavius Nemesianus*, p. 28.

incarico gerarchicamente più elevato rispetto ad un ministero finanziario locale – lo rende logicamente una magistratura non esercitata effettivamente, bensì onorifica. D'altra parte, sempre secondo lo storico, se non si postulasse il carattere nominale delle due funzioni, la tipologia di carriera di Nemesianus sarebbe assolutamente anomala.

Questo tipo di interpretazione non inficia l'ipotesi di un reclutamento del *comes largitionum* di Costanzo II sulla base di una sua specializzazione in materia economica: rimane comunque certa la funzione di καθολικός d'Egitto nel 332 per giustificarla. Tuttavia l'idea che le prime due funzioni fossero onorarie non pare del tutto convincente. L'unico dato cronologico certo – ovvero la guida del dipartimento finanziario egizio – è il 332: sempre attenendosi alla proposta interpretativa di Baillet, dunque, tutte le cariche esercitate prima di quelle riportate nelle compilazioni legislative sono riconducibili al regno di Costantino. Le fonti non riportano alcuna informazione che possa spiegare le ragioni per cui questi avesse dovuto assegnare un'onorificenza a Nemesianus, ma, anche postulando che vi fosse un valido motivo – ad esempio il sostegno accordatogli nella guerra contro Licinio – i due titoli conferiti sono di livello piuttosto basso nella gerarchia delle funzioni e, d'altra parte non si può non tenere conto che l'assegnazione di una funzione palatina *ad honorem* è un fenomeno che si afferma solo nel quinto secolo, nel momento in cui la sua posizione istituzionale è ormai al pari delle più alte e tradizionali cariche dell'impero – prefetture al pretorio e urbane – garantendo così un rango prestigioso al suo detentore, privo però degli oneri connessi all'esercizio effettivo della magistratura. Non pare casuale che proprio in quel periodo comincino a proliferare costituzioni che regolano l'ordine di precedenza dei diversi ministri in cui si distingue specificamente fra quanti abbiano occupato posti effettivi e quanti invece abbiano goduto solo dei privilegi della titolatura senza aver mai gestito la funzione³⁸². In età costantiniana, ma anche per i suoi immediati successori, non sono registrati esempi di cariche di corte né tantomeno governatorati di provincia onorari.

³⁸² Attorno alla metà del quinto secolo la confusione fra magistrature onorarie ed effettive era tale che Teodosio II fu costretto ad emanare *C. J. XII 2.8* (441) con cui venivano regolamentati con precisione gli ordini di precedenza; Jones 1974, pp. 758-759 e 1985 n. 31.

Oltretutto, anche la definizione di anomalo usata da Delmaire per designare il *cursus* di Nemesianus, non sembra giustificabile: ancora in età costanziana sono attestati casi di alternanza fra incarichi palatini e periferici che rifuggono da un inquadramento ordinato di una carriera regolare, quale ad esempio quella senatoria³⁸³. D'altra parte, durante il regno di Costantino, le riforme istituzionali erano *in fieri* e un preciso ed esplicito riordino della disposizione gerarchica delle magistrature civili e militari si ebbe solo nel 372 con il famoso decreto di Valentiniano³⁸⁴.

Stando a queste riflessioni, non pare sussistere una motivazione valida per negare a Nemesianus l'esercizio reale di tutte le funzioni attribuitegli dall'iscrizione nella Valle dei Re e, pertanto una concreta specializzazione in incarichi pertinenti l'ambito finanziario.

Per quanto concerne invece la carica che rivestì prima della *comitiva largitionum*, non pare inverosimile l'ipotesi già seeckiana della *comitiva rei privatae*³⁸⁵, rifiutata invece da Delmaire che ritiene invece che il titolo di *comes* attribuito al funzionario orientale in *C. Th.* XII 1.30³⁸⁶, debba riferirsi invece ad un ufficiale regionale. A tale interpretazione si possono opporre alcune obiezioni che, come spesso accade, prese singolarmente costituiscono solo prove indiziarie, ma nel loro complesso inducono a sostanziare un altro tipo di ricostruzione.

Innanzitutto, il contenuto della *lex* si adatta meglio ad un funzionario della *res privata* che non ad uno delle *largitiones*, come vuole una delle ipotesi delmeriane. In secondo luogo, lo storico francese fa appello al carattere regionale della disposizione che, tuttavia sembra invece rimandare ad un contesto universale³⁸⁷ e dunque ben conformabile ad un destinatario di stanza a corte. In ultima istanza vi è da consi-

³⁸³ Pressoché la totalità dei questori militanti presso i Cesari e dei *magistri officiorum* militanti sotto Costanzo ricoprirono funzioni di corte e governatorati senza seguire un ordine codificato: le prime potevano precedere (come nel caso del *magister* Ampelius) o seguire (come avvenne per il *quaestor* Montius Magnus e il *magister* Musonius) le seconde; talvolta invece potevano inserirsi in mezzo ad una serie di cariche governatorie: i *cursus honorum* dei questori Flavius Leontius, Saturninius Secundus Salutius e Nebridius rappresentano efficaci esempi di quest'ultima possibilità.

³⁸⁴ Frammentato nella compilazione teodosiana in *C. Th.* VI 9.1, VI 7.1, VI 11.1, VI 14.1, VI 22.4; v. *infra*, p. 133 e n. 4.

³⁸⁵ Seeck 1919, pp. 459 e 466.

³⁸⁶ *Nemesiano comite*.

³⁸⁷ Cuneo 1997, p. 76.

derare la formula stessa adottata nell'*inscriptio* della legge: la semplice dicitura *comes* nel *corpus* teodosiano, usata per indicare il referente diretto di una norma, ricorre solo sette volte oltre a quella richiamata in causa³⁸⁸, tre delle quali per designare dei *comites* delle finanze, di cui solo una fa riferimento ad un *comes sacrarum largitionum* nel momento in cui, tuttavia, il responsabile della *res privata* non aveva ancora raggiunto la parificazione della sua posizione costituzionale con il suo più stretto collega³⁸⁹.

L'insieme di tali riflessioni di carattere, come si è anticipato, indiziario, spinge a ritenere che Nemesianus sia stato il primo *comes rei privatae* di Costanzo II: anche la data del suo mandato, il 340, ben si integra nella complessa ricostruzione della nascita ed evoluzione delle cariche palatine. Secondo quanto è stato ipotizzato la *comitiva rei privatae* venne infatti creata fra il 326 e il 339³⁹⁰: se si accettasse il limite più estremo, Nemesianus potrebbe essere il primo ad essere scelto per guidarla, probabilmente proprio in virtù di una carriera che lo portò, fin dagli esordi, a confrontarsi con incarichi di natura finanziaria; tuttavia, anche senza rivendicare tale primato, questi costituisce uno degli esempi più indicativi, nonché una significativa conferma, del valore che Costanzo II attribuì alla discriminante della specializzazione nell'attribuzione delle cariche palatine.

Un altro elemento che emerge dall'analisi della carriera di Nemesianus è la sua capacità di continuare il suo *cursus* a corte, a capo di

³⁸⁸ C. Th. X 8.2 (326-329): *ad Priscum rationalem*, in cui è menzionato un *vir perfectissimus comes*; C. Th. XII 1.15 (327): *ad Annium Tiberianum comitem*; C. Th. VII 1.4 (350): *ad Cretionem virum clarissimum comitem*; C. Th. IX 1.10-11 (367-375): *ad Florianum comitem*; C. Th. XV 5.18 (368): *ad Florianum comitem*; C. Th. I 32.4 (379): *ad Arborium comitem*.

³⁸⁹ C. Th. X 8.2 su cui v. Delmaire 1989A, pp. 31-32 e 37-38. Le altre due sono C. Th. XV 5.18 a Florianus la cui *comitiva rei privatae* è confermata da altre numerose emissioni legislative (PLRE I, s. v. *Florianus* 3, p. 366; Delmaire 1989B, s. v. *Florianus*, p. 53) e Arborius sulla cui guida della *res privata* piuttosto che delle *sacrae largitiones* (come in PLRE I, s. v. (?*Magnus*) *Arborius*, pp. 97-98) v. Delmaire 1989B, s. v. *Arborius*, pp. 74-76 e, più in dettaglio, pp. 181-182 n. 187. Per quanto riguarda gli altri *comites* sopraccitati, Annium Tiberianus era *comes Africae*, come testimonia C. Th. XII 5.1 (325); Cretio doveva essere *comes rei militaris*, almeno da quanto si può desumere dal contenuto della legge indirizzatagli e dal fatto che fosse inserita nel *titulum De re militari* (C. Th. VII 1); per quanto concerne il *comes* Florianus, il contenuto della legge di cui fu destinatario, relativo alle punizioni delle calunnie (su cui v. Lizzi Testa 2004, pp. 254-255) induce ad escludere che possa identificarsi con il suo omonimo che, nel medesimo periodo era a capo della *res privata*.

³⁹⁰ Delmaire 1989A, pp. 25-38.

dipartimenti della burocrazia palatina, anche sotto diversi sovrani: tale aspetto è significativo della condizione dei due ministri finanziari rispetto ai loro affini in grado nella corte. Fra i primi si annoverano infatti i soli rari casi in cui tale fenomeno si verificò: oltre al ministro di Costantino e Costanzo II, Pancratius e Eutolmius Tatianus furono gli unici a mantenere il proprio incarico burocratico nel passaggio fra un sovrano e l'altro – nello specifico Valente e Teodosio – tra l'altro ben più drastico rispetto a quello affrontato da Nemesianus, dal momento che per costoro si trattò anche di un cambiamento dinastico³⁹¹. Il carattere prettamente tecnico della loro funzione e, soprattutto per quanto concerne i due funzionari che attraversarono indenni il passaggio di consegne fra il sovrano pannonico e l'imperatore ispanico, la minore possibilità – rispetto al *quaestor* e al *magister officiorum* – di esercitare un'influenza tale da condizionare importanti decisioni politiche³⁹², parevano offrire, in termini di stabilità di carriera, maggiori garanzie; tuttavia, a parte la parentesi costanziana, queste medesime peculiarità non permettevano l'instaurazione di un legame con il sovrano pari a quello che si instaurava fra quest'ultimo e il *quaestor* o il *magister officiorum*. Pur non avendo a disposizione alcuna informazione relativa al rapporto fra Nemesianus e Costanzo, le fonti sui *comites* Domitianus e Ursulus³⁹³ consentono infatti di rilevare l'esistenza di una relazione improntata da una forte fiducia da parte del sovrano che permise a costoro di esercitare presso di lui un'influenza non riscontrabile in altri funzionari finanziari militanti negli anni successivi. La loro dunque è una situazione eccezionale, non tanto dipendente dalla carica che rivestirono, quanto dal legame personale che il sovrano instaurava con alcuni suoi selezionati ministri, spesso non conseguentemente vincolato al prestigio della posizione ricoperta entro il suo *entourage*.

³⁹¹ Vi furono altri titolari dei ministeri burocratici, per altro in maggioranza finanziari, che furono in grado di continuare la propria carriera sotto un imperatore diverso da quello presso cui avevano ricoperto la loro carica palatina, ma nessuno di costoro in un *officium* palatino. Ampelius, *magister officiorum* di Costanzo II, fu nominato da Valentiniano prefetto di Roma; Basilius, Florentinus, Romulus Pisidius (*comites sacrarum largitionum* di Graziano e Valentiniano II e Teodosio, rispettivamente) divennero prefetti urbani di Onorio; Caesarius, Aurelianus (*magistri officiorum* di Teodosio) e Eutychianus (*comes sacrarum largitionum* di Teodosio) divennero prefetti al pretorio di Arcadio.

³⁹² V. *infra* p. 242

³⁹³ Su cui v. *supra* pp. 98-99.

Nemesianus è dunque l'unico ufficiale del tesoro di un certo rilievo la cui carriera iniziò sotto Costantino, ma il suo statuto di *rationalis* non gli consente di essere un caso esemplificativo dei funzionari finanziari selezionati da questo sovrano, mentre permette invece di individuare una delle discriminanti tenute in conto dal figlio Costanzo, ovvero la già richiamata specializzazione o, per meglio dire, competenza.

Appendice III - Saturninius Secundus Salutius

Il *cursus honorum* di Salutius non presenta difficoltà di definizione, dal momento che è riportato da un'epigrafe ritrovata a Roma nel foro di Traiano:

*Saturnino Secundo v. c. \ praesidi provinciae aquitanicae \ magistro memoriae comiti ordi\ nis primi proconsuli Africae item\ comiti ordinis primi intra con \ sistorium et quaestori praef. \ praetorio iterum ob egregia\ eius in rempublicam merita \ dd. nn. Valentinianus et \ Valens victores ac triumphā \ tores sempre augusti \ statuas sub auro consti\ tui locarique iusserunt*³⁹⁴.

Di tutte le cariche menzionate nel testo, è possibile conoscere con certezza solamente le date relative alle due prefetture, ricoperte in Oriente dal 361 al 367, con una breve interruzione nel 364³⁹⁵: fu dunque uno dei pochissimi funzionari in grado di conservare la propria alta carica sotto il regno di diversi imperatori, appartenenti addirittura a diverse dinastie; la sua capacità di mantenere i propri incarichi e di proseguire la carriera durante la reggenza di più sovrani è inoltre confermata dal fatto che, con un buon margine di certezza, le prime tappe della sua carriera furono esercitate sotto Costante se non sotto Costantino³⁹⁶; l'eccezionalità della sua figura è confermata anche dal giudizio estremamente positivo della sua persona e del suo operato da parte di autori cristiani e pagani³⁹⁷.

Nonostante la notorietà di Salutius, nessuna fonte fornisce informazioni relative ai suoi primi incarichi, attestati solamente per via epigrafica. In effetti, gli studi a lui dedicati si sono per lo più concentrati sul problema dell'attribuzione del trattato filosofico Περὶ θεῶν καὶ

³⁹⁴ *CIL* VI 1764 = *ILS* 1255.

³⁹⁵ *Amm.* XXVI 7.4-5; *Zos.* IV 6.2.

³⁹⁶ Quando morì Giuliano Salutius era ormai avanti negli anni, tanto e vero che rifiutò la porpora imperiale adducendo la giustificazione di una salute malferma insieme con l'avanzata età: *Amm.* XXV 5.3. La medesima motivazione venne adottata dal *praefectus* quando, dopo la morte di Gioviano, gli fu nuovamente offerta la corona: *Zos.* III 36.1-2; *Zonar.* XIII 14-15. Raimondi 2001, pp. 71-79.

³⁹⁷ *Liban. Ep.* 740 e 1224; *Greg. Naz. Or.* IV 91; *Rufin. HE* X 37. Motivo di elogio da parte dei cristiani è il fatto che Salutius, pur essendo un pio pagano (v. anche *Socr. HE* III 19; *Soz. HE* V 10.20 e i ripetuti riferimenti alla comune fede religiosa presenti nelle opere di Giuliano, in particolare nell'ἐπι τῆ ἐξόδοι τοῦ ἀγαθωτάτου Σαλουστίου (*Oratio* IV) e nel suo inno a Helios Re.

κόσμου: secondo alcuni fu composto da Flavius Sallustius, *praefectus praetorio Galliarum* di Giuliano, per altri l'autore fu Saturninius Secundus Salutius³⁹⁸. Il complesso problema dell'identificazione dell'autore dell'operetta filosofica esula dagli obiettivi di questa ricerca, non così l'indagine sulle funzioni ricoperte da Salutius.

L'avanzata età, richiamata dallo stesso prefetto per giustificare il suo rifiuto alla acclamazione imperiale, permette di collocare la sua nascita agli inizi del quarto secolo³⁹⁹ e ammette l'ipotesi che le prime cariche della sua carriera siano state esercitate, se non addirittura durante il regno di Costantino, sicuramente sotto Costante⁴⁰⁰. Gallico di nascita⁴⁰¹, probabilmente mosse i primi passi della sua carriera nella sua regione d'origine conseguendo il primo titolo attestato di *praeses Aquitaniae*. Durante il suo regno, Costante trascorse molto tempo in Gallia, residenza ottimale per tenere sotto controllo la Britannia, dove pare vi fossero seri problemi, e per gestire la situazione nel resto dei suoi domini⁴⁰²: è plausibile che avesse accolto Salutius alla sua corte, assegnandogli la carica di *magister memoriae* e la *comitiva ordinis primi*, per ricompensarlo del suo operato⁴⁰³.

È possibile che anche il successivo stadio del suo *cursus*, il *proconulatus Africae*, sia stato patrocinato da Costante⁴⁰⁴, ma per lo più gli studiosi ritengono che cronologicamente appartenga già al regno di Costanzo: con cautela questa è l'ipotesi avanzata da Pallu de Lessert, il quale però ammette che il proconsolato d'Africa fu spesso assegnato a uomini molto giovani, come Sextus Petronius Probus che lo ricoprì a

³⁹⁸ Aderiscono alla prima ipotesi Cumont 1892, pp. 49-54; Etienne 1963, pp. 104-113; Chastagnol 1965, p. 275; Piganiol 1972, p. 154 n. 1. La loro lettura è stata accolta da *PLRE* I, s. v. *Sallustius* 1, p. 796: questi sarebbe l'autore dell'opera e probabilmente identificabile con Fl. Sallustius. Sostenitori della candidatura di Salutius sono invece Seeck 1906, s. v. *Sallustius* 1, pp. 263-265; Rochefort 1963, pp. 50-66; Rinaldi 1978, pp. 117-152; Desnier 1983, pp. 53-65.

³⁹⁹ Bidez 1932, p. 184; Rinaldi 1978, p. 123; De Bonfils 1981, p. 173; Raimondi 2001, p. 73.

⁴⁰⁰ Jones 1954, p. 27 attribuisce la riunificazione delle due province di Aquitania in una sola e il conseguente assorbimento della Viennese nella provincia Narbonese II a Costantino, nell'ambito di un programma di riforme atto a migliorare l'ordinamento diocleziano.

⁴⁰¹ Iulian. *Or.* IV 252A e 252D.

⁴⁰² Jones 1974, pp. 153-154.

⁴⁰³ Etienne 1963, p. 107.

⁴⁰⁴ *PLRE* I, s. v. *Saturninius Secundus Salutius* 3, pp. 814-817; Barnes 1985, p. 147.

soli ventiquattro anni, lasciando così margine all'ipotesi che tale carica possa invece essere stata ricoperta al tempo di Costante⁴⁰⁵. Chastagnol, invece, colloca con sicurezza il suo proconsolato tra il 353 e il 361, gli anni in cui Costanzo regnò su tutto l'impero⁴⁰⁶, non tenendo conto però che in tale ambito cronologico doveva esserci spazio anche per l'esercizio della questura: per tale ragione si deve abbassare il *terminus ante quem* di qualche anno⁴⁰⁷.

L'attribuzione del proconsolato d'Africa da parte di Costanzo a un occidentale, ex funzionario di Costante non stupisce, anzi sembra in linea con le sue scelte di reclutamento di governatori provinciali in entrambe le *partes imperii*⁴⁰⁸. Più problemi comporterebbe invece la prima ipotesi, ovvero che sia stato Costante ad assegnare al futuro *praefectus praetorio Orientis* il governatorato africano: la questura, funzione sicuramente assegnatagli da Costanzo II, è una carica esercitata a corte, a stretto contatto con l'autorità imperiale e difficilmente la si può immaginare assegnata ad un funzionario totalmente ignoto al sovrano⁴⁰⁹.

La discussione relativa alla questura palatina è complessa: che sia stata ricoperta negli anni cinquanta del quarto secolo sembra ormai dato per certo, mentre meno facile appare stabilire se alla corte di Costanzo II o in quella del suo Cesare.

L'idea che Salutius sia stato questore di Giuliano si basa sulla sua presenza in Gallia a fianco del Cesare, da cui sarebbe stato allontanato dall'imperatore che lo riteneva diretto responsabile dei suoi successi⁴¹⁰: secondo numerosi studi egli non sarebbe stato un semplice consigliere ma il suo *quaestor*⁴¹¹.

⁴⁰⁵ Pallu de Lessert 1969, p. 53.

⁴⁰⁶ Chastagnol 1987B, p. 269: lo studioso però non offre alcuna spiegazione sul motivo per cui il proconsolato dovette essere esercitato sotto Costanzo II.

⁴⁰⁷ De Bonfils 1981, p. 165, n. 132 ripropone la medesima tabella sui proconsoli d'Africa di Chastagnol, ma per Salutius propone una data compresa fra il 353 e il 356.

⁴⁰⁸ Tenendo conto, però, dei criteri seguiti.

⁴⁰⁹ Negli studi dedicati a Salutius, a parte la già citata *PLRE* che ritiene che tutte le sue cariche precedenti la prefettura al pretorio siano state rivestite durante il regno di Costante, la questura è sicuramente esercitata dopo la morte di questi.

⁴¹⁰ Iulian. *Ep. Athen.* 281D; 282C; *Ep.* 14; Liban. *Or.* XII 43 e 58; XVIII 85-86; Zos. III 2.2; III 5.3-4.

⁴¹¹ Bidez 1932, pp. 184-188; Etienne 1963, pp. 105-107: lo studioso però ritiene che Salutius sia stato *quaestor* dal 355 al 361, fatto impossibile, dal momento che questi fu richiamato

Una questura alla corte del figlio di Costantino sarebbe cronologicamente accettabile, per il fatto che durante il suo regno sono attestati con certezza solamente due *quaestores*⁴¹², ma alcune considerazioni inducono a ritenerla improbabile. Il più accanito sostenitore di questa teoria è De Bonfils che, sulla base di un complesso studio sull'onomastica del funzionario, ritiene che il consigliere di Giuliano in Gallia non sia stato Saturninius Secundus Salutius, bensì Flavius Sallustius, colui che il Cesare, poco dopo la sua proclamazione ad Augusto, avrebbe nominato *praefectus praetorio Galliarum*⁴¹³. La sua proposta tuttavia presenta alcuni problemi: questi ritiene che il nome Σαλούστιος, menzionato da numerose fonti storiografiche⁴¹⁴, sia frutto di un errore di trascrizione dei copisti e sostiene invece che il Σαλούστιος a cui si riferisce Giuliano nei suoi scritti sia Flavius Sallustius; a prova di questo cita il contemporaneo del *praefectus Orientis* Libanio che si riferisce a lui nel suo epistolario chiamandolo Σαλούτιος, ovvero un personaggio ben distinto dal grande amico di Giuliano in Gallia. Il limite di tale ricostruzione risiede nel fatto che lo stesso oratore antiochiano fa riferimento al prefetto d'Oriente denominandolo esplicitamente Σαλούστιος⁴¹⁵. Un ulteriore difetto alla soluzione prospettata risiede nell'erronea interpretazione di un passo di Ammiano, in cui lo storico antiochiano riferisce che Giuliano rimandò in Gallia il prefetto Flavius Sallustius appena promosso⁴¹⁶: secondo lo studioso l'utilizzo del verbo *remittere* indica che Sallustius era già sta-

da Costanzo in Oriente nell'inverno del 358-359; Rochefort 1956, p. 51, Rinaldi 1978, p. 124; Chastagnol 1987A, p. 49; Desnier 1983, p. 58.

⁴¹² Taurus e Leonas.

⁴¹³ De Bonfils 1981, pp. 177-180; *PLRE* I, s. v. *Flavius Sallustius* 5, pp. 797-798.

⁴¹⁴ Eunap. *frg.* 17 e 30; Zos. III 2.2, III 5.3-4; III 29.3; III 31.1; III 36.1; IV 1.1; IV 2.4; IV 6.2; IV 10.4; Magn. Carrhen. *frg.* 1; Ioh. Mal. *Chronog.* pp. 329-340 (ed. Dindorf); Zonar. XIII 14-15. Secondo De Bonfils, l'errore di trascrizione del nome non può essere stato provocato da Eunapio, contemporaneo del prefetto, dal momento che nelle *Vitae Sophistarum* questi è indicato come Σαλούτιος (Eunap. *Soph.* VII 5.3 e VII 5.9) e la testimonianza delle sue Storie non è indicativa, dal momento che i frammenti sono stati ricavati sulla base di opere molto posteriori. La cattiva traslitterazione poi utilizzata da Zosimo e Malala doveva probabilmente essere presente in una fonte da costoro usata in comune, forse Magno. Per la discussione in merito v. De Bonfils 1981, pp. 164-173.

⁴¹⁵ Liban. *Or.* XX 24.

⁴¹⁶ Amm. XXI 8.1: *Discedens inter haec Iulianus a Rauracis, peractis, quae docuimus dudum, Sallustium praefectum promotum remisit in Gallias.*

to in Gallia⁴¹⁷, per cui è da identificarsi con il consigliere di cui parla Giuliano nelle sue orazioni. L'uso di tale verbo è tuttavia giustificabile anche senza fare ricorso a tale spiegazione: il futuro prefetto delle Gallie, infatti, era stato *vicarius quinque provinciarum*, quindi proprio nella medesima regione⁴¹⁸.

Un'ulteriore riflessione conduce a ritenere estremamente improbabile la *quaestura sacri palatii* presso la corte di Costanzo: se Salutius non prestò mai servizio alle dipendenze di Giuliano, risulta molto difficile spiegare la ragione per cui questi, appena approdato in Oriente, lo avesse nominato suo *praefectus praetorio*: i due sarebbero stati perfetti sconosciuti. Per di più proprio il prefetto fu posto a capo della commissione che a Calcedonia giudicò i membri dell'*entourage* di Costanzo⁴¹⁹; il collegio, fatta eccezione per Arbitio⁴²⁰, era composto da sostenitori di Giuliano⁴²¹: in questa prospettiva la presidenza di Salutius dell'organo giudicante sarebbe difficile da spiegarsi se questi non avesse mai potuto dimostrare la propria fedeltà al nuovo sovrano.

⁴¹⁷ De Bonfils 1981, p. 180.

⁴¹⁸ *CIL* VI 1729 = *ILS* 1254: *Fl. Sallustio v. c. \ cons. ordinario \ praef. praet. comiti \ consistorii vicario \ urbi Romae vicario \ hispaniarum vicario \ quinq provinciarum \ pleno aequitatis \ ac fidei ob virtutis \ meritorumq gloriam \ missis leg. ius. sac. \ Hispaniae dicaverunt*; Matthews 1971A, pp. 1084-1086; Chastagnol 1994, p. 19. V. anche *Not. Dign. Occ.* XI 18, *rationalis summarum quinque provinciae* e *Not. Dign. Or.* XII 14, *rationalis rei privatae per Quinque provinciae*.

⁴¹⁹ *Amm.* XXII 2.

⁴²⁰ Thompson 1947, pp. 73-78, commenta la composizione della commissione come esito di un compromesso dovuto alla competizione fra i membri dell'*entourage* civile e militare e aggiunge che la decisione del neo Augusto di nominare anche Arbitio, a lui dichiaratamente ostile, fu motivata dalla volontà di imparzialità. V. anche Blockley 1980, p. 484 e Matthews 1989A, pp. 251-252.

⁴²¹ *Amm.* XXII 2.1: *Brevi deinde Secundo Sallustio, promotus praefectus praetorio, summam quaestionum agitandarum ut fido commisit: Mamertino a et Arbitione et Agilone atque Nevitta adiunctis, itidemque Iovino magistro equitum per Illyricum recens provento*. Mamertinus, probabilmente di origine gallica doveva la sua incredibile carriera al favore di Giuliano da lui conosciuto in Gallia (v. Lieu 1989, pp. 5-8; *PLRE* I, s. v. *Claudius Mamertinus* 2, pp. 540-541); Iovinus e Nevitta erano alla testa dei due contingenti militari che scortavano il neo Augusto in Oriente (su Iovinus *PLRE* I, s. v. *Flavius Iovinus* 6, pp. 462-463; per Nevitta v. *PLRE* I, s. v. *Flavius Nevitta*, pp. 626-627). Per quanto riguarda Agilo, fu inviato da Giuliano a indurre Aquileia alla resa nel 362 (*Amm.* XXI 12.16; *PLRE* I, s. v. *Agilo* pp. 28-29): era già *magister peditum* di Costanzo, ma la conferma di questo ruolo da parte di Giuliano può essere indizio di una pronta adesione al suo regime. La sua presenza all'interno della commissione può essere la testimonianza della fiducia accordatagli da Giuliano, probabilmente in seguito al successo conseguito ad Aquileia.

In realtà, se Salutius fosse stato *quaestor* di Costanzo, avrebbe potuto conoscere Giuliano nel breve periodo da lui trascorso alla corte dell'Augusto a Milano⁴²², tuttavia nei suoi scritti non ne si trova menzione e l'unico personaggio caro al Cesare che viene nominato è Oribasius, a cui fu permesso di stargli accanto perché non si sospettava il forte legame che li univa⁴²³.

Saturninius Secundus Salutius fu dunque con forte probabilità il primo questore di Giuliano e altre considerazioni contribuiscono a motivare la scelta di Costanzo. Il primo suo Cesare esercitò la sua funzione in Oriente e i funzionari civili assegnatigli erano orientali e avevano già esercitato una funzione presso l'Augusto⁴²⁴ attraverso la quale erano stati in grado di conquistarsi una fiducia tale da essere ritenuti idonei, per lealtà e capacità, a rivestire un *officium* accanto a Giuliano, fornendogli anche un valido supporto nella gestione amministrativa della regione assegnatagli.

I collaboratori di Giuliano sono assolutamente compatibili con tale linea di reclutamento: ciascuno di costoro aveva già prestato servizio presso Costanzo II e, con due sole eccezioni, erano tutti di origine orientale⁴²⁵. Queste ultime sono rappresentate da Nebridius, ultimo

⁴²² Iulian. *Ep. Athen.* 275B.

⁴²³ Iulian. *Ep. Athen.* 277C.

⁴²⁴ Il suo *magister officiorum*, Palladius, era antiochiano (Liban. *Ep.* 440) ed era stato *notarius* di Costanzo (Athanas. *Hist. Ar.* 51.4; *Ap. Const.* 22). Montius, suo primo *quaestor* era probabilmente orientale ed aveva rivestito in Oriente due proconsolati. Anche Leontius era probabilmente orientale ed era stato *comes Orientis* e, su incarico di Costanzo, era stato uno dei membri della commissione giudicante Photinus (*C. Th.* VIII 18.5; Chastagnol 1962, pp. 147-149).

⁴²⁵ Tra il 355 e il 360 si avvicendarono in Gallia due *praefecti praetorio*, Honoratus e Florentius; ambedue avevano già assolto alcuni incarichi di rilievo sotto Costanzo II: il primo era stato *consularis Syriae* e *comes Orientis* (Liban. *Ep.* 251 e Amm. XIV 1.3), il secondo è ricordato da Atanasio come uno fra i più importanti *comites* dell'imperatore (Athanas. *Hist. Ar.* 22.1). V. *PLRE* I, s. v. *Honoratus* 2, pp. 438-439 e *Flavius Florentius* 10, p. 365. L'unico *magister officiorum* noto alla corte di Gallia è Pentadius, ex *notarius* di Costanzo e membro, insieme con il *praepositus sacri cubiculi* Eusebius e il *tribunus* Mallobaudes, della commissione che giudicò Gallo a Pola (Amm. XIV 11.21). V. *PLRE* I, s. v. *Pentadius* 2, p. 687. Nebridius, il solo *quaestor* attestato con sicurezza, era stato, così come Honoratus, *comes Orientis* (Liban. *Ep.* 400; Amm. XIV 2.20). V. *PLRE* I, s. v. *Nebridius* 1, p. 619. Si conoscono cinque *magistri militum* di stanza in Gallia durante gli anni di cesarato di Giuliano: Ursicinus, Marcellus, Severus, Lupicinus e Gomoarius. Il primo, nonostante le manovre ordite contro di lui, fu un fedele generale di Costanzo per tutta la sua carriera, che si concluse proprio con la sua morte (*PLRE* I, s. v. *Ursicinus* 2, pp. 985-986); non sono note cariche di Marcellus, nativo di

quaestor del Cesare e originario dell'Etruria⁴²⁶, e dal gallico Salutius, appunto: data la natura dell'incarico di questore, che più di ogni altro incarico prevedeva una stretta collaborazione con il regnante nel governo della regione attribuitagli, è possibile che nella sua selezione abbia avuto un certo peso l'origine geografica occidentale, garanzia di una certa conoscenza di tale realtà. D'altra parte Salutius, alla pari degli altri questori dei due cugini di Costanzo, aveva ricoperto almeno una magistratura nella regione in cui, verosimilmente, esercitò la loro medesima carica, essendo stato *praeses Aquitaniae*. In aggiunta doveva essere già noto all'Augusto se, come prospettato, era stato quest'ultimo ad affidargli il proconsolato d'Africa. Il futuro prefetto d'Oriente, inoltre, aveva esercitato una funzione che lo rendeva il candidato ideale per rivestire la questura palatina: era stato infatti *magister memoriae*, le cui funzioni, come si è evidenziato, erano strettamente connesse a quelle del questore imperiale.

Zosimo riferisce che a Giuliano vennero affiancati Marcellus e Salutius con l'incarico di occuparsi della amministrazione della Gallia⁴²⁷: Marcellus, in qualità di *magister militum* aveva responsabilità sull'apparato militare e Salutius, suo *quaestor*, poteva assolvere al duplice compito di controllare la corte del Cesare e il governo di una regione che, per nascita e per servizio, conosceva molto bene.

Serdica (Amm. XVI 8.1), precedenti il suo servizio in Gallia, tuttavia il fatto che Zosimo riferisca che, insieme con Salutius, fosse il vero responsabile del governo della regione (Zos., III 2.2), permette di pensare che godesse della piena fiducia dell'Augusto, anche se questi fu poi costretto a sostituirlo (PLRE I, s. v. *Marcellus* 3, pp. 50) con Severus, soldato di carriera, di cui però non si conosce nulla altro (PLRE I, s. v. *Severus* 8, p. 832). Anche di Lupicinus non sono noti gli incarichi anteriori al *magisterium militum per Gallias*, ma il fatto che Giuliano temesse un suo tradimento e lo avesse fatto arrestare può essere testimonianza di fedeltà a Costanzo (Amm. XX 9.9; Iulian. *Ep. Athen.* 281A-B); d'altra parte egli riprese la sua carriera solo alla morte di Giuliano (PLRE I, s. v. *Flavius Lupicinus* 6, pp. 520-521). Gomoarius era stato nominato dall'Augusto subito dopo essere stato informato della proclamazione di Giuliano: avendogli ordinato di accontentarsi del titolo di Cesare aveva promosso alcuni suoi fedelissimi per spingerlo a ritornare sui suoi passi: Nebridius, già *quaestor* era stato nominato *praefectus praetorio*, Felix, un suo *notarius* ottenne il *magisterium officiorum* e Gomoarius stesso che aveva preso il posto di Lupicinus (Amm. XX 9.5). Giuliano lo licenziò poco dopo, non fidandosi di lui e questi ritornò in Oriente da Costanzo che gli affidò invece prontamente un altro incarico militare (Amm. XXI 8.1; XXI 13.16). V. PLRE I; s. v. *Gomoarius*, pp. 397-398).

⁴²⁶ Amm. XXI 5.12.

⁴²⁷ Zos. III 2.2.

Quello che Costanzo non poteva prevedere era il nascere di un forte legame fra il questore e Giuliano, a cui dovette ovviare convocando in Oriente Salutius alla fine del 358; non pare essere un caso che proprio in quell'anno egli avesse nominato *magister officiorum* il suo fedele *notarius* Pentadius: molto probabilmente, accortosi che il *quaestor* non offriva il servizio che si aspettava da lui, decise di inviare alla corte gallica un burocrate molto fidato che, non a caso, fu uno dei responsabili delle trame che determinarono il licenziamento dell'amico di Giuliano⁴²⁸.

Anche le parole che il Cesare scrisse nella sua opera di consolazione per la partenza di Salutius concorrono a confermare il fatto che questi avesse ricoperto una funzione ufficiale alla sua corte: egli ricorda il suo sostegno sia negli affari privati sia a servizio dello stato, fa riferimento alle discussioni avute relativamente alla conduzione dell'attività amministrativa ed è definito un fedele collaboratore⁴²⁹.

⁴²⁸ Iulian. *Ep. Athen.* 282B-C.

⁴²⁹ Iulian. *Or.* IV 240B-243D. Bidez 1932, pp. 184-188.

Capitolo II L'età dei Valentiniani

Gli aggiustamenti istituzionali operati da Costanzo II e le piccole modifiche apportate da Giuliano diedero all'apparato amministrativo palatino una fisionomia ben definita quanto a competenze e rango. I burocrati di corte, nati come tecnici, avevano mantenuto questa specifica, rilevabile nell'importanza che i costantinidi diedero al criterio della specializzazione, per tutta la prima metà del IV. Il cambiamento istituzionale che contraddistinse l'epoca tardoantica comportò un modo di concepire la regalità diverso rispetto alle epoche precedenti: essa era diventata un istituto fortemente ed esplicitamente autoritario, aveva tratto molte delle sue caratteristiche, come M. Amelotti sottolineò, dalle monarchie orientali: il concistoro stesso probabilmente ne ricalcava le forme¹; tra queste si annovera, verosimilmente, il suo carattere "evanescente". L'imperatore era l'Autorità suprema, ma sempre più velata e nascosta tanto ai sudditi quanto ai suoi stessi funzionari, per quanto influenti². Tale aspetto fu fondamentale per il successo politico dei membri della burocrazia palatina: costoro, membri stabili del concistoro, per la natura dei rispettivi incarichi, erano gli unici a confrontarsi direttamente e con frequenza abituale con il sovrano. Ovviamente ciò si tradusse nella possibilità di esercizio di una certa influenza sull'imperatore e, altrettanto inevitabilmente, ciò ebbe un riflesso sul loro *status* giuridico e anche sulle modalità di reclutamento. Su quest'ultimo aspetto incisero anche altri fattori, primo fra tutti il passaggio dinastico tra la casata di Costantino e quella di Valentiniano, epocale, se si pensa al lungo tempo – più di un cinquantennio – in cui aveva regnato la dinastia costantiniana: tale cambiamento modificò parte delle "regole" dell'arruolamento palatino e, in aggiunta, fece scuola, giacché Teodosio, come si vedrà, condusse una politica di reclutamento che poggiava le basi su premesse create da Valentiniano, Valente e Graziano. Il dato non può sorprendere: come i primi due Teodosio era un imperatore nuovo e dunque non stupisce che alcune delle sue soluzioni in materia fossero sovrapponibili a quelle dei due

¹ Amarelli 2004-2005, pp. 13-20.

² Teja 1996, pp. 613-642.

fratelli Pannoni. Altresì, egli fece tesoro dei cambiamenti avvenuti durante l'epoca di Graziano e presumibilmente maturati durante il regno dei suoi predecessori. Vi è dunque sempre ravvisabile una continuità nei mutamenti, o meglio uno sviluppo progressivo.

Il primo passo verso l'evoluzione valentiniana fu compiuto da Giuliano: la sua conquista del trono, perseguita in modo non ortodosso, pose le fondamenta per la politica di reclutamento dei suoi successori; permaneva la competenza, ma il premio per il supporto "elettorale" diveniva la discriminante principale. Ma il supporto era un fattore che poteva prescindere dalla competenza: questo fu l'avvio del percorso di assunzione di un valore preponderante del primo sul secondo a partire dalla seconda metà del IV secolo e la causa, in ultima analisi, della scomparsa progressiva della specializzazione dai criteri di reclutamento.

Valentiniano e Valente raggiunsero il soglio imperiale attraverso dinamiche "nuove" di cui si era avuta un'anticipazione con Gioviano, il cui breve regno non permette tuttavia di trarre considerazioni di carattere generale. Quali imperatori non di elezione, con diverse modalità, essi non poterono perseguire le medesime politiche di reclutamento dei predecessori; dovettero invece tenere in conto, da questo punto di vista, non soltanto le dinamiche e le persone che li avevano portati al trono ma anche il progresso istituzionale compiuto nel corso di circa un quarantennio dai funzionari palatini. Da ministri di basso rango costoro, grazie al canale preferenziale di interazione col sovrano, erano riusciti a conquistare visibilità e influenza: attraverso piccoli passi il funzionariato palatino, pur non assumendo mai la configurazione di *ordo* né riconoscendo se stesso come tale, aveva intrapreso una strada che lo avrebbe portato a porsi in concorrenza, in termini di effettiva influenza politica, con i membri della classe senatoria e con gli alti ranghi dell'esercito. Le radici di questo processo sono ravvisabili, ad uno sguardo attento, già nel regno di Costanzo: si pensi all'importanza e all'ascesa politica di Taurus che da semplice *comes* era diventato *quaestor* per poi, con uno scatto di carriera atipico, conseguire la prefettura al pretorio, la più importante carica amministrativa dell'impero. L'atipicità di tale balzo perse il suo carattere di straordinarietà sotto Giuliano, allorché alcuni suoi ministri, come Mamertinus e Salutius, divennero anch'essi prefetti: per quanto questo non

rappresentasse la norma – per la maggior parte, e soprattutto per quanto concerne l'ambito delle *comitivae* finanziarie – i casi giuliane si configuravano come un precedente che permetteva di considerare le magistrature palatine sotto un'altra ottica. Esse divenivano appetibili non tanto per la *status* che conferivano – i rispettivi detentori avevano conseguito il rango di *spectabiles* – quanto per il ventaglio di possibilità, in termini di carriera successiva, che prospettavano: in quest'ottica il funzionariato burocratico diveniva concorrenziale rispetto agli altri due *ordines*. Tale era la situazione che Valentiniano si trovò di fronte quando venne eletto imperatore, attraverso il sostegno congiunto di diverse forze politiche³, ed egli dovette prenderne atto. Si vedrà nel dettaglio come si comportò, uniformandosi sostanzialmente, nel primo periodo del suo regno, alla politica di reclutamento giuliana. Ma ben più importante, per l'evoluzione *tout cour* della storia del funzionariato palatino, fu l'emanazione di quello che Chastagnol definì «grand réglemeⁿt du 5 juillet 372⁴», *C. Th.* VI 9.1, che, a livello di rango, rendeva in concreto le quattro cariche palatine seconde solo alle grandi prefetture e ai supremi comandi militari, dando loro la precedenza sui proconsoli e sui vicari. Di fatto nulla cambiava nelle competenze dei singoli funzionari, ma a livello di impatto politico la norma costituì una pietra miliare: essa ratificava un dato di fatto, riconoscendo l'importanza dei ministri di corte, ma ne condizionò l'evoluzione per gli anni a venire in modo drastico. Non è un caso che a partire dal regno di Graziano, entrato in carica circa quattro anni dopo l'emanazione, ben più incisivo rispetto ad altri criteri di reclutamento divenne il *patronatus*, fenomeno di chiara matrice aristocratica inaugurato sotto Valentiniano, non è altrimenti casuale che dal regno di Teodosio anche i senatori cominciarono a rivestire funzioni burocratiche⁵ e non è incidentale che, come si è accennato, a questo *trend* corrisponda un progressivo calo della discriminante della competenza.

³ Sulle modalità di elezione di Valentiniano si tornerà più avanti.

⁴ Chastagnol 1960, pp. 432-435. Riguardante specificamente i *comites* della burocrazia è *C. Th.* VI 9.1. Essa però è solo una parte di un più ampio provvedimento legislativo (ricostruibile da *C. Th.* VI 7.1, VI 11.1, VI 14.1, VI 22.4) che regolamentava i ranghi delle principali cariche imperiali. Su di esso v. Amelotti 1931, pp. 463-466; Soraci 1971, pp. 118-120; Piganiol 1972, pp. 188; Vera 1986A, p. 44-45; Garbarino 1988, pp. 305 n. 270 e 311 n. 275; Pergami 1993, pp. 501-593; Lizzi Testa 2004, pp. 303-304 e n. 356.

⁵ Esempio è il caso di Nicomachus Flavianus sr., ma egli non sarà il solo.

Gradualmente i ministeri di corte burocratici divennero appetibili per il rango che conferivano e per la possibilità che offrivano di assurgere subito dopo alle magistrature più elevate: essi grantivano ciò che un normale *cursus honorum* senatorio non era più in grado di ottenere. È per questa evoluzione che le cariche burocratiche divennero gli *outsiders* di successo nell'ampio spettro delle diverse magistrature ed è per questo che esse si configurarono come il fenomeno più originale e specifico del panorama istituzionale palatino. Un fenomeno destinato a incrementare il suo successo ancora nel V secolo, seppur con diverse caratteristiche.

Nell'immediato le conseguenze del decreto valentiniano non furono evidenti in misura macroscopica. Sotto Valentiniano fece la sua comparsa il *patronatus*, ma con caratteristiche piuttosto diverse rispetto alle modalità con cui esso si manifesterà sotto Graziano. Durante il suo regno e quello di Valente preponderanti furono altre dinamiche, riconducibili, naturalmente, alla loro ascesa al trono e, nel caso di Valente, alla necessità di rendersi accetto ad una realtà orientale⁶: i due pannoni si posero sulla scia della tradizione giuliana per l'affinità di ascesa al trono e nel solco di quella costantinide per l'importanza che attribuirono al fattore competenza. Il vero cambiamento si verificò con Graziano sotto il quale l'arruolamento acquisì una caratteristica per così dire "aristocratica" per l'importanza che assunse il fenomeno del patronato, indicativo dell'avanzamento di *status* dei funzionari concistoriani.

Vi è tuttavia un altro fattore incidente nella breve panoramica che si è cercato di offrire dell'età valentiniana, a cui nessuno studio ha prestato attenzione nell'ambito del reclutamento, soprattutto considerando l'evoluzione che questo subì a partire dalla seconda metà del IV secolo, con l'estinguersi della dinastia costantiniana, ed è quello che si può definire "carisma imperiale" forse utilizzando un'espressione impropria. Nell'accezione che si intende in questa sede esso è definibile come "attitudine al governo", ovvero la capacità di tenere salda nelle proprie mani, almeno dal punto di vista istituzionale, l'amministrazione dell'impero. È la caratteristica che contraddistingue quelle figure imperiali che conseguirono il trono per via non dinastica

⁶ Per Valente, illuminante è Lenski 2002, pp. 56-67.

– quali Giuliano, Valentiniano e Teodosio – e seppero mantenerlo, nonostante le difficoltà che comportava un passaggio di poteri traumatico. Costoro furono sovrani che, pur adeguandosi alle nuove peculiarità che stava assumendo il “ceto” burocratico, le gestirono adattandole alle rispettive esigenze e non facendosene dominare come invece è evidente in maniera meno marcata nel caso di Valente e in modo più lampante nel caso di Graziano il quale alla fine risultò schiavo di un sistema, il patronato, che, a differenza del padre e di Teodosio, non riuscì a volgere a suo favore.

La dinastia dei Valentiniani regnò per poco più di un ventennio: nel periodo successivo, nonostante vi fossero Augusti afferenti a tale casata, l'imprinting del regno era ormai teodosiano. L'età costantiniana fu, dal punto di vista della disanima del funzionariato palatino, un'epoca di evoluzione nel quadro delle trasformazioni istituzionali, ma piuttosto coerente nel campo del reclutamento: fu un'età contrassegnata soprattutto dal criterio della competenza, nelle diverse accezioni che tale caratteristica assunse. L'età dei Valentiniani fu in un certo senso speculare rispetto al periodo precedente: costante dal punto di vista istituzionale, incostante da quello del reclutamento. Differenti tra loro furono i suoi membri – il riferimento è al sopraccitato carisma – e certo diverse caratteristiche ormai aveva assunto l'impero che, per altro, doveva confrontarsi con la forza, ormai imprescindibile e sempre meno refrattaria ad un controllo civile, rappresentata dalla Chiesa e dalla sua gerarchia, attrice fino ad ora assente, almeno nel quadro delle magistrature di corte, e che proprio a partire da questo periodo si configurò come un elemento la cui considerazione da parte del potere imperiale era obbligatoria, in una prospettiva rovesciata rispetto agli anni di Costantino: sotto questi era l'impero a dettare le direttive, non più così fu dalla seconda metà del IV secolo.

Il ventennio valentiniano fu, in modalità diverse a seconda dei suoi esponenti, un'epoca di transizione che pose le premesse per il successo istituzionale e politico dei ministri palatini. Certamente non si può analizzare un periodo per le conseguenze che generò, ma sicuramente non tenerne conto non consentirebbe di conferirgli il giusto valore retrospettivamente e prospettivamente.

2.1 Il reclutamento dei Valentiniani: ascesa politica dei *comites consistoriani*

Le caratteristiche del funzionariato di corte di Valentiniano, Valente e Graziano sono legate alle loro modalità di ascesa al trono: non sorprende dunque che sia possibile riscontrare più affinità nelle politiche di reclutamento tra i due fratelli pannoni e delle eterogeneità rispetto a quelle adottate da Graziano; questo tuttavia non impedisce di trovare alcuni punti in comune a tutti e tre.

Rispetto all'epoca precedente i fasti dei detentori delle cariche palatine sono pressochè completi – a parte la lacuna costituita dai questori di Valente, per il regno del quale non è noto alcun titolare della carica⁷ – e anche le notizie sui singoli magistrati risultano più cospicue, consentendo così di poter individuare con un margine maggiore di sicurezza le circostanze e le discriminanti che garantirono loro l'attribuzione di una funzione. Rimanendo nell'ambito della questura, proprio a partire dall'età valentiniana è possibile individuare precisamente il legame tra tale funzione e l'ambito legislativo; la conferma non deriva solamente dalle parole rivolte da Symmachus ad alcuni questori di Valentiniano e Graziano che sottolineano la loro partecipazione alla stesura dei testi normativi, ma soprattutto dal coinvolgimen-

⁷ La funzione palatina del cappadoce Aburgius non è esplicitata in alcuna fonte. Basilio in due lettere (*Ep.* 32-33), datate da Courtonne 1957, p. 76 al 369, si rivolge a lui e a Sophronius *magister officiorum* per chiedere aiuto a proposito di un lascito testamentario: data la carica palatina ricoperta dal secondo, si è supposto che anche Aburgius ricoprisse una carica a corte di pari dignità ed essa è stata individuata nella *quaestura* palatina per esclusione, dal momento che le altre tre funzioni di corte erano all'epoca occupate (Seeck 1906, s. v. *Aburgius*, p. 36; *PLRE* I, s. v. *Aburgius*, p. 5; Delmaire 1989B, s. v. *Aburgius*, pp. 61-62; Pouchet 1992, p. 225 n. 4). Tale proposta non è però convincente (v. i dubbi espressi in merito da Harries 1988, p. 172 n. 2 e da Pergami 1993, intr. p. XXXII), soprattutto per il contesto della lettera che riguardava una contesa di natura finanziaria, pertinente alle *sacrae largitiones*: in quest'ottica un Aburgius *comes sacrarum largitionum* calza meglio di un Aburgius *quaestor*. Le difficoltà relative al fatto che nel 369 la *comitiva largitionales* risultasse occupata si sono superate allorchè è stata messa in discussione la datazione delle due epistole basiliane: esse sarebbero databili non al 379 bensì al 372 (la proposta è accennata da Bernardi 1968 ma sviluppata in modo più esaustivo da Forlin Patrucco 1983, pp. 387-393 e 395 e ripresa da Pochet 1992, pp. 306-308: l'analisi lessicale e contenutistica ha permesso alla studiosa di correggere la data stabilita da Courtonne). Non sono noti *comites sacrarum largitionum* nel periodo compreso tra il 371 e il 373 (anno in cui lo divenne Vindaonius Magnus; *PLRE* I, s. v. *Vindaonius Magnus* 12, p. 536; Delmaire 1989B, s. v. *Vindaonius Magnus*, pp. 59-61): vi è dunque margine per l'attribuzione della *comitiva largitionales* ad Aburgius.

to di tali funzionari, a partire da Eupraxius, in carica fin dal 367, nel processo di formulazione legislativa. Tale partecipazione non si traduceva solamente nella composizione materiale delle leggi, ma anche nell'indirizzare in taluni casi l'attività legislativa stessa, come dimostrano alcune disposizioni ispirate da Ausonius all'epoca della sua questura, svoltasi a cavallo dei regni di Valentiniano e Graziano⁸.

⁸ Eupraxius era presente, nel 370, quando una delegazione di senatori, guidata da Praetextatus, ottenne udienza a corte per protestare contro la crudeltà delle misure adottate da Maximinus e fu proprio il *quaestor* a rammentare all'imperatore che era stato lui ad autorizzare l'utilizzo di pratiche non ortodosse nel corso dell'inchiesta condotta dal *vicarius*, con un *crudele praeceptum* emanato in seguito ad una sua *relatio* (Amm. XXVIII 1.11; XXVIII 1.25: *moderate redarguit quaestor Eupraxius, hacque libertate emendatum est crudele praeceptum supergressum omnia diritatis exempla*. Harries 1988, p. 158; Lizzi Testa 2004, p. 233). Tale *praeceptum*, o più propriamente riscritto, non dovette essere stato redatto da Eupraxius stesso, ma dal *magister memoriae*; *contra* Harries 1988, p. 152); grazie all'intervento di Eupraxius vennero emanate tra la fine del 370 e l'inizio del 371 una serie di disposizioni atte a restaurare la *dignitas* dell'*ordo* gravemente compromessa (*C. Th.* IX 38.5, *C. Th.* IX 16.9 inviate *ad senatum* e *C. Th.* IX 16.10 indirizzata al prefetto urbano Ampelius nel 371. Lizzi Testa 2004, pp. 244-248). La stesura delle costituzioni seguenti l'intervento di Eupraxius è però da attribuirsi al suo successore Claudius Antonius che compose anche l'*oratio* destinata al senato con cui venivano comunicate all'*ordo* le nuove decisioni imperiali. Per quanto Eupraxius potesse essere un funzionario apprezzato da Valentiniano, come dimostra la lunga durata della sua questura, appare eccessiva l'ipotesi di Honoré per cui egli sarebbe stato l'ispiratore di gran parte delle disposizioni imperiali emanate durante il suo mandato, in particolare quelle di carattere sociale: tale teoria trova la sua giustificazione nel presupposto di una sostanziale identità fra il contenuto e lo stile moderato delle costituzioni, della cui stesura sarebbe stato responsabile Eupraxius, e il suo carattere morigerato, giusto e fermo, quale appare dalla lettura dei giudizi di Amm. XVII 6.14 e Symm. *Rel.* 32; Honoré 1986, pp. 201-202. Sul giudizio positivo di Ammiano nei confronti di Eupraxius, v. Sabbah 1979, pp. 231-233. Il legame fra Ausonius *quaestor* e l'attività legislativa è testimoniato dal fatto che, all'inizio del 376, fu autore dell'*oratio* con cui Graziano informava il senato dell'avvio di un nuovo corso politico, caratterizzato da un'apertura verso i membri dell'*ordo* (Symm. *Ep.* I 13, ma v. anche Aus. *Grat. Act.* 3 in cui lo stesso retore bordolese si autoattribuisce il merito di aver ispirato la svolta filosenatoria dell'imperatore; Castello 2010D, p. 192, n. 14. Sull'*oratio* v. Seeck 1883, introd. LII e LXXXI; *Id.* 1912, coll. 1834-1835; *Id.* 1919, pp. 105 e 246; Hoepffner 1936, p. 124; Alföldi 1952 p. 87, n. 1; Piganiol 1972, p. 224 n. 3; Vera 1981, pp. 449-450; Lizzi Testa 2004, p. 351 n. 91). Altra norma, verosimilmente di ispirazione ausoniana, che testimonia concretamente l'indirizzo annunciato dall'*oratio* del 376 è *C. Th.* IX 1.13 con cui ai senatori veniva concesso di essere giudicati nelle cause penali da una commissione di cinque membri dell'*ordo* estratti a sorte dal prefetto urbano (*C. Th.* IX 1.13. Giglio 1990, pp. 198-206; *Id.* 1992, pp. 224-234; Vincenti 1991, pp. 433-440; Lizzi Testa 2004, p. 247). È possibile intravedere l'influenza esercitata da Ausonius su parte della legislazione di Graziano fino al 377, anno in cui lasciò la questura palatina, anche in una serie di disposizioni che testimoniavano la volontà del governo centrale di non rinunciare ad un controllo sul senato: *C. J.* III 24.2 prevedeva che la corte potesse affidare la direzione dei processi di senatori in ambito pecuniario al *magister officiorum*; vale la pena di sottolineare come il *magisterium* tra il 376 e il 379 fos-

Questo ultimo sviluppo va certamente connesso allo stretto legame che Ausonius aveva con Graziano, di cui era stato tutore, ma è anche indizio della maggiore rilevanza della *quaestura* e dei suoi titolari nel periodo di regno degli imperatori pannoni; non a caso proprio in quest'epoca, come si è detto, il questore – insieme agli altri funzionari di corte – era divenuto quanto a rango secondo solo ai prefetti e ai *magistri militum*. Tale rilevanza è forse esito della maggior specializzazione in senso giuridico della funzione rispetto agli anni precedenti, in cui la redazione delle leggi era solo uno dei compiti sottesi alla carica, ma più probabilmente era la conseguenza dell'influenza dei questori selezionati dai Valentiniani sui sovrani stessi: si è già ricordato quanto valore avesse sull'evoluzione di una carica l'impulso dato dal suo detentore. La questura palatina è la magistratura dove questo aspetto è più evidente, soprattutto per essere stata rivestita da un uomo come Ausonius, la cui stella brillò indiscussa negli ultimi anni dell'impero di Valentiniano e – soprattutto – durante il regno di Graziano.

Preliminarmente, prima di procedere con l'analisi delle specificità nelle dinamiche di reclutamento dei tre membri della dinastia, è interessante soffermarsi su un fattore comune a tutti e tre, ovvero l'assenza di importanza che essi attribuirono al criterio della religione: una svolta rispetto alla recente esperienza giuliana o, piuttosto, un ritorno alla tendenza costantiniana, forse ispirato proprio dal ricordo delle scelte religiose dell'ultimo dei costantinidi e dalle polemiche che

se detenuto da due personaggi assai vicini al clan ausoniano, Sibusrius e Syagrius (*PLRE* I, s. v. *Sibusrius* 1, p. 839; *PLRE* I, s. v. *Flavius Syagrius* 3, pp. 862-863; sulla norma v. Honoré 1986, p. 206 e Clauss 1980A, p. 81). *C. Th.* I 6.7 (luglio 376) svincolava il prefetto dell'annona dalla supervisione del prefetto urbano: poco tempo dopo la prefettura annonaria fu assegnata ad un altro funzionario connesso con Ausonius, Proculus Gregorius (su questa legge e la sua discussa interpretazione v. Alföldi 1952, p. 89 n. 2; Chastagnol 1960, pp. 299-300; Giardina 1977B, pp. 70-71; Matthews 1975, p. 66; Mazzarino 1969-1970, p. 615 n. 57 = *Id.* 1974, vol. I, p. 212, n. 57; Sivan 1993, p. 126; Roda 1981A, p. 192; Vera 1981, pp. 273-275). Infine, ancora all'intervento ausoniano va ascritta *C. Th.* XIII 3.11 con cui erano regolamentati lo stipendio e lo statuto dei professori di grammatica e retorica gallici, fra cui figuravano molti amici del retore di Bordeaux (che la norma riguardasse i docenti di tutta la Gallia sembra ben dimostrato da Sivan 1989, pp. 47-51. In effetti tale interpretazione appare più logica rispetto a quella avallata da Bonner 1965, pp. 117-134 e Kaster 1984, pp. 100-114 che restringono l'applicazione della legge alla sola Gallia del nord: è infatti noto che le scuole più prestigiose si trovavano nella zona centrale della regione, da cui proveniva lo stesso Ausonius. V. anche Symm. *Rel.* 5.1, su cui Vera 1981, pp. 59-61, e, infine, Booth 1982, pp. 329-343).

alcune di esse avevano suscitato. Così, tenendo conto della difficoltà di individuare la fede religiosa dei singoli funzionari⁹, non è sorprendente trovare in servizio presso l'ariano Valente¹⁰ i pagani Decentius, Salutius, Vindaonius Magnus e Eutolmius Tatianus¹¹ e gli ortodossi Aburgius e Sophronius, quest'ultimo amico personale di campioni del Credo niceno quali Basilio di Cesarea e Gregorio di Nazianzo. Sotto il cristiano Graziano venne reclutato Macedonius, legato ai priscilliani-sti¹² e il probabile pagano Siburius¹³. Dunque, esattamente come durante i regni di Costantino e Costanzo II, l'atteggiamento nei confronti della religione dei diversi sovrani della dinastia valentiniana è ricco di sfumature, mai orientato esclusivamente verso una sistematica promozione della fede cristiana, e se anche l'impero aveva intrapreso ormai la strada cristianesimo, le *diversitates* continuavano a venire accettate e soprattutto reclutate, in particolar modo se quando garanti di stabilità e di consenso¹⁴.

2.1.1 Valentiniano. La nuova strada della burocrazia palatina

Facendo un passo indietro e tornando ai primi anni di regno di Valentiniano, lontani dal quel decreto del 372 che rivoluzionò il modo stesso di concepire le cariche palatine, si può invece evidenziare come, nelle prime nomine, il neo eletto imperatore pannone assunse una politica molto simile a quella attuata da Giuliano, promuovendo alle funzioni burocratiche quanti avevano sostenuto nel 364 la sua candidatura al trono imperiale. Tali dovevano essere Viventius, Ursacius,

⁹ Per quanto concerne il regno di Valentiniano, ad esempio, non è nota la fede di alcuno dei suoi funzionari. Neppure di Ausonius, nonostante la quantità di studi dedicati, è stato possibile delineare con sicurezza il credo; Etienne 1962, p. 281 e *Id.* 1966, p. 330; Roda 1973, p. 71 n. 65; Bowersock, 1986, p. 4; Sivan 1993, pp. 108-111; McLynn 1994, p. 83.

¹⁰ Sulla fede religiosa di Valente, battezzato dal vescovo ariano Eudoxius probabilmente poco dopo la sua elevazione imperiale v. Woods 1994, pp. 211-221.

¹¹ Castello 2005, p. 663.

¹² V. *infra* p. 169 e n. 130.

¹³ Per la sua adesione al paganesimo v. Stroheker 1970, p. 217 (n. 356); PLRE I, s. v. *Siburius* 1, p. 899; Heinzelmann 1982, s. v. *Siburius* 1, p. 694.

¹⁴ Il riferimento è principalmente al regno di Valente durante il quale fu predominante la preoccupazione di conquistare una solida base di consenso che desse stabilità al nuovo regime; essa fu ottenuta anche attraverso il reclutamento di afferenti a diverse realtà politiche e sociali.

Florentius e Florianus, *comites consistoriani* tutti nominati nel corso dei primi mesi di regno di Valentiniano¹⁵; i primi due, rispettivamente *quaestor* e *magister*, sono attestati in carica poco tempo dopo l'associazione al trono di Valente: a loro fu conferito l'incarico di scoprire le cause della malattia che aveva colpito i due neosovrani e, in particolare, di ricercare fra i membri dell'*entourage* di Giuliano i responsabili di un eventuale avvelenamento¹⁶. Più tardi ai due venne affidata la presidenza del processo intentato a Milano contro il vescovo Auxentius¹⁷. Il termine *post quem* per l'assegnazione delle *comitivae* finanziarie a Florentius e a Florianus è costituito da due costituzioni databili al settembre del 364, dunque qualche giorno dopo la separazione dei due imperatori e la spartizione dei membri dei rispettivi *entourages*¹⁸. Le fonti su costoro sono esigue: per Florianus e Florentius la quasi totalità è costituita da costituzioni che li registrano nelle *inscripciones* e di essi sono oscure persino le origini. Qualcosa di più è noto di Ursacius e Viventius, rispettivamente provenienti dalla Dalmazia e dalla Pannonia, il primo di carattere irascibile e crudele¹⁹. Di nessuno di loro è conosciuto il *cursus* anteriore alla magistratura palatina. Di fronte a tale scarsità di informazioni risulta difficile comprendere le ragioni che condussero alla loro nomina. A giungere in soccorso sono due fattori: le date di presa di servizio e il particolare momento storico, ovvero l'improvvisa morte di Gioviano e la repentina elezione al trono di Valentiniano con la conseguente scelta di un nuovo *staff* di ministri che subentrasse a quello del defunto sovrano.

L'elezione di Valentiniano non era scontata: nel corso delle consultazioni tra gli ufficiali di Gioviano erano stati proposti altri candidati²⁰,

¹⁵ PLRE I, s. v. *Viventius*, p. 972; s. v. *Ursacius*, pp. 984-985; s. v. *Florentius* 5, p. 364; s. v. *Florianus* 3, p. 366.

¹⁶ Amm. XXVI 4.4; Matthews 1975, p. 36. PLRE I, s. v. *Viventius*, p. 972; s. v. *Ursacius*, pp. 984-985.

¹⁷ Hil. *Contra Auxent.* 7 e 13. I nomi dei due non sono esplicitamente ricordati; tuttavia, essendo il processo stato celebrato nel 364, l'identificazione del *quaestor* e del *magister* con Viventius e Ursacius è ovvia. Sul procedimento giudiziario v. McLynn 1994, pp. 25-31; Lizzi Testa 2004, pp. 157-158 e n. 218 per la letteratura precedente in merito.

¹⁸ C. Th. XIII 1.6 e VIII 5.20. La divisione tra i due fratelli avvenne nell'agosto del 364 (Amm. XXVI 5.4).

¹⁹ Amm. XXVI 4.4.

²⁰ Equitius, Ianuarius, parente di Gioviano (Amm. XXVI 1.4), e Saturninius Secundus Salutius, secondo Zos. III 36.1; v. Neri 1985, pp. 157-158. Solari 1932A, pp. 72-79; Mat-

ma il suo successo fu garantito da figure quali Equitius, *tribunus scholae primae scutariorum*²¹, Leo, *numerarius* di Dagalaiphus e quest'ultimo, *magister equitum*²². Tutti costoro furono beneficiari di subitane promozioni: il primo divenne *comes rei militaris per Illyricum*, il secondo *notarius* e l'ultimo *magister peditum per Gallias*²³, ma solo i due comandanti militari vengono citati nel passo in cui è rievocata la spartizione degli ufficiali civili e militari neo promossi fra Valentiniano e Valente²⁴. Ad essi si aggiungono inoltre Victor e Arintheus che, sebbene non menzionati da Ammiano nel corso del racconto dell'elezione del Pannone, ne furono certamente parte in causa, non solo perché cooptati immediatamente dal nuovo sovrano, ma soprattutto per il fatto che, come ormai pare accertato²⁵, coloro che parteciparono attivamente alle riunioni che condussero all'elevazione del *tribunus scutariorum* di Gioviano²⁶, furono i medesimi che pochi mesi prima avevano veicolato la candidatura di quest'ultimo: il ruolo di Victor e Arintheus, in quella particolare occasione, fu di primo piano²⁷.

Fra gli ufficiali in servizio nel primo anno di regno di Valentiniano le sopraccitate personalità costituiscono gli unici casi di promozione a incarichi di alto rango. Altri posti, militari e civili di medesimo rango, furono confermati ai loro titolari già in servizio: conservarono così le

thews1975, pp. 36-54 e *Id.* 1989A, pp. 188-189; Raimondi 2001, pp. 61-87 e Lenski 2002, pp. 14-35 che identifica tra i principali *supporters* della candidatura di Valentiniano (così come di Gioviano) i *protectores et domestici* (corpo di cui entrambi i successori di Gioviano avevano fatto parte) e i membri delle *scholae palatinae* che rivendicavano in tal modo il loro ruolo a seguito delle misure attuate contro tali corpi da Giuliano. Meno convincenti, dal momento che sostengono il ruolo decisivo di promotori della candidatura del *tribunus pannone* di Valente e Datianus, sono gli studi di Woods 1998, pp. 462-486, in particolare pp. 474-475 (criticato da Raimondi 2001, p. 25 n. 30) e Olariu 2005, pp. 351-354.

²¹ Amm. XXVI 1.4, 6. *PLRE* I, s. v. *Flavius Equitius* 2, p. 282.

²² Amm. XXVI 1.6. *PLRE* I, s. v. *Leo* 1, p. 498; s. v. *Dagalaiphus*, p. 239.

²³ Amm. XXVI 5.2-3. In realtà la prima attestazione sicura del *notariatus* di Leo risale al 368 (Amm. XXVIII 1.12), tuttavia è plausibile che la nomina gli sia stata conferita già nel 364, come ricompensa del sostegno offerto a Valentiniano; tale proposta è avanzata anche da Matthews 1975, pp. 35-36 e, con maggiore cautela, da Lizzi Testa 2004, p. 303 n. 352 e *Ead.* 2006, p. 269 n. 83.

²⁴ Amm. XXVI 5.2-7.

²⁵ Neri 1985, pp. 153-159; Sivan 1993, p. 199 n. 16.

²⁶ La sua promozione a *tribunus scholae* è ricordata in Amm. XXV 10.9.

²⁷ Amm. XXV 5.2. Raimondi 2001, pp. 41-45.

rispettive funzioni, sicuramente per i primi mesi del nuovo regime, Iovinus, *magister equitum per Gallias* fin dal 362, Saturninius Secundus Salutius, *praefectus praetorio Orientis*, Claudius Mamertinus, *praefectus praetorio Italiae, Africae et Illyrici* e Decimius Germanianus, *praefectus praetorio Galliarum*²⁸.

Le nomine di Ursacius e di Viventius, avvenute ambedue tra la fine di febbraio e la fine di marzo del 364²⁹, insieme a quelle di Florentius e Florianus, la cui registrazione avvenne solo qualche mese più tardi, devono certamente essere assimilate a quelle attribuite a Equitius, Dagaiphus, Victor e Arintheus e sono dunque dovute al pronto sostegno offerto al sovrano pannonico. In aggiunta, a favore di tale ipotesi depone l'origine geografica dei primi due, limitrofa o coincidente con quella di Valentiniano che, come dice Ammiano, ottenne un decisivo contributo alla sua candidatura da *pannoni fautoresque principes* – e Pannoni erano anche Equitius e Leo.

Il fatto che i ministri di corte non siano stati ricordati da Ammiano nel brano in cui vengono elencati gli avanzamenti di carica e le spartizioni dei *comites* fra i due fratelli³⁰ è facilmente spiegabile: le cariche ivi registrate erano le più significative non soltanto secondo un'ottica prettamente di rango, ma anche, in quel preciso momento cronologico, dal punto di vista di immediata utilità per la sicurezza dell'impero. In una situazione di emergenza militare in ambedue le *partes imperii* non pare insensato che Ammiano abbia privilegiato evidenziare le nomine di coloro che di lì a poco si sarebbero trovati a fronteggiare le diverse crisi; le funzioni attribuite ai quattro burocrati, alla pari di quella di Leo – il cui inserimento nei ranghi della *schola notariorum* è ricordato dallo storico assai più tardi, quando questi viene messo in relazione a

²⁸ PLRE I, s. v. *Flavius Iovinus* 6, pp. 462-463; s. v. *Saturninius Secundus Salutius* 3, pp. 814-817; s. v. *Claudius Mamertinus* 2, pp. 540-541; s. v. *Decimius Germanianus* 4, p. 392; È stata avanzata l'ipotesi che fosse stata assegnata a Sextus Claudius Petronius Probus la prefettura dell'Illirico, tuttavia tale proposta, sebbene possa ben inquadrarsi in un disegno politico mirante a coinvolgere fin dall'inizio i membri del senato di Roma nell'esercizio di governo, non sembra accettabile. Sulla questione v. Jones 1964, p. 85; Mazzarino 1974, vol. I, pp. 328-338; Matthews 1975, pp. 39-40; Cameron 1985, p. 178-182 e Lizzi Testa 2004, pp. 316-319.

²⁹ Termini cronologici costituiti dall'accettazione del trono da parte di Valentiniano e l'associazione di Valente: Amm. XXVI 2.2; XXVI 4.3.

³⁰ Amm. XXVI 5.2-7.

Maximinus³¹, nonostante avesse avuto parte attiva, chiaramente ricordata nel testo ammiano, nei giorni cruciali in cui venne deciso il nuovo signore dell'impero – sono in un certo senso più marginali, perché tali erano ancora le cariche loro assegnate, seppure si trattasse comunque di promozioni a tutti gli effetti. L'assenza stessa dei loro nomi nella narrazione è dunque foriera di deduzioni importanti, in primo luogo relativamente al rango delle funzioni burocratiche, che verrà innalzato proprio dall'imperatore pannonico³², ma che agli esordi del suo regno doveva essere ancora mediocre. Inoltre permette di avanzare ipotesi pertinenti le mansioni dei due funzionari della burocrazia prima del 364: dato il loro ruolo ufficiale nella *militia* dei due sovrani poco dopo la loro proclamazione, e supponendo verosimilmente, per il loro servizio presso Valentiniano dopo la *divisio imperii*, che fossero stati effettivamente presenti al momento dell'elevazione del futuro reggente della *pars Occidentis*, per analogia con la condizione del *numerarius* Leo, si può ragionevolmente ritenere che anche costoro avessero ricoperto una carica nell'*officium* di uno dei cosiddetti grandi elettori di Valentiniano. Ma questa è solo un'ipotesi impossibile da confermare.

Adottando dunque una prospettiva comparativa è possibile avvalorare l'ipotesi per cui i quattro *comites consistoriani* in carica all'esordio del regno di Valentiniano siano stati scelti per il sostegno fornito ad una candidatura imperiale controversa. La conferma della validità rappresentata dal “fattore supporto” è data dalla nomina di un altro ufficiale di corte di Valentiniano, il già menzionato Eupraxius, divenuto questore nel 367 quando era *magister memoriae* solo da qualche mese, grazie al pronto sostegno che offrì all'imperatore quando questi designò come successore – e di nuovo non fu una nomina scontata, data la candidatura alternativa di Rusticus Iulianus – il proprio figlio Graziano³³. Ma per la selezione di Eupraxius, come per altri

³¹ Amm. XXVIII 1.12.

³² Con *C. Th.* VI 9.1 (372), su cui v. *supra* p. 133.

³³ Amm. XXVII 6.14: *His dictis sollemnitate omni firmatis Eupraxius Caesariensis Maurus, magister ea tempestate memoriae, primus omnium exclamavit “familia Gratiani hoc meretur” statimque promotus quaestor.* Chastagnol 1962, pp. 170-171; Matthews 1975, p. 48 e n. 3; Sabbah 1979, pp. 340-342; Lizzi Testa 2004, pp. 311-312 e 431.

funzionari di corte, valse un concorso di discriminanti che si analizzeranno a breve.

Per quanto concerne i reclutati del 364, un altro elemento concorre a provare la validità della teoria proposta, nonché a porre in risalto un altro fattore che caratterizzò la politica di assunzione valentiniana: la cautela, ovvero la volontà di testare l'attitudine professionale di quanti il neoimperatore aveva nominato sull'onda di un criterio che si potrebbe definire "emotivo" o "dovuto", politicamente parlando. Tale cautela, assente in Giuliano nelle specifiche richiamate, si concretizzò nel promuovere i propri sostenitori a cariche non prestigiose, dal punto di vista del rango, sebbene di primo piano in termini di influenza politica: *comitiva rei militaris* e notariato a Equitius e Leo, *quaestura* e *magisterium officiorum* – che non erano ancora incarichi di così alto prestigio come lo divennero nei decenni successivi, anche per il contributo di Valentiniano stesso³⁴ – a Viventius e Ursacius; *comitiva sacrarum largitionum* e *rei privatae* a Florentius e Florianus. Ammiano stesso sottolinea, quasi con stupore, che Equitius non fu nominato *magister militum*, bensì solo *comes*³⁵. Nessuno di costoro ottenne una prefettura. Valentiniano preferì riconfermare i *praefecti praetorio Galliarum, Italiae, Africae et Illyrici* e *Orientis* già in carica, rispettivamente Decimius Germanianus, Claudius Mamertinus e Saturninius Secundus Salutius³⁶, e riservò ad un esponente dell'aristocrazia senatoria, Lucius Aurelius Avianus Symmachus, la *praefectura urbis Romae*³⁷. Anche nelle più alte gerarchie militari furono riconfermati generali già in ruolo: Flavius Iovinus, *magister equitum* designato da Giuliano, conservò il suo incarico in Gallia sotto Gioviano e Valenti-

³⁴ Fu infatti responsabile dell'emanazione di *C. Th.* VI 9.1 (372) con cui venne accordata ai quattro *comites* palatini la precedenza sui proconsoli. Su questa legge, estratto di una più ampia costituzione (ricostruibile da *C. Th.* VI 7.1, VI 11.1, VI 14.1, VI 22.4) che regolamentava i ranghi delle principali cariche imperiali v. Andreotti 1931, pp. 463-465; Chastagnol 1960, pp. 432-435; Piganiol 1972, pp. 188 e 353; Vera 1986A, p. 44-45; Garbarino 1988, pp. 305 n. 270 e 311 n. 275; Pergami 1993, pp. 501-593; Lizzi Testa 2004, p. 394 n. 356.

³⁵ Amm. XXVI 5.3: *Equitius Illyriciano praeponitur exercitui, nondum magister sed comes.*

³⁶ V. *supra* p. 142.

³⁷ Chastagnol 1962, pp. 159-163; *PLRE* I, s. v. *L. Aurelius Avianus Symmachus signo Porphorius* 3, pp. 863-865.

niano³⁸; Victor, *comes rei militaris* di Giuliano, fu promosso dal suo successore *magister equitum* per l'Oriente e tale restò per tutta la durata del regno di Valente³⁹; Lupicinus, già *magister equitum* in Gallia durante gli anni di cesarato di Giuliano, dopo essere stato allontanato da quest'ultimo una volta diventato Augusto, fu richiamato in Oriente da Gioviano, nuovamente con il grado di *magister equitum*, e tale rimase ancora per i primi anni di regno di Valente⁴⁰.

La serie di dati riportata dimostra non solo che Valentiniano non sostituì gran parte dei funzionari civili e militari dei suoi immediati predecessori, ma anche che continuò ad assegnare loro i più alti incarichi, senza dubbio perché costoro sarebbero stati in grado di assicurare, con l'esperienza maturata in anni di esercizio, una certa continuità e stabilità al governo dell'impero in un momento di crisi quale era quello in cui il pannonico ricevette l'autorità imperiale. È un tipo di scelta che accomuna Valentiniano a Costantino e anche, in certa misura a Teodosio.

Anche i funzionari subitaneamente promossi nel 364 da Valentiniano raggiunsero i massimi gradi civili e militari, tuttavia non per immediata conseguenza del sostegno offerto al momento della sua proclamazione. Equitius ottenne il *magisterium militum* solo l'anno successivo, come ricompensa per aver informato Valentiniano dell'usurpazione di Procopio⁴¹; Leo, mandato a Roma nel 370 per coadiuvare Maximinus nella conduzione dei processi per magia, guadagnò poco dopo – probabilmente anche grazie all'appoggio del neo *vicarius urbis* – il *magisterium officiorum* proprio in concomitanza della promozione di questi a *praefectus praetorio Galliarum*⁴²; la promo-

³⁸ Amm. XXV 10.9 per il suo operato sotto Gioviano e Amm. XXVII 2.1-9 per le operazioni condotte contro gli Alamanni durante il regno di Valentiniano. *PLRE I*, s. v. *Flavius Iovinus* 6, pp. 462-463.

³⁹ Secondo Zos. III 13.3 la sua promozione a *magister equitum* fu dovuta a Giuliano, mentre Amm. XXVI 5.2 la attribuisce a Gioviano. *PLRE I*, s. v. *Victor* 4, pp. 957-959

⁴⁰ Sugli anni trascorsi in Gallia v. *supra*. Il suo richiamo da parte di Gioviano e la continuità di servizio sotto il suo successore in Oriente è testimoniato da Amm. XXVI 5.2. *PLRE I*, s. v. *Flavius Lupicinus* 6, pp. 520-521.

⁴¹ Amm. XXVI 5.10-11.

⁴² Amm. XXVIII 1.12; XXX 2.10; XXVIII 1.41. L'ultimo passo lega indissolubilmente la nomina di Leo al conseguimento della *praefectura praetorio Galliarum* da parte di Maximinus (*PLRE I*, s. v. *Maximinus* 7, pp. 577-578). Matthews 1975, p. 45; Clauss 1980A, s. v. *Leo*, pp. 165-166. Sulla data di assunzione dell'incarico di Leo v. *infra* pp. 153-154 n. 72.

zione di Viventius alla prefettura di Roma non è altrettanto facilmente spiegabile, dato il silenzio delle fonti sul suo operato durante la questura: si può immaginare che si fosse segnalato per la gestione dell'inchiesta che gli venne assegnata per chiarire la natura del male che aveva colpito i due imperatori, nonché in occasione del processo contro Auxentius e che, pertanto, venne ritenuto idoneo a sostituire Lampadius dopo che le contestazioni contro di lui erano culminate con l'incendio appiccato alla sua residenza⁴³. Florentius ottenne la prefettura delle Gallie, nell'esercizio della quale diede dimostrazione di un grande rapporto di familiarità con il sovrano, pari a quello esistente tra questi e Eupraxius⁴⁴.

Ursacius, invece, terminò la sua carriera dopo il *magisterium*. Le fonti riportano che, dopo aver coadiuvato Viventius nel 364, gli fu assegnato l'incarico di condurre delle trattative con gli Alamanni che fallirono a causa del suo atteggiamento iroso⁴⁵. Non si conosce altro di questo funzionario, tuttavia alla fine del medesimo anno o, al più tardi, l'anno successivo, è già attestato, quale *magister officiorum*, Remigius⁴⁶. Egli è l'unico tra i *comites consistoriani*, insieme a Florianus, a non avere avuto un balzo in avanti nella carriera. Ma mentre per Ursacius la ragione è riconducibile a un fallimento nel corso dell'esercizio della carica, per Florianus probabilmente intervenne la peculiarità che contraddistinse la quasi totalità dei *comites* finanziari – a parte Florentius o Mamertinus – da Costanzo fino all'avvento di Teodosio: la specializzazione determinata dal carattere più tecnico della loro carica.

⁴³ Amm. XVII 3.8-9. Sulla figura del prefetto urbano e sull'episodio dell'incendio v. Lizzi Testa 2004, pp. 61-75, in part. 61-63 e 74-75. V. anche Chastagnol 1962, pp. 164-169; *PLRE* I, s. v. C. *Caeonius Rufius Volusianus signo Lampadius* 5, pp. 978-980; Matthews 1975, p. 20.

⁴⁴ Amm. XXVII 7.7: *cuius* (sc. Eupraxius) *salutarem fiduciam praefectus imitatus Florentius cum in re quadam venia digna audisset, eum percitum ira iussisse itidem ternos per ordines urbium interfici plurimarum "et quid agetur" ait "si oppidum aliquod curiales non habuerit tantos? inter reliqua id quoque suspendi debet, ut, cum habuerit, occidantur?"*. La prefettura delle Gallie gli fu assegnata nel 367 (fa fede *C. Th.* XIII 10.5), proprio l'anno in cui la corte si trasferì a Treviri; Matthews 1975, pp. 49-55; Wightman 1985, p. 215; Sivan 1993, p. 97 e 198 n. 1; Raimondi 2001, pp. 169-179 e 189-230 sulla permanenza di Valentiniano in Gallia.

⁴⁵ Amm. XXVI 5.7.

⁴⁶ Warmington 1956, p. 58; *PLRE* I, s. v. *Remigius*, p. 763; Matthews 1975, pp. 36-37; Claus 1980A, s. v. *Remigius*, pp. 186-187; Matthews 1989A, p. 208; Lizzi Testa 2004, p. 303.

In effetti di Florianus, come anche degli altri ministri delle finanze di Valentiniano, Germanianus e Philematius, non è noto altro che una serie di costituzioni a loro indirizzate, utili per determinare le cariche e per stabilire la natura dei rispettivi incarichi⁴⁷. Per quanto riguarda Florianus, il dato significativo che emerge è la notevole durata del suo mandato, almeno cinque anni⁴⁸, dopo i quali, tuttavia, scomparve dal panorama politico del tempo. Il lustro di servizio non rappresenta tuttavia un'anomalia: altri ufficiali di corte dell'imperatore pannonico conservarono le rispettive funzioni per tempi pressoché analoghi, se non addirittura maggiori⁴⁹. Anomala è invece l'assenza di sua promozione successiva alla carica burocratica, se paragonata alle carriere di quanti furono assunti nel medesimo periodo, meno se confrontata con gli altri funzionari finanziari. Si può supporre che Valentiniano abbia preferito affidare la gestione dei dipartimenti finanziari a tecnici del settore che, esaurito il proprio mandato, mal si prestavano ad una elevazione a funzioni più prettamente governative. Ma ciò stonerebbe con quanto si è affermato in relazione a Florentius, nominato quasi in concomitanza con Florianus. La storia di quest'ultimo pare una sintesi di due tendenze di reclutamento che sembrerebbero opposte: la cronologia rimanda al criterio di supporto; la lunga permanenza in carica, l'assenza di informazioni al di là delle *inscriptiones* delle costituzioni, nonché l'interruzione della carriera dopo la funzione finanziaria costituiscono elementi che inducono a supporre che costui fosse – o forse si fosse rivelato – un eccellente tecnico in materia economica, utile in un momento in cui venivano compiute sul dipartimento della *res privata* alcune importanti trasformazioni, per lo più, ma non esclusivamente, mirate ad obliterare le riforme di Giuliano⁵⁰. Sebbene l'assenza di dati e l'eterogeneità del suo *cursus* rispetto a quello dei suoi colle-

⁴⁷ PLRE I s. v. *Germanianus* 1, p. 391; s. v. *Philematius*, p. 694. Delmaire 1989B, s. v. *Germanianus*, pp. 35-55; s. v. *Philematius*, p. 59.

⁴⁸ Gli estremi cronologici sono costituiti dalla sopramenzionata *C. Th.* VIII 5.20 (settembre 364) e da *C. Th.* X 9.1 (marzo 369).

⁴⁹ Si pensi ai *magistri officiorum* Remigius e Leo: il primo mantenne l'incarico per circa otto anni, il secondo per più di quattro; su costoro v. meglio *infra*. Nonostante ciò Delmaire 1989B, s. v. *Florianus*, p. 48 ha ritenuto di dover giustificare la durata dell'attività di Florianus, sostenendo che fosse legata alle riforme apportate da Valentiniano alla *res privata* proprio in quegli anni.

⁵⁰ Jones 1974, p. 630; Delmaire 1989B, s. v. *Florianus*, p. 48.

ghi in contemporaneo servizio, nonché la coincidenza di carriera con quella dei suoi colleghi Germanianus e Philematius portino ad avallare l'ipotesi che nel suo caso si sia privilegiata la discriminante della competenza, è più verosimile che la realtà non corrisponda a una ricostruzione così rigida e schematica.

Come già in altri casi si è dimostrato, il reclutamento non è sempre determinato da un criterio soltanto, ma da una serie di fattori, entro i quali uno può essere preponderante rispetto ad un altro, ma nessuno può prescindere dagli altri. Per tale ragione si può pensare che per Florianus, pur nell'assenza di testimonianze, possano avere inciso ambedue le discriminanti proposte e che, addirittura, sia stata proprio la capacità del funzionario dimostrata nel suo ufficio a determinarne la lunga durata in carica e a condizionare le scelte successive di Valentiniano in materia di assunzione di funzionari finanziari, privilegiando dei tecnici.

Tale considerazione, a fronte dell'esigua documentazione in possesso, evidenzia non solo la duttilità di Valentiniano nell'ambito della selezione del personale palatino, ma soprattutto dimostra la fluidità di fattori che concorsero in tale ambito, soprattutto se applicati ai responsabili della burocrazia palatina per i quali troppo spesso si è ricorso all'uso di espressioni quali "ministri atipici" o caratterizzati da "*cursus misti*". Come si è già detto la loro stessa natura mal si prestava all'inquadramento entro schemi prefissati.

Non a caso la medesima duttilità o fluidità è ravvisabile nel reclutamento di altri ministri di corte di Valentiniano, il già menzionato Eupraxius, i *magistri* Leo e Remigius e i questori Claudius Antonius e Ausonius.

Per il primo, come riportò Ammiano, fondamentale per la promozione fu il supporto offerto in occasione della elevazione ad Augusto di Graziano⁵¹. Tuttavia non si può non considerare che egli era all'epoca *magister memoriae*, dunque già parte dello *staff* di Valentiniano e per di più impiegato in un ufficio che più di altri era connesso con quello del questore, carica cui Eupraxius fu promosso. Il medesimo *iter* fu percorso dal successore alla questura di Eupraxius e realizzatore delle norme da questi ispirate, Claudius Antonius, già *magister*

⁵¹ Amm. XXVII 6.14.

*scrinii*⁵². Ausonius non rivestì alcun incarico amministrativo precedente la sua questura: era però ben noto a corte per essere stato il precettore scelto da Valentiniano per Graziano a Treviri nel 366, al più tardi nel 367⁵³, e tale rimase fino a quando Valentiniano non gli affidò la questura⁵⁴.

Ciascuno di costoro aveva prestato servizio presso l'imperatore e, particolare significativo, a corte: così come già fece Costanzo, Valentiniano attribuì una delle più prestigiose cariche palatine a funzionari del cui operato e della cui fedeltà aveva potuto sincerarsi personalmente⁵⁵. Ma non solo questo accomuna il sovrano pannonico all'erede di Costantino: analogamente a quanto avvenne sotto il secondo, il primo assegnò la questura a ministri la cui competenza in ambito giuridico e letterario era comprovata, sia per l'esercizio di una magistratura che prevedeva una preparazione in entrambi i campi, come nel caso di Eupraxius e Claudius Antonius, sia attraverso un *curriculum* accademico, quello di Ausonius, che aveva convinto il sovrano ad affidare al suo detentore l'educazione del proprio erede.

Diversa, ma simile quanto a forma, è la concomitanza di criteri che determinò l'assunzione di Leo e Remigius, gli ultimi *magistri officiorum* di Valentiniano, la cui esperienza, inoltre, si rivelò fondamentale per determinare la politica di assunzione di Graziano.

Conformemente ad Antonius e ad Ausonius, nella selezione di Remigius può avere rivestito un ruolo importante la competenza. Questi

⁵² Symm. *Ep.* I 89. Lizzi Testa 2004, pp. 432-433 ipotizza che sia stato il *magister memoriae* che prese il posto di Eupraxius, ricalcandone la carriera proprio su quella del funzionario africano. È un'ipotesi attraente perché permetterebbe di identificare in Claudius Antonius stesso l'autore materiale del *rescriptum* antisenatorio sollecitato da Maximinus, nonché dell'*oratio* e delle successive costituzioni che, di fatto, ne annullarono gli effetti.

⁵³ Sivan 1993, p. 104. In realtà la data dell'assegnazione dell'incarico di tutore di Graziano è stata oggetto di discussione fra gli studiosi e solo contributi più recenti, accolti dunque da Sivan, concordano sul 367: Matthews 1975, p. 51 e Roda 1981B, p. 274 n. 12 con ampia rassegna bibliografica in merito.

⁵⁴ Nell'aprile del 375. Honoré 1986, pp. 148-149 e 204.

⁵⁵ Tale suggestione trova conferma esaminando le carriere dei due suoi *magistri officiorum* noti, Remigius e Leo. Il secondo, come si è evidenziato, prestò servizio come *notarius* di Valentiniano; del primo le fonti attestano un incarico di *numerarius* presso il *magister militum* Silvanus (Amm. XXVII 9.2), tuttavia la sua carriera può essere stata promossa dal parente Romanus, nominato *comes Africae* da Valentiniano subito dopo la sua proclamazione; Amm. XXVII 9.2; Warmington 1956, pp. 56-57. Purtroppo nessuna delle prime cariche ricoperte dai responsabili delle finanze è nota.

era originario di Magonza, città del nord-est della Gallia sul confine renano sede fin dall'età altoimperiale di guarnigioni militari preposte alla difesa del *limes* gallico-germanico⁵⁶, nei cui dintorni aveva delle proprietà terriere⁵⁷; il futuro *magister* nel 355, in Gallia, era stato *rationarius apparitionis armorum magistri*, ovvero era un *numerarius* di un *magister militum*, probabilmente Silvanus⁵⁸, e fu sottoposto ad interrogatorio nel corso di un'inchiesta promossa da Costanzo II a seguito di alcuni ammanchi nel tesoro gallico⁵⁹. Dunque, la prima parte della carriera di Remigius si era articolata in Gallia e proprio tale regione – e in particolare la *Germania Prima* ove si trovava la sua città di origine – può avere avuto un ruolo nella sua assunzione da parte di Va-

⁵⁶ Sulla presenza di avamposti militari a Mogontiacum in età altoimperiale v. Bedon 1984, pp. 45-49; Wightman 1985, pp. 67-69 e 158. Specificamente incentrati su Mogontiacum sono lo studio di Decker, Seltzer 1976, pp. 457-559, in particolare sull'età tardoantica pp. 509-521, e il lavoro di Rinaldi Tufi 1990, pp. 19-20 e 33.

⁵⁷ Amm. XXX 2.10: *Remigius, quem populanti provincias rettulimus comiti favisse Romano, postquam Leo in eius locum magister esse coepit officiorum, a muneribus rei publicae iam quiescens, negotiis se ruralibus dedit prope Mogontiacum in genitalibus locis.*

⁵⁸ Sull'equivalenza dei due termini v. Ensslin 1937, col. 1300; Blockley 1969, p. 407, n. 17; De Jonge 1972B, pp. 124-125; Jones 1974, p. 826-828.

⁵⁹ Amm. XV 5.36: *tantumque abfuit laudare industrie gesta, ut etiam quaedam scriberet de Gallicanis intercepta thesauris, quos nemo attigerat. idque scrutari iusserat artius interrogato Remigio etiam tum rationario apparitionis armorum magistri, cui multo postea Valentiani temporibus laqueus vitam in causa Tripolitanae legationis eripuit.* L'identificazione del *magister armorum* con Silvanus è stata proposta da Blockley 1969, p. 407 n. 17; De Jonge 1972B, p. 127; Sivan 1993, p. 19; Raimondi 2001, p. 144; *PLRE I*, s. v. *Remigius*, p. 763. Thompson 1947, p. 45 e Demandt 1968, p. 30 ritengono invece più plausibile che il *magister* fosse Ursicinus, il quale aveva avuto l'ordine di sostituire nella carica di *magister militum per Gallias* il generale franco (Amm. XV 5.21). In realtà è verosimile che Remigius avesse militato sotto ambedue i *magistri* e che quando Ammiano riferisce la carica di *numerarius* (dunque nel 355) egli fosse già passato alle dipendenze di Ursicinus. A suggerirlo concorre la dinamica degli avvenimenti che in quell'anno coinvolsero Silvanus e Ursicinus: quest'ultimo doveva ufficialmente prendere il posto di Silvanus ed era giunto in Gallia non al comando di un esercito (di cui avrebbe fatto parte anche un *numerarius*) ma accompagnato da un esiguo seguito di *protectores* (di cui faceva parte lo stesso Ammiano; Amm. XV 5.22); una volta avvenuto il passaggio di consegne il nuovo generale avrebbe assunto il comando dell'apparato militare di Silvanus, per lo più composto da soldati del luogo o che avevano militato in Gallia fin dai tempi di Costante (tra costoro, ad esempio, vi erano il tribunus Laniogaisus che nel 350 faceva parte dei candidati di Costante (Amm. XV 5.16. *PLRE I*, s. v. *Laniogaisus*, p. 495) e Poemenius, suo partigiano di Treviri, che, conformemente al suo comandante, voltò le spalle a Magentius e Decentius (Amm. XVI 6.4). Purtroppo nulla è noto di altri sostenitori di Silvanus, quali Asclepiodotus, Lutto e Maudio, menzionati nel medesimo passo citato, al di là del loro titolo di comites; *PLRE I*, s. v. *Asclepiodotus 1*, p. 115; s. v. *Lutto*, p. 523; s. v. *Maudio*, p. 569); tale doveva essere anche il mogontiacense Remigius.

lentiniano. Il fronte gallico settentrionale aveva avuto un ruolo di primo piano diverse volte negli anni '50 del IV secolo, con Silvanus, Giuliano e poco dopo anche con Valentiniano che si trovò a fronteggiare una difficile situazione a Reims⁶⁰; di parte di queste vicende Remigius fu spettatore diretto – come nel caso di Silvanus, in qualità di suo *numerarius* – o indiretto – come nel caso di Valentiniano: è infatti verosimile che allo scadere del suo mandato nell'esercito si fosse ritirato presso le sue terre di Magonza, con un rango che potesse conferirgli l'appartenenza all'élite cittadina⁶¹. Proprio l'esperienza maturata negli anni trascorsi presso il *limes* settentrionale, continuamente minacciato dagli Alamanni⁶², può aver convinto l'imperatore a nominarlo *magister officiorum* verso la fine del 365⁶³, in un momento in cui le relazioni con tali tribù erano critiche, se non addirittura compro-

⁶⁰ Silvanus era stato proclamato a Colonia, nella provincia di *Germania Secunda* da cui pare aver ottenuto un ampio sostegno sia dai soldati di cui era a capo – ivi comprese le truppe di frontiera stanziate in parte anche nella vicina Mogontiacum (dalla fine del I secolo d. C. fino al 370 fu distaccata permanentemente la *Legio XXII Primigenia Pia Fidelis*; Decker, Selzer 1976, pp. 532-540) – sia dalla popolazione locale (Amm. XV 5.25; Boer 1960, pp. 108-109), cui per altro apparteneva il suo *numerarius* Remigius. Durante il suo cesarato, Giuliano ebbe modo di intervenire in ambito nord gallico in due occasioni e modalità diverse: dal punto di vista amministrativo, quando rivendicò la gestione della *Belgica Secunda*, e sotto l'aspetto militare nel 357, anno in cui affrontò vittoriosamente gli Alamanni ad Argentoratum (Amm. XVI 12), città della *Germania Prima*, limitrofa a Magonza ove, verosimilmente, si era ritirato il futuro *magister officiorum* di Valentiniano. Negli anni gallici di Giuliano avevano avuto luogo, con alterne fortune, i primi passi della carriera del *tribunus* Valentiniano, allontanato dal servizio dello stesso Cesare nel 357, nell'imminenza della battaglia di Strasburgo, a seguito di una missione condotta proprio nella regione settentrionale (Amm. XVI 11.6; Woods 1995, pp. 273-288; Raimondi 2001, pp. 24-32). Per quanto concerne l'intervento militare a Reims v. Amm. XXV 10.6-7.

⁶¹ Il mandato di un *numerarius magistrum militum* di quarto secolo non è noto, tuttavia nel quinto, al tempo di Anastasio, era di cinque anni (*SEG IX 356*), al termine dei quali questi conseguiva il rango di *tribunus pretorianus militaris* (*C. Th.* XII 54.4 del 443); Ensslin 1937, coll. 1306-1307; Jones 1974, pp. 826-828 e 1107-1108 nn. 80 e 86.

⁶² Che in un caso riuscirono a penetrare nel cuore della città; Amm. XVII 10.1.

⁶³ Per la data di inizio della carica si ritengono più probanti le argomentazioni a favore del 365, addotte da Warmington 1956, pp. 55-58; Demandt 1968, pp. 333-348; Clauss 1980A, s. v. *Remigius*, pp. 186-187; Coşkun 2004A, p. 295. Stroheker 1970, p. 207 (n. 321) è l'unico a proporre come data di assunzione d'incarico il 364, evidentemente non tenendo conto dell'ambasceria di Ursacius presso gli Alamanni nel 365. *PLRE I*, s. v. *Remigius*, p. 763; Heinzelmann 1982, s. v. *Remigius* 1, p. 679; Sivan 1993, pp. 19 e 100 propongono invece il 367.

messe in seguito al fallimento della missione diplomatica condotta dal *magister* Ursacius⁶⁴.

Ma la competenza può non essere stata l'unica variabile ad entrare in gioco nell'arruolamento di Remigius; accanto ad essa è possibile scorgere un'altra discriminante che comincia ad affermarsi proprio durante il regno di Valentiniano: il *patronato*, ovvero la sponsorizzazione per l'assegnazione di una carica, da parte di un personaggio particolarmente influente presso l'imperatore. Data la parentela del *magister* con il potente *comes Africae* Romanus⁶⁵, che riuscì ad attraversare indenne la cosiddetta "crisi tripolitana" che scoppiò nel 365-366⁶⁶, si è supposto che fosse proprio questi lo "sponsor" della nomina di Remigius⁶⁷. Tuttavia, la datazione dell'entrata in carica di Remigius consente di escludere tale proposta⁶⁸, e di sostenere che a patrocinare la scelta del *magister* sia stata un'altra personalità, forse ancora più influente di Romanus, con legami con la regione di Magonza e, soprattutto, uno dei sostenitori della candidatura imperiale di Valentiniano: il *magister militum* Flavius Iovinus, probabilmente originario di Reims e fin dal 362 distaccato in Gallia, confermato in ruolo da Gioviano e Valentiniano⁶⁹. La sua carriera e quella dell'imperatore pannone si erano intrecciate fin da quando al secondo fu affidata la missione a Reims⁷⁰ e, secondo una proposta convincente, è possibile che il generale possa aver avuto parte in maniera attiva nell'elezione di Valentiniano⁷¹; a te-

⁶⁴ Amm. XXVI 5.7.

⁶⁵ La parentela è esplicitata in Amm. XVII 9.2.

⁶⁶ Su di essa v. in particolare Demandt 1968, pp. 333-363; su Romanus v. Warmington 1956, pp. 54-64 e Coşkun 2004A, pp. 293-308.

⁶⁷ Warmington 1956, pp. 56-62; Matthews 1975, pp. 36-37.

⁶⁸ V. Demandt 1968, pp. 343-348 e il prospetto cronologico a pp. 361-362; v. anche Günther 1997, pp. 445-448 e n. 12.

⁶⁹ PLRE I, s. v. *Flavius Iovinus* 6, pp. 462-463; Sul legame fra Iovinus e Reims, testimoniato da un'iscrizione su un sarcofago (*CIL* XIII 3256 = *ILCV* 61) v. Sivan 1993, p. 21; più diffusamente Raimondi 2001, pp. 54-56.

⁷⁰ Il ruolo di Iovinus in quell'occasione è sottolineato da Raimondi 2001, pp. 54-56.

⁷¹ Ammiano esplicita chiaramente che fra i fautori dell'elezione del successore di Giuliano, oltre a Nevitta e Dagalaiplus, vi erano anche dei *proceres gallorum* (Amm. XXV 5.2). Lo storico riporta altresì che un consiglio di galli, di cui avrebbe fatto parte anche Remigius, nel 367 propose la candidatura a successore di Valentiniano del gallico Rusticus Iulianus, all'epoca *magister memoriae* (Amm. XXVII 6.1. Su questa riunione v. Drinkwater 1989, p. 143; Sivan 1993, pp. 99-100; Pellizzari 1998, pp. 27-29; Raimondi 2001, pp. 141-160; Lizzi Testa 2004, pp. 308-309. Sul funzionario, corrispondente di Symmachus, poi divenuto prefet-

stimonianza del vincolo che legava i due vi è l'assegnazione del consolato nel 367. L'influenza di Iovinus su Valentiniano, la comune origine gallica con Remigius, la militanza del generale sul *limes* settentrionale della Gallia, il fatto che nel 364 Valentiniano distaccò sul fronte renano ancora proprio il *magister militum* ad affrontare la minaccia alamannica, sono tutti fattori che possono permettere di sostenere l'ipotesi che sia stato proprio Iovinus il *patronus* della designazione di Remigius a *magister officiorum* e che l'argomentazione proposta a favore della sua nomina sia stata l'esperienza, dunque la competenza, che questi aveva della situazione e che dunque fosse il candidato migliore per rivestire il *magisterium*.

Il caso di Remigius diviene pertanto indicativo della fluidità delle discriminanti di reclutamento, che spesso si intrecciano le une con le altre secondo una logica la cui comprensione non è sempre immediata; è altresì indicativo di come nel valutare le linee di reclutamento imperiali non si possa mai prescindere dal già ricordato fattore della necessità che si caratterizza nella risposta a contingenze specifiche che possono portare a scelte non prevedibili o meno inquadrabili entro una più generale politica di selezione.

Nell'ampia panoramica dedicata al funzionariato valentiniano rimangono ancora da trattare le discriminanti – di nuovo più di una – che promossero l'ascesa di Leo, il *magister officiorum* successore di Remigius⁷². La sua vicenda, nella prospettiva dell'indagine condotta,

to urbano, v. *PLRE* I, s. v. *Sextius Rusticus Iulianus* 37, pp. 479-480; Chastagnol 1962, pp. 230-232; Heinzelmann 1982, s. v. *Iulianus Rusticus* 3, p. 631). Poco prima della sua morte, Gioviano aveva congedato una delegazione di *tribuni* inviati da Iovinus per confermare l'accettazione, da parte degli eserciti posti al suo comando, della sua elevazione: costoro vennero invitati a ritornare in patria subito dopo aver trasmesso il messaggio (Amm. XXV 10.8-10; sul ruolo di Iovinus v. da ultimo, con ampio apparato bibliografico in merito, Raimondi 2001, pp. 54-60). Nel processo che condusse alla nomina di Valentiniano non sono menzionati Galli, tuttavia, considerando che Gioviano morì poco dopo e che, secondo un'ipotesi plausibile, coloro che veicolavano l'elevazione del pannonico furono gli stessi che pochi mesi prima elessero Gioviano e che, in aggiunta, alcuni di costoro furono sostenitori, alcuni anni più tardi, di Rusticus Iulianus (Neri 1985, pp. 153-159; Sivan 1993, p. 199 n. 16), l'idea che un gruppo di pressione gallico, patrocinato da Iovinus, avesse un forte potere contrattuale, acquisisce una certa consistenza.

⁷² Amm. XXX 2.10. La data di assunzione del suo incarico è da porsi in relazione al termine del mandato di Remigius su cui vi sono posizioni contrastanti. Warmington 1956, pp. 61-62 la pone fra la fine del 372 e l'inizio del 373 e la medesima cronologia è proposta da Stroheker 1970, p. 207 (n. 321), Seyfarth 1971, p. 395 n. 11 e da Heinzelmann 1982, s. v.

appare particolarmente interessante perché consente di far luce su un elemento nuovo in materia di reclutamento, anche se se ne è avuta una piccola anticipazione nella storia della carriera di Remigius, ovvero il *patronatus*. Esso non fu determinante per la prima carica di Leo di cui si ha notizia, il *notariatus*, che gli fu accordato per il supporto offerto all'imperatore al momento della sua elezione⁷³, ma per il *magisterium*, ottenuto grazie ai buoni uffici di Maximinus – con cui aveva peraltro collaborato anche a Roma qualche anno prima durante i famosi processi che coinvolsero illustri membri dell'aristocrazia senatoria⁷⁴ – quando questi divenne prefetto delle Gallie, probabilmente nel 372⁷⁵.

Il *patronatus*, in realtà, non rappresentava certo una novità, nell'impero tardoantico e non solo: l'utilizzo di una posizione di potere per far ottenere incarichi a propri protetti era anzi una pratica piuttosto abituale⁷⁶, che tuttavia, fino a questo particolare momento, aveva coinvolto solo esponenti dell'*élite* senatoria romana⁷⁷. La precisa cir-

Remigius 1, p. 679; Claus 1980A, s. v. *Remigius*, pp. 186-187 e Matthews 1989A, p. 211 propongono invece per il 371, anno dell'assunzione della *praefectura praetorio Galliarum* da parte di Maximinus e la loro posizione pare seguire quella di *PLRE* I, s. v. *Remigius*, p. 763 che però avanza la possibilità che la fine dell'incarico del *magister* di Magonza possa collocarsi nel 372. Tra tale serie di letture paiono più verosimili quelle che lasciano trascorrere qualche tempo fra il conferimento della prefettura delle Gallie al *vicarius Romae* e la chiamata di Leo a Treviri in sostituzione di Remigius: il 372 o, addirittura, il 373 sembrano soluzioni più convincenti, soprattutto se si considera che, come si è di recente proposto, in antitesi a quanto sostiene Seeck 1919, pp. 240 e 242 (seguito da *PLRE* I, s. v. *Maximinus* 7, pp. 577-578; Demandt 1972, pp. 99-100; Harries 1988, pp. 166-167), Maximinus rilevò la nuova carica solo dopo il febbraio del 372; Barnes 1998, pp. 241-242; Lizzi Testa 2004, pp. 50-51 e 291 n. 305; *Ead.* 2006, p. 240 n. 3.

⁷³ *Amm.* XXVI 1.6.

⁷⁴ Su cui v. *supra* p. 33 n. 70.

⁷⁵ *Amm.* XXVIII 1.41.

⁷⁶ Si pensi, per rimanere nell'ambito del regno di Valentiniano, a quanti incarichi fu in grado di far assegnare Sextus Petronius Probus a membri del suo clan familiare, nonché a ad altre personalità a lui legate da vincoli di eterogenea natura, quali Maximinus stesso o i due fratelli Ambrosius e Satyrus e anche Flavius Mallius Theodorus; v. Matthews 1975, pp. 195-197; McLynn 1994, pp. 38-39 e 49-50 e Lizzi Testa 2004, pp. 297-307.

⁷⁷ In effetti, volgendo lo sguardo verso funzionari particolarmente influenti, quali ad esempio i prefetti di Costanzo II Taurus e Philippus o il grande amico di Giuliano Salutius, non si notano episodi eclatanti di promozioni legate ai rispettivi interventi. Al contrario, non paiono essere frutto di coincidenze incarichi prestigiosi ricoperti pressoché contemporaneamente da membri di alcuni clan aristocratici romani in cui l'elemento più autorevole finisce per agevolare e promuovere le carriere di propri congiunti. Significativi in questo senso sono i casi di Neratius Caerealis e di suo fratello Vulcacijs Rufinus (*PLRE* I, s. v. *Neratius Caerealis* 2, pp. 197-198; s. v. *Vulcacijs Rufinus* 25, pp. 782-783) su cui v. Arnheim 1972, pp. 115-118.

coscrizione di tale prassi all'ambiente aristocratico aveva come effetto una tipologia altrettanto ben definita di cariche assegnate, ovvero magistrature tipicamente senatorie, dai governatorati di provincia – in particolare d'Italia e Africa – ai proconsolati d'Africa, d'Asia e d'Acacia, fino alle ambite prefetture, urbana e al pretorio⁷⁸. La sfera della burocrazia di corte rimaneva totalmente e consapevolmente ignorata. È proprio da questo punto di vista che il caso di Leo – e prima di questo quello di Remigius – costituisce un'innovazione: promosso attraverso il patronato del potente *ex vicarius urbis* Maximinus⁷⁹ al momento della sua massima influenza presso Valentiniano, esercitata quando ambedue, *praefectus* e imperatore, si trovavano a Treviri, non ottenne a sua volta una prefettura⁸⁰ o un governatorato, bensì il *magisterium officiorum*, dunque un incarico da espletare nel cuore della corte. Tale scelta è indicativa sotto due aspetti: da una parte evidenzia come le potenzialità insite in questa carica palatina – in termini di effettiva capacità politica e rango – fossero state comprese e assimilate non solo dal sovrano, ma anche da altri funzionari che pertanto le sfruttavano a proprio vantaggio; dall'altra dimostra l'importanza della possibilità di avere un costante contatto diretto con il sovrano, garantito sempre più ormai ai soli ministri palatini, o a chi – come Maximinus in questo momento o Ausonius poco tempo dopo – si trovava ad esercitare una carica regionale nel luogo di residenza

⁷⁸ Richiamando in causa il caso di Petronius Probus, pare significativo che, durante la sua prefettura, esponenti della *gens Petronia Anicia* occupassero, certamente grazie alla sua influenza, proprio cariche di tal genere: furono infatti prefetti urbani Olybrius, tra il 368 e il 370, e Hermogenianus Caesarius nel 374 (su costoro v. *PLRE* I, s. v. *Quintus Clodius Hermogenianus Olybrius* 3, pp. 640-642; s. v. *Claudius Hermogenianus Caesarius* 7, pp. 171-172; Chastagnol 1960, pp. 178-184 e 192-193. Il primo fu anche insignito del fastigio consolare nel 379, congiuntamente con Ausonius: *Aus. Grat. Act.* 55; *Prud. Contra Symm.* I 554-557; Chastagnol 1962, pp. 178-184); il proconsolato d'Africa fu detenuto (368-370) da Petronius Claudius (*PLRE* I, s. v. *Petronius Claudius* 10, p. 208) e, nei medesimi anni Bassus, futuro prefetto di Roma, fu *quaestor candidatus* (*PLRE* I, s. v. *Anicius Auchenius Bassus* 11, pp. 152-154); anche il vicariato urbano, inoltre, fu detenuto da un membro del clan di Probus, Aginatius (*PLRE* I, s. v. *Aginatius*, pp. 29-30); nel 370, infine, un Olybrius fu *consularis Tusciae* (*PLRE* I, s. v. *Olybrius* 1, p. 639). Sui legami di parentela fra costoro ed il potente prefetto al pretorio di Valentiniano, e le problematiche pertinenti, v. da ultimo Lizzi Testa 2004, pp. 286-287 e 306-307 ed ivi letteratura precedente.

⁷⁹ *PLRE* I, s. v. *Maximinus* 7, pp. 577-578.

⁸⁰ Che per altro cercò di ottenere, con scarsi risultati, ai danni di Probus: *Amm.* XXX 5.10.

della corte imperiale, in un periodo in cui questi si rendeva sempre meno accessibile non solo ai propri sudditi ma anche e soprattutto ai suoi stessi ministri. È soprattutto col primo dei due aspetti evidenziati che si deve mettere in relazione il grande decreto di luglio 372 – non a caso proprio l'anno in cui venne promosso *magister* Remigius: le magistrature di corte divennero appetibili per il loro statuto e, di conseguenza, nella logica che è sottesa al patronato, si trasformarono in un efficace strumento di potere; se nei decenni precedenti era sintomatico del possesso di influenza il poter garantire a propri protetti una governatorato o un vicariato, a partire dalla seconda metà del IV secolo, lo era anche agevolare l'accesso alle cariche palatine, ormai, quanto a posizione nella gerarchia delle magistrature, superiori a quasi tutti i comandi regionali. Il *patronatus* è esito del processo di evoluzione del funzionariato palatino, capace di autopromuoversi costantemente e di di portare lustro a se stesso e alla propria magistratura; allo stesso tempo ne è una concausa, accelerando l'omogeneizzazione tra membri dell'aristocrazia senatoria e detentori dei ministeri palatini. Anche questa non è una novità: è una costante, nel corso della storia di roma, fin dall'età repubblicana, la forza di attrazione del senato nei confronti di tutte quelle realtà che nacquero come ad esso concorrenziali ma che ad esso tesero a conformarsi e che aspirarono ad entrare a farvi parte. Per contro, è altrettanto nota la capacità del consesso di comprendere i cambiamenti di ogni epoca, di adeguarsi ad essi e di adattarli a se stesso. Non sorprende così il fatto che già verso la fine del IV secolo alcuni membri dell'*ordo* abbiano cominciato a rivestire cariche burocratiche⁸¹, che ciò sia divenuta prassi nel V secolo, tanto in Occidente quanto in Oriente e che poi, durante i regni romano-barbarici – fosse la norma assegnare *magisteria*, questure e *comitivae* finanziarie a esponenti di illustri famiglie senatorie⁸².

Le radici di tale sviluppo affondano proprio nell'età valentiniana e nelle forme di *patronatus* che agevolarono le carriere di Remigius, ma soprattutto di Leo. Tuttavia, i casi prospettati sono solo in parte rappresentativi di quella modalità di *patronatus* in ambito burocratico che

⁸¹ Illustri esempi sono Virius Nicomachus Flavianus e Caecina Decius Albinus, in carica rispettivamente sotto Teodosio e Onorio.

⁸² Quali Boetius e Cassiodorus.

vedrà la sua migliore concretizzazione durante i regni di Graziano e Teodosio – anche se con diverse modalità – con Ausonius e Rufinus. In comune con essa ha l'importanza imprescindibile del fattore geografico: il *patronus* di turno promuove di solito persone con cui ha un legame personale, nella maggior parte dei casi agevolato dalla comune origine. Come più volte si è ribadito, non è possibile ridurre a un rigido schema o a tendenze delineate con precisione alcun fattore di reclutamento, tuttavia per il *patronatus* è pressochè assoluto il nesso con la discriminante geografica: come Iovinus, Remigius era gallico, per lo più ambedue nord-gallici; pannoni erano Maximinus e Leo⁸³; gallici o ispanici erano quanti dovettero la loro carriera ad Ausonius⁸⁴ e parimenti gallici erano quanti furono promossi dal gallico Rufinus.

Ciò che impedì a Maximinus la piena realizzazione del *patronatus*, nel senso di attuazione di un progetto di sistematica attribuzione di incarichi a propri protetti⁸⁵, come quello compiuto da Ausonius, furono

⁸³ Amm. XXVIII 1.12. Al di là di schemi interpretativi ormai superati che tuttavia ancora mantengono una forza suggestiva anche in studi recenti, di un influente clan pannonico capace, sulla base della comune origine etnica, di conquistare un cospicuo potere durante il regno di Valentiniano (Thompson 1947, pp. 87-107; Alföldi 1952, pp. 13-27 e in parte anche Matthews 1975, pp. 43-59 e ancora, più di recente, Raimondi 2001, pp. 131-169 [che pur negando che vi sia una forte opposizione fra gruppi gallici e pannoni alla corte di Treviri, tuttavia, sostenendo che vi fosse una sostanziale unità di vedute tra tali due categorie etniche, di fatto ammette l'esistenza di questi due schieramenti] e Olariu 2005, pp. 351-354. *Contra* Lizzi Testa 2004, pp. 308-310; *Ead.* 2006, pp. 256-271.), è alquanto verosimile che proprio nella comune regione di provenienza debbano ricercarsi le cause del legame fra Leo e Maximinus e le ragioni per cui il secondo, anche in virtù di una ascesa più brillante, si fece promotore della carriera del primo. Per altro, anche attribuendo il giusto peso al filtro ostile rappresentato dalla testimonianza di Ammiano nei confronti dei funzionari pannoni (evidente nei ritratti di Maximinus, di Leo e di Equitius (rispettivamente in Amm. XXVIII 1.5-10; XXVIII 1.12; XXVI 1.4) e, anche se per contrasto, in quello di Viventius il cui carattere *integer et prudens* viene sottolineato quasi con stupore, data la sua origine pannonica (Amm. XXVII 3.11); su quest'ultimo v. Lizzi Testa 2004, pp. 151-157.), lo stretto legame sussistente fra gli appartenenti a tale etnia doveva essere evidente, almeno prestando fede all'episodio in cui Equitius e Leo stessi, proprio *ut Pannonii fautoresque principis designati firmantes*, furono in grado di convogliare il consenso dell'esercito per la nomina di Valentiniano (Amm. XXVI 1.6).

⁸⁴ Per la presenza di ispanici legati al cosiddetto clan ausoniano v. *infra* pp. 165-166.

⁸⁵ Tra essi si possono individuare Festus e Flavius Simplicius. Il primo assunse la toga insieme a Maximinus (Amm. XXIX 2.22. Sul nome Festinus, che compare in alcuni manoscritti in luogo di Festus, v. Bonamente 1977, p. 285 n. 45) mentre il secondo fu suo *consiliarius* al tempo del governatorato in Corsica (Amm. XXVIII 1.45); *PLRE* I, s. v. *Festus* 3, pp. 334-335; s. v. *Flavius Simplicius* 7, pp. 844-845). Ciascuno di essi ottenne, proprio nel momento di massima ascesa di Maximinus, una carica che esulava dal campo d'azione immediata e diretta del prefetto romano e se forse il caso di Festus, divenuto *consularis Syriae* e poi *magister*

due elementi: l'assenza di un imperatore poco carismatico, nell'accezione di carisma che si è voluta intendere in questa sede⁸⁶, e la presenza di un patrono concorrente e forse più influente, nel caso specifico, come si è rilevato, Petronius Probus, per altro probabilmente l'artefice della sua ascesa politica⁸⁷.

memoriae di Valente (Amm. XXIX 2.22), può con più difficoltà collegarsi al suo intervento (non vi sono studi mirati a motivare le ragioni dell'ascesa di Festus alla corte orientale, piuttosto vi sono contributi finalizzati a convalidare l'identificazione del funzionario della seconda metà del quarto secolo con l'autore del *Breviarium* [Bonamente 1977, pp. 272-297; Baldwin 1978, pp. 197-217; Peachin 1985, pp. 158-161; Raimondi 2006, p. 191 nn. 1-3]), tuttavia l'assegnazione del governatorato siriano poco dopo la spartizione dell'impero fra i due imperatori fratelli [C. Th. VIII 4.11; Bonamente 1977, pp. 282-283] induce ad ipotizzare che costui, alla pari (o magari sotto la guida) del suo fraterno amico Maximinus, abbia aderito prontamente al nuovo regime e per questo sia stato premiato, poco dopo, con l'assegnazione di un incarico di governo. Il fatto che Festus, originario di Trento, fosse stato assegnato a Valente, dato che determinò il prosieguo della sua carriera in ambito orientale, può essere esito della spartizione dell'*entourage* avvenuta fra i due pannoni poco prima della separazione [Amm. XXVI 5.1-3] che non dovette tenere in gran conto il rapporto fra l'origine geografica di un funzionario e la *pars imperii* a cui sarebbe stato destinato. La nomina di Simplicius a *vicarius urbis*, dunque suo diretto successore e, nei suoi intenti, continuatore della sua linea giudiziaria (aspettativa che in parte risultò tradita; Lizzi Testa 2004, p. 293), può invece più verosimilmente essere ricondotta al suo patronato, piuttosto che alla volontà di Petronius Probus (almeno così pare stando al suo accanimento nei confronti di Aginatus, personale avversario e predecessore di Maximinus al vicariato urbano. Lizzi Testa 2004, pp. 291-293).

⁸⁶ V. *supra* pp. 134-135

⁸⁷ Lizzi Testa 2004, pp. 2844-296. Su Probus e la sua capacità di promozione di membri del suo clan e di altri personaggi a lui affiliati, v. Arnheim 1972, s. v. *Sextus Claudius Petronius Probus*, pp. 196-197; Mazzarino 1974, pp. 328-338; Seyfarth 1970, pp. 411-425; Giardina 1983, pp. 170-182; Cameron 1985, pp. 164-182; Lizzi Testa 2004, pp. 316-319. Secondo una recente ipotesi interpretativa, l'artefice delle fortune politiche di Maximinus e anche di Leo fu proprio Petronius Probus. Se certamente è assai plausibile che Maximinus avesse ottenuto il suo vicariato urbano per i buoni uffici dell'influente prefetto, più difficile è rilevare un legame diretto fra questi e la nomina del più modesto *notarius* Leo che, a differenza di altri funzionari che con verosimiglianza dovettero la loro ascesa alla *longa manus* del nobile senatore, non sembra avere avuto mai a che fare con lui personalmente. In effetti quanti sono riconosciuti aver conseguito benefici in termini di agevolazioni di carriera grazie all'interesse dell'aristocratico romano, negli anni immediatamente precedenti ai rispettivi avanzamenti interagirono con lui direttamente: noto è il caso di Ambrosius che ebbe modo di segnalarsi ai suoi occhi per la attività di avvocato esercitata proprio presso l'*officium* del prefetto, in cui si distinse, seguendo il medesimo *iter*, anche il fratello Satyrus (Paulin. *Vita Ambr.* 5; *Ambr. Excess. Satyri* 58; *PLRE* I, s. v. *Ambrosius* 3, p. 53; s. v. *Uranius Satyrus*, p. 809; Matthews 1975, pp. 186-187; McLynn 1994, pp. 38-39). Per quanto riguarda Maximinus, il patronato di Probus, alla cui intercessione il funzionario pannonico, al tempo ancora *praefectus annonae*, doveva il titolo di *vicarius* della città di Roma e, successivamente, la prefettura delle Gallie, fu legato al mite trattamento che riservò ad Alypius, probabile parente dello stesso Probus, uno dei primi ad essere coinvolti nei famigerati processi per magia che si trovò a presiedere

2.1.2 Graziano. Il successo del *patronatus*

Come si è in più istanze anticipato è solo sotto Graziano che il *patronatus* raggiungerà la sua realizzazione più completa, concretizzata nella figura di Ausonius che ebbe un ruolo di primo piano nella corte imperiale per la quasi totalità del suo regno⁸⁸. Ma forse è più corretto sostenere che fu proprio il *patronatus* a dominare durante il dominato graziano.

Durante tale periodo innegabilmente la personalità di maggiore spicco fu quella di Ausonius, punto di riferimento di un clan che, per

(per un resoconto dettagliato della vicenda che ebbe tra i suoi protagonisti Alypius, Aginatius, allora *vicarius urbis*, Maximinus e Probus v. Lizzi Testa 2004, pp. 284-296). Tutti e tre i casi riportati si configurano come tipici esempi di *patronatus* aristocratico che, come si è evidenziato, indirizza i propri favoriti verso funzioni governatoriali, non prendendo invece in considerazione quelle palatine (Ambrosius era divenuto *consularis Aemiliae et Liguriae* e suo fratello aveva ottenuto il governatorato di una provincia non meglio precisabile; dal canto suo, Maximinus era invece divenuto *vicarius urbis Romae*). Proprio quest'ultimo aspetto induce a ritenere che Leo fosse legato a Maximinus e non a Probus. Seppure sia forte la tentazione di sostenere che, dal momento che il prefetto dell'annona usufruiva della protezione del prefetto al pretorio, per una sorta di processo transitivo, anche il *notarius* ne fosse beneficiario, la situazione era sensibilmente differente. Un ulteriore elemento che deporrebbe a favore dell'assenza di connessioni fra l'Anicio e l'ultimo *magister officiorum* di Valentiniano è la posizione di diretta concorrenza che quest'ultimo assunse nei confronti del primo, quando cercò, probabilmente proprio in virtù del suo ruolo a corte, nonché dell'ancora solida posizione di quello che, almeno stando alla serie di prove indiziarie riportate, fu il suo *patronus*, di usurparne la carica di prefetto: anche se ciò non costituisce una prova certa dell'assenza di vincoli fra i due, non pare verosimile che si potesse verificare una tale forma di insubordinazione verso colui che avrebbe dovuto essere l'artefice della propria fortuna. Quest'ultima vicenda, inoltre, non fa che confermare i limiti della posizione di Maximinus – parte in causa di una situazione in cui diverse forme di potere eterogenee l'una rispetto all'altra concorrevano fra di loro, senza definitivo successo, per ottenere una posizione predominante presso l'imperatore – quale *patronus*: sarà solo con Ausonius che tale figura, priva di sostanziali antagonisti, raggiungerà la sua forma ideale (ma v. *infra* per la presenza alla corte di Graziano di un *patronus* alternativo, seppur non concorrenziale, rispetto al retore gallico, identificabile in Claudius Antonius).

⁸⁸ Etienne 1962, p. 350; Callu 1972, p. 317, Matthews 1975, p. 98 e Sivan 1993, pp. 138-141 ritengono che la perdita di ascendente del retore sul figlio di Valentiniano sia da collocarsi cronologicamente immediatamente dopo il trasferimento in Italia. Diversamente Bowersock 1986, pp. 1-12; Lizzi Testa 1988, p. 152 e Pellizzari 1998, pp. 29 n. 30 e 186 sostengono che Ausonius mantenne la propria influenza politica almeno fino al 383. È certamente difficile che il funzionario gallico abbia subitaneamente perso il suo potere all'indomani dell'abbandono di Treviri del *comitatus* imperiale, ciò nondimeno è innegabile che tale evento abbia dato avvio al suo declino (pare comunque significativo che proprio a quell'epoca termini la corrispondenza con Symmachus; Bowersock 1986, p. 4; Pellizzari 1998, p. 29).

ampiezza e influenza, nulla aveva da invidiare alle affiliazioni parentali e clientelari delle più illustri *gentes* aristocratiche. L'ascesa del poeta bordolese è da ricondursi al suo incarico di tutore di Graziano e all'ascesa sul giovane erede di Valentiniano che egli seppe sfruttare e rendere estremamente redditizio. Indizio della sua influenza fu, in primo luogo, la capacità di mantenere l'incarico di *quaestor*, che gli era stato assegnato da Valentiniano⁸⁹, anche dopo la morte di quest'ultimo: nella storia delle magistrature palatine questo accadde assai di rado e per lo più tra i *comites* finanziari⁹⁰.

La debole personalità del suo pupillo, evincibile anche dai toni della *Gratiarum Actio*, composta quando fu insignito del consolato nel 379⁹¹, permise all'ex *quaestor* di sovrapporsi a lui, almeno per quanto riguarda le dinamiche di reclutamento: in effetti dal 375, anno della sua ascesa al trono, fino almeno al 381, gran parte dei funzionari in carica in Occidente, a corte come nelle prefetture o nei governatorati di provincia⁹² – erano facilmente collegabili a lui, per legami di parentela o per vincoli che si potrebbero definire clientelari. Al patrocinio di Ausonius devono dunque essere sicuramente ascritte le nomine di Proculus Gregorius, unico suo *quaestor* noto, nonché quelle di Syagrius e Siburius, *magistri officiorum*, e quelle dei *comites* delle finanze Afranius Syagrius e Arborius, tutte personalità i cui legami con il re sono ben attestati nelle fonti⁹³: quasi la metà dei funzionari di corte attestati.

⁸⁹ Sivan 1993, pp. 115-118.

⁹⁰ V. ad esempio durante il regno di Teodosio.

⁹¹ Sul valore di questo componimento v. da ultimo Castello 2010D, pp. 189-204.

⁹² Sivan 1993, pp. 131-141.

⁹³ Proculus Gregorius (per la discussione della sua *quaestura* v. Appendice V), probabilmente originario della Gallia sud-occidentale (Matthews 1975, p. 72; Heinzelmann 1982, s. v. *Proculus Gregorius*, p. 619; Kuhoff 1983, p. 48; Sivan 1993, pp. 126 e 131 che ipotizza che fosse nato in Aquitania; Pellizzari 198, p. 102.), la cui ascesa fu avviata dall'attribuzione della *praefectura annonae* nel 377 (*C. Th.* XIV 3.15 del 377; *CIL* XIV 137 = *ILS* 5694) e culminò con la *praefectura praetorio Galliarum* del 383 (*Sulp. Sev. Chron.* II 49.2-3 in cui si ricorda il suo intervento nella vicenda dell'eresia di Priscillianus. Sulla sua carriera v. *PLRE* I, s. v. *Proculus Gregorius* 9, p. 404; Matthews 1975, pp. 71-72; Sivan 1993, pp. 126-140; Pellizzari 1998, pp. 102-103): l'arco temporale che racchiude la sua carriera, coincidente con la parabola ausoniana, pare dimostrazione inequivocabile del *patronatus* esercitato nei suoi confronti da Ausonius – che gli dedicò anche un componimento poetico e i libri *de fastis*, testimonianze concrete del legame sussistente fra i due funzionari (*Aus. Cupidus Crociatus; De fastis, praef.*; Green. 1991, pp. 139-143, 526-532) – con il quale condivideva tra l'altro il raffinato gusto

Il patrocínio ausoniano, tuttavia, non può spiegare le nomine degli altri ministri della burocrazia, per la selezione dei quali non risultano decisive le discriminanti più tradizionali dell'età valentiniana, quali la competenza – in nessuna delle accezioni che sono attribuite a questo termine – o il supporto, inquanto Graziano era un imperatore dinastico. Riesaminando tuttavia le rispettive carriere emergono contatti e legami con altre personalità o gruppi di potere influenti del periodo, anche se in maniera meno marcata rispetto ad Ausonius: costoro potrebbero essere stati i loro *patroni*. Prima di procedere con l'analisi è d'uopo una precisazione: si è affermato come per la realizzazione di un patronato efficace non debbano essercene di alternativi. La situazione qui richiamata, per il regno di Graziano, parrebbe sconfessare tale assunto in relazione al patronato ausoniano, tuttavia così non è se si tiene presente che i “concorrenti” di Ausonio acquisirono ascendenze negli ultimi anni di regno di Graziano, quando la stella del retore bordolese cominciava a spegnersi: non a caso, dopo lo spostamento della corte da Treviri a Milano, rimasero in carica solo quegli “ausoniani”, come i Syagrii e Proculus Gregorius, che avevano goduto del patrocínio di Ausonius quando era all'apice del suo potere, e che attraverso un graduale avanzamento avevano raggiunto posizioni di prestigio che aveva loro consentito di poter continuare autonomamente la propria carriera. Inoltre, nel caso in cui tali *patroni* avessero esercitato la propria influenza nel periodo di massimo splendore di Ausonio, è verificabile che costoro non agirono in diretta concorrenza con lui, ma piuttosto con il suo *placet*: essi stessi, in qualche modo, erano vincolati o connessi al clan del retore. È quest'ultima la condizione di Claudius Antonius, predecessore di Ausonius alla questura palatina. Nel 376, dopo un breve periodo di lontananza dagli incarichi pubblici, gli fu assegnata la *praefectura praetorio Galliarum*, con sede proprio nella capitale imperiale e, quando nel 377 tale funzione fu assunta da Au-

letterario celebrato anche da Symmachus (Ausonius elogiò la sua *facundia* e la sua attività letteraria nell'introduzione di un componimento non pervenuto su cui v. Green 1991, pp. 243-245; Symm. *Ep.* III 18; III 22; Matthews 1975, p. 70; Pellizzari 1998, p. 103). Per il legame tra Sibirius e il clan ausoniano, nonché per la sua origine bordolese, fa fede la prefazione del *De Medicamentis* di Marcellus che indica come *cives* di Bordeaux Iulius Ausonius, padre del poeta, e lo stesso Sibirius. Per maggiori informazioni sul suo *magisterium* e su quello dei due Syagrii v. *infra* Appendice IV. Arborius era probabilmente un cugino di Ausonius (su di lui e sulle problematiche relative all'identificazione della sua carica si v. *infra* pp. 187-188 n. 187).

sonius, fu insignito del titolo di *praefectus praetorio Italiae*⁹⁴. La sua carriera, qui brevemente riassunta, attraversò indenne l'avvicendamento al trono fra due sovrani, un evento piuttosto inconsueto, se si considera che riguardò un funzionario proveniente dai ranghi palatini e non uno dei membri dell'aristocrazia senatoria, la cui continuità di accesso a posti di potere non era strettamente vincolata ad una ben precisa autorità regnante⁹⁵: il fatto che Valentiniano e Graziano fossero padre e figlio non aveva rappresentato per i funzionari militanti presso il primo una garanzia di continuità ai posti di potere presso il secondo; al contrario solo Ausonius – ultimo *quaestor* dell'imperatore pannonico – e Claudius Antonius stesso furono in grado di attraversare con profitto il cambio di regime⁹⁶. Se le ragioni della fortuna politica di Ausonius sono state analizzate in dettaglio, meno studiate sono invece le cause per cui Claudius Antonius fu in grado di progredire in una carriera che sembrava essersi arrestata al momento dell'uscita dalla questura palatina.

Il legame di parentela che strinse con la casa di Teodosio può forse far ipotizzare che fosse di origine ispanica, anche se su questo elemento non vi è riscontro nelle fonti⁹⁷; certo è che proprio al vincolo con il successore di Valente si deve collegare il conferimento del fastigio consolare nel 382⁹⁸, mentre non sicuramente ad esso è riferibile l'attribuzione della prefettura delle Gallie all'indomani della morte di Valentiniano: la condanna a morte del *magister militum* Teodosio nel 376⁹⁹ rende alquanto inverosimile che la parentela con la sua famiglia possa avere avuto un peso nelle fortune politiche di Claudius Antonius a partire proprio da quell'anno.

⁹⁴ PLRE I, s. v. *Fl. Claudius Antonius* 5, p. 77.

⁹⁵ Sulla continuità al potere dell'*élite* senatoria fino e oltre il sesto secolo v. Cracco Ruggini 1994, pp. 105-140 e Roda 1996, pp. 643-674.

⁹⁶ Gli ultimi ad essere rilevati dai loro incarichi furono Maximinus e Leo nei primi mesi del 376; v. Appendice IV.

⁹⁷ Per un'origine ispanica propende Matthews 1975, p. 94, in base alla parentela con la famiglia di Teodosio (Martindale 1967, pp. 354-256); scettica in proposito si dimostra Lizzi Testa 2004, p. 433 n. 385.

⁹⁸ Martindale 1967, pp. 254-246.

⁹⁹ Demandt 1969, pp. 598-626; Matthews 1971B, pp. 122-128; Vera 1981, pp. 442-444; Lizzi Testa 2006, p. 275.

La felice collaborazione che si instaurò fra il prefetto *Galliarum* e l'allora *quaestor* di Graziano, evidente dalle disposizioni che condussero alla normalizzazione di una situazione politica e giudiziaria fortemente compromessa dall'operato di Maximinus, da poco caduto in disgrazia, nonché dall'editto con cui venivano aumentate le retribuzioni dei professori di retorica e grammatica gallici, destinato proprio a Claudius Antonius¹⁰⁰, può costituire un indizio a favore di un'affinità di intenti fra i due¹⁰¹: in quest'ottica, nella nomina del primo a prefetto al pretorio può forse intravedersi l'intervento di Ausonius stesso a favore di colui che fu suo predecessore alla questura e, in quanto tale, era a questi ben noto.

D'altra parte i contatti fra la *gens* ausoniana e la Spagna, regione a cui, se non per origine, almeno per parentela acquisita, Claudius Antonius era fortemente legato, sono bene attestati¹⁰²; tale vincolo, seppur indiretto¹⁰³, può aver agevolato una felice disposizione del poeta bordeaux verso l'ex questore di Valentiniano, tanto da indicarlo come figura ideale per la prefettura delle Gallie, in un momento in cui egli ancora ricopriva la carica di *quaestor*: si può supporre che, in un momento di ancora effettiva transizione fra il vecchio e il nuovo regime, Ausonius, in attesa di consolidare maggiormente la propria posizione a corte, abbia preferito suggerire la candidatura ad un *officium* di grande prestigio – accresciuto dal fatto che la sua sede coincideva con quella della corte imperiale – di un uomo da lui stimato, probabilmente anche per le sue capacità letterarie¹⁰⁴, e che, in aggiunta, aveva prestato servizio a corte in anni recenti e dunque era già noto a Graziano.

A partire dal 376, dunque, Claudius Antonius divenne una delle personalità più influenti della *pars Occidentis* e si può ragionevolmente presupporre che la sua condizione si fosse rafforzata al momento

¹⁰⁰ C. Th. XIII 3.11 (376). Sulla *lex v. supra* p. 138 n. 8

¹⁰¹ Sivan 1993, pp. 129-130.

¹⁰² Etienne 1966, pp. 319-332.

¹⁰³ Ausonius infatti, a differenza di molti membri della sua cerchia, non sembra essere mai stato in Spagna; Etienne 1962, p. 332.

¹⁰⁴ Symm. Ep. I 89: *non incognito quidem nobis eloquii splendore nituisti*. Il peso attribuito all'abilità in campo retorico e letterario nell'attribuzione di cariche è evidente da Symm. Ep. I 20: *iter ad capessendos magistratus saepe litteris promovetur*; v. Cracco Ruggini 1986, pp. 97-118; Drinkwater 1989, p. 150 e Pellizzari 1998, p. 25.

dell'ascesa al trono del suo parente Teodosio all'indomani della disastrosa battaglia di Adrianopoli e della morte di Valente¹⁰⁵.

È ben noto che molti ispanici, affiliati al neo sovrano per legami familiari o clientelari, seguirono il proprio conterraneo ad Oriente nella speranza di poter ottenere incarichi di prestigio¹⁰⁶; alcuni, tuttavia, rimasero in Occidente e, proprio negli anni immediatamente successivi alla nomina teodosiana, ottennero posti di rilievo presso Graziano. La loro situazione, almeno per alcuni di costoro, è stata definita problematica da spiegare¹⁰⁷: in effetti la via dell'est imperiale avrebbe potuto garantire loro maggiori possibilità di impiego.

Nonostante ciò Marinianus – originario della *Gallaecia*, regione contigua a quella in cui si trovava Cauca, da cui proveniva Teodosio – *vicarius Hispaniae* nel 383¹⁰⁸, Flavius Eucherius – zio del sovrano – *comes sacrarum largitionum* tra il 376 e il 379 e console nel 381¹⁰⁹, Basilius, *comes sacrarum largitionum* spagnolo a partire dal 383¹¹⁰, lo stesso Claudius Antonius, *praefectus praetorio Italiae* fino al 378, Sallustius Aventius, *praefectus urbis Romae* nel 384¹¹¹ e, infine, Maximus, *comes Britanniarum* prima di rivestire la porpora imperiale nel 383¹¹², non seguirono Teodosio e continuarono la loro carriera nella più antica *pars imperii*.

Tutte queste nomine, ad eccezione fatta per la *comitiva sacrarum largitionum* di Flavius Eucherius, sono collocabili cronologicamente dopo lo spostamento della corte di Graziano da Treviri a Milano nel 381 e la conseguente e progressiva perdita di influenza di Ausonius

¹⁰⁵ Sulle teorie relative al contributo del clan ispano-gallico alla nomina del generale spagnolo v. *supra* p. 157 e n. 83.

¹⁰⁶ Pellizzari 1998, pp. 31-42.

¹⁰⁷ Matthews 1975, pp. 111-112.

¹⁰⁸ *PLRE* I, s. v. *Marinianus* 2, pp. 559-560; Chastagnol 1965, pp. 276-277; Pellizzari 1998 p. 33.

¹⁰⁹ *PLRE* I, s. v. *Fl. Eucherius* 2, p. 288; Chastagnol 1965, p. 288; Martindale 1967, pp. 254-256; Delmaire 1989B, s. v. *Flavius Eucherius*, pp. 68-69. Sulla data della comitiva v. Appendice IV, p. 182.

¹¹⁰ Sui problemi relativi alla sua carriera v. *PLRE* I s. v. *Basilius* 3, p. 149; Groag 1946, pp. 51-54; Chastagnol 1962, pp. 246-247 e *Id.* 1965, p. 288; Matthews 1975, pp. 111-112; Delmaire 1989B, s. v. *Basilius*, pp. 92-95.

¹¹¹ *PLRE* I, s. v. *Aventius*, p. 128; Chastagnol 1962, pp. 216-218 e *Id.* 1965, 288-289; Rivolta Tibergera 1992, pp. 166-171.

¹¹² *PLRE* I, s. v. *Magnus Maximus* 39, p. 588; Vera 1975, pp. 267-301.

sull'imperatore: dopo questa data, in effetti, fra i membri del suo clan, ottennero nuove cariche – o portano a termine i rispettivi mandati – solo gli “ausoniani” della prima ora, ovvero coloro che avevano goduto del favore dell'antico tutore di Graziano fin dal momento in cui questo successe al padre, dunque i due Syagrii e Proculus Gregorius; non sono per contro noti funzionari legati al retore che nell'ultima parte del regno di Graziano abbiano conseguito il primo incarico di un certo livello¹¹³, elemento che accomuna invece alcuni dei sopraccitati funzionari legati all'ambito ispanico. D'altra parte, non pare casuale che i più stretti parenti di Ausonius scompaiano dalla scena politica proprio in coincidenza del trasferimento della capitale¹¹⁴.

Al contrario, restava in auge Claudius Antonius, cui nel 382 fu attribuito il consolato e che solo in parte doveva ad Ausonius la sua fortuna politica.

Quanto si vuole intendere in questa sede è che alla corte di Graziano dovettero coesistere due gruppi di potere, uno più manifesto e uno meno evidente – soprattutto a causa delle fonti in possesso per questo periodo, costituite per lo più dal *corpus* di scritti di Ausonius e dalle lettere di Symmachus – ma non per questo meno incisivo, capaci di garantire ai propri membri un accesso privilegiato agli incarichi più illustri: il primo, gallico, faceva ovviamente capo ad Ausonius, mentre il secondo, afferente alla Spagna, era guidato da Claudius Antonius. Se nei primi anni di regno del giovane Augusto il primo schieramento parve prevalere, in termine di accaparramento di ministeri prestigiosi, senza comunque eclissare le aspettative dei membri del secondo – e la *comitiva largitionum* di Flavius Eucherius pare sostenere tale ipotesi – dal momento in cui la corte si spostò nel nord Italia, l'ago della bilancia iniziò a pendere decisamente a favore di quest'ultimo, probabilmente grazie anche alla elevazione al trono di Teodosio, legato personalmente a molti suoi appartenenti. Il trasferimento della sede impe-

¹¹³ L'ultima e riconosciuta nomina ausoniana di un certo prestigio è quella di Paolinus di Nola, *consularis Campaniae* nel 381: costui, tuttavia, fu insignito del *consulatus suffectus* nel 379, dato che rende il suo caso assolutamente omologabile nel quadro tratteggiato delle altre nomine di personalità legate al clan di Ausonius. *PLRE I*, s. v. *Meropius Pontius Paulinus* 20, pp. 681-683; Matthews 1975, pp. 773-774; Sivan 1993, p. 134 (la quale colloca il suo consolato suffecto nel 378).

¹¹⁴ Il 380 segnò la fine dell'ascesa politica di Hesperius (che in quell'anno terminò il suo mandato di *praefecus praetorio Italiae et Africae*) e di Arborius. Sivan 1993, pp. 138-141.

riale, inoltre, ebbe come esito la progressiva caduta nell'oblio della cerchia gallica ausoniana, sostituita dai membri della cristiana corte di Milano¹¹⁵.

Proprio quest'ultima rappresenta il terzo gruppo di potere in grado di indirizzare le nomine del personale burocratico. A differenza del "clan" ispanico guidato da Antonius, esso fu antagonista della *gens ausoniana* – e infatti si affermò solo nel momento in cui la corte imperiale si trasferì a Milano – ma probabilmente, come si vedrà, agì talvolta in concerto con gli ispanici¹¹⁶. Principali punti di riferimento di questa corrente furono l'aristocratico romano Sextus Claudius Petronius Probus e il vescovo Ambrosius. La carriera politica di Petronius Probus negli anni immediatamente successivi all'avvento al trono di Graziano e all'ascesa di Ausonius subì una flessione: lasciata la prefettura sicuramente dopo il tardo autunno del 375, egli non rivestì alcun incarico pubblico per quasi un decennio. Questa sorta di oblio può in parte essere attribuito al monopolio sulle cariche della *gens ausoniana* durante il lungo periodo di influenza del retore bordolese che, per altro, non era riuscito, fin dagli esordi della sua carriera, a stabilire un contatto proficuo con il potente aristocratico romano¹¹⁷; tuttavia non si deve dimenticare che lunghi intervalli fra le cariche erano una caratteristica consueta nei *cursum honorum* degli appartenenti all'*élite* senatoria romana e che, d'altra parte, esponenti del casato di Probus continuarono a rivestire funzioni e ad essere insigniti di importanti onori¹¹⁸: pare difficile giustificare un accanimento verso il prefetto se membri della sua famiglia non smisero a godere di alti *honores*, attribuiti proprio da Graziano.

¹¹⁵ In generale v. Matthews 1975, pp. 183-222.

¹¹⁶ D'altra parte il trasferimento della sede della *praefectura Italiae* a Milano avvenne nel 376/377, proprio il momento in cui dovette avvenire il passaggio di consegne di tale prefettura tra il senatore e lo stesso Antonius.

¹¹⁷ Sivan 1993, pp. 132-133 ritiene che la lontananza di Probus dalla vita pubblica sia stata esito dell'ostilità di Ausonius.

¹¹⁸ Esemplicativo è il consolato attribuito a Olybrius congiuntamente ad Ausonius stesso (Aus. *Grat. Act.* 55; Prud. *Contra Symm.* I 554-557; Chastagnol 1962, pp. 178-184; *PLRE* I, s. v. *Q. Clodius Hermogenianus Olybrius* 3, pp. 640-642). V. Cracco Ruggini 1986, pp. 97-118 sui tradizionali periodi di *otium* che scandivano le carriere degli appartenenti all'aristocrazia senatoria di Roma.

L'influenza di Probus doveva essere dunque ancora ben effettiva e, se non direttamente esercitata presso il primo dei figli di Valentiniano, poteva certamente essere forte alla corte del più giovane del collegio augustale, Valentiniano II, la cui elezione era stata agevolata anche dall'intervento dell'aristocratico romano.

Inoltre, il trasferimento della sede della *praefectura Italiae* a Milano, proprio fra il 376 e il 377¹¹⁹, offriva margine d'azione, con un verosimile riflesso anche sul reclutamento o sulle promozioni, ad un'altra grande personalità dell'epoca, Ambrosius che, in pochi anni dalla sua inaspettata elevazione al seggio vescovile, era stato in grado di conquistarsi un posto di primo piano sulla scena religiosa non solo milanese, ma occidentale¹²⁰, fungendo inoltre da fulcro per quel funzionariato cristiano che nell'ultimo decennio del quarto secolo avrebbe acquisito una posizione concorrenziale rispetto alla forza politica rappresentata dal senato di Roma. Ambrosius era legato a Probus non solo dalla comune fede cristiana, ma soprattutto dal fatto che proprio sotto quest'ultimo cominciò la sua carriera; parimenti, parve aver stretto buoni rapporti, al tempo della sua prefettura in Italia, anche con Claudius Antonius, come dimostrano una serie di patrocini congiunti, quale ad esempio quello di Mallius Theodorus¹²¹.

È dunque evidente la presenza di più gruppi di potere che in alcuni casi furono concorrenti tra loro, ma che in altri strinsero un'efficace collaborazione, secondo dinamiche politiche tipiche dell'età tardoantica che per la prima volta, in maniera manifesta, si rifletterono sul reclutamento palatino.

Vicini al clan ispanico, alla cui influenza dovettero la loro nomina, furono sicuramente Flavius Eucherius, parente di Claudius Antonius¹²² l'ispanico Basilius e Macedonius, tutti posti alla testa dei dipartimenti finanziari¹²³.

¹¹⁹ McLynn 1994, p. 100.

¹²⁰ McLynn 1994, pp. 89-106.

¹²¹ V. *infra* pp. 170-173.

¹²² Entrambi erano imparentati con Teodosio, ma sia la carriera di Claudius Antonius, sia quella di Flavius Eucherius, almeno per quanto riguarda gli esordi, non possono essere dovute a tale vincolo, non solo perché l'investitura imperiale del generale ispanico fu posteriore, ma soprattutto per la recente caduta in disgrazia e condanna a morte di suo padre.

¹²³ Ciò potrebbe essere una coincidenza, ma è certamente vero che, in termini di prestigio (pur a parità di rango), i due *comites* finanziari erano inferiori rispetto ai loro colleghi *magi-*

Tra costoro Macedonius rappresenta il funzionario meno immediatamente riconducibile alla sfera antoniana, tanto che si è ritenuto che la sua nomina fosse dovuta all'interessamento di Ausonius¹²⁴. Ci sono alcuni indizi che però possono escludere il *comes* e futuro *magister*¹²⁵ dal cosiddetto clan ausoniano, nonché dai membri della aristocrazia milanese. Innanzitutto la cronologia: Macedonius rivestì le sue due cariche tra il 380 e il 383, ovvero nel periodo che contrassegnò il trasferimento della corte da Treviri a Milano e, soprattutto, il passaggio di consegne tra gli ausoniani e i milanesi, in cui l'unico elemento di continuità, nell'ambito di assegnazione di funzioni fu rappresentato dal gruppo ispanico. In secondo luogo, difficilmente, tenendo conto anche dell'assenza di sue menzioni nelle opere di Ausonius, nonché dell'ostilità riservatagli da Symmachus, noto per aver stretto ottimi rapporti con i Ausonius e i suoi accoliti, si possa sospendere l'esistenza di un legame di Macedonius con costoro¹²⁶; egli lo ricorda solo per le azioni criminose perpetrate durante la carica palatina, che, per altro, non viene mai esplicitata, e per le quali venne condannato proprio nell'anno in cui il senatore romano fu prefetto urbano¹²⁷: sorprende

ster e *quaestor*. È possibile che questo sia indice della minore capacità di influenza di Antonius rispetto ad Ausonius che si traduceva, in questo caso, in un patrocinio a cariche più modeste, seppur di rango elevato.

¹²⁴ Sivan 1993, pp. 135-136.

¹²⁵ La carica finanziaria è attestata da *C. Th.* XI 30.39 datata al marzo 381, anno in cui Clausen 1980A, s. v. *Macedonius*, p. 167 pone l'inizio del mandato. *PLRE* I, s. v. *Macedonius* 3, p. 526 e Delmaire 1989B, s. v. *Macedonius*, p. 84, propongono, sulla base dei tempi di trasmissione della legge sopra ricordata (la cui data fa riferimento alla ricezione a Cartagine) invece, verosimilmente, il 380. Il *magisterium* è attestato da Sulp. Sev. *Chron.* II 48.5 e 49.3 e da Paulin. *Vita. Ambr.* 37.

¹²⁶ Sui rapporti fra il senatore romano e la cerchia ausoniana v. da ultimo, con esauriente rassegna bibliografica, Pellizzari 1998, pp. 23-31.

¹²⁷ *Symm. Rel.* 44 su cui v. Vera 1981 pp. 323-326. Le ragioni della sua condanna sono da identificarsi nel supporto che offrì, dietro compenso, ad alcuni esponenti della corporazione dei *mancipes salinarum* per liberarsi dalla propria attività lavorativa. I motivi delle loro rivendicazioni sono da ricercarsi nelle rigide imposizioni che il governo esercitò sul *collegium* che, in cambio del monopolio della vendita del sale a Roma, doveva occuparsi della manutenzione e del funzionamento delle terme della città. Alcuni degli appaltatori, grazie all'aiuto di Macedonius e all'influenza che esercitava su Graziano, riuscirono ad allontanarsi dalla corporazione; il fatto che essi potessero esibire regolari rescritti imperiali che avevano permesso loro di liberarsi dalla precedente condizione, rese necessario una formale protesta inoltrata al *praefectus urbis* Symmachus, affinché si appellasse all'imperatore chiedendo che venissero annullate le licenze concesse nel 383.

che questi, benché in un periodo successivo alla cosiddetta “età ausoniana”, si sia accanito contro un membro del suo clan. Altresì, l’ostilità evidente fra Macedonius e Ambrosius a Milano non pare certamente deporre a favore di una promozione maturata entro l’ambiente cortigiano nord italico¹²⁸.

Un ulteriore elemento da tenere in considerazione è la vicenda per cui Macedonius viene principalmente ricordato dalle fonti coeve, ovvero il suo coinvolgimento con l’eresia priscillianista, originatasi in Spagna e poi diffusasi anche nella Gallia meridionale¹²⁹. Le modalità con cui agì, al tempo del suo *magisterium*, scavalcando funzionari di area ausoniana quali Proculus Gregorius a favore di altri legati all’ambito iberico e soprattutto a Claudius Antonius, inducono a sostenere l’ipotesi secondo cui fu proprio quest’ultimo il *patronus* di Macedonius, almeno per la sua nomina a *comes sacrarum largitionum*¹³⁰. Per quanto concerne infatti la sua promozione a *magister offi-*

¹²⁸ Paulin. *Vita Ambr.* 37. Matthews 1975, p. 191; McLynn 1994, p. 153.

¹²⁹ Sul priscillianesimo, in particolare sul suo rapporto con il regime di Graziano v. Matthews 1975, pp. 160-165; Chadwick 1976, pp. 8-42; Sivan 1993, pp. 92-93; McLynn 1994, pp. 149-151 e *Id.* 1998, pp. 175-176.

¹³⁰ Il *magister* garantì a Priscillianus e ai suoi seguaci il proprio aiuto, facendo in modo che costoro potessero lasciare Milano con un editto di tolleranza (Sulp. Sev. *Chron.* II 48,5-6; Matthews 1975, p. 164; McLynn 1994, p. 150); qualche tempo dopo, nel 383, si adoperò affinché la sovrintendenza sulla contesa fra Ithacius e Priscillianus fosse trasferita da Proculus Gregorius, *praefectus praetorio Galliarum* – che, in quanto tale, esercitava la sua giurisdizione anche sulla Spagna – sostenitore dell’ortodossia e dunque dalla parte di Ithacius (Sulp. Sev. *Chron.* II 49,2. Sul coinvolgimento di Proculus Gregorius v. Pellizzari 1998, pp. 102-103), a Marinianus, *vicarius Hispaniae*, compatriota dello stesso Priscillianus (Sulp. Sev. *Chron.* II 49,3; Matthews 1975, pp. 164-165; McLynn 1994, p. 153. Sul *vicarius* v. *supra* p. 164). È certamente vero Macedonius questi agì in favore di Priscillianus a Milano dietro pagamento di una certa somma (Sulp. Sev. *Chron.* II 48,5: *corrupto Macedonio, tunc magistro officiorum, rescriptum eliciunt, quo calcatis quae prius donata erant restitui ecclesii iubebantur*) e, d’altra parte tale fatto non desta stupore, dal momento che anche in un’altra occasione il *magister* si dimostrò sensibile al fascino del denaro (quando, lasciandosi corrompere, permise ad alcuni membri della corporazione dei *mancipes salinarum* di svincolarsi dal proprio *collegium*; Symm. *Rel.* 44): il suo supporto ai priscillianisti potrebbe dunque essere semplicemente spiegabile con la sua disponibilità alla corruzione. Un rescritto di tolleranza fu l’immediato esito del pagamento offerto a Macedonius a Milano. L’intervento del *magister* per far passare la competenza giurisdizionale a Marinianus, scavalcando il più influente – e diretto superiore del *vicarius* – Proculus Gregorius, fu certamente una presa di posizione incisiva, scoperta e dunque più compromettente, dal momento che interessava un funzionario di rango elevato e ancora nei favori del sovrano: una mossa del genere non pare giustificabile esclusivamente dal percepimento di una somma, per quanto possa essere stata cospicua, ma porta ad intendere un coinvolgimento più profondo del ministro palatino nell’intera vicenda.

ciorum, oltre al suddetto *patronatus*, concorse un altro elemento, ovvero il suo statuto di funzionario palatino, che, grazie alla vicinanza al sovrano, garantiva la possibilità di quella che si potrebbe definire una certa capacità di autopromozione: le ultime tappe della carriera di Proculus Gregorius e dei due Syagrii costituiscono un esempio di questa tendenza.

Rimane infine ancora da valutare l'apporto di Probus e dell'aristocrazia milanese alla promozione di funzionari graziani. Il loro intervento è rilevabile nella promozione di Flavius Mallius Theo-

Inoltre, capovolgendo la prospettiva, sorge spontaneo domandarsi il motivo per cui, fra tanti funzionari, Priscillianus e i suoi scelsero di rivolgersi proprio al *magister* per ottenere un aiuto. La sua corruttibilità è nota alla storiografia moderna attraverso le testimonianze di Sulpicio Severo e Symmachus, ma costoro dovevano evidentemente saperlo per altra via, ossia attraverso una conoscenza personale tale da far ritenere loro che, sebbene dietro retribuzione, Macedonius li avrebbe aiutati (anche supponendo che l'affare dei *mancipes* fosse anteriore alla vicenda di Priscillianus, questo venne svelato solo nel 384, quando Symm. *Rel.* 36 e 44 lo denunciò esplicitamente). Il movimento priscillianista ebbe origine in Spagna e da lì si diffuse fino alla Gallia del sud, particolarmente in Aquitania (Matthews 1975, pp. 160-161, n. 1 per la bibliografia di riferimento; Sivan 1993, 44-46, 92-93 e 181 n. 66), dove, proprio negli anni in posti sotto esame, annoverò fra i suoi sostenitori le più strette congiunte di uno dei più noti retori e poeti del tempo, Attius Tirus Delphidius, celebrato da Ausonius (*Aus. Comm. Burdigal.* V 37-38; Sulp. *Sev. Chron.* II 48. Il retore è anche menzionato da Amm. XVIII 1.4. Su costui e, soprattutto, sull'adesione al priscillianesimo delle sue parenti v. Bajoni 1996, pp. 46-47; Booth 1978, pp. 236-239 e Sivan 1993, pp. 92-93). La ricezione dell'eresia in ambito gallico, unitamente alla teoria per cui l'influenza del poeta di Bordeaux presso Graziano si mantenne almeno fino al 383, potrebbe indurre a ritenere verosimile un'origine gallica di Macedonius e, in aggiunta, a dispetto di quanto si è sostenuto fino ad ora, un *patronatus* in suo favore da parte dell'ex prefetto *Galliarum*. Ma, per quanto la fede religiosa di Ausonius sia stata oggetto di innumerevoli discussioni, dall'analisi dei suoi scritti pare evidente la sua ostilità nei confronti di gruppi predicanti una forma estrema di ascetismo quale era predicata proprio dal priscillianesimo (Etienne 1966, p. 330; Matthews 1975, pp. 161-163; Sivan, pp. 44-46 e 92-93): pare pertanto inverosimile che possa aver appoggiato un funzionario disponibile a collusioni con un movimento di tal genere. L'ipotesi di una connessione di Macedonius con la Spagna, invece, permetterebbe di disporre in un ordine coerente tutta una serie di elementi più volte richiamati in causa e solo apparentemente sconnessi l'uno rispetto all'altro. L'*Hispania* è la diocesi di origine – o, non necessariamente in alternativa, la terra a cui era legato per relazioni parentali – di Claudius Antonius, la seconda personalità in ordine di importanza alla corte di Graziano e, nondimeno, di Teodosio, il cui legame con alcuni ministri iberici – tra cui il *vicarius* Marinianus – in servizio presso il figlio di Valentiniano è verificato; la Spagna del nord è altresì la regione in cui fece maggior presa la dottrina di Priscillianus, e in tale ottica non pare casuale la scelta di affidare la sua inchiesta al ministro diocesano locale, il suddetto Marinianus; sono iberici un buon numero di funzionari elevati *ex novo* dal 380 in poi, ambito cronologico che segna il declino di Ausonius, l'ascesa di Teodosio e, ad essa connesso, il consolato di due suoi parenti, Flavius Eucherius nel 381 e Claudius Antonius nel 382.

dorus, *comes* delle finanze¹³¹. In realtà, nel suo caso, non è possibile delineare una situazione lineare di patronato, come lo è stato per gli altri funzionari esaminati: dietro le prime cariche della sua carriera, quelle esercitate negli anni di regno di Graziano, egli entrò in contatto, in modo diverso, con tutte quelle personalità che si sono definite *patroni*: fu *advocatus* nell'*entourage* del *praefectus pretorio Italiae* nel 375¹³², quando ancora ne era detentore Probus¹³³ e divenne *praeses* di una non meglio individuata provincia africana nel 377, essendo dunque subordinato a Claudius Antonius che era subentrato allo stesso Probus al timone della prefettura d'Italia e Africa¹³⁴. Antonius era sta-

¹³¹ PLRE I, s. v. *Flavius Mallius Theodorus* 27, pp. 900-902; Delmaire 1989B, s. v. *Flavius Mallius Theodorus*, pp. 78-84; De Bonfils 1994, pp. 47-96. In realtà la natura dell'incarico finanziario rivestito da Theodorus è dibattuta. Sulla base di Claud. *Paneg. Mall. Theod.* vv. 38-41: *hinc sacrae mandantur opes orbisque tributa / possessi, quidquid fluvii evolvitur auri, / quidquid luce procul venas rimata sequaces / abdita pallentis fodit sollertia Bessi*, si potrebbe ritenere che sia stato *comes sacrarum largitionum*; tuttavia C. Th. XI 16.12 (380) gli è destinata in quanto *comes rei privatae*. Mazzarino 1938, pp. 10-11 e n. 11 pensò ad un incarico congiunto che unisse le due funzioni e la medesima posizione è stata assunta da Roda 1973, pp. 67-68 n. 59 e 104; PLRE I, s. v. *Flavius Mallius Theodorus* 27, pp. 900-902 ipotizzò che fosse stato un *agens vices comes rei privatae* o, in alternativa, un *comes sacrarum largitionum*. Seeck 1883, p. CLI, Matthews 1975, p. 74 e, da ultimi, Delmaire 1989B, s. v. *Flavius Mallius Theodorus*, pp. 78-84 e De Bonfils 1994, pp. 65-66 ritengono invece decisiva la testimonianza costituita dal testo legislativo e pongono in secondo piano i versi del poeta alessandrino, sostenendo che sarebbe pericoloso cercare una precisione del lessico amministrativo in un componimento poetico. Quest'ultima posizione pare preferibile, soprattutto perché supportata dalla presenza di una fonte, la legge, la cui attendibilità, in questo specifico caso, non è da porre in discussione: il tentativo di anticiparne la datazione al 377, sostenendo che nel 380 Graziano non potesse trovarsi a Treviri (come indicato dalla *subscriptio* della costituzione), da parte di Palanque 1934, p. 708, è stato validamente confutato da Mazzarino 1938, p. 11, al punto da non essere ma più stato oggetto di riesame in studi successivi.

¹³² Matthews 1975, p. 74 ritiene che l'avvocatura sia stata esercitata presso il tribunale della prefettura gallica, ma *contra* (e in questa ricerca è ritenuta l'ipotesi più verosimile) PLRE I, s. v. *Flavius Mallius Theodorus* 27, pp. 900-902 e De Bonfils 1994, p. 65 e n. 50 che invece sostengono che la sede della prima tappa della carriera del funzionario ligure sia la prefettura d'Italia.

¹³³ Claud. *Paneg. Mall. Theod.* vv. 21-23: *mox undare foro victrix opulencia linguae / tatarique reos. ipsa haec amplissima sedes / orantem stupuit, bis laudatura regentem*. In questa sede si accetta la cronologia proposta da Delmaire 1989B, s. v. *Flavius Mallius Theodorus*, pp. 78-84, in particolare p. 79 che pone l'inizio della carriera di Theodorus nel 375. Probus detenne la prefettura d'Italia, Africa e Illirico sicuramente fino al novembre del medesimo anno, quando Valentiniano II fu proclamato Augusto (Rufin. *HE* XI 12): fu dunque esercitato sotto di lui il primo incarico del futuro prefetto e console.

¹³⁴ Claud. *Paneg. Mall. Theod.* v. 24. Claudius Antonius rilevò la prefettura d'Italia e Africa tra il luglio e il novembre del 377 (i termini sono forniti da C. Th. I 16.13, che lo indica

to in grado di stringere buoni rapporti con l'aristocrazia milanese e soprattutto con il vescovo Ambrosius che agli esordi della sua carriera era stato, proprio come Theodorus, con cui strinse una solida amicizia, avvocato nel tribunale prefettizio di Probus. Dopo l'amministrazione provinciale in Africa Theodorus divenne *consularis Macedoniae*¹³⁵, regione legata alla prefettura illiriana gestita a quell'epoca da un membro del clan ausoniano, Iulius Ausonius¹³⁶, padre del poeta. I rapporti con l'enclave del letterato bordolese erano ben più tangibili se si ricorda che il governatorato in Africa fu rivestito in concomitanza con il *proconsulatus* della medesima regione di Hesperius, figlio di Ausonius che, fra l'altro, avrebbe assunto la carica di *praefectus pretorio Galliarum*¹³⁷ proprio negli anni in cui Theodorus fu richiamato nel *comitatus* di Graziano per assumere l'incarico di *magister scrinii*, tra il 378 e il 379¹³⁸.

Quanto si è appena tratteggiato è un articolato intreccio di patronati che potrebbero aver contribuito alla promozione della carriera di Theodorus. La caratura delle personalità con cui egli interagì rende com-

ancora prefetto delle Gallie, e C. Th. IX 40.12, prima costituzione che testimonia il passaggio alla prefettura italica).

¹³⁵ Claud. *Paneg. Mall. Theod.* vv. 28-29: *inde tibi Macetum tellus et credita Pellae / monia, quae famulus quondam ditavit Hydaspes*. Fu probabilmente *consularis Macedoniae*, piuttosto che *vicarius* (De Bonfils 1994, p. 65 n. 52).

¹³⁶ PLRE I, s. v. *Iulius Ausonius* 5, p. 139.

¹³⁷ PLRE I, s. v. *Decimus Hilarianus Hesperius* 2, pp. 427-428.

¹³⁸ Claud. *Paneg. Mall. Theod.* vv. 33-37: *Sed non ulterius te praeibit urbibus aula: / maluit esse suum; terris edicta daturus, / supplicibus responsa venis. oracula regis / eloquio crevere tuo, nec dignius umquam / maiestas meminit sese Romana locutam*. Le parole del poeta di corte sembrano ben adattarsi a descrivere sia l'incarico di un *magister memoriae* sia quello di un *quaestor sacri palatii*, tuttavia la seconda ipotesi può escludersi considerando il rigido sistema gerarchico entro cui erano inquadrate le diverse cariche dell'impero: le due *comitivae* finanziarie erano inferiori, quanto all'ordine di precedenza, rispetto alla *quaestura* e al *magisterium officiorum* (ed infatti Maternus Cynegius fu prima *comes sacrarum largitionum* e poi *quaestor*; Marcellinus, ministro di Costante e poi di Magnenzio, Macedonius, Palladius e, probabilmente, Rufinus rivestirono la funzione finanziaria prima del *magisterium officiorum*); sapendo per certo che Theodorus ricoprì la funzione fiscale dopo tale incarico, l'unica possibilità è che questo sia stato il *magisterium memoriae*, il più simile per caratteristiche intrinseche al più elevato ufficio burocratico. (così è infatti inteso, seppur con un margine di incertezza da PLRE I, s. v. *Flavius Mallius Theodorus* 27, pp. 900-902, da Delmaire 1989B, s. v. *Flavius Mallius Theodorus*, in particolare p. 80, che però non esclude a priori che possa essere stato *magister libellorum*, e da De Bonfils 1994, p. 65). Per la somiglianza delle funzioni assolate nell'ambito della produzione legislativa dai questori e dai *magistri memoriae* v. Harries 1988, pp. 161-163.

plesso stabilire chi lo condusse alla corte di Graziano, tuttavia la panoramica presentata offre concrete possibilità di arrivare ad una soluzione.

Gli esordi furono certamente agevolati da Petronius Probus, presso cui, al pari di Ambrosius, debuttò sul palco della vita politica dell'epoca¹³⁹. Al di là del suo intervento, probabilmente grazie a Claudius Antonius, alle cui dipendenze esercitò in effetti la prima delle sue funzioni governative, si segnalò all'attenzione di Ausonius, forse anche per merito del figlio Hesperius, all'epoca *proconsul Africae*: il successivo incarico in Macedonia può essere sintomatico di un apprezzamento che trova la sua effettiva prova nell'assunzione a corte nei dipartimenti della burocrazia, come *magister scrinii* prima, e in qualità di *comes rerum privata rum*, poco dopo. La *praefectura Galliarum* nel 382, nonché la sua eclissi dalla scena pubblica per il decennio successivo,¹⁴⁰ rappresentano la migliore prova del suo legame con la *gens ausoniana*: così come quella di Proculus Gregorius, con cui condivise il tirocinio in una funzione di corte di rango piuttosto modesto, la nomina di Theodorus è da ritenersi uno degli ultimi esiti del potere dell'antico tutore di Graziano¹⁴¹. Il ritorno all'attività pubblica può invece essere un esito del suo rapporto con Ambrosius, al quale continuò ad essere legato anche durante il lungo periodo di lontananza dalla politica¹⁴².

Dalla panoramica proposta è evidente non solo come il fenomeno del *patronatus* sia stato preponderante durante il regno di Graziano, ma soprattutto come esso abbia costituito un deciso avvicinamento, pur con le dovute differenze, alle logiche di reclutamento dei membri dell'aristocrazia senatoria, tanto che forse è più corretto parlare di cooptazione che non di reclutamento. Eppure tale processo di assimilazione non fu ascrivibile, se non in maniera minima¹⁴³, all'azione di se-

¹³⁹ Il fatto che avesse ottenuto un governatorato di provincia, per di più in Africa, regione senatoria per eccellenza, ben si adatta ad una forma di patronato tipicamente aristocratica. V. *supra* pp. 154-155.

¹⁴⁰ De Bonfils 1994, pp. 66-96, in particolare sul suo ritorno alla vita politica nel dopo quasi quattordici anni di assenza pp. 86-96.

¹⁴¹ V. *supra* p. 161.

¹⁴² McLynn 1994, p. 100.

¹⁴³ Il riferimento è al ruolo di Probus, come si è visto marginale, rispetto a quello di Ausonius o Antonius.

natori interessati a conquistare uno spazio nella burocrazia: questo sarà un esito più tardo, riscontrabile soprattutto nel V e VI secolo. È un esito legato a contingenze non prevedibili, legate indissolubilmente alle caratteristiche dell'epoca, alla presenza di un imperatore che si lasciò guidare dalla sua corte, dalle personalità a lui più vicine: e non è un caso che le più significative figure di *patroni* siano state due *ex quaestores*. È pertanto anche una conseguenza delle possibilità, in termini di esercizio di influenza, dei magistrati palatini, unici a poter godere del contatto con l'imperatore, e della capacità di sfruttarle non appena se ne fosse presentata l'occasione.

Il *patronatus* rimarrà un criterio importante durante il regno di Teodosio, ma venendo a mancare una figura di imperatore come Graziano, esso assumerà caratteristiche diverse e soprattutto sarà uno strumento in più di assunzione ma controllato direttamente dal sovrano. Nonostante questo, il fatto stesso che esso permanga è indice del cambiamento del funzionariato palatino in poco più di un decennio: i ministri di corte di Valente e Valentiniano e quelli di Teodosio sono del tutto differenti, quanto a caratteristiche e utilizzo che ne veniva fatto – pur permanendo pressochè le medesime competenze – gli uni rispetto agli altri.

2.1.3 Valente. La costruzione di un apparato amministrativo

Si è riservato a Valente l'ultimo posto nella trattazione del reclutamento nell'età Valentiniana perché sotto molti aspetti la sua politica di assunzione del funzionariato presenta numerose somiglianze con quella adottata dal suo immediato successore Teodosio, mentre denota molti meno punti di contatto con quelle di Valentiniano e Graziano; il *patronatus*, infatti, non parve giocare un ruolo incisivo – e le ragioni sono intuibili – e, nonostante fosse un imperatore non dinastico, alla pari del fratello, il criterio della ricompensa per il supporto nella sua elezione appare minoritario rispetto ad altri: ciò è dovuto al fatto che la sua investitura avvenne per volontà del fratello¹⁴⁴, i cui elettori erano, per la quasi totalità, Occidentali. Se dunque Valentiniano dovette preoccuparsi di gratificare i propri sostenitori, Valente, nel prendere le

¹⁴⁴ Lenski 2002, pp. 23-24.

redini della *pars Orientis*, pur tenendo conto del dover ricompensare quanti lo avevano supportato, doveva badare soprattutto a far accettare agli Orientali il suo insediamento al trono, non così scontato come dimostrava la recente esperienza giuliana. La sua priorità era di costruire un *entourage* che fosse fidato, la cui nomina si rivelasse non solo garanzia di buona amministrazione, ma anche strumento di veicolo di consenso verso l'autorità che rappresentava.

Per i quattordici anni di regno di Valente, a parte l'assenza di titolari della questura noti, i *fasti* dei detentori delle magistrature di corte sono lunghi dall'essere completi: sono conosciuti tre *magistri officiorum* e circa una decina di *comites* finanziari, ma la maggior parte di costoro militò negli anni '70, mentre la prima parte del regno appare poco rappresentata. Pur a fronte di una tale quantità di ministri conosciuti, evincere le discriminanti di reclutamento è esercizio non facile, soprattutto se si tiene conto di quanto siano ben identificabili i criteri alla base della selezione del funzionariato di Valentiniano e Graziano: per la maggior parte di essi, infatti, l'attestazione della carica è quasi l'unica informazione su costoro. Nell'esiguità di informazioni in possesso, il primo dato significativo che emerge è un comune denominatore, ovvero la loro origine orientale: non un elemento di poco conto, al contrario costituisce un primo indizio per comprendere le logiche di reclutamento perseguite da Valente. Era un imperatore di origine Occidentale con nessuna esperienza né di governo, né tantomeno della *pars Orientis*. Da quest'ultimo punto di vista era assimilabile a Giuliano che, pur avendo avuto incarichi di tal genere prima di divenire Augusto, li aveva espletati in Occidente e quando arrivò in Oriente si trovò di fronte ad una realtà amministrativa e soprattutto sociale per lui totalmente nuova. Questi, una volta divenuto imperatore, aveva accordato i suoi favori nell'assegnazione di cariche, civili e militari, a coloro che gli avevano garantito un immediato supporto al momento della sua elevazione in Gallia: i suoi funzionari di punta erano pertanto in gran parte occidentali o orientali che avevano avuto modo di segnalarsi all'imperatore durante gli anni del suo cesarato¹⁴⁵. Tale politi-

¹⁴⁵ Si pensi ai gallici Mamertinus e Salutius, *praefecti praetorio* rispettivamente di Italia, Africa e Illirico e d'Oriente o ad Anatolius, *magister officiorum* e, in Gallia, *magister libellorum*.

ca di reclutamento aveva necessariamente condotto all'esclusione da prestigiosi posti di potere il funzionariato costanziano e, in una certa misura, aveva reso difficile la sua accettazione da parte della classe dirigente locale: accanto al suo proposito di restaurazione del paganesimo, certamente parte dell'ostile accoglienza riservatagli fu anche dovuta all'inversione di tendenza nell'attribuzione delle cariche, legata alle circostanze che lo condussero al trono¹⁴⁶.

Valente evitò tale errore, forse anche perché non aveva alle spalle un'esperienza di governo quale quella di Giuliano.

Al contrario, adottando una politica alquanto simile a quella del fratello in Occidente, assegnò a funzionari già avvezzi alla prassi amministrativa le magistrature di rango più elevato quali le prefetture, al pretorio e urbane, privilegiando anche quanti, in occasione della rivolta procopiana, gli avevano garantito la loro fedeltà¹⁴⁷; riservò alcuni posti agli Illirici, per lo più legati alla famiglia della moglie Domni-

¹⁴⁶ Esplicativo delle difficoltà e dell'ostilità incontrate da Giuliano e dal suo nuovo regime è il *Misopogon*, operetta composta dallo stesso imperatore per rispondere alle critiche mossegli dagli antiochiani. In generale v. Prato, Micalèlla 1979, pp. 7-24.

¹⁴⁷ La prefettura al pretorio d'Oriente fu assegnata a personalità quali Secundus Salutius, già titolare del medesimo incarico sotto Giuliano, e Domitius Modestus che, pur avendo cominciato la sua carriera sotto Costanzo, la continuò durante il suo successore e da Valente fu onorato del consolato ordinario nel 372 (Seeck 1906, s. v. *Modestus*, pp. 213-218; Hauser-Meury 1960, pp. 124-125; *PLRE* I, s. v. *Domitius Modestus* 2, pp. 605-609; Dagron 1991, pp. 246-247); tra i *praefecti praetorio* va anche annoverato quel Nebridius che era stato *quaestor* di Giuliano in Gallia e che era stato allontanato dalla corte durante il suo impero: la sua nomina da parte di Valente fu però veicolata dal supporto del suocero di quest'ultimo, il famigerato Petronius (la cui condotta fu, secondo Amm. XXVI 6.7 e XXVI 6.17, uno dei principali motivi per cui molti, alla corte costantinopolitana, aderirono alla causa procopiana. *PLRE* I, s. v. *Petronius* 3, pp. 690-691). La massima carica civile fu anche detenuta da Auxonius – già *corrector Tusciae* di Giuliano secondo *C. Th.* VIII 1.6 del 362 – grazie anche ai buoni uffici di Clearchus, influente titolare della prefettura cittadina (*PLRE* I, s. v. *Auxonius* 1, pp. 142-143). La prefettura urbana di Costantinopoli fu parimenti assegnata a ministri già noti per aver assolto funzioni sotto i precedenti sovrani: Caesarius, forse *vicarius Asiae* nel 362, fu *comes rei privatae* di Gioviano e divenne prefetto urbano nel 365, proprio a ridosso della ribellione di Procopio (Seeck 1906, s. v. *Caesarius* 4, pp. 98-99; *PLRE* I, s. v. *Caesarius* 1, pp. 168-170; Hauser-Meury 1960, p. 51; Dagron 1991, p. 245; Delmaire 1989B, s. v. *Caesarius*, pp. 41-45); Clearchus, funzionario degli ultimi anni del regno di Costanzo, *vicarius Asiae* di Giuliano (*C. Th.* I 28.2 del maggio 363: la sua nomina è dunque ascrivibile all'Apostata) offrì un pronto supporto a Valente contro Procopio: la sua designazione a *proconsul Asiae* nel 366 e il successivo incarico di *praefectus urbis*, sono probabile conseguenza di tale sostegno (Seeck 1906, s. v. *Clearchus* 1, pp. 108-109; *PLRE* I, s. v. *Clearchus* 1, pp. 211-212; Dagron 1991, pp. 246-247).

ca¹⁴⁸ e, al pari di Valentiniano promosse anche dei pannoni come Serenianus¹⁴⁹ o Festus il quale, benchè non di origine pannonica, doveva l'inizio della sua carriera alla promozione del pannonico Maximinus¹⁵⁰. Tutti costoro, tuttavia, ebbero un accesso alle cariche nei primi anni di regno di Valente: in seguito vi è una preponderanza quasi totale di Orientali nei posti chiave di governo e dell'amministrazione palatina. Per molti di essi l'ascesa al trono dell'imperatore pannonico rappresentava la possibilità di riprendere la propria carriera interrotta durante il regno di Giuliano; d'altro canto Valente aveva la necessità di garantirsi un solido consenso attribuendo loro funzioni, considerando anche il fatto che parte dell'*entourage* costanziano aveva teso una mano a favore della nuova dinastia fin dalla sua elezione: Datianus, uno dei più potenti ministri di Costanzo, aveva appoggiato la nomina di Valentiniano inviando una lettera a Nicea a coloro che, dopo l'improvvisa morte di Gioviano, stavano discutendo su chi sarebbe dovuto succedergli, patrocinandone la candidatura¹⁵¹. È dunque possibile che a guidare Valente, nella selezione del suo funzionariato, soprattutto nei primi anni sia stata la volontà di premiare i suoi sostenitori e di ricercare il consenso di quanti non lo erano ancora: senza quest'ultimo, infatti, gli sarebbe stato impossibile mantenere il suo impero, come dimostrò la ribellione di Procopio. Egli, parente di Giuliano e legato alla casa di Costantino, godette dell'appoggio di alcuni membri dell'*entourage* giuliano¹⁵²; certamente il vincolo dinastico contribuì

¹⁴⁸ Su costoro Lenski 2002, pp. 60-61.

¹⁴⁹ Amm. XXVI 10.2 riferisce esplicitamente che Serenianus fu promosso in quanto conterraneo di Valente.

¹⁵⁰ V. *supra* p. 158 n. 85.

¹⁵¹ Liban. *Ep.* 1446; Philost. *HE* VIII 8. Il suo supporto fu importante ma non decisivo a al punto di identificare in lui il vero fautore della nomina di Valentiniano, come ipotizza invece Olariu 2005, pp. 351-354. In effetti, in altri lavori dedicati alle dinamiche che condussero alla proclamazione del pannonico il ruolo del ministro di Costanzo è considerato solo una conferma della sostanziale unanimità fra le parti deputate alla designazione del nuovo sovrano; Neri 1985, pp. 153-182; Raimondi 2001, pp. 65-67.

¹⁵² Al di là della teoria avanzata da Solari 1932B, pp. 143-148, pp. 143-148 per cui i sostenitori di Procopio erano pagani orientali scontenti dell'elevazione di un imperatore cristiano, gli studi di Austin 1972, pp. 187-194, di Blockley 1975, p. 56 e di Matthews 1989A, pp. 191-202 hanno dimostrato che l'efficacia iniziale della rivolta procopiana non risiedeva nella promozione della scelta religiosa pagana sulla scia di Giuliano, quanto piuttosto nel richiamo, attraverso un'accorta operazione di propaganda, al legame parentale con la casata costantiniana (Amm. XXVI 7.10), cui soprattutto l'esercito poteva dimostrarsi sensibile, in particolare a

va a rafforzare la sua posizione rispetto a quella di un sovrano appena proclamato e senza alcuna connessione con i precedenti regnanti. Determinante in quella situazione fu proprio il supporto offerto dai funzionari orientali conquistati da Valente grazie a una subitanea concessione di incarichi.

Come si è detto, per i primi anni di regno il personale palatino è pressochè sconosciuto: gli unici ministri noti sono il *magister officiorum* Decentius¹⁵³ e il *comes rei privatae* Arcadius, attestati in carica nel 364¹⁵⁴, e il *comes sacrarum largitionum* Archelaus attivo dal 366 o

Giuliano (rievocato esplicitamente nell'iconografia monetaria; Austin 1972, pp. 192-193). Non pare un caso, infatti, che i primi a proclamarlo imperatore siano stati i reggimenti gallici dell'Apostata, i *Divitenses cornuti* e i *Tungricani* (Amm. XXVI 6.12; Solari 1932B, pp. 145-146 n. 5; Austin 1972, pp. 191-192; Matthews 1989A, pp. 192-193) e che nel suo *entourage* si possano annoverare alcuni galli che, presumibilmente, seguirono Giuliano ad Oriente nella spedizione contro Costanzo: fra costoro vi erano il *magister officiorum* e il *praefectus urbis Constantinopolitanae* Euphrasius e Phronimius – quest'ultimo *divo Iuliano acceptus* (Amm. XXVI 7.4; XXVI 10.8; PLRE I, s. v. *Eufhrasius* 2, p. 299 e s. v. *Phronimius*, p. 701; Stroheker 1970, p. 169 (n. 127) e p. 205 (n. 304); Heinzelmann 1982, s. v. *Eufhrasius* 1, p. 599 e s. v. *Phronimius* 1, p. 670; Matthews 1971A, pp. 1074-1075; Drinkwater 1989, p. 143) – e forse il retore bordolese Attius Tiro Delphidius (Aus. *Comm. Burdigal.* V), se il *tyrannus* a cui prestò supporto è da identificarsi con Procopio, come sostengono Booth 1978, pp. 236-239; Green 1991, pp. 338-339; Bajoni 1996, pp. 46-47. *Contra* PLRE I, s. v. *Attius Tiro Delphidius*, p. 246; Roda 1981B, p. 279 n. 29 e Di Paola 2006, p. 1057 che invece identificano l'usurpatore in Magnenzio. Fra i funzionari di primo piano di Giuliano che aderirono alla causa procopiana è da annoverarsi Helpidius, suo *comes rei privatae*, noto soprattutto per la sua apostasia che probabilmente agevolò la sua carriera sotto l'ultimo discendente regnante di Costantino (v. *supra* pp. 103-104); più tardi, l'appoggio offerto a Procopio comportò la confisca delle sue proprietà (Philost. *HE* VII 10); PLRE I, s. v. *Helpidius* 6, p. 415; Neri 1985, p. 165 n. 25. Sulla ribellione di Procopio v. Lenski 2002, pp. 68-115.

¹⁵³ Il suo *magisterium*, in verità, non è richiamato esplicitamente da alcuna fonte, tuttavia il fatto che Libanio lo indichi come superiore dello στρατιώτης – ovvero *agens in rebus* – Alexander pare non lasciare adito a dubbi sulla sua carica di *magister*; Liban. *Ep.* 1505 (365). Sull'identificazione della carica di Alexander v. Seeck 1906, s. v. *Alexander* 5, pp. 54-55; PLRE I, s. v. *Alexander* 9, p. 41; Giardina 1977A, s. v. *Alexander*, pp. 114-115; Clauss 1980A, s. v. *Alexander* 1, p. 197. Il *magisterium* di Decentius è sostenuto da Seeck 1906, s. v. *Decentius* 1, p. 117; PLRE I, s. v. *Decentius* 1, p. 244; Clauss 1980A, s. v. *Decentius*, pp. 151-152.

¹⁵⁴ La data dell'inizio della funzione di Decentius è ricavabile da Liban. *Ep.* 1310, 1317 e 1529. Seeck 1906, s. v. *Celsus* 2, pp. 106-107 aveva proposto il 365, ma Petit 1955, pp. 131-132 n. 12 e con lui Clauss 1980A, s. v. *Decentius*, p. 152 ritengono, a ragione, più verosimile il 364, rendendo così possibile desumere che Decentius ricoprisse a corte una posizione di grande prestigio fin dall'anno precedente. Arcadius è ricordato solo nell'intestazione di Bas. *Ep.* 15 (su cui v. Courtonne 1957, p. 45, Treucker 1961, p. 54, Forlin Patrucco 1983, pp. 319-321 e Pouchet 1992, p. 626 n. 4). PLRE I, s. v. *Arcadius* 3, p. 99 pone la sua carica tra il 359 e

dal 369¹⁵⁵. Se relativamente al secondo rimane solo la testimonianza di una lettera di Basilio poco foriera di informazioni utili¹⁵⁶, le carriere degli altri due possono confermare le linee di reclutamento individuate.

Le fonti ricordano Decentius impegnato in una missione delicata in Gallia nel 360: all'epoca questi era *tribunus et notarius* e gli fu assegnato da Costanzo il compito di richiedere a Giuliano la maggior parte dei contingenti militari a disposizione del giovane Cesare con la scusa di un'imminente spedizione militare in Persia¹⁵⁷. Giuliano non acconsentì alla richiesta e Decentius ritornò alla corte dell'Augusto¹⁵⁸. Non

il 364; Delmaire 1989B, s. v. *Arcadius*, p. 52, ritiene sicura, e con argomentazioni verosimili, la data dell'estate 364, ovvero in concomitanza con la separazione dei due imperatori.

¹⁵⁵ La sua carriera e la datazione della sua carica sono problematiche. La *comitiva* è desumibile da quattro leggi di cui fu destinatario, riguardanti in specifico questioni relative alle competenze delle sacre largizioni (*C. Th.* IV 13.6 = *C. J.* IV 61.7 (366); *C. Th.* IX 21.7 (369); *C. Th.* X 21.1 = *C. J.* XI 9.1 (369); *C. Th.* X 16.2 = *C. J.* X 2.4 anch'essa del 369); di queste, due, rispettivamente del 366 e del 369, lo indicano con il titolo di *comes Orientis* (*C. Th.* IV 13.6 = *C. J.* IV 61.7 (366) e *C. Th.* X 16.2 = *C. J.* X 2.4 del 369), carica rivestita negli anni '40 dallo zio suo omonimo (*PLRE* I, s. v. *Archelaus* 1, p. 340; Delmaire 1989B, s. v. *Archelaus*, pp. 55-56. Seeck 196, s. v. *Archelaus* 1, pp. 83-84, anticipa la *comitiva Orientis* nel 335, dunque ancora in età costantiniana). Tradizionalmente si è supposto un errore di trascrizione dei compilatori teodosiani e pertanto si è proceduto alla correzione delle *inscripciones* di ambedue i testi e ad un abbassamento di tre anni della data della prima legge, per conformarla alla cronologia delle restanti tre (Seeck 1906, s. v. *Archelaus* 2, p. 84; *PLRE* I, s. v. *Archelaus* 3, p. 340). Di recente è stata invece proposta la conservazione dell'anno di *C. Th.* IV 13.6 e dunque l'attribuzione della *comitiva Orientis* nel 366 al futuro responsabile delle *largitiones* (Delmaire 1987, pp. 832-833; *Id.* 1989B, s. v. *Archelaus*, pp. 55-56. Anche Pergami 1993, pp. 315-316 e 434 sembra essere a favore, seppur con maggior cautela, della conservazione della cronologia originale). La questione non è facilmente districabile, anche se a favore della nuova ipotesi giocano alcuni fattori: in primo luogo il mantenimento del testo originario, nonché il dato statistico per cui la quasi totalità delle norme destinate a Berito siano indirizzati a funzionari regionali e non palatini (fa eccezione, tuttavia, *C. Th.* X 24.3 (381) al *comes largitionum* Palladius. Delmaire 1987, p. 33; *Id.* 1989B, s. v. *Archelaus*, pp. 55 n. 21); inoltre, il fatto che la medesima funzione governatoria sia stata ricoperta immediatamente prima della *comitiva largitionum* da un altro ministro di Valente, Flavius Eutolmius Tatianus (tale elemento è evidenziato giustamente anche da Delmaire 1989B, s. v. *Archelaus*, p. 55 n. 22; non altrettanto pertinenti paiono i riferimenti alle carriere di Proculus e Martinianus, promosse da altri sovrani (Teodosio e Arcadio) e soggiacenti ad altre regole, non assimilabili a quelle adottate da Valente).

¹⁵⁶ Bas. *Ep.* 15.

¹⁵⁷ *Amm.* XX 4.2 e XX 4.11; Liban. *Or.* XVIII 94-96; Iulian. *Ep. Athen.* 283C. Sul suo ruolo Blockley 1972A, pp. 450-451; Szidat 1977, pp. 147-148; Drinkwater 1983, pp. 377-382 e Matthews 1989A, p. 493 n. 25.

¹⁵⁸ *Amm.* XX 8.4.

si hanno altre notizie su di lui fino alla nomina a *magister*: è possibile che egli abbia continuato la sua carriera nella *schola notariorum*¹⁵⁹.

La proclamazione di Valente rappresentò per Decentius la possibilità di ottenere una delle cariche di corte più prestigiose, il *magisterium officiorum*, non appena il neo sovrano si insediò alla corte orientale e, nello spazio di pochi mesi, fu in grado di conquistare presso di lui una forte influenza, almeno prestando fede alle parole di Libanio che in una sua lettera scrive: ἐλθέτω τοίνυν ὁ βελτίων πανταχῆ λόγος, ὡς Δεκέντιος μὲν ἰκέτευσεν, ὁ βασιλεὺς δὲ ἐπένευσεν, καὶ ὁ μὲν ἔπεισεν, ὁ δὲ ἐνέδωκεν¹⁶⁰. Il conseguimento di tale potere e la subitaneità della nomina dell'ex *notarius* non possono essere casuali, ma devono essere invece considerati elementi connessi fra loro, indispensabili per comprendere le ragioni per cui la scelta di Valente cadde proprio su Decentius.

Vi potrebbe essere la possibilità, peraltro priva di conferme dirette nelle fonti antiche, che questi fosse un membro influente della curia di un importante centro cittadino orientale, forse Antiochia¹⁶¹, che, come altri suoi pari in rango, cercò impiego nel servizio palatino per sfuggire ai pesanti oneri che la sua condizione d'origine prevedeva¹⁶². Se così fosse, l'assegnazione del *magisterium* potrebbe essere letta come uno dei primi tentativi di Valente di ottenere consenso al proprio nuovo regime: la disponibilità a conferire incarichi di un certo livello ai membri delle *élites* orientali poteva costituire un efficace mezzo per ottenerne l'appoggio.

¹⁵⁹ Non c'è prova di particolare ostilità nei suoi confronti da parte di Giuliano che non lo menziona tra i suoi nemici in Iulian. *Ep. Athen.* 283C, né fu giudicato a Calcedonia insieme ai fedeli del regime di Costanzo.

¹⁶⁰ Liban. *Ep.* 1504. È interessante notare come tale frase, esplicante il potere esercitato dal funzionario su Valente, richiami nel significato le parole utilizzate dallo stesso retore per designare un altro *magister officiorum*, Eugenius, ministro di Costante: Liban. *Or.* XIV 10: Εὐγένιος ὁ μικρὸς γίνεται παρὰ Κώνσταντι μέγας. La sostanziale identità semantica delle due definizioni, paragonabili anche ad altre riferite all'influenza che un *magister* poteva avere presso il proprio imperatore (v. Clauss 1980A, pp. 114-115 per una dettagliata casistica), può costituire un'ulteriore prova a favore del *magisterium* di Decentius.

¹⁶¹ A favore sembrerebbe giocare la confidenza con cui gli si rivolge Libanio, ma certo essa non è probante.

¹⁶² Il suo caso (per attenersi all'ambito dei *magistri*) sarebbe così assimilabile a quello, in una cornice occidentale, del *magister* di Valentiniano Remigius.

Tuttavia, l'incarico del neo *magister* può spiegarsi anche senza legarne specificamente l'origine al ceto curiale antiochiano. L'adesione di Datianus, ministro costanziano, alla scelta compiuta dai grandi elettori a Nicea era sicuramente indicativa di un consenso più generale offerto alla candidatura di Valentiniano – e, per estensione, a suo fratello – da parte dell'alto funzionariato di Costanzo. La decisione di attribuire il *magisterium* ad uno degli uomini in cui certamente il figlio di Costantino riponeva la propria fiducia – data la natura delicata dell'incarico assegnatogli nel 360¹⁶³ – è sintomatica della volontà di accordare un favore ad esponenti di tale parte politica, come ricompensa per il supporto offerto in occasione dell'elezione imperiale¹⁶⁴, ma anche per ottenere da costoro, che con il loro operato costituivano l'ossatura dell'amministrazione dell'Oriente imperiale, il necessario sostegno per la gestione negli anni futuri.

Il fatto che Decentius militasse – o avesse militato – nella *schola notariorum*¹⁶⁵ – connessa, come già ricordato, agli apparati gestiti del *magister* – e che, soprattutto, fosse stato uno dei funzionari su cui Costanzo faceva affidamento, può verosimilmente averlo reso privilegiabile rispetto ad altri candidati alla magistratura palatina. La sua influenza presso il sovrano¹⁶⁶ si spiega facilmente proprio grazie all'ipotesi prospettata: se la sua promozione fu infatti anche esito di una ricerca di consenso da parte di un nuovo imperatore, ben si comprende la volontà di favorire quanto possibile il suo *magister*, la cui nomina ne era la testimonianza palese. A ulteriore chiosa si può aggiungere che, viceversa, proprio la sua posizione a corte, in quanto *magister officiorum*, dunque membro del concistoro e pertanto uno dei funzionari più vicini al sovrano, permise a Decentius di conquistare presso Valente quell'ascendente celebrato da Libanio.

¹⁶³ E, d'altro canto, vale la pena ricordare che proprio dalla *schola notariorum* provenivano alcuni dei suoi più importanti ministri, quali i due *praefecti praetorio* Taurus e Philippus su cui v. *PLRE* I, s. v. *Fl. Taurus* 3, pp. 879-880 e s. v. *Flavius Philippus* 7, pp. 696-697.

¹⁶⁴ Accettando l'ipotesi che gli elettori di Valentiniano furono pressoché gli stessi che, pochi mesi prima, proclamarono Gioviano (v. *supra* pp. 153-154 n. 71), anche le promozioni di Victor e Arintheus (il cui ruolo nell'elezione di quest'ultimo è ricordato in Amm. XXV 5.2), attestate da Amm. XXVI 5.2, devono dunque essere interpretate in tal senso.

¹⁶⁵ Tale ricostruzione in effetti prescinde dalla continuazione della sua carriera negli anni di regno Giuliano.

¹⁶⁶ Di cui è testimonianza Liban. *Ep.* 1504.

Il medesimo criterio, anche se maturato in diverse circostanza e modalità, può aver guidato l'assunzione di Archelaus: che nel 366 abbia assunto la *comitiva Orientis* o già la funzione finanziaria, ciò che può sostenere tale ipotesi è la sua appartenenza ad una famiglia socialmente elevata – elemento che lo contraddistingue dai suoi colleghi burocrati di Valente – di cui almeno un membro, lo zio, aveva fatto parte dell'*entourage* di Costanzo II¹⁶⁷. La data del suo reclutamento è interessante: nel 336 Procopio era appena stato sconfitto, ma Valente non aveva ancora saldo il controllo della situazione. Assegnare un incarico ad un uomo con le caratteristiche di Archelaus indicava la volontà di Valente di riaffermare il legame con il funzionariato costanziano e con le classi elevate orientali.

Purtroppo la scarsità di informazioni sugli esordi del regno di Valente non consente di trarre considerazioni di carattere generale sulla sua politica di reclutamento, ma solo ipotetiche linee di tendenza. Più interessante, anche perché corredato da una maggiore quantità di dati¹⁶⁸, è il quadro che emerge sulla sua condotta negli anni '70, ovvero quando, almeno dal punto di vista amministrativo e politico, il panno ne aveva dato alla sua *pars imperii* una certa stabilità. Ufficiali dei dipartimenti burocratici divengono degli *homines novi*, con caratteristiche diverse gli uni rispetto agli altri, ma tutti accomunati dal non avere avuto funzioni di rilievo o particolari legami con i regimi che avevano preceduto il regno di Valente. Costoro non appartenevano all'*élite* orientale – anche se alcuni di essi, come i *comites* Vindaonius Magnus, Aburgius e Flavius Eutolmius Tatianus¹⁶⁹, erano probabilmente esponenti di rilievo nelle rispettive città o regioni di provenienza – taluni

¹⁶⁷ V. *supra* p. 179 n. 155.

¹⁶⁸ Anche se le notizie sui ministri della burocrazia rimangono poche, soprattutto se paragonate a quelle sui colleghi militanti ad Occidente. Per alcuni di costoro l'unica menzione nelle fonti è rappresentata da *inscriptiones* di costituzioni (è il caso dei *comites* Alexandrianus e Felix; *PLRE* I, s. v. *Alexandrianus*, p. 44; Delmaire 1989B, s. v. *Alexandrianus*, p. 55; *PLRE* I, s. v. *Felix* 5, p. 332; Delmaire 1989B, s. v. *Felix*, pp. 56-57) o da una lettera di Basilio (tale invece è il caso di Arcadius, menzionato solo da Bas. *Ep.* 15, e del *magister officiorum* Himerius, citato in Bas. *Ep.* 274; *PLRE* I, s. v. *Himerius* 5, p. 437).

¹⁶⁹ Su Vindaonius Magnus v. Seeck 1906, s. v., *Vindaonius Magnus* 3, pp. 199-200; *PLRE* I s. v. *Vindaonius Magnus* 12, p. 536; Delmaire 1989B, s. v. *Vindaonius Magnus*, pp. 59-61; Dagron 1991, pp. 249-250; su Aburgius *PLRE* I, s. v. *Aburgius*, p. 5; Pouchet 1992, pp. 615-617; su Eutolmius Tatianus Seeck 1906, s. v. *Tatianus* 1, p. 285; *PLRE* I, s. v. *Fl. Eutolmius Tatianus* 3, pp. 876-878; Delmaire 1989B, s. v. *Flavius Eutolmius Tatianus*, pp. 62-67.

avevano rivestito alcune funzioni prima della carica di corte: Vindaonius Magnus e Tatianus erano stati avvocati¹⁷⁰ e il secondo aveva rivestito alcuni governatorati di provincia, il *magister* Sophronius era stato *notarius*¹⁷¹ e il *comes* Fortunatianus era stato forse *agens in rebus*¹⁷² – e a molti di costoro, dopo l'incarico a corte fu assegnata una funzione prefettizia: Sophronius e Vindaonius Magnus divennero entrambi prefetti di Costantinopoli, mentre ad Aburgius fu conferita la prefettura d'Oriente. Da questa serie di dati si evince un deciso cambiamento di rotta nel reclutamento da parte di Valente nella seconda parte del suo regno, contrassegnato dalla volontà di crearsi un *entourage* che fosse del tutto suo, scevro da ogni connessione con il recente passato, reclutato tra funzionari di carriera, testato accuratamente attraverso un lungo esercizio delle funzioni palatine¹⁷³ – Sophronius restò in carica almeno quattro anni, Fortunatianus dal 370 al 377, Tatianus conservò la sua funzione per quattro anni – a cui eventualmente, in modo simile a quanto fece Valentiniano a Occidente, offrire l'accesso alle magistrature più prestigiose.

Ancora una volta risalta come le logiche di reclutamento solo in parte possano essere dettate da un programma studiato a tavolino e perseguito sistematicamente, ma ben di più siano soggette alle contingenze più diverse: nel caso di Valente queste ultime furono la modalità di elevazione al trono e la risposta al tentativo di usurpazione di

¹⁷⁰ Lenski 2002, p. 65.

¹⁷¹ *PLRE* I, s. v. *Sophronius* 3, pp. 847-844. I termini cronologici del suo *magisterium*, determinati dalla datazione di alcune lettere di Basilio, sono discussi. Per l'assunzione della magistratura si propongono il 369 o il 372, forse preferibile. La duplice proposta cronologica è dovuta alla difficoltà di datare Basilius, *Ep.* 32, la prima delle lettere indirizzate a Σωφρονίου μαγίστρου. Propongono il 369 Courtonne 1957, p. 74, *PLRE* I, s. v. *Sophronius* 3, pp. 847-848; Hauser-Meury 1960, pp. 156-157; Clauss 1980A, s. v. *Sophronius*, pp. 190-191; Dagron 1991, pp. 251-252 e Raimondi 2006, p. 203; il 372, Bernardi 1968, pp. 108-109; Forlin Patrucco 1983, pp. 387-393, in particolare pp. 388-389 e Pouchet 1992, pp. 306-308. Per quanto concerne la fine del suo mandato le date disputate sono il 374 e il 378. Per la prima propendo Caltabiano 1989, p. 634 e, seppur dubitativamente, *PLRE* I, s. v. *Sophronius* 3, pp. 847-848; Forlin Patrucco 1983, p. 387 e Raimondi 2006, p. 203; la seconda trova invece concordi Hauser-Meury 1960, pp. 156-157; Clauss 1980A, s. v. *Sophronius*, pp. 190-191 e Dagron 1991, pp. 251-252. Solitario Pouchet 1992, p. 614 che propone invece il 377.

¹⁷² Così propone Delmaire 1989B, pp. 57-59.

¹⁷³ Tali durate di cariche sono piuttosto eccezionali nella storia dei *comites consistoriani* e, come giustamente sostiene Lenski 2002, pp. 62-63, sono anche indice di una volontà di garantire una efficace continuità amministrativa.

Procopio. Certamente al venire meno di fattori di eccezionalità è possibile individuare una più razionale politica di assunzione.

Appendice IV – Il *magisterium officiorum* di Siburius¹⁷⁴

I *fasti* della *PLRE*, le opere monografiche dedicate al *magisterium officiorum* e studi incentrati sull'età della dinastia valentiniana concordano all'unanimità nell'attribuire a Siburius, funzionario gallico legato al circolo ausoniani¹⁷⁵, la carica di capo della burocrazia palatina¹⁷⁶.

Tale carica, tuttavia, non è esplicitata da nessuna fonte antica ed è stata desunta da un passo di un'epistola di Symmachus indirizzata allo stesso Siburius al momento dell'assunzione del suo nuovo incarico: *debeatur hoc teneris temporum bonis, ut consilio publico vir laudatus accederes. Ergo quia res sese ex voto omnium dedit, perage operam iudicio tanti principis congruentem*¹⁷⁷. Dalle parole del senatore romano è solo ricavabile che al bordolese fu assegnata una funzione che gli permise di accedere al *consilium publicum*, il *consistorium*¹⁷⁸, e che pertanto fu in grado di trovarsi a stretto contatto con il sovrano; la natura della sua carica non è esplicitata e non vi è alcun indizio, anche nella restante parte della lettera, nonché nelle altre due missive che l'aristocratico gli indirizzò¹⁷⁹, che permetta di chiarirla.

La menzione del concistoro e del rapporto ravvicinato con l'imperatore permette di identificare con un buon margine di sicurezza

¹⁷⁴ La scelta di trattare il caso di Siburius non nella sezione specificamente dedicata allo studio dei *magistri officiorum* di Graziano è dovuta al fatto che le ragioni che spiegano il suo reclutamento non dipendono dal tipo di carica palatina che si trovò ad esercitare: esso è ascrivibile infatti esclusivamente al legame con il clan di Ausonius. L'appendice ha dunque solo il compito di tentare di stabilire quale funzione il magistrato gallico abbia ricoperto e stabilirne più precisamente la cronologia.

¹⁷⁵ L'origine bordolese di Siburius e il legame con la cerchia ausoniana è provato da Marcell. *Med. praef. 2: tempore illustres honoribus viri, cives ac maiores nostri, Siburius, Eutropius atque Ausonius*. Su quest'opera e sul suo autore, *magister officiorum* di Teodosio, v. Matthews 1971A, pp. 1083-1087; Sivan 1993, pp. 174-175 n. 67.

¹⁷⁶ *PLRE* I, s. v. *Siburius* 1, p. 839 in verità è l'unico testo che propone tale attribuzione in forma dubitativa (anche se poi nei *Fasti*, p. 1061, lo colloca fra i *magistri officiorum*). Senza dubbi sulla natura della sua funzione appaiono invece Boak 1919, p. 108; Clauss 1980A, s. v. *Siburius*, p. 189; Sivan 1993, p. 127; Pellizzari 1998, pp. 157-158.

¹⁷⁷ Symm. *Ep.* III 43.

¹⁷⁸ Per l'identificazione del *consilium publicum* con il concistoro v. la dettagliata discussione di Pellizzari 1998, pp. 156-157 che conferma quanto già sostenuto da Seeck 1883, p. CXXXI.

¹⁷⁹ Symm. *Ep.* III 44-45.

il macrogruppo di incarichi cui perteneva il ministero conferito a Siburius, ovvero l'*élite* degli *officia* palatini costituito dalla questura, dal *magisterium officiorum* e dai due dipartimenti finanziari: i rispettivi titolari, infatti, erano per antonomasia i veri e propri *comites consistoriani*¹⁸⁰.

Stabilire con precisione quale delle quattro funzioni abbia ricoperto Siburius non è purtroppo altrettanto immediato, data l'assenza di fonti che offrano indizi in merito. L'unico modo per ottenere una risposta è procedere per esclusione: una volta datata la lettera di Symmachus per stabilire il momento dell'assunzione della carica, è sufficiente verificare quale fra i quattro dipartimenti difettesse a quel tempo di un titolare e di conseguenza aggiudicarne la responsabilità al magistrato ausoniano.

La prima incombenza è facilmente assolvibile: l'accento fatto da Symmachus ai *tenera temporum bona* rimanda certamente al contesto di riconciliazione fra corte e senato – che ebbe avvio con l'ascesa di Graziano al trono e la caduta in disgrazia di Maximinus – evento agevolato anche dall'influenza esercitata da Ausonius sul giovane imperatore, di cui testimonianze evidenti sono costituite dall'orazione letta in senato nel gennaio 376 e dal nuovo corso legislativo favorevole all'aristocrazia senatoria¹⁸¹. Siburius dunque dovette essere stato chiamato a corte proprio nel medesimo anno¹⁸².

¹⁸⁰ C. Th. VII 8.3 (384) lo dimostra chiaramente: *Imppp. Gratianus, Valentinianus et Theodosius aaa. Palladio magistro officiorum. Ab hospitalitatis munere domum privatorum nullus excuset praeter eos, qui ex praefectis summum sibi fastigium dignitatis agendo pepere-runt, et ex magistris equitum ac peditum, quos decursi actus illustrat auctoritas, adque ex comitibus consistorians, qui participantes augusti pectoris curas agendo claruerunt, ex praepositis quoque sacri cubiculi, quos tanta et tam adsidua nostri numinis cura inter primas posuit dignitates; ea tamen lege, ut singulas domos sibi ad manendum quas voluerint teneant, hospitibus vero ceteras solito iure praebeant.* I *comites consistorians* richiamati subito dopo i prefetti al pretorio e i *magistri militum* sono senza dubbio da identificarsi con il *quaestor*, il *magister*, il *comes sacrarum largitionum* e il *comes rei privatae*, unici a non essere menzionati esplicitamente nel testo legislativo, ma anche unica categoria di funzioni dallo statuto gerarchico e istituzionale assolutamente paritario gli uni rispetto agli altri, dunque facilmente raggruppabile entro una più generale nomenclatura. Inoltre, il loro ordine di rango, a quell'epoca ormai inferiore solo a quello dei supremi funzionari civili e militari, rispecchia esattamente quello riportato dalla *Notitia Dignitatum* sia per la *pars Occidentis* che per la *pars Orientis*.

¹⁸¹ Pellizzari 1998, pp. 158-160.

¹⁸² Di questo parere è anche Sivan 1993, p. 127. *PLRE* I, s. v. *Siburius* 1, p. 839 non prende invece posizione in merito, collocandone la carica in un lasso di tempo compreso fra il 375

Il secondo passaggio del processo identificativo è più complesso. Clauss, nel suo studio, adotta il medesimo approccio, ma, oltre a proporre una data di inizio dell'incarico del funzionario gallico – la cui esatta individuazione è indispensabile per tale sistema metodologico – più alta rispetto a quanto prospettato, giustifica il suo *magisterium* sostenendo che era l'unico posto vacante, essendo i posti di *quaestor* e di *comes sacrarum largitionum* già assegnati, dimenticando, pertanto, la *comitiva rei privatae*, a tutti gli effetti una funzione consistoriana al pari delle altre tre¹⁸³.

Ma, dato per assunto che l'anno fosse il 376, solo la questura, in effetti, risulta certamente occupata, da Ausonius¹⁸⁴. Il *magisterium officiorum* fu sicuramente ricoperto nel 379 da Syagrius¹⁸⁵; Flavius Eucherius, parente di Teodosio, rivestì la *comitiva sacrarum largitionum* sicuramente dal 377 al 379¹⁸⁶; Arborius, infine, fu *comes rei privatae* sicuramente nel 379¹⁸⁷, e non sono noti altri titolari del ministero finanziario durante i primi anni del regno di Graziano.

e il 379, esattamente come Heinzlmann 1982, s. v. *Siburius* 1, p. 694. Stroheker 1970, pp. 216-217 (n. 356) restringe l'arco cronologico ponendo la funzione fra il 376 e il 379.

¹⁸³ Clauss 1980A, s. v. *Siburius*, p. 189 ritiene che il gallico avesse assunto la carica già nel 375, succedendo a Leo. L'idea di un'immediata consequenzialità di successione fra i due è certamente condivisibile, tuttavia è verosimile che la dimissione di quest'ultimo (secondo Symm. *Or.* IV 10 da collocarsi poco dopo l'ascesa di Graziano) sia avvenuta in contemporanea con la caduta in disgrazia di Maximinus, suo *patronus*, che tuttavia sopravvisse ancora qualche mese al cambio di regime: era infatti sicuramente in carica ancora nell'aprile del 376 (*C. Th.* IX 19.4). D'altra parte, l'orazione a cui fa riferimento Symm. *Ep.* III 43 con il suo accenno ai *tenera temporum bona*, fu recitata in senato all'inizio del 376 (v. *supra*, 137 n. 8) e la promozione di Siburius ne pare un esito successivo, seppur di poco tempo, almeno a quanto si può desumere dalla testimonianza del senatore romano.

¹⁸⁴ Il poeta gallico rivestì la questura nel 375 e la lasciò probabilmente nel 377, poco prima di assumere la *praefectura praetorio Galliarum*. Honoré 1984, p. 82; *Id.* 1986, pp. 209-210 e 219-220 identifica l'ultima legge da questi redatta *C. Th.* XVI 6.2 (ottobre 377). La sua ipotesi trova concorde Sivan 1993, pp. 130-131 che infatti (p. 136) colloca l'inizio della sua *praefectura Galliarum* nel tardo 377 accordandosi con *PLRE* I, s. v. *Decimius Magnus Ausonius* 7, 140-141.

¹⁸⁵ *C. Th.* VII 12.2 (ottobre 379).

¹⁸⁶ *C. Th.* I 32.3 (marzo 377) e *C. Th.* X 20.9 (379). *PLRE* I, s. v. *Flavius Eucherius* 2, p. 288; Delmaire 1989B, s. v. *Flavius Eucherius*, pp. 68-69.

¹⁸⁷ *C. Th.* I 32.4 (maggio 379). Il testo legislativo, in realtà, non specifica la sua carica la cui identificazione oscilla fra la *comitiva sacrarum largitionum* e la *comitiva rei privatae*. Seeck 1883, pp. XLVI e LXXXIX propose la seconda delle due, ma qualche anno dopo si pronunciò a favore della prima funzione (Seeck 1919, p. 251); quest'ultima ipotesi è stata fatta propria in seguito da Chastagnol 1962, p. 206; *PLRE* I, s. v. (?*Magnus*) *Arborius*, pp. 97-98;

Tre dunque sono i posti che si adatterebbero alla testimonianza offerta da Symmachus. Il campo, tuttavia, può essere ristretto, se si ipotizza che Flavius Eucherius avesse avuto il titolo di *comes sacrarum largitionum* fin dal 376. L'ipotesi non è inverosimile se si vincola la sua nomina al *patronatus* di Claudius Antonius, che rilevò la *praefectura Galliarum* da Maximinus proprio nel corso di quell'anno¹⁸⁸: pare plausibile, anche in virtù della teoria dell'esistenza di un gruppo ispanico influente alla corte di Treviri¹⁸⁹, che la sua posizione gli avesse consentito di promuovere un proprio parente e, forse, ma non necessariamente, suo conterraneo. Le fonti legislative non contraddicono tale assunto, inducono anzi a sostenerlo: *C. Th.* I 32.3, che registra la funzione di Flavius Eucherius, è del marzo 377, ma non costituisce necessariamente il termine preciso di assunzione, limitandosi a certificare che questi era già in carica a quell'epoca e che dunque, probabilmente, lo era già da qualche tempo.

Vacanti rimangono invece i posti di *magister officiorum* e di *comes rei privatae*, ambedue risultanti occupati per certo solo nel 379 da Syagrius e dal parente di Ausonius, Arborius¹⁹⁰; entrambi gli incarichi si prestano ad una possibile detenzione da parte di Sibirius. Alcune osservazioni inducono tuttavia a ritenere che questi tuttavia abbia rivestito il *magisterium*.

Syagrius, amico di Symmachus¹⁹¹, di ascendenza gallo-romana¹⁹², parallelamente al suo quasi omonimo e possibile parente Afranius Syagrius¹⁹³, conseguì i suoi prestigiosi incarichi solo negli due ultimi

Matthews 1975, pp. 70-71; Green 1978, pp. 21-23 e *Id.* 1991, p. 280; Booth 1982, p. 333. Ultimamente, tuttavia, grazie anche alle osservazioni di Delmaire 1989B, s. v. *Arborius*, pp. 74-75, che dimostra non solo che l'oggetto della costituzione è il medesimo di una legge indirizzata ad un *comes rei privatae* nel 399 (*C. Th.* XII 6.25), ma soprattutto evidenzia come sia difficile che in un solo anno si siano avvicendati ben tre *comites sacrarum largitionum* (Flavius Eucherius, Catervius e Arborius stesso), si ritiene preferibile attribuire al nipote di Ausonius la guida della *comitiva rei privatae*; Sivan 1993, p. 213 n. 84; Lolli 1997, p. 174. V. anche *infra*.

¹⁸⁸ *C. Th.* XIII 3.11 (marzo 376).

¹⁸⁹ V. *supra*, pp. 161-166.

¹⁹⁰ V. *supra*, p. 187.

¹⁹¹ A lui sono infatti indirizzate *Symm. Ep.* I 94-107.

¹⁹² Martindale 1967, pp. 254-255; *PLRE* I, s. v. *Flavius Syagrius* 3, p. 862-863; Callu 1972, p. 231; Lizzi Testa 1988, p. 150.

¹⁹³ La ricostruzione delle carriere dei due funzionari, a causa della quasi omonimia, è tuttora oggetto di discussione. Roda 1981A, pp. 254-255 ripercorre lo *status questionis* qui sinte-

anni di influenza di Ausonius¹⁹⁴: non vi sono indizi per ritenerlo un ausoniano della prima ora, così come dovette invece esserlo Siburius, i cui legami con il clan del retore gallico sono ben attestati e anteriori alla sua fortuna politica¹⁹⁵. La ripresa della sua carriera, a dieci anni dalla destituzione dalla *schola notariorum* da parte di Valentiniano¹⁹⁶, pare più un esito dell'influenza del gruppo di potere gallico che, dopo i primi anni dedicati al consolidamento delle proprie posizioni di potere, estese i suoi favori – o, per meglio dire, il suo *patronatus* – anche ad altre personalità di origine gallica, ma non ad esso strettamente legate. Pare pertanto verosimile credere che la sua nomina non sia stata patrocinata nei primissimi anni del regno di Graziano, ma solo qualche tempo dopo, quando il suo ex tutore ottenne la prefettura delle Gallie e dunque fu in grado di veicolare candidature per incarichi di prestigio anche per coloro che non avevano un vincolo estremamente

ticamente riassunto: Jones 1964, pp. 84-85 individua un Syagrius 1 *magister officiorum* nel 379, *praefectus praetorio Italiae* tra il 380 e il 382 e *consul* nel 381 e un Syagrius 2 proconsole d'Africa nel 379, *praefectus urbis Romae* nel 381, *praefectus praetorio Italiae* nel 382 e, infine, console nel 382; Martindale 1967, pp. 254-255 (seguito da *PLRE* I s. v. *Flavius Afranius Syagrius* 2 e *Flavius Syagrius* 3, pp. 862-863, da Callu 1972 p. 231, da Sabbah 1979, pp. 157-159 e da Pellizzari 1998, pp. 24-25 n. 12; Gonis 2004, p. 164) ritiene che Flavius Afranius Syagrius fosse stato proconsole d'Africa (379), forse *comes sacrarum largitionum* (nel 381, ma *contra*, con efficaci argomentazioni, Delmaire 1989B, s. v. *Syagrius*, pp. 87-88), prefetto urbano di Roma (381), *praefectus praetorio Italiae* (382) e console (382); Flavius Syagrius (destinatario di Symm. *Ep.* I 94-107) sarebbe invece stato *notarius* nel 369, *magister officiorum* (379), *praefectus praetorio Italiae* (380-383), *consul* (381); Demandt 1971, pp. 38-45 (seguito da Kuhoff 1983, *tabelle* X nn. 108-109) propone che Afranius Syagrius sia il *magister officiorum* del 379, il *praefectus praetorio Italiae* tra il 380 e il 382 e il console del 381; il corrispondente di Symmachus, invece, sarebbe stato il *proconsul Africae* del 379, *praefectus urbis Romae* del 381 e il console del 382. A tali studi si deve aggiungere ancora la ricostruzione di Clauss 1980A, s. v. *Syagrius*, pp. 192-193, secondo cui Afranius Syagrius sarebbe stato il titolare del proconsolato africano nel 379, prefetto al pretorio fra il 380 e il 382 e console nel 381; Flavius Syagrius, amico di Symmachus, avrebbe invece detenuto, dopo essere stato *notarius* di Valentiniano, il *magisterium officiorum* nel 379, la prefettura urbana nel 381 e il consolato nel 382. In questa sede, a fronte delle ricostruzioni presentate, si ritiene più verosimile quella di Martindale, adottata dalla *PLRE*, da Callu, da Sabbah, da Pellizzari e da Gonis.

¹⁹⁴ Sivan 1993, pp. 133-134. Per le carriere e l'identificazione dei due ministri quasi omonimi v. nota precedente.

¹⁹⁵ Marcell. *Med. praef.* 2.

¹⁹⁶ *Amm.* XXVIII 2.5-9. Martindale 1967, p. 255 suggerisce che potrebbe aver ripreso il servizio dopo l'ascesa di Graziano.

stretto con la sua famiglia: secondo tale prospettiva Syagrius conseguì il *magisterium* al più presto all'inizio del 378¹⁹⁷.

Al contrario, Arborius probabilmente assunse la *comitiva* ben prima rispetto al maggio del 379, data della costituzione che, unica, ne testimonia la carica. La cronologia stessa della legge offre la possibilità di anticipare il suo incarico di qualche mese e, in aggiunta, altre riflessioni permettono di alzarne ulteriormente la cronologia, forse fino al 377.

Ausonius fu *quaestor* fino al 377. La sua influenza presso il giovane neo Augusto era certamente notevole, ma a quel tempo, i dati dimostrano, ancora limitata: la prefettura delle Gallie a Claudius Anto-

¹⁹⁷ Quest'ultima teoria è in realtà valida per entrambi i Syagrii, dal momento che ambedue raggiunsero i più alti fastigi nei medesimi anni, tra il 378/379 e il 381/382, anni dei loro consolati. La difficoltà di distinguere nettamente i due funzionari compromette ovviamente la possibilità di un'efficace disamina delle ragioni del loro successo politico. Stando alla ricostruzione qui accettata, infatti, l'origine gallica, che potrebbe essere uno dei fattori decisivi dell'esercizio del *patronatus* da parte di Ausonius, è accertata solo per Flavius Afranius Syagrius, mentre nulla è noto in merito per il *magister officiorum*. In aggiunta, non è neppure possibile individuare chi fra i due fosse l'amico a cui il retore dedicò un componimento (Aus. Praef. II). Dunque, in mancanza di dati univoci, quanto si è proposto in questa ricerca sul reclutamento del *magister* Syagrius, ha un carattere ipotetico e si fonda su una serie di riflessioni relative alla sua origine e al suo legame con il ministro bordolese. L'idea di una sua origina gallica nasce da considerazioni di carattere onomastico, ovvero l'ampia e pressoché esclusiva diffusione del nome Syagrius, anche nella sua variante femminile, in tale contesto regionale (casistica dettagliata in Stroheker 1970, pp. 220-222, nn. 366-378 e Heinzlmann 1982, pp. 698-699). L'esistenza di un vincolo parentale con Afranius Syagrius potrebbe costituire una conferma di tale assunto, tuttavia non è verificabile in alcun modo (anche se Heinzlmann 1982, s. v. *Flavius Afranius Syagrius* 1 e s. v. *Flavius Syagrius* 2, p. 699 lo dà per accertato). Per quanto concerne i legami fra il Syagrius *magister* e Ausonius, al di là della suggestione di una comune patria, assai utile si è rivelata un'ipotesi (anche se non del tutto condivisibile) formulata da Green 1991, pp. 239-240, secondo cui il *magister*, già *notarius* di Valentiniano nel 369, sarebbe stato vicino al retore per età e status sociale, rispetto all'altro, forse di più elevata condizione: tali affinità dimostrerebbero che la dedica del componimento fosse rivolta proprio al *magister*. Non pare accettabile una tale consequenzialità fra questi elementi (età, estrazione sociale e dedica), tuttavia, al di là di supposizioni anagrafiche e sociali, il richiamo alla prima carica di Syagrius è significativo sotto un altro punto di vista: i due potrebbero infatti essersi conosciuti e aver intrecciato un certo rapporto proprio alla corte di Treviri, all'epoca in cui Syagrius vi prestava servizio come *notarius* e Ausonius in qualità di istitutore di Graziano. Secondo tale ottica, pare pertanto plausibile che il *magister*, non essendo parte della più ristretta cerchia ausoniana, avesse ricevuto i frutti dell'influenza del poeta più tardi rispetto ai suoi parenti e ai suoi più intimi amici, quali paiono essere invece Proculus Gregorius e Siburius, i cui avanzamenti di carriera nel 376/377 coincidono con l'inizio dell'età non impropriamente definita ausoniana.

nus, ex *quaestor* di Valentiniano, è indicativa in tal senso¹⁹⁸. Il questore non poteva ancora promuovere i propri protetti alle cariche più influenti¹⁹⁹, ma certo poteva garantirne l'accesso a posti un po' meno prestigiosi, quali gli *officia palatina*. Arborius, suo parente di età già avanzata²⁰⁰, poteva dunque costituire l'ideale figura per ricoprire un incarico di tal genere, per poi essere insignito della prefettura urbana qualche anno dopo²⁰¹, quando la posizione di potere di Ausonius, in termini qualitativi – dunque nonostante la figura di Claudius Antonius – non aveva rivali.

Un quadro di tal genere offre così la possibilità di meglio precisare la condizione istituzionale di Siburius: esclusa la possibilità che fosse *comes rei privatae*, egli fu verosimilmente il primo *magister officiorum* di Graziano, successore di Leo, caduto in concomitanza con il suo *patronus* Maximinus, e, probabilmente, predecessore di Syagrius.

¹⁹⁸ Sul possibile ruolo esercitato da Ausonius su questa nomina v. *supra* p. 163.

¹⁹⁹ Per limitarsi all'ambito strettamente parentale, suo padre ebbe accesso alla prefettura dell'Illirico solo nel tardo 377 e dopo il conseguimento da parte del retore della prefettura delle Gallie (Aus. *Epic.* 41-42, 52; *PLRE* I, s. v. *Iulius Ausonius* 5, p. 139), mentre suo figlio, negli anni in cui egli detenne la questura, rivestì il proconsolato d'Africa e solo nel 378 divenne collega del padre come *praefectus praetorio Galliarum* (*PLRE* I, s. v. *Decimius Hilarianus Hesperius* 2, pp. 427-429).

²⁰⁰ Su Arborius v. *supra* p. 187.

²⁰¹ Chastagnol 1962, p. 206; *PLRE* I, s. v. (?*Magnus*) *Arborius*, pp. 97-98; Matthews 1975, pp. 70-71; Green 1978, pp. 21-23 e *Id.* 1991, p. 280; Booth 1982, p. 333; Sivan 1993, p. 135; Lolli 1997, p. 174.

Appendice V - Flavius Claudius Antonius e Proculus Gregorius

Esponenti di primo piano dell' *entourage* di Graziano, Claudius Antonius e Proculus Gregorius sono due funzionari con diverse caratteristiche in comune, non solo per aver ricoperto entrambi la *praefectura Galliarum* e per aver ottenuto o sperato di avere l'accesso alla più prestigiosa delle cariche, il consolato²⁰², ma anche per il fatto che l'unica testimonianza di un loro incarico palatino, forse la questura, è costituita dall'epistolario di Symmachus. Il senatore romano, infatti, inviò al primo una lettera proprio in occasione della sua promozione ad una carica di corte a cui si riferisce scrivendo: *non incognito quidem nobis eloquii splendore nituisti; sed magnis rebus accommodata, et maiestate scripti aptata, gloriam, quam magisterio ante quaesisti, recens auxit oratio*²⁰³; quanto al secondo, gli accenni ad un ministero di palazzo sono desumibili alcune espressioni in epistole differenti: *habeo exostulandi tecum probabiles causas; quandoquidem pontificio litterati honoris auctus nullum mihi indicium communis gaudii praestitisti; et certe interfuit sollicitudinis tuae exercere aliquid verborum familiarium, cum mihi de scriniis tuis profecta delegaretur oratio*²⁰⁴. Entrambi, dunque, ebbero a che fare con una funzione connessa con la pratica dell'*ars scribendi* ed ambedue furono responsabili della stesura di un'*oratio* imperiale diretta al senato. Il problema nell'identificazione di Claudius Antonius e Proculus Gregorius quali questori di Valentiniano e Graziano, rispettivamente, risiede nel fatto che tale profilo si adatterebbe bene anche a dei *magistri memoriae*²⁰⁵: in effetti anche il loro ufficio richiedeva una certa dimestichezza con l'*ars eloquendi*, dal momento che avevano la responsabilità di *adnotationes omnes dictare, et emittere; respondere tamen et precibus*²⁰⁶.

²⁰² Claudius Antonius fu *consul* nel 382 (*CIL* III 9508 = *ILS* 8255; *AE* 1905, 75; *AE* 1939, 152 = *AE* 1949, 163; *CIL* V 1620; *PLRE* I, s. v. *Flavius Claudius Antonius* 5, p. 77; Martindale 1967, pp. 254-256), mentre Gregorius, stando alle parole di Aus. *De fastis* IV, era destinato a diventarlo ma la caduta di Graziano e l'usurpazione di Maximus gli impedirono di ottenere questo onore; V. *PLRE* I, s. v. *Proculus Gregorius* 9, p. 404 e Green 1991, p. 555.

²⁰³ Symm. *Ep.* I 89.

²⁰⁴ Symm. *Ep.* III 18.

²⁰⁵ Pellizzari 1998, pp. 104-106. Kuhoff 1983, *tabelle* X n. 110, unico, propose che Claudius Antonius fosse stato *comes sacrarum largitionum*.

²⁰⁶ *Not. Dign. Occ.* XVII 2; *Or.* XIX 2.

Nell'*Historia Augusta* che registra in due episodi un *magister* partecipe della compilazione di scritti diretti dalla corte all'assemblea senatoria. Nel primo dei due si racconta che *Iulius Calpurnius, qui ad memoriam dictabat, talem ad praefectum urbis super morte Cari epistulam dedit*, mentre il secondo rievoca un discorso dell'imperatore Claudio il Gotico: *extat ipsius epistola missa ad senatum legenda ad populum, qua indicat de numero barbarorum, quae talis est: "Senatui populoque Romano Claudius princeps."; hanc autem ipse dictasse perhibetur, ego verba magistri memoriae non requiro*²⁰⁷. Queste fonti sono state assunte come elemento di prova del coinvolgimento del *magister memoriae* nella scrittura di *orationes principum* nell'epoca successiva alla riforma costantiniana, ovvero anche dopo la creazione della figura del *quaestor*; l'unica differenza rispetto al secolo precedente sarebbe la nascita, a partire dal quarto secolo, di una sorta di specializzazione per cui al *magister memoriae* sarebbe spettata la redazione dei discorsi a carattere non giuridico, al questore di *orationes* di carattere legislativo²⁰⁸. Tale ipotesi sembra poter essere avvalorata da due ulteriori osservazioni: in entrambi i testi dell'*Historia Augusta* ricorre il verbo *dictare*, che nella *Notitia Dignitatum* è utilizzato in relazione sia al *quaestor* sia al *magister memoriae*²⁰⁹, con l'accezione tecnica di "comporre"²¹⁰ e, d'altra parte non bisogna dimenticare che i due documenti sono pressoché coevi²¹¹; entrambe le orazioni, inoltre, non concernono argomentazioni di carattere legislativo: la prima, in effetti, è una semplice nota di comunicazione volta a fugare ogni dubbio sulle cause naturali della morte del sovrano, la seconda, invece, è un resoconto delle forze militari schierate nella campagna condotta contro i barbari.

Alla luce di queste considerazioni risulta effettivamente complesso identificare la funzione che assolsero Claudius Antonius e Proculus Gregorius. Se si accetta l'ipotesi di una spartizione di prerogative

²⁰⁷ SHA *Car. Carin. Num.* 8.4; *Claud.* 7.1-2.

²⁰⁸ Harries 1988, pp. 160-161; la sua teoria è accettata, anche se non relativamente al caso di Proculus Gregorius, da Lizzi Testa 2004, p. 433.

²⁰⁹ Per il questore v. *Not. Dign. Occ.* X; *Or.* XII; per il *magister memoriae* v. *Not. Dign. Occ.* XVII; *Or.* XIX.

²¹⁰ Harries 1988, pp. 151-153; *Lexicon tot. Lat.*, s. v. *Dicto*, pp. 117-118.

²¹¹ Cfr. Honoré 1987, pp. 156, 162-165 e Birley 1993, p. 144 e Sabbah 2003, pp. 62-63 per la datazione dell'*Historia Augusta*.

nell'ambito della composizione delle orazioni imperiali, la chiave per giungere ad una soluzione risiede nell'individuare la natura dei discorsi di cui, stando alle parole di Simmaco, furono autori.

Il senatore romano scrisse a Claudius Antonius nel periodo compreso fra il 370 e il 373²¹² e in questo arco cronologico esiste un solo comunicato la cui natura poteva giustificare i toni gioiosi evocati dalle sue parole: la attenuazione delle misure repressive antisenatorie, esito dell'ambasceria inviata dall'*ordo* a Valentiniano, guidata da Vettius Agorius Praetextatus, di cui rimane traccia anche nelle fonti giuridiche²¹³.

L'epistola inviata a Proculus Gregorius fa riferimento ad un'*oratio* di differente carattere, essendo stata identificata con la comunicazione di una vittoria militare riportata contro i Goti e gli Alamanni nel 379²¹⁴.

Si evince dunque la natura totalmente diversa dei due documenti, l'uno di stampo prettamente normativo, l'altro invece di carattere informativa di cui non può non cogliersi la somiglianza con il contenuto dell'orazione pronunciata da Claudio.

Secondo questa prospettiva, dunque, Claudius Antonius sarebbe stato effettivamente *quaestor* di Valentiniano e Proculus Gregorius *magister memoriae* di Graziano²¹⁵.

Potrebbe altresì essere preferibile una ricostruzione diversa.

Il caso di Proculus Gregorius è il più problematico da inquadrare, ma la sua analisi può contribuire a risolvere anche quello di Claudius Antonius. Alcuni elementi inducono a ritenere che il primo non sia stato *magister memoriae*, bensì il *quaestor* successore di Ausonius nel 378. Come è stato già evidenziato, la testimonianza dei passi citati dell'*Historia Augusta* ha rivestito un ruolo fondamentale nell'attribuzione dell'incarico di *magister scrinii*, ma in realtà i due estratti di per sé non costituiscono un elemento probante per la defini-

²¹² Seeck, 1883, p. 36 che però estende l'ambito cronologico fino al 375; Callu 1972, p. 230.

²¹³ V. *supra* p. 137 n. 8.

²¹⁴ Vera 1981, pp. 449-450; Pellizzari 1998, pp. 106-107. L'orazione menzionata nell'epistola rivolta a Gregorius è anche citata in una missiva coeva destinata a Syagrius, *Symm. Ep.* I 95.2.

²¹⁵ Tale è infatti la teoria di Harries 1988, p. 160.

zione delle competenze del *magister* per gli anni posteriori alla riforma amministrativa del quarto secolo. Nell'*Historia* il *magister memoriae* è menzionato solo altre due volte oltre a quelle già rilevate²¹⁶; da entrambi i casi si può desumere che tale burocrate ed i suoi colleghi erano funzionari molto vicini al sovrano e partecipi del suo *consilium*: costituivano una sorta di segretariato dell'imperatore, il cui dovere principale consisteva nel sottoporgli e a volte redigere atti legislativi, risposte alle *preces* dei sudditi o a particolari richieste dei governatori di tutto l'impero. Nulla di nuovo, dunque, rispetto alle loro mansioni, quali sono attestate fin dalla loro creazione nel primo secolo e quali sono riportate negli episodi rievocati nelle Vite di Caro e di Claudio: è fra i compiti del *magister memoriae* dell'epoca spedire una comunicazione al senato così come coadiuvare l'imperatore nella composizione dei suoi atti di governo²¹⁷, tra cui vi sono anche le *orationes* rivolte alle assemblee senatorie e militari.

D'altro canto è ragionevole supporre che l'autore dell'*Historia*, nel momento in cui dovette inserire nella narrazione un funzionario che assistesse il sovrano nella stesura dei suoi discorsi e che gestisse i rapporti con il senato, non potendo, per ovvie ragioni cronologiche, ricorrere alla figura del questore, abbia utilizzato invece il *magister memoriae*, non solo perché fin dalla sua origine si occupava della registrazione degli atti imperiali, ma anche in quanto ministro le cui competenze erano, nella sua epoca, le più vicine a quelle del *quaestor* con cui si trovava a collaborare nella compilazioni dei documenti giuridici²¹⁸.

Le frasi estrapolate dalle lettere di Symmachus indirizzate a Proculus Gregorius, rappresentano uno strumento più utile per definirne la funzione rivestita a corte: dalla prima epistola si desume che questi avesse avuto una promozione a capo di un ufficio ove erano necessarie

²¹⁶ SHA *Pesc. Nig.* 7.4: *Quod postea Severus et deinceps multi tenuerunt, ut probant Pauli et Ulpiani praefecturae, qui Papiniano in consilio fuerunt ac postea, cum unus ad memoriam, alter ad libellos paruisset, statim praefecti facti sunt; Sev. Alex. 31.1: postmeridianas horas subscriptioni et lectioni epistularum semper dedit, ita ut ab epistulis, <a> libelli set a memoria semper adsisterent, nonnumquam etiam si stare per valetudinem non possent, sedere relegentibus cuncta librariis et his, qui scrinium gerebant, ita ut Alexander sua manu adderet, si quid esset addendum, sed ex eius sententia, qui disertior habebatur.*

²¹⁷ Aiello 2001, p. 156. SHA *Sev. Alex.* 31.1.

²¹⁸ V. *supra* pp. 27-28.

competenze di tipo letterario²¹⁹, dato che, come già sottolineato, calza sia per i *magisteria scriniorum* che per la questura; la seconda lettera offre un'informazione preziosa, ovvero il fatto che l'orazione giunta in senato fosse stata fatta pervenire *de tuis scriniis*.

Tale espressione potrebbe far pensare all'esercizio di una sovrintendenza sui *sacra scrinia* da parte di Proculus Gregorius e permettere dunque di ritenerlo un *magister officiorum*, diretto responsabile in capo degli uffici di cancelleria²²⁰. A questa ipotesi si oppongono però due ostacoli. La già menzionata epistola III 17 della corrispondenza simmachiana fa riferimento ad un incarico per cui è prevista un'abilità nell'arte oratoria, presupposto invece non necessario per un titolare del *magisterium officiorum*; altresì l'*officium* in questione alla fine del 379, ovvero proprio il momento in cui risale il discorso imperiale²²¹, era detenuto certamente da Flavius Syagrius²²².

L'espressione di Symmachus, pertanto, non può in alcun modo far riferimento ad una effettiva sovranità esercitata da Proculus Gregorius sui *sacra scrinia*: bisogna pertanto supporre che con essa si voglia intendere invece, con una circonlocuzione, gli *scrinarii*, dal momento che solo con costoro il questore e il *magister memoriae* erano istituzionalmente connessi. Ancora una volta è necessario appoggiarsi a quanto riporta la *Notitia* in relazione al rapporto fra i due funzionari e i dipendenti degli *scrinia*.

Il documento relativo alla *pars Orientis* allude al fatto che i *magistri scriniorum* utilizzassero in qualità di aiutanti gli *scrinarii*: *officium autem de ipsi nemo habet, sed adiutores electos de scriniis*²²³; le espressioni adottate nel testo indicanti il medesimo concetto per il *quaestor* sono un po' differenti: *habet subaudientes adiutores memoriales de scriniis diversis* e *officium non habet, sed adiutores de scriniis quos voluerit*²²⁴. Tali frasi, pur nella loro somiglianza, sembrano fare riferimento ad un impiego del personale degli uffici di cancelleria

²¹⁹ Symm. Ep. III 17. Pellizzari 1998, pp. 104-105.

²²⁰ Sulla responsabilità del *magister officiorum* sui *sacra scrinia* v. Castello 2010B, pp. 335-338.

²²¹ Pellizzari 1998, p. 105.

²²² C. Th. VII 12.2 dell'ottobre del 379.

²²³ Not. Dign. Or. XIX 6.

²²⁴ Not. Dign. Occ. X 5; Not. Dign. Or. XII 5.

lievemente diverso: al *quaestor*, infatti, viene data la totale libertà nella scelta dei suoi *adiutores* che possono essere tratti da qualsiasi *scrinium*, a seconda delle esigenze del ministro. Ai *magistri scriniorum* tale facoltà non è attribuita: non solo la logica, ma anche il testo, induce a pensare che i loro aiutanti non provenissero arbitrariamente da ciascuno *scrinium*, bensì i diversi *magistri* potevano selezionare i propri *adiutores* dal dipartimento deputato alla gestione del materiale documentario della cui redazione ciascuno di costoro era direttamente responsabile.

Secondo quest'ultima prospettiva, le parole dell'epistola non possono che riferirsi al titolare della questura palatina e non al *magisterium memoriae*: solo il *quaestor*, infatti, aveva il pieno diritto di considerare come proprio tutto il personale degli *scrinia*, dal momento che poteva servirsene a suo piacimento, dunque tale era la carica ricoperta da Proculus Gregorius nel 379 e, verosimilmente, fin dal 378, succedendo direttamente ad Ausonius.

A questa ricostruzione si può obiettare che Symmachus non era certo un esperto delle logiche gestionali della burocrazia di corte – come ad esempio Giovanni Lido – e che il suo epistolario non era un'opera di carattere tecnico entro cui ricercare espressioni a cui attribuire una specifica accezione tecnico-istituzionale. Tuttavia non si può dimenticare che il retore aveva vissuto alla corte imperiale per un certo periodo²²⁵, durante il quale non solo aveva potuto stringere importanti relazioni con i membri più influenti dell'*entourage* di Graziano, ma aveva certamente potuto prendere confidenza con i meccanismi di funzionamento dei principali uffici; d'altra parte le competenze e la natura delle prerogative di un *quaestor* dovevano essergli ben note, soprattutto tenendo conto che negli anni precedenti la composizione della missiva destinata a Proculus Gregorius aveva intrattenuto rapporti epistolari e personali con almeno due dei recenti titolari della questura palatina, Ausonius e Claudius Antonius²²⁶.

²²⁵ Nel 369, quando gli fu assegnato il titolo di *comes tertii ordinis*; *CIL* VI 1699 = *ILS* 2946; *AE* 1966, 518; Roda 1973, pp. 63-65; *Id.* 1981B, pp. 274-275.

²²⁶ Si può infine aggiungere che se il suo interlocutore fosse stato invece *magister memoriae*, risulterebbe difficile comprendere il motivo per cui il senatore romano avesse usato il plurale per designare il dipartimento da cui venivano tratti i suoi collaboratori: l'intento adulatorio del contesto conduce a respingere la logica di un utilizzo di un'espressione omnicom-

Si può infine aggiungere che se il suo interlocutore fosse stato invece *magister memoriae*, risulterebbe difficile comprendere il motivo per cui il senatore romano avesse usato il plurale per designare il dipartimento da cui venivano tratti i suoi collaboratori: l'intento adulatorio del contesto conduce a respingere la logica di un utilizzo di un'espressione omnicomprensiva, volta a includere anche uffici la cui celebrazione non sarebbe stata utile alle finalità della lettera, ovvero stabilire un legame con uno dei funzionari più in auge della corte di Graziano.

Fu dunque Proculus Gregorius, *quaestor*, a redigere l'*oratio* letta in senato annunciando l'importante vittoria militare ottenuta contro i Goti e gli Alamanni, così come, verosimilmente, fu Claudius Antonius, in qualità di questore, a comporre il discorso con cui Valentiniano annunciava una attenuazione delle misure repressive adottate contro il senato, a seguito dell'ambasceria capeggiata da Praetextatus.

La questura di Claudius Antonius, sebbene non esplicitamente menzionata in alcuna fonte, è tuttavia data per sicura da quanti si sono occupati dei funzionari che militarono alla corte di Valentiniano²²⁷. Tale attribuzione poggia evidentemente e nuovamente sulle parole di Symmachus da cui si evince che il ministro aveva già avuto modo di distinguersi per la brillantezza del suo stile letterario e che prima del suo attuale incarico aveva rivestito un ministero palatino; il termine utilizzato, *magisterium*, è indicativo²²⁸, dal momento che in questo caso può designare un *officium* il cui responsabile in capo abbia il titolo di *magister*: escludendo che questi fosse stato *magister officiorum*, funzione a quell'epoca rivestita da Remigius²²⁹, rimangono solo i *magistri scriniorum*. Le parole del senatore romano, relative al nuovo posto occupato da Claudius Antonius, rimandano senza dubbio ad una carica che prevedeva il compito di occuparsi della redazione dei discorsi imperiali e, come si è potuto evidenziare per Proculus Gregorius, suffra-

prensiva, volta a includere anche uffici la cui celebrazione non sarebbe stata utile alle finalità della lettera, ovvero stabilire un legame con uno dei funzionari più in auge della corte di Graziano.

²²⁷ Callu 1972, p. 230; Matthews 1975, pp. 48 e 65; Harries 1988, pp. 160-161; Lizzi Testa 2004, pp. 248 e 432-433.

²²⁸ Symm. *Ep.* I 89.

²²⁹ Amm. XXVII 9.2; *PLRE* I, s. v. *Remigius*, p. 763.

gato anche dall'orazione scritta dal *quaestor* Ausonius nel 376²³⁰, l'unica carica che si presti a tale mansione è la questura.

Tale ricostruzione trova una decisiva conferma indagando lo statuto giuridico delle *orationes* imperiali e raffrontandolo con quelli che erano, in età tardoantica, i compiti principali di un *quaestor* e di un *magister memoriae*: ambedue dovevano *dictare*, l'uno le *leges*, l'altro le *adnotationes*. Le prime erano le *leges generales*, valide per tutti i cittadini dell'impero²³¹, le seconde, in termini strettamente tecnici, erano delle note che venivano apposte dall'imperatore – o, più propriamente dal *magister memoriae* in base a quanto comunicava il sovrano – a margine di un'istanza o una supplica, con cui veniva esprimeva consenso o rifiuto alla medesima. Al verificarsi della prima situazione, da tali annotazioni si traevano anche le informazioni necessarie alla stesura di un *rescriptum*²³². In ultima istanza, si può dunque ritenere il *magister* responsabile della composizione dei rescritti.

Il *rescriptum* era, fin dai tempi della giurisprudenza classica, l'espressione della capacità normativa della cancelleria palatina²³³; non ha valore generale, bensì rappresenta una deroga di una normativa a carattere generale assegnata dietro richiesta di una persona o di una categoria di individui, quali ad esempio corporazioni, curie cittadine, ma anche da funzionari, con la conseguenza di annullare in singoli casi il valore della *lex generalis*²³⁴.

²³⁰ Symm. Ep. I 13.

²³¹ C. J. I 14.2-3 (426). Archi 1976, p. 14; Bianchini 1979, pp. 145-146; Sirks 2003, pp. 146-148 e pp. 148-150 in cui sottolinea tuttavia, sulla base di C. Th. I 1.6 (435), che in questa accezione vadano comprese anche quelle *leges* applicabili ad una sola delle *partes imperii*.

²³² Seeck 1893B, coll. 382-383.

²³³ Sui *rescripta* in età classica e sul loro valore quale fonte di diritto, Honoré 1979, pp. 51-64.

²³⁴ Archi 1976, pp. 39-42, 76-90. I *rescripta* emanati a seguito di suppliche di privati vengono tecnicamente definiti *ad precem emissa*, mentre quelli indirizzati a magistrati e funzionari impegnati in attività giurisdizionale sono *rescripta ad consultationem emissa*. Sui due tipi di rescritti rescritti v. Maggio 1995, pp. 285-312, in part. pp. 287-288 e nn. 8-10 e *Id.* 2003, pp. 359-380. Il carattere particolaristico del *rescriptum* è ben tratteggiato da C. Th. I 2.11: *Impp. Arcadius et Honorius aa. Eutyichiano praefecto praetorio. Rescripta ad consultationem emissa vel emittenda, in futurum his tantum negotiis opitulentur, quibus effusa docebuntur. et cetera. Dat. VIII id. decemb. Constantinopoli Honorio a. IIII et Eutyichiano conss. e dalla Coll. leg. Mos. et Rom. I 10: Have Agatho karissime nobis. Qualitas precum Iuli Antonini clementiam nostram facile commovit: quippe quod adseveret homicidium se non voluntate, sed casu fortuito fecisse, cum calcis ictu mortis occasio praebita videatur. Quod si ita est ne-*

Il *rescriptum* e le *leges* erano dunque documenti con caratteristiche ben distinte. Le *orationes*, come si è rilevato proprio nel caso di quella composta da Claudius Antonius, talvolta si traducevano in costituzioni indirizzate *ad senatum* e, stabilendo il valore che queste assumono dal punto di vista legislativo, si può individuare il funzionario che le ha composte. Secondo quanto riportato nel programma del *Codex Theodosianus* del 429, poi sottoscritto in quello del 435²³⁵, almeno per quanto riguarda il presente campo di indagine, il *corpus* legislativo avrebbe dovuto contenere *edictales et generalesque constitutiones*: tale intento escludeva così la presenza di testi che non avessero avuto carattere generale, ovvero i *rescripta*, di conseguenza, i testi redatti dal *magister memoriae*²³⁶. Il fatto che il *Codex* riporti costituzioni tratte dall'*oratio* scritta da Claudius Antonius significa pertanto che queste erano *leges generales*, quindi composte da lui in quanto *auaestor*. A conferma di ciò interviene una norma di tre anni precedente al primo testo programmatico del *codex*, specifica quali siano da considerarsi leggi generali: tra queste vi sono i discorsi indirizzati al senato, *le orationes missae ad venerabilem coetum*²³⁷. L'*oratio* stessa dunque costituisce di per sé una *lex generalis*.

Non solo per coerenza, ma per legge, dunque, l'autore di discorso imperiale destinato al senato è il medesimo che vi attribuisce una forma più strettamente legislativa: traduce l'*oratio* in costituzione. In tal senso può essere utile il confronto con l'*oratio* scritta da Ausonius annunciante il nuovo corso della politica di Graziano in senso filosenatorio e letta in senato nel gennaio del 376²³⁸: il discorso, di carattere volutamente generale, data la persistente potenza di Maximinus, allora *praefectus praetorio Galliarum*, e della sua *factio*²³⁹, permise la messa

que super hoc ambigi poterit, omni eum metu ac suspicione, quod ex admissae rei discrimine sustinet, secundum id quod adnotatione nostra comprehensum est, volumus liberari.

²³⁵ C. Th. I 1.5 (429) e I 1.6 (435); per le differenze esistenti, a livello programmatico, fra i due testi, v. Archi 1976, pp. 6-37; Sargenti 1995, pp. 373-376 e Sirks 2003, pp. 148-153.

²³⁶ Di Maggio 1995, p. 286, n. 3.

²³⁷ C. J. I 14.3 (426); Vera 1981, p. 76-77. A conferma vi è il fatto che il *rescriptum*, esito della *relatio* inviata da Maximinus a Valentiniano, per protestare contro il quale fu inviata l'ambasceria senatoria, il cui successo è esplicitato dall'*oratio* di Claudius Antonius e dalle costituzioni conseguenti, non è riportato nel codice.

²³⁸ Vera 1981, pp. 449-450; Lizzi 2004, p. 296, n. 322.

²³⁹ Vera 1981, p. 450.

in atto di alcune disposizioni che, nel corso di un anno, restaurarono la *dignitas* compromessa del senato; se, come si è dimostrato, Ausonius rimase *quaestor* fino all'autunno del 377²⁴⁰, allora questi fu autore sia del discorso imperiale²⁴¹ sia delle costituzioni conseguenze dirette di questa²⁴²: ci si trova di fronte alla medesima situazione di Claudius Antonius, la cui questura palatina appare dunque provata.

²⁴⁰ Honoré 1984, p. 75; *Id.* 1986, pp. 201-204; Sivan 1993, pp. 125-130.

²⁴¹ Symm. *Ep.* I 13.

²⁴² Su cui v. *supra* p. 137 n. 8.

Capitolo III L'età di Teodosio I

Il quindicennio o poco più entro cui si articola il regno di Teodosio è il punto di arrivo ideale per il percorso che si è intrapreso che a partire dal regno di Costantino. L'esperienza teodosiana, infatti, sotto tanti aspetti, ma in specifico dal punto di vista del reclutamento, si configurò come una *summa* di tutte le esperienze e le politiche precedenti, aggiungendo inoltre il suo caratteristico marchio, il pragmatismo. Teodosio diede infatti spazio a tutte le discriminanti di arruolamento che sono state evidenziate per i suoi predecessori: competenza, fedeltà, supporto, patronato e persino religiosità e origine geografica. Sotto la sua egida, però, ciascuno di questi criteri acquisì un'accezione peculiare, rendendola paragonabile solo per il nome a quanto l'aveva preceduta. Novello Augusto, in questo ambito della sua amministrazione riuscì a conferire nuova forma a quanto era preesistente, il tutto in nome dell'unico vero interesse, la stabilità del suo impero. Sovrano carismatico, nell'accezione che si è data a tale definizione, riuscì a porre sotto il suo diretto controllo anche il patronato, discriminante che era stata sottratta al sovrano sotto Graziano, nonché il fattore religioso, svincolandolo dal carattere di straordinarietà che aveva acquisito sotto Giuliano. Durante il suo impero ci furono tanto tentativi di usurpazione quanto sforzi di alterare le caratteristiche istituzionali delle magistrature; ai primi riuscì a porre rimedio, sconfiggendo prima Maximus e poi Eugenius, ai secondi no: per questi risultarono risolutivi altri fattori, ma c'è da dire che essi ebbero luogo in momenti in cui l'imperatore non era in grado di gestire ogni singolo cambiamento che aveva luogo, soprattutto negli anni in egli si trovava in Occidente e i mutamenti avvenivano in Oriente¹.

Teodosio fu l'ultimo imperatore d'Occidente sul trono orientale, l'ultimo che poté imporre un *modus gubernandi* proprio della sua *pars*

¹ Il riferimento è a Rufinus che all'epoca della sua prefettura al pretorio sottrasse al *magister* la sovrintendenza sulle *fabricae* assegnandola alla prefettura. Tale prerogativa fu poi restituita al *magister* dopo la morte di Teodosio e la caduta del suo ministro; *Lyd. Mag.* II 10 = III 40. Sinnigen 1962A, pp. 369-379; Giardina 1977A, pp. 13-18; Morosi 1979-1980, pp. 43-50.

imperii, con specificità di reclutamento, come per l'appunto il patronato, di carattere occidentale. Dopo di lui infatti, la *divisio imperii*, attuata tra i suoi figli, seppure non avesse l'intento di dividere formalmente l'impero ebbe tale l'effetto e il reclutamento naturalmente ne risentì. Ma sino a Teodosio le regole che avevano contraddistinto fino a quell'epoca l'arruolamento palatino, tenendo conto della sua evoluzione, permasero seppur con una prospettiva totalmente nuova.

Ma fra tutte una fu dominante, rendendo le altre sue subordinate: la conquista del consenso al suo impero in Oriente – e a ciò fu dedicato il primo quinquennio del suo governo – e a Occidente – cui rivolse l'attenzione per la maggior parte dei suoi ultimi anni di regno – al fine di garantirne la necessaria stabilità amministrativa

Come per i Valentiniani, a parte piccoli aggiustamenti, non si hanno sostanziali modifiche nelle competenze dei magistrati palatini; si ha invece un diverso modo di utilizzarli: prima pedine politiche, poi ministri deputati ad amministrare i rispettivi dipartimenti. Se si considera la loro origine, il fatto che costoro fossero divenuti la chiave del successo politico di Teodosio dà la misura dell'evoluzione che li contraddistinse in meno di mezzo secolo: un successo politico che, in termini di celerità, non ha precedenti nella storia dell'Impero. Tuttavia l'uso che ne fece l'imperatore ispanico pose un suggello al loro cambiamento: seppur mai sovrapponibili, essi per caratteristiche e per l'uso che ne fu fatto negli ultimi due decenni del IV secolo si avvicinarono alla condizione dei senatori, allontanandosi sempre più radicalmente da quelle che erano state le loro origini in età costantiniana.

3.1 Il reclutamento teodosiano: il trionfo del pragmatismo

I *fasti* dei quattro funzionari di corte di Teodosio sono pressochè completi – di nuovo con esclusione dei questori, essendone noti solamente due – ricoprendo tutto il suo lungo regno; inoltre, fatto eccezionale, le fonti abbondano di notizie su una grande percentuale di essi, per cui si può ricostruire, in gran parte dei casi, origine, carriera e anche religiosità. Da queste informazioni è anche possibile determinare il possesso di particolari competenze. Tutti questi fattori, con in aggiunta il *patronatus*, incisero, pur se in diversa misura, sul reclutamen-

to dei ministri palatini, ma furono però tutti secondari, subordinati al reale interesse di Teodosio, l'efficace amministrazione dell'impero per conseguire la quale aveva bisogno di un generale consenso di tutte le realtà sociali e geografiche che lo componevano. Non a caso, anche solo dando una rapida occhiata ai *fasti*, emerge l'eterogeneità delle caratteristiche dei funzionari: compaiono orientali e occidentali, parenti e amici del sovrano, aristocratici e funzionari di carriera, pagani e cristiani, persone dalla cultura raffinata e altre di cui nulla è conosciuto da questo punto di vista; tutti costoro, senza eccezione, rivestirono le rispettive cariche entro tutto l'arco di regno di Teodosio, senza un'apparente regola, rendendo così difficile capire cosa avesse spinto il sovrano a selezionarli.

Un esempio dell'apparente assenza di una logica di reclutamento è fornito dai suoi due questori: Maternus Cynegius e Nicomachus Flavianus sr., il cui unico punto in comune è dato dal fatto che per ambedue la prima tappa del *cursus honorum* fu un governatorato di provincia². Per il resto i due non potrebbero essere stati più diversi: fervente

² Il vicariato di Maternus Cynegius nel 381 è desumibile da *C. J. V* 20.1, indirizzata *Cynegio pp.*: non essendo possibile che già a quell'epoca fosse prefetto al pretorio, dato il contenuto della legge si è ipotizzato che fosse un vicario di una diocesi non identificabile. Le fonti giuridiche e legislative non lasciano adito ad alcun dubbio sulle successive tappe della sua carriera, su cui v. *PLRE I*, s. v. *Maternus Cynegius* 3, pp. 235-236. Solo l'attribuzione della questura, paradossalmente, potrebbe essere messa in discussione. L'unica menzione di tale incarico, antecedente la *praefectura praetorio Orientis*, si trova in Liban. *Or.* XLIX 3, che ricorda Κυνήγιος ἐπὶ τῶν δεήσεων τεταγμένος, preposto alle suppliche, definizione che ben calzerebbe anche per i *magistri scriniorum*; ad escludere questa ipotesi, tuttavia, concorre l'attestazione di una carica rivestita immediatamente prima, la *comitiva sacrarum largitionum*, di rango superiore rispetto al *magisterium scrinii*. V. Seeck 1921, col. 896. Su Cynegius v. Petit 1951, pp. 298-304; Chastagnol 1965, pp. 289-290; Matthews 1967, pp. 438-446 e *Id.* 1975, pp. 110-111 e 140-144; Garcia Moreno 2002, pp. 179-186. La carriera di Nicomachus Flavianus è riportata in *CIL VI* 1783 = *ILS* 2948: *Nicomacho Flaviano cons(ulari) Sicil(iae) vicar(io) Afric(ae) quaest(ori) aulae divi Theodosi praef(ecto) praet(orio) Ital(iae) Illyr(ici) et Afric(ae) iterum virtutis auctoritatisq(ue) senatoriae et iudiciariae ergo redita in honorem filii Nicomachi Flaviani cons(ularis) Camp(aniae) procons(ulis) Asiae praef(ecti) urbi saepius nunc praef(ecti) praet(orio) Italiae Illyrici et Africae*. Le singole tappe non presentano dunque alcun problema, mentre è assai dibattuta la loro cronologia, in particolare la data della *quaestura palatina* per cui si propongono due date, il 382/383 o il 388/390. Dal momento che, come si vedrà, è possibile giustificare la scelta di Teodosio per ambedue le date proposte, il presente studio non tenterà di proporre una soluzione all'annoso problema cronologico su cui da più di un secolo ormai si dibatte. Lo *status quaestionis* fino al 1983 è riportato in Vera 1983, pp. 24-27; in seguito si sono occupati dell'argomento Matthews 1989B, pp. 18-48, Errington

cristiano il primo, pagano il secondo³, l'uno probabilmente ispanico e legato al clan di Teodosio⁴, l'altro discendente da un'illustre famiglia senatoria di Roma⁵. Infine, a far cadere la possibilità che la competenza avesse avuto un peso nelle rispettive selezioni, concorre il fatto che sebbene sia sicuro che Flavianus abbia scritto degli *Annales*⁶, tale attività rimane solo un esito ed un'ulteriore conferma della raffinata educazione culturale posseduta dai membri dell'*ordo* senatorio⁷, mentre le fonti non riportano nulla in merito per Maternus Cynegius, per la valutazione del cui stile e preparazione letteraria rimane solo la testimonianza delle costituzioni da lui redatte al tempo della sua questura⁸. Le differenze tra i due funzionari non avrebbero potuto essere più palesi, ciò nondimeno furono ritenuti idonei per la questura; la stessa situazione si riscontra tra *magistri* e *comites* finanziari. Decade dunque la possibilità che vi sia un nesso preciso tra il funzionario e la magistratura che era deputato a ricoprire, come era possibile scorgere in maniera più o meno definita nei decenni precedenti: ciascuno dei ministri teodosiani evidentemente non fu scelto perché particolarmente adatto

1992, pp. 439-461; Cameron 1999, pp. 109-121; Cecconi 2002, pp. 165-169 e Coşkun 2004B, pp. 467-491. V. anche *PLRE I*, s. v. *Virius Nicomachus Flavianus* 15, pp. 347-349.

³ Il cristianesimo di Maternus Cynegius è provato dalla sua costante ostilità nei confronti del paganesimo, concretizzata nella sua attività di chiusura e di distruzione di templi dedicati agli antichi culti, di cui sono testimoni Liban. *Or.* XXX 46, Zos. IV 37.3, Theodoret. *HE V* 21.7. La sua opposizione al paganesimo e all'ebraismo è riscontrabile anche in numerose costituzioni da questi sollecitate al tempo della sua *praefectura praetorio Orientis*, riportate in *PLRE I*, s. v. *Maternus Cynegius* 3, pp. 235-236 e commentate in Petit 1951, pp. 298-304, Matthews 1967, p. 439, *Id.* 1975, pp. 140-142, Buenacasa Pérez 1997, pp. 133-134 e Garcia Moreno 2002, pp. 181-182. Sul paganesimo di Nicomachus Flavianus e la sua pronta adesione all'usurpazione di Eugenius che gli costò la vita v. fra i molti studi dedicati Bloch 1968, pp. 204-209, Jones 1974, pp. 218-219, Matthews 1973, pp. 175-195 e *Id.* 1975, pp. 240-246; McLynn 1994, pp. 341-356; Cameron 1999, pp. 109-121.

⁴ L'attribuzione di un'origine ispanica di Cynegius si fonda sostanzialmente sulla notizia della traslazione del suo corpo da parte della vedova Achantia dalla chiesa dei SS. Apostoli di Costantinopoli alla Spagna, attestata da *Cons. Const.* s. a. 388. Tale ascendenza è accettata da tutti gli studi dedicategli e riportati *supra*, ad eccezione fatta per il più recente, Garcia Moreno 2002, pp. 179-186, che invece ritiene che questi fosse invece un burocrate orientale, probabilmente nativo di Cesarea di Cappadocia.

⁵ Era figlio di Venustus (Macr. *Sat.* I 5.13), legato all'illustre famiglia dei *Ragonii Venusti*. Chausson 1996, pp. 245-251; Lizzi Testa 2004, p. 267.

⁶ *CIL VI* 1782 = *ILS* 2947; *CIL VI* 1783 = *ILS* 2948. Tradusse anche la *Vita Apollonii* di Filostrato (Sidon. *Ep.* VIII 3.1).

⁷ V. con esauriente bibliografia di riferimento in merito Lizzi Testa 2002, pp. 187-189.

⁸ Honoré 1986, pp. 152-156.

a rivestire la tal determinata carica. Altro evidentemente entrava in gioco.

Teodosio, come già Valentiniano e Valente, era un imperatore non dinastico, in più un sovrano di origine Occidentale insediato sul trono d'Oriente. Necessariamente, per rendere solida la sua posizione, aveva bisogno di ottenere, soprattutto nei primi anni di regno, il maggior grado di consenso possibile non solo da parte della classe dirigente Orientale, ma anche di tutti quegli Occidentali che, per ragioni diverse, vedevano nel nuovo regime la possibilità di intraprendere una carriera che nella *propria pars imperii* era loro preclusa; questi ultimi sono da identificarsi soprattutto in iberici che erano legati, non solo per via parentale, alla famiglia teodosiana⁹, e con alcuni membri dell'aristocrazia senatoria romana o a uomini ad essa vincolati¹⁰. Erano queste le realtà con cui Teodosio doveva confrontarsi e uno dei modi in cui lo fece fu attraverso un'accorta politica di reclutamento: promosse ciascuna di queste categorie in modi e soprattutto tempi diversi.

Si possono individuare tre grandi fasi nel regno di Teodosio in relazione al reclutamento, non solo dei funzionari di corte, ognuna di circa cinque anni.

⁹ Per gli spagnoli reclutati da Teodosio v. Chastagnol 1965, pp. 287-290; Matthews 1971A, pp. 1073-1099.

¹⁰ Un esempio significativo è rappresentato nuovamente dalla situazione di Virius Nicomachus Flavianus la cui famiglia durante i regni di Valentiniano e Graziano non aveva goduto del favore imperiale e, di conseguenza il suo accesso a funzioni era stato limitato. Il padre Venustus, nonostante un promettente inizio di carriera quale *consularis Siciliae* in data sconosciuta (Symm. *Ep.* IV 71. Chausson 1996, p. 260), a cui seguì il conferimento del *vicariatus Hispaniarum* nel 362 (Amm. XXIII 1.4; Chastagnol 1965, p. 275), non ebbe accesso ad altre cariche negli anni successivi. La sua presenza nell'ambasceria capeggiata da Praetextatus presso Valentiniano è indicativa dell'alto prestigio raggiunto in seno al senato, non del suo favore presso il sovrano iberico (Amm. XXVIII 1.24. Sulle tappe della carriera di Venustus v. Cecconi 2002, p. 36, n. 20 e Lizzi Testa 2004, p. 267, con bibliografia di riferimento). Suo figlio agli esordi del regno di Valentiniano fu, al pari del padre, governatore di Sicilia e, nel 377, *vicarius Africae*: tale carica può essere indicativa della rinnovata apertura verso l'aristocrazia senatoria da parte di Graziano o, come è altresì probabile, uno degli esiti del favore di cui Symmachus godeva presso Ausonius e il suo clan. In effetti, nonostante la costante assimilazione fra i due illustri senatori, la situazione politica di Symmachus e Flavianus, così come quella dei rispettivi padri, fu molto diversa: le differenti carriere, estremamente più prestigiose negli anni precedenti l'ascesa di Teodosio, dimostrano una maggiore capacità di autopromozione dei primi, assai efficace nella sua concretizzazione in termini di assegnazione di onori e cariche, rispetto ai secondi.

La prima fase si colloca tra il 379 e il 384: la preferenza nelle cariche palatine è accordata da Teodosio a membri del suo clan familiare o ad occidentali, afferenti o legati all'aristocrazia romana. Agli orientali viene garantito l'accesso a incarichi governatori.

Nella seconda, che termina all'incirca con la prima trasferta in Italia dell'imperatore, l'accesso alle magistrature di corte venne aperto agli orientali.

Nella terza fase si riscontra, a seguito della sconfitta di Maximus e il ritorno di Teodosio in Oriente, una seconda consistente migrazione di occidentali nella *pars Orientis*. Costoro, insieme a personalità locali costituiscono il nerbo dell'apparato palatino negli ultimi anni del regno di Teodosio.

Questa suddivisione cronologica consente, anche solo ad un esame superficiale, di avere una visione più razionale del reclutamento teodosiano.

Prima di procedere con un'analisi dettagliata delle singole fasi è necessario dedicare una riflessione ad una figura, che allo stesso tempo costituisce un criterio di reclutamento, la cui presenza è costante per tutti gli anni del regno di Teodosio: il *patronus*. Come si vedrà, tre sono le personalità che a diritto sono definibili come *patroni* in età teodosiana: Eutropius, Flavius Rufinus e, in certa misura, Neoterius. Costoro, tutti funzionari teodosiani di origine occidentale¹¹, furono di-

¹¹ *PLRE* I, s. v. *Eutropius* 2, p. 317. Pur nativo di Bordeaux la sua carriera, inaugurata sotto Costanzo II, si articolò tutta in Occidente. A testimonianza della sua importanza durante il regno di Teodosio non solo vale la sua prefettura dell'Ilirico del 380-381, ma soprattutto il suo consolato nel 387. Nel 379, subito dopo la sua investitura imperiale, Teodosio lo inviò a Roma con il compito di reclutare funzionari da esportare in Oriente; l'epistolario simmachiano rivela che questi strinse ottimi rapporti con alcuni esponenti dell'aristocrazia senatoria, fra cui lo stesso Symmachus: fra i due cominciò un intenso rapporto epistolare volto sia ad intrecciare e rinforzare i legami con la casata teodosiana, sia a promuovere alcuni protetti del senatore (*Symm. Ep.* III 46-53). Fra i raccomandati di Symmachus vi erano Palladius, nominato *comes sacrarum largitionum* e successivamente *magister officiorum* (*Symm. Ep.* III 50) e Postumianus prefetto dell'Ilirico e d'Oriente (*Symm. Ep.* III 48). Su questo utilizzo del mezzo epistolare v. Roda 1986, pp. 225-254). Neoterius, per quanto sia stato ipotizzato che ne fosse anch'egli un esponente, era più probabilmente un romano che acquistò visibilità e prestigio attraverso incarichi di corte di cui, tuttavia è nota solo la prima tappa, il notariato sotto Valentiniano (*Amm. XXVI* 5. 14. L'ipotesi che fosse di nobili origini è di Rivolta Tibergha 1992, pp. 142-143, tuttavia, il fatto che avesse ricoperto una carica piuttosto umile, quale il *notarius*, sembrerebbe escluderlo. Il termine *frater*, su cui la studiosa fonda la supposizione di un'ascendenza aristocratica di Neoterius, è utilizzato da Symmachus in una lettera del 398,

quando in effetti Neoterius, per la brillante carriera percorsa, era effettivamente pari in *dignitas* all'illustre senatore romano (Symm. *Ep.* VI 36. Per la datazione v. Marcone 1983, pp. 112-113), ma non costituisce una prova che tale fosse la sua condizione originaria): non essendo in possesso di pressoché alcuna notizia su di lui fra il 365 e il 380, anno in cui gli fu assegnata la prefettura d'Oriente, l'ipotesi di un suo costante avanzamento per cariche minori è l'unica sostenibile e, d'altra parte lo avvicinerebbe alla condizione di un altro degli "arruolati" occidentali, Postumianus. Tale assimilazione può essere rafforzata dall'esegesi dell'unica altra fonte che coinvolge Neoterius prima della sua prefettura orientale. Nel 376 fu uno dei destinatari della *Pro Trygetio*, l'orazione recitata in senato da Symmachus, che costituisce un vero e proprio rapporto programmatico delle aspettative del senato romano dal nuovo sovrano (Symm. *Ep.* V 43 su cui v. Rivolta Tibergera 1992, pp. 24 e 149-150. Sulla *Pro Trygetio* v. Lizzi Testa 2006, pp. 271-276 e ivi letteratura precedente). Gli altri recipienti del famoso discorso furono il senatore pagano e amico dell'oratore Vettius Agorius Praetextatus, il figlio di Ausonius Hesperius, il futuro *magister officiorum* Flavius Syagrius e, forse, Sextius Rusticus Iulianus, già candidato a succedere al trono di Valentiniano nel 367 e *praefectus urbis Romae* nel 387-388, durante l'usurpazione di Maximus (Symm. *Ep.* I 44 e 52 a Praetextatus; I 78 a Hesperius; I 96 e 105 a Syagrius; III 7 a Rusticus Iulianus). Al di là di quest'ultimo – per la difficoltà di identificare nella *Pro Trygetio* il testo inviategli da Symmachus (dubbiosi in tal senso sono Pellizzari 1998, pp. 80-82 e Lizzi Testa 2004, p. 328 n. 2. Più sicura dell'attribuzione è Rivolta Tibergera 1992, pp. 24 e 149-150) – e di Praetextatus – certamente referente obbligato del senatore per il comune obiettivo di ribaltare l'indirizzo politico imperiale degli ultimi anni – sono estremamente significativi i due restanti depositari del dono oratorio, Hesperius e Syagrius, la cui ascesa fu legata indissolubilmente all'influenza di Ausonius. In virtù della loro esperienza si potrebbe supporre che Symmachus si fosse rivolto a Neoterius in quanto anch'egli membro del cosiddetto clan ausoniano. Tuttavia, alcune considerazioni inducono ad escludere tale affiliazione. Il fatto che nessuna fonte lo colleghi esplicitamente ad Ausonius non pare decisivo: in effetti neanche per Syagrius è riscontrabile esplicitamente un diretto legame con il retore di Bordeaux. Ben più significativa è l'assenza di qualsiasi indizio che possa provare la detenzione di una carica, burocratica o governatoria, durante il periodo di potere dell'ex tutore di Graziano. Sebbene tale silenzio delle fonti non costituisca una sicura garanzia di un'esclusione dalle principali funzioni e, pertanto, non assicuri un'estraneità fra Neoterius e il gruppo di potere ausoniano, se ad esso si aggiunge che nessun funzionario espressamente associabile alla cerchia di quest'ultimo, avendo ricoperto incarichi prestigiosi, ottenne alcuna funzione di pari livello alla corte di Teodosio, tale ipotesi assume maggiore concretezza. Symmachus dunque lo ritenne un utile destinatario della sua opera per altri motivi, o meglio, per le altre possibilità che avrebbe offerto la costruzione di un legame con Neoterius. Nella stessa lettera in cui è richiamata l'orazione d'accompagnamento, l'aristocratico romano menziona un tale Carterius, verosimilmente un membro dell'*ordo*, dal momento che presenziò in senato alla lettura del discorso in favore di Trygetius (Symm. *Ep.* V 43. Su Carterius, *consularis Syriae* tra il 379 e il 380 v. *PLRE* I, s. v. *Carterius* 3, p. 182; Roda 1981A, p. 105; Rivolta Tibergera 1992, p. 149). Anche non ipotizzando un vincolo di natura parentale fra i due, evidentemente un legame fra costoro doveva sussistere ed è presumibilmente proprio riferendosi ad esso che si devono ricercare non solo le ragioni che spinsero Symmachus ad indirizzare la propria *oratiuncula* al futuro prefetto teodosiano. Lo scopo ultimo del senatore era di allacciare rapporti proficui con esponenti del nuovo regime che potessero agevolare un nuovo indirizzo politico che tenesse nella dovuta considerazione quanti erano stati esclusi e perseguitati negli anni precedenti. L'avvento al trono di Graziano aveva certamente permesso alla stella di Ausonius di risplendere, ma nel 376 il retore non era ancora al massimo del suo potere, pertanto Symmachus a-

rettamente connessi all'assunzione di ogni ministro di provenienza occidentale che militò ad Oriente. Il loro *patronatus*, tuttavia, non è assolutamente assimilabile a quello esercitato quasi contemporaneamente da Ausonius e da Claudius Antonius.

Lo è nei tratti caratterizzanti. In quest'ottica torna l'importanza attribuita al fattore geografico e sociale: i patroni e i loro protetti hanno sempre in comune da questo punto di vista un medesimo *background*, come dimostrano proprio i casi di Ausonius e Antonius e confermano le esperienze dei tre ministri teodosiani. Eutropius, colto letterato gallico, con contatti con l'aristocrazia senatoria romana, promosse per lo più nobili dell'Urbe o uomini dal riconosciuto talento letterario – di nuovo, si vedrà, è significativo l'esempio di Flavianus Sr.; Rufinus anch'egli gallico con un'educazione retorico-letteraria, partecipe dello stesso ambiente di Eutropius, e probabilmente del suo *patronatus*, privilegiò propri conterranei che possedessero la sua medesima formazione, come l'oratore Pacatus Drepanius e lo scrittore Marcellus¹². È forse possibile che la preparazione nelle lettere fosse ritenuta da costoro fondamentale per l'esercizio delle magistrature¹³ e che dunque in essa possa scorgersi un'attenzione al fattore della competenza, ma questo è comunque una discriminante, al pari dell'origine, secondaria e subordinata alla volontà di tenerla in considerazione del *patronus*.

Neoterius, infine, legato all'*ordo* senatorio, fu il responsabile di alcune delle assunzioni di senatori romani reclutati a partire dal 385, anno in cui divenne *praefectus praetorio Italiae*¹⁴.

Non lo è invece nella libertà di selezione. Ausonius e Antonius dominarono il reclutamento graziano sfruttando l'ampio margine d'azione che concedeva il loro imperatore. La condizione di Eutro-

veva la necessità di rivolgersi a tutti coloro che a corte fossero in grado di esercitare una certa influenza. Neoterius era l'uomo ideale: ex *notarius* di fiducia di Valentiniano, romano di origine, in qualche modo legato ad un appartenente all'*ordo* e in grado di aver ottenuto una posizione di rilievo a Treviri, forse percorrendo l'*iter* entro la *schola notariorum* e magari raggiungendone il comando. Su Rufinus, *PLRE* I, s. v. *Flavius Rufinus* 18, pp. 779-781.

¹² Da questo punto di vista le scelte di Eutropius e Rufinus non paiono condotte diversamente da Ausonius che predilesse *virii litterati* (Symm. *Ep.* I 20: *iter ad capessendos magistratus saepe litteris promovetur*).

¹³ Essa era auspicabile per un *quaestor* e infatti, come si è detto, Nicomachus Flavianus sr. eccelleva in ambito letterario.

¹⁴ Matthews 1975, pp. 225-226.

pius, Rufinus e Neoterius è sensibilmente diversa, giacchè costoro non operavano su iniziativa personale, ma su mandato dello stesso Teodosio: funzionari che godevano della sua fiducia, a costoro fu affidato il compito di assumere quanti fossero più idonei a rivestire cariche nella sua *pars imperii*. Teodosio, a differenza di Graziano, fu elemento attivo e non inerte del *patronatus*, fu lui che incaricò i *patroni* le cui selezioni comunque soggiacevano alle sue direttive. La coerenza del reclutamento teodosiano ne rappresenta una prova. I *patroni* di Teodosio furono, prendendo in prestito una definizione fortunata e calzante, *recruiting agents*¹⁵, agenti deputati, su mandato imperiale, a selezionare, pur con una certa autonomia, i membri occidentali dell'*entourage* teodosiano.

Questo fu valido fino a quando Teodosio poté occuparsi direttamente anche di tale aspetto dell'amministrazione del suo impero. Come in altre occasioni, contingenze non prevedibili influirono sul reclutamento: quando l'usurpazione di Eugenio lo costrinse a riprendere la via dell'Occidente e ad affidare la tutela di Arcadio e con essa l'amministrazione dell'Oriente a Rufinus, promosso prefetto al pretorio, quest'ultimo, in assenza dell'imperatore, quanto al reclutamento fu libero di assumere una condotta "ausoniana", ovvero procedette alla designazione di funzionari che ritenesse idonei in prospettiva del proprio progetto politico di guida dell'impero, senza più tenere in conto le linee guida teodosiane.

Una volta precisate le caratteristiche del *patronatus* teodosiano si possono analizzare nel dettaglio le peculiarità di assunzione nelle diverse fasi individuate.

Nella prima, corrispondente all'incirca il periodo in cui Teodosio condivise l'impero con Graziano, tra magistrature palatine e regionali sono noti venticinque funzionari di sua nomina. Di costoro, fra coloro dei quali è stato possibile ricostruire l'origine, dieci sono occidentali, nove orientali, mentre sei sono di ascendenza non identificabile, la cui carica è attestata solo da leggi; essi sono distribuiti secondo quanto sintetizzato dalla tabella qui proposta¹⁶:

¹⁵ Così è stato definito in particolare Eutropius da Vera 1983, pp. 49-50; v. anche Lizzi Testa 1988, p. 149.

¹⁶ I dati riportati seguono le seguenti voci della *PLRE*. *PLRE* I, s. v. *Flavius Claudius Antonius* 5, p. 77 (su cui v. anche Martindale 1967, pp. 254-256); s. v. *Flavius Eucherius* 2, pp.

CARICHE	OCCIDENTALI	ORIENTALI	ORIGINE IGNOTA
PPO Orientis	Neoterius (380-381) Florus (381-383) Postumianus (383)		
PVC		Sophronius (pre 379) Clearchus (382-384) Pancratius (381-382)	Restitutus (380)
Magistri Officiorum	Florus (380-381)	Palladius (382-384)	
Quaestores	Flaviano sr. (382-383) Cynegius (post CSL: 383)		
CSL	Cynegius (383)	Tatianus (374-380) Palladius (381)	
CRP	Nebridius (382-384)	Pancratius (379-380)	
Consulares/ Proconsules	Dexter (Asia prob. 379) Flavianus jr. (Asia 382-383)	Marcellinus (Syria 382) Proculus (Phoenicia 382-383) Pelagius (Syria 383)	Auxonius (Asia 381) Matronianus (Isauria 382)
Comites Orientis		Felix (380) Proculus (383-384)	Tuscianus (381) Glicerius (381) Philagrius (382)
Consules	Eucherius (381) Antonius (382)		

288; s. v. *Flavius Neoterius*, p. 623; s. v. *Florus* 1, pp. 367-368; s. v. *Postumianus* 2, p. 718; s. v. *Nebridius* 2, p. 620; s. v. *Nummius Aemilianus Dexter* 3, p. 251; s. v. *Nicomachus Flavianus* 14, pp. 345-347; s. v. *Sophronius* 3, p. 847; s. v. *Clearchus* 1, pp. 211-212; s. v. *Palladius* 12, p. 660; s. v. *Flavius Eutolmius Tatianus* 5, pp. 876-878; s. v. *Felix* 6, p. 233; s. v. *Proculus* 6, pp. 746-747; s. v. *Marcellinus* 10, p. 546; s. v. *Pelagius* 1, p. 680.

Da una prima valutazione risulta subito evidente come agli Orientali, molti dei quali erano già stati in servizio durante il regno di Valente¹⁷, siano state attribuite cariche governative lontano dalla corte¹⁸: tale aspetto è indizio dell'importanza tributata alle magistrature palatine esercitate a diretto contatto con l'imperatore. Evidentemente Teodosio, per cui la *pars Orientis* costituiva una realtà amministrativa ignota, preferì non avere al suo diretto fianco funzionari ancora a lui sconosciuti. L'assegnazione di incarichi a costoro è tuttavia indice di come il neosovrano fosse consapevole della necessità di non precludere posti di governo al funzionariato orientale: una politica diversa ne avrebbe infatti alienato il consenso.

Le magistrature di corte furono conferite interamente a personalità provenienti dalla *pars Occidentis* ed essi possono essere suddivisi in due gruppi ben delineati. Il primo è costituito da ispanico-gallici legati per via parentale o "clientelare" alla famiglia di Teodosio: tali erano Maternus Cynegius *comes sacrarum largitionum* e subito dopo *quaestor*, il *magister officiorum* Florus¹⁹, Dexter, unico ad aver ottenuto un proconsolato²⁰, il *comes rei privatae* Nebridius²¹ e, infine, Claudius Antonius e Flavius Eucherius insigniti del consolato. Al di là dell'effettivo peso che ebbe il supposto clan ispano-gallico in auge a Treviri nella decisione di Graziano di elevare al trono d'Oriente Teodosio²², è indubbio che subito dopo la sua nomina molti suoi conterra-

¹⁷ Il riferimento è, ad esempio, a Sophronius e Clearchus.

¹⁸ Nel computo non è tenuto in considerazione Palladius, benché orientale, in quanto di origine ateniese (*PLRE* I, s. v. *Palladius* 12, p. 660): la sua carriera, almeno quanto di essa è nota, fu esercitata interamente in Occidente, con modalità tipicamente occidentali di promozione. Egli è considerato pertanto assimilabile ai funzionari originari di tale *pars imperii*. Per quanto riguarda l'attribuzione di *comitivae* finanziarie agli orientali Tatianus e Pancratius v. *infra* pp. 221-223.

¹⁹ Era probabilmente parente di Aemilius Florus Paternus, un congiunto di Maternus Cynegius, a sua volta legato al clan teodosiano (Matthews 1967, pp. 444-445; *Id.* 1975, p. 111; sul funzionario *PLRE* I, s. v. (*Ae*)milius Florus Paternus 6, pp. 671-672).

²⁰ Matthews 1967, p. 440; *Id.* 1975, p. 111, 133-134.

²¹ Era forse legato alla famiglia dell'imperatrice Flacilla. *Pallad. Hist. Laus.* 56; *Ioh. Chrys.* 55. Matthews 1975, pp. 109-110.

²² Secondo Alföldi 1952, pp. 90-92 e Matthews 1975, 93-95 e *Id.* 1989A, pp. 211, 242 e 273 il contributo di tale clan fu decisivo. Di diverso parere sono Sivan 1996, pp. 207-211; Lizzi Testa 1996, pp. 340-343; *Ead.* 1998, pp. 136-142 e Castello 2010D, pp. 193-196 che ritengono invece preponderante l'appoggio alla candidatura del giovane militare da parte di alti generali dell'esercito, quali Victor, Richomeres e Saturninus: in effetti in quella particolare

nei, in qualche modo a lui legati, lo seguirono in Oriente con l'ambizione di ottenere il favore del neo Augusto, concretizzato nell'attribuzione di cariche. Da parte sua Teodosio decise di privilegiare persone vicine alla sua famiglia, secondo modalità precise e, forse, sorprendenti. Claudius Antonius e Flavius Eucherius, già membri dell'*entourage* graziano e secondo alcuni coinvolti nella scelta di elevare Teodosio al trono d'Oriente, furono nominati consoli, per prestigio la più alta carica dell'impero, ma in seguito scomparvero totalmente dalla scena politica²³. Agli altri invece l'imperatore non assegnò subito funzioni di massimo livello, bensì incarichi a corte o governatorati di provincia: nonostante il vincolo che li legava al sovrano rivestirono posizioni che, alla luce delle future esperienze, costituirono una sorta di tirocinio finalizzato a testarne la fedeltà e idoneità per più alte funzioni. Dopo i primi incarichi tutti costoro, negli anni successivi, furono promossi prefetti, al pretorio o urbani.

L'impressione che se ne ricava è che il neo Augusto, pur volendo onorare i suoi illustri congiunti e probabili sostenitori, anche se non necessariamente promotori, della sua candidatura, non desiderasse che esponenti di rilievo della corte di Graziano entrassero a far parte del suo *entourage*: il consolato, dunque, rappresentava la soluzione ideale per soddisfarne le ambizioni, rendendo giustificabile la mancata assegnazione di ulteriori uffici.

Al contrario, preferì promuovere *homines novi* a lui noti, la cui fedeltà e competenza avrebbe potuto mettere alla prova in incarichi di minor rilievo che, d'altra parte, non avrebbe potuto assegnare a Claudius Antonius e a Flavius Eucherius, se non altro per il fatto che avevano già raggiunto, soprattutto il primo, posizioni assai preminenti sotto Graziano.

Il secondo gruppo di occidentali è costituito da membri appartenenti all'aristocrazia senatoria o da persone ad essa legati, pur non facendo parte personalmente dell'*ordo*: sono i due Nicomachi, padre e figlio, il primo nominato questore, il secondo *proconsul Asiae*, Postumianus di cui è nota per certo solo la *praefectura Orientis* del 383 ma

circostanza di emergenza bellica il parere dei principali *magistri militum* deve avere costituito un elemento decisivo a favore della nomina imperiale del generale ispanico.

²³ Sul loro consolato nel 381 e 382 v. Martindale 1967, pp. 254-256.

che con certezza aveva ricoperto negli anni immediatamente precedenti magistrature minori²⁴, Flavius Neoterius²⁵ e Palladius, *comes sacrarum largitionum* e poi *magister officiorum*²⁶. Costoro, pur nella loro eterogeneità, sono accomunati da due elementi: il fatto di non essere stati funzionari di particolare rilievo sotto Valentiniano e Graziano²⁷ e di essere stati reclutati attraverso l'intervento di Eutropius che era stato inviato da Teodosio in Occidente come *agent recruiting*. A tutti gli effetti il ministro teodosiano era il *patronus* di tutti loro, spesso attraverso l'interessamento di Symmachus²⁸: fu infatti quest'ultimo a raccomandare sicuramente Postumianus e Palladius²⁹. Per Neoterius e i due Flaviani, la connessione con Eutropius è meno immediata.

Per quanto riguarda il primo, la sostanziale estraneità dal clan ausoniano, unita all'origine capitolina e alla connessione con i membri dell'aristocrazia senatoria può, nel 379, aver veicolato l'interesse di Eutropius in cerca di esponenti di spessore che potessero garantire a Teodosio una solida base di consenso anche in ambito occidentale.

Per dimostrare l'intervento di Eutropius in favore dei Flaviani è necessario identificare quel *vir excellentissimus* che aveva avuto un ruo-

²⁴ Secondo Greg. Naz. *Ep.* 173 Postumianus eccelleva nella conoscenza del greco e del latino ed era stato insignito, prima della prefettura di ἀρχαὶ οὐκ ὀλίγα. Si è ipotizzato che nel 381-382 gli fosse stata affidata la prefettura dell'Illirico Orientale, succedendo direttamente ad Eutropius; Pellizzari 1998, pp. 174-175. Sulla sua appartenenza all'*ordo* senatorio v. Roda 1973, p. 69, n. 60, *Id.* 1981, p. 250 e *Id.* 1986, p. 197, n. 62..

²⁵ Sulla cui carriera e rango v. *supra* p. 208 n. 11.

²⁶ Retore ateniese di una certa fama (tale è il ritratto che si desume da *Symm. Ep.* I 15, indirizzata ad Ausonius), non era probabilmente alla sua prima esperienza nell'amministrazione tardoimperiale: verosimilmente è da identificarsi con il *consularis Venetiae et Histriae* omonimo del 379 celebrato da un'epigrafe veronese (*CIL* V 3332 = *ILS* 5363) che, secondo una recente ricostruzione, dovette tale carica all'interessamento di Ausonius, all'epoca all'apice della sua influenza (*Symm. Ep.* I 15. Lizzi Testa 1988, pp. 148-156, ripresa da Pellizzari 1998, pp. 181-182).

²⁷ Per Nicomachus Flavianus sr. e Neoterius (di cui si conosce solo il *notariatus* espletato sotto Valentiniano) v. *supra* pp. 207 n. 10 e 208 n. 11. Per quanto riguarda Palladius, pur essendo stato *consularis*, forse per interessamento di Ausonius, egli non pareva essere certo parte della più ristretta cerchia ausoniana.

²⁸ È infatti il suo epistolario la fonte principale che testimonia l'intensa attività di reclutatore di Eutropius.

²⁹ Per il primo fa fede *Symm. Ep.* III 48. Per l'identificazione tra il Postumianus prefetto teodosiano e quello simmachiano v. Matthews 1971, p. 1076; *Id.* 1975, pp. 97, 113; Vera 1979, pp. 391-393; *Id.* 1983, pp. 410-412; Pellizzari 1998, pp. 174-175. Palladius fu presentato a Eutropius dallo stesso Symmachus nel 379 (*Symm. Ep.* III 50); Lizzi Testa 1988, pp. 148-153; Pellizzari 1998, pp. 181-182.

lo fondamentale agli esordi della carriera di Flavianus figlio, nel 382, e che parimenti dovette influenzare, secondo un'ipotesi interpretativa, la scelta di assegnare al padre, nello stesso momento, la questura palatina³⁰. Da Seeck in poi, la figura che fu responsabile della promozione dei due senatori è stata individuata in Flavius Rufinus³¹, *magister officiorum* di Teodosio dal 388 al 392 e *praefectus praetorio Orientis*, dal 392 al 395³². Tale ricostruzione non risulta del tutto convincente. Per poter chiamare in causa Rufinus bisogna ipotizzare che questi, fin dai primi anni del regno di Teodosio, avesse ricoperto una posizione tale da potergli permettere di esercitare una forte influenza sul sovrano: non essendo note le tappe della sua carriera antecedenti al *magisterium*, che rivestì sicuramente dal 388, e non essendo altresì possibile attribuirgli tale funzione negli anni immediatamente precedenti³³, si è pensato ad altre cariche palatine per cui, negli anni in questione, non si registrasse un detentore sicuro, ovvero la *comitiva sacrarum largitionum* o la *comitiva rei privatae*; è stato suggerito, in alternativa, che fosse all'epoca *primicerius notariorum* o, ancora, avesse il titolo di *comes palatinus*³⁴.

La mancanza di testimonianze antiche costituisce una prima ovvia difficoltà: nessuna fonte fornisce un dato che permetta di sostenere una congettura di tal genere. In realtà, l'ipotesi che il *magisterium officiorum* non fosse la prima posizione rivestita dal funzionario gallico è certo plausibile, anche per giustificare l'influente carica che ottenne

³⁰ Symm. *Ep.* II 22 (sulla cui datazione v. Cecconi 2002, p. 210). Vera 1983, p. 47.

³¹ L'identificazione è stata proposta in base al confronto della missiva appena citata con altre tre lettere inviate dal senatore romano a Rufinus, menzionanti un trattamento di favore del gallico nei confronti di Flavianus padre e figlio (Symm. *Ep.* III 81 e 86, relative al primo e Symm. *Ep.* III 89, riguardante invece il secondo); Vera 1983, pp. 41-49; Cecconi 2002, pp. 210-212 (ma sulla sua posizione, divergente su alcuni punti da quella di Vera, v. *infra*); più scettico a proposito della sovrapposizione fra il *vir excellentissimus* e Rufinus è Pellizzari 1998, p. 243.

³² PLRE I, s. v. *Flavius Rufinus* 18, pp. 778-781.

³³ Questa infatti risulta certamente rivestita da altri funzionari, Florus, Palladius e Caesarius. Claus 1980A, s. v. *Florus*, p. 157; s. v. *Palladius*, p. 177-178; s. v. *Caesarius*, p. 149-150.

³⁴ L'incarico finanziario è suggerito da Vera 1983, p. 47; Delmaire 1989B, s. v. *Flavius Rufinus*, p. 88, propone invece la guida della *schola notariorum* in qualità di *primicerius*; l'ultima ipotesi è di Cecconi 2002, p. 212. Non assume una posizione precisa a riguardo Pellizzari 1998, pp. 226-227.

qualche anno dopo³⁵: probabilmente questi, spostatosi ad Oriente al tempo della proclamazione di Teodosio, riuscì a conquistarne il favore attraverso l'assunzione di alcuni incarichi a corte che, tuttavia, molto difficilmente gli avrebbero permesso di avere fin dall'inizio un ruolo preminente nell'indirizzare le scelte imperiali nella nomina dei ministri³⁶.

Ma, pur ammettendo che Rufinus ricoprisse una delle funzioni ipotizzate, è inverosimile che proprio per tale qualifica avesse una simile influenza presso Teodosio³⁷. Che sia stato ministro finanziario o *primicerius notariorum*, ciascuna di tali cariche era inferiore alla *quaestura palatina* a cui era candidato Flavianus sr.: non vi è alcuna ragione per cui un responsabile delle finanze imperiali avrebbe dovuto patrocinare la nomina di un senatore romano ad un incarico gerarchicamente superiore al proprio³⁸.

Infine, anche l'attenta analisi condotta sulle epistole simmachiane considerate pare non offrire elementi a favore di un Rufinus *patronus* dei due amici del nobile capitolino. La minuziosa esegesi condotta sulla lettera III 89 da Cecconi dimostra che i ringraziamenti destinati al funzionario gallico non erano per l'assegnazione del *proconsulatus Asiae* a Flavianus figlio, bensì per l'ottenimento di alcune agevolazio-

³⁵ Tale prospettiva conformerebbe la sua vicenda a quella di altri funzionari teodosiani, come ad esempio Palladius.

³⁶ Del medesimo parere è Cecconi 2002, p. 212. *Contra* Vera 1983, pp. 41-49 e Pellizzari 1998, pp. 226-227.

³⁷ Soprattutto se si accetta l'ipotesi che la sua ascesa e il suo peso politico, fin dagli esordi del regno di Teodosio, fossero dovuti al legame con il clan ausoniano (Matthews 1967, p. 440; *Id.* 1971, p. 1078. Vera 1983, pp. 48-49; Sivan 1993, p. 139; Pellizzari 1998, pp. 37-41), alla luce di quanto già evidenziato relativamente alla volontà di Teodosio di essere svincolato dalle influenze della corte occidentale. È tuttavia plausibile ipotizzare che al legame con il clan ausoniano (desumibile non solo dal fatto che probabilmente Rufinus fu allievo di Aemilius Magnus Arborius che insegnò retorica a Tolosa, città della Novempopulana, regione da cui proveniva il futuro *magister*, ma anche dal fatto fra che i *cives ac maiores nostri* menzionati nel suo *De Medicamentis* da Marcellus, protetto dello stesso gallico, vi fossero Iulius Ausonius e Sibirius, rispettivamente padre del retore e suo riconosciuto protetto) sia dovuto il rapporto con Symmachus, a sua volta depositario di una lunga amicizia con il poeta bordolese; Roda 1981B, pp. 274-275.

³⁸ Le fonti letterarie e giuridiche sono concordi nell'assegnare una posizione di maggior rilievo al *quaestor* rispetto ai *comites* finanziari. V. ad esempio *C. Th.* VI 9, *titulum: De quaestoribus, magistris officiorum, comite sacrarum largitionum et rerum privatarum*. Anche nella *Notitia Dignitatum* i *quaestores* precedono i due *comites* delle finanze.

ni durante la sua permanenza in Oriente³⁹. Allo stesso modo anche le due missive menzionanti Flavianus sr. paiono una forma di preghiera rivolta a Rufinus, affinché si prodighi a prendersi cura del caro amico,⁴⁰ e non un'espressione di riconoscenza per le promozioni ottenute a seguito di un suo diretto intervento presso Teodosio.

Estremamente più credibile nelle vesti di patrono dei due Flaviani risulta invece Eutropius, responsabile ben più di Rufinus del reclutamento nei primi anni di regno di Teodosio⁴¹, non solo perché la sua azione fu in parte indirizzata da Symmachus verso i suoi amici più cari, come per l'appunto Flavianus, ma anche perché è possibile che fra i Flaviani e Eutropius ci sia stato un rapporto diretto quando questi giunse a Roma nel 379. Inoltre, è ipotizzabile che si fosse creato un contatto tra i Flaviani e il clan teodosiano all'epoca del *vicariatus Hispaniae* di Venustus, nel 362⁴².

Secondo la ricostruzione proposta i Flaviani sono assimilabili a tutti i ministri dell'età teodosiana: come per gli altri funzionari occidentali fu importante l'intervento di Eutropius e come per gli Orientali hanno probabilmente avuto un ruolo i legami instaurati a titolo personale con il circolo teodosiano.

Il rapporto con Eutropius e l'ingresso nell'*entourage* di Teodosio all'indomani della sua ascesa al trono sono peculiarità riscontrabili anche in un altro funzionario di primissimo piano, soprattutto dal 388 in poi: il già menzionato Flavius Rufinus. Costui non compare nella li-

³⁹ Cecconi 2002, pp. 211-212. Lo studioso, d'altra parte, argomenta efficacemente che l'uso di *accitus* richiama più l'idea di una convocazione che non l'assegnazione di una carica. Il medesimo termine, d'altra parte, utilizzato con la stessa valenza, ricorre anche nelle lettere che Symmachus scrisse nel 379 ad Eutropius e Syagrius, che furono interpretate come *commendaticiae* in favore del futuro *comes sacrarum largitionum* e *magister officiorum* Palladius (Symm. Ep. III 50 e I 94, rispettivamente): Lizzi Testa 1988, pp. 149-150 dimostra che invece esse provano la convocazione alla corte di Graziano del funzionario, veicolata dall'intervento di Ausonius.

⁴⁰ Symm. Ep. III 81: *Nunc ut amantissimum fratrem, vel quod est uerius, partem mei diligas, rogo sponte facturum*. Symm. Ep. III 86: *Flavianum, pectoris mei dominum, tui socium haerere animo tuo usque ad inproborem dolorem nimis gratulor, nam saepe apud me de tali amicitia gloriatur*. Le due lettere sono pressoché coeve (Pellizzari 1998, pp. 226-230 e 236-247) e i passi riportati sembrano essere l'uno la conseguenza dell'altro: nel primo Symmachus affida Flavianus a Rufinus, nel secondo ringrazia il gallico per aver esaudito la sua preghiera.

⁴¹ Infatti quello di Flavianus sarebbe l'unico *patronatus* esercitato da Rufinus nel primo quinquennio di regno di Teodosio.

⁴² Tale possibilità è avanzata da Vera 1983, pp. 49-50.

sta proposta di ministri teodosiani in servizio nel primo quinquennio di regno solo perché non è possibile accertare con sicurezza quale carica avesse ricoperto prima del *magisterium* assunto nel 388; tuttavia che avesse rivestito una magistratura, sebbene non di primo piano ma comunque nell'apparato di corte, è un'ipotesi che trova concorde la maggior parte degli studiosi: è grazie all'esercizio di tale ignota funzione che riuscì a acquisire visibilità presso Teodosio e a divenire *magister*⁴³, carica attraverso cui pose le basi per un'ascesa politica che lo portò alla *praefectura praetorio* nel 392 e all'affidamento della tutela di Arcadio quando Teodosio partì per l'Occidente per la spedizione contro l'usurpatore Eugenio. Le informazioni tramandate però non consentono non soltanto di identificare la prima magistratura teodosiana di Rufinus, ma soprattutto di determinarne il criterio sotteso alla sua selezione. Di lui si sa solo che era Gallico, originario di Elusa nella Novempopulana⁴⁴ e che era versato nell'arte retorica, coltivata nei dintorni della stessa Elusa dove doveva esistere una scuola, se è vero che vi insegnò Arborius, zio di Ausonius⁴⁵. È stato proposto che proprio il clan ausoniano fosse responsabile della sua ascesa politica⁴⁶, ma tale ipotesi non è condivisibile considerando l'assenza di concreto ascendente politico di membri della corte graziana – ivi compresi Antonius ed Eucherius – su Teodosio. D'altro canto nessun gallico prestò servizio alla corte orientale nel primo lustro di regno del sovrano Ispanico⁴⁷: in quest'ottica Rufinus sembra costituire un'eccezione.

Tuttavia i fattori che ne veicolarono l'ascesa a Costantinopoli sono comunque da ricercarsi nel suo ambiente d'origine e nei legami sussistenti fra alcuni dei suoi appartenenti. Si è già ricordato che il bordolese Marcellus, destinato a divenire *magister officiorum* nel 394, menzionò nella prefazione al suo trattato di medicina tre illustri suoi compatrioti: Iulius Ausonius, padre del retore, Siburius, funzionario di

⁴³ V. *supra* p. 216.

⁴⁴ Claud. *In Ruf.* I 137; Zos. IV 51.1.

⁴⁵ A Tolosa, come Elusa città della Novempopulana. Aus. *Comm. Burdigal.* XVI 11; *Par.* III 11-16; *PLRE* s. v. *Aemilius Magnus Arborius* 4, pp. 98-99; Green 1978, pp. 20-21 e *Id.* 1991, pp. 304-305; Vera 1983, p. 48; Sivan 1993, pp. 53-54; Pellizzari 1998, p. 226.

⁴⁶ Sui legami con la *gens ausoniana*, dovuti non solo al collegamento con Arborius ma anche al suo legame con Marcellus, *magister officiorum* del 394, che in *Med. praef.* 2 citò Ausonius e Siburius, strettamente legati a tale *gens*.

⁴⁷ Il solo gallico di rilievo era Eutropius che però già da tempo militava in Oriente.

Graziano, e il solito Eutropius⁴⁸, l'unico fra i tre ad aver intrapreso la via dell'Oriente ben prima della nomina di Teodosio⁴⁹.

Non sembra improbabile che fra le scelte di Eutropius vi possa essere stato anche Rufinus, vicino ai circoli di potere della corte di Graziano – capeggiati da Ausonius e Claudius Antonius – ma non abbastanza in luce da essere considerato da Teodosio – come Claudius Antonius stesso e Flavius Eucherius – troppo compromesso con il regime del suo collega. Secondo questa ipotesi interpretativa, dunque, l'esperienza di Rufinus sarebbe assimilabile a quella di Palladius; ambedue, infatti, ebbero modo di distinguersi durante la cosiddetta età ausoniana, ma per entrambi il lasciarsi passare per l'Oriente fu rilasciato da Eutropius: per il secondo fu certamente d'aiuto l'intensa attività *commendaticia* di Symmachus, per il primo, probabilmente, la comune origine gallica e, forse, stando a quanto si può desumere dalla testimonianza di Marcellus, una conoscenza personale.

Il *magisterium officiorum* di Rufinus deve essere stato esito dei suoi buoni uffici presso Teodosio, anche se non è possibile sapere a quale titolo; in ogni caso anche sotto questo aspetto la sua vicenda appare simile a quella di Palladius: come il retore ateniese – con cui per altro condivideva anche l'abilità in campo oratorio – anch'egli dopo un periodo di prova fu investito del *magisterium*, carica ormai fra le più prestigiose⁵⁰.

La ricostruzione prospettata dà dunque conto delle ragioni per cui Teodosio privilegiò ispanici e occidentali legati al senato romano re-

⁴⁸ Marcell. *Med. praef. 2: tempore inlustres honoribus viri, cives ac maiores nostri, Sibirius, Eutropius atque Ausonius.*

⁴⁹ Sulle difficoltà della ricostruzione della carriera di Eutropius v. Pellizzari 1998, pp. 168-169 con esauriente *summa* della bibliografia in merito.

⁵⁰ Il parallelismo con Palladius potrebbe per altro far supporre che, allo stesso modo, anche costui abbia ricoperto un incarico finanziario (dando così ragione a Vera 1983, p. 47; a favore di tale ipotesi potrebbe far propendere anche la carriera di Maternus Cynegius: anch'egli esordì come funzionario finanziario per poi approdare alla *quaestura*, il più prestigioso degli incarichi palatini, insieme con il *magisterium*. In ogni caso l'assenza di testimonianze in merito non permette di assumere una sicura posizione univoca) grazie a cui sia stato in grado di conquistarsi progressivamente la fiducia di Teodosio; tuttavia, tale ipotesi non è in alcun modo verificabile e, inoltre, anche la carica di *primicerius notariorum*, nonché altre *dignitates palatinae* di livello inferiore (proposte invece da Delmaire 1989B, s. v. *Rufinus*, p. 88 e da Ceconi 2002, p. 212, rispettivamente), che comunque garantivano la possibilità di un'altrettanta vicinanza al sovrano, potrebbero giustificare il favore che l'imperatore spagnolo gli accordò negli anni successivi.

clutati da Eutropius nei primi anni del suo regno. Tra i due gruppi le affinità più macroscopiche furono l'assenza di connessioni vincolanti con i passati regimi di Valentiniano e, soprattutto, di Graziano, e le promozioni che ogni membro delle due compagini ottenne in seguito alla prima carica rivestita a corte: anche gli Occidentali, infatti, furono promossi prefetti al pretorio⁵¹.

Rimane tuttavia, per concludere il discorso sul primo reclutamento teodosiano, una situazione che potrebbe costituire un'anomalia rispetto al quadro proposto, ovvero la presenza di due *comites* finanziari orientali, Pancratius⁵² e Eutolmius Tatianus, in carica nel primo biennio di regno di Teodosio⁵³. Il carattere insolito si accentuerebbe se si ricordasse che Tatianus era già in carica durante il regno di Valente⁵⁴. Dunque ci si troverebbe di fronte ad un'eccezione sia alla regola, non scritta ma piuttosto costante, del cambiamento dell'*entourage* palatino all'avvento di un nuovo imperatore, sia alla prassi teodosiana di escludere gli orientali dalle funzioni di corte.

Ricorrere alla categoria di eccezionalità non pare una risposta soddisfacente. La soluzione, invece, potrebbe risiedere nella storia dei primi mesi di regno di Teodosio. Questi, pur eletto nel 379, si insediò a Costantinopoli solo nel novembre del 380⁵⁵. Nei mesi precedenti

⁵¹ L'unica eccezione è rappresentata da Nicomachus Flavianus jr.: durante il suo mandato fece fustigare un decurione, scatenando l'ira di Teodosio, per sfuggire alla quale fu costretto a tornare a Roma, rinunciando alla sua carica. È probabilmente dovuta a tale episodio l'interruzione della carriera del giovane aristocratico negli anni successivi. Liban. *Or.* XXVIII 5; Symm. *Ep.* III 69. Nel computo dei funzionari occidentali non si è compreso il *comes sacrarum largitionum* Trifolius, la cui carriera, che comprese anche una prefettura, è nota solo da costituzioni imperiali (PLRE I, s. v. *Trifolius*, p. 923; Delmaire 1989B, s. v. *Trifolius*, pp. 99-100) che dunque non consentono di stabilire con sicurezza la sua origine. A favore di un'ascendenza occidentale depono il fatto che in quel periodo le cariche palatine erano riservate a esponenti della *pars Occidentis*. Se così fosse, in assenza di alcun riferimento che lo legasse al clan teodosiano, è verosimile che, come nel caso di Neoterius e degli altri occidentali, il suo reclutamento fosse dovuto al *patronatus* di Eutropius. Queste, allo stato della documentazione, sono pure congetture, tuttavia si può sottolineare come il suo *cursus* fosse coincidente con quello dei contemporanei ministri di corte: dopo la magistratura palatina, infatti, fu insignito di una prefettura al pretorio.

⁵² Era figlio di un retore di Antiochia. PLRE I, s. v. *Pancratius* 4, p. 664; Delmaire 1989B, s. v. *Pancratius*, p. 76; Dagron 1991, p. 252; Lizzi Testa 1996, pp. 355-356.

⁵³ La prima attestazione di Pancratius in carica è del 379 con *C. Th.* X 1.12.

⁵⁴ Era *comes sacrarum largitionum* fin dal 374 e lo rimase almeno sino al giugno del 380 (*C. Th.* VIII 36.3).

⁵⁵ Ehrhardt 1964, pp. 1-7; Dagron 1991, pp. 82-83.

l'unica città a godere di una presenza continuativa del sovrano – impegnato contro i Goti – fu Tessalonica ove l'imperatore soggiornò per il primo semestre del 380⁵⁶. Proprio in questo arco temporale dovette avvenire la nomina, piuttosto insolita, di Pancratius: di fronte ai problemi – militari e religiosi – che Teodosio stava affrontando sembra quantomeno curioso che fra le prime preoccupazioni dell'imperatore vi fosse la designazione di un *comes rei privatae* e per di più orientale. Più accettabile e più verosimile alla luce dei fatti storici è l'ipotesi che Pancratius, al pari di Tatianus, fosse già in carica al momento dell'elezione di Teodosio e che vi fosse rimasto fino alla fine dell'emergenza bellica e che ambedue siano stati sostituiti dopo l'ingresso a Costantinopoli con nuovi funzionari, espressione di un rinnovato corso politico e di reclutamento⁵⁷.

Il novello imperatore, dunque, per i primi tempi, data la situazione di emergenza, mantenne alcuni dei funzionari di Valente tra cui i suoi *comites* delle finanze⁵⁸ per garantire un'efficace e continuativa attività di governo e non dover affrontare, in un momento di per sé già delicato, anche il problema della cooptazione di magistrati civili. Questo spiega la presunta anomalia di due orientali in ruolo in cariche palatine. Ma tale lettura potrebbe essere foriera di sviluppi meno evidenti, ovvero può indurre a ipotizzare che tutte le prime nomine propriamente teodosiane siano avvenute dopo l'autunno del 380 e in effetti le fon-

⁵⁶ Dagron 1991, p. 82.

⁵⁷ Le date offerte dalle costituzioni imperiali paiono avallare tale prospettiva. Eutolmius Tatianus è ancora attestato in carica nel giugno 380 (*C. J.* VIII. 36.3); il suo successore, Palladius, assunse la carica prima del luglio 381 (data di *C. Th.* IV 13.8) ma non poté essergli subentrato tanto prima rispetto a tale data se è vero che nel 380 era ancora *consularis Venetiae et Histriae* (Lizzi Testa 1988, p. 153): l'avvicendamento fra i due poté verosimilmente verificarsi nei primi mesi del 381. Pancratius rimase nell'*officium* finanziario almeno fino al settembre 380 (*C. Th.* X 10.14) e la prima costituzione che ne registra la prefettura urbana è del luglio 381 (*C. Th.* IX 17.16); il suo immediato predecessore, il *praefectus* Restitutus, conservò sicuramente il suo posto ancora per qualche tempo dopo il luglio 380 (*C. Th.* XIV 17.8. *PLRE* I, s. v. *Restitutus* 1, p. 764; Dagron 1991, p. 252) e, d'altra parte, il primo *comes rei privatae* noto dopo di lui, Nebridius, venne assunto prima del maggio del 382 (*C. Th.* X 10.16): anche in questo caso, la successione alla *comitiva* può essere avvenuta nel 381. Per altro, nessun dato si oppone ad un'eventuale assunzione del *comes* prima del 379: l'ultimo conosciuto, Fortunatianus, è di ruolo ancora all'inizio del luglio 377 (*C. Th.* X 16.3 = *C. J X* 2.5), ma per i due anni successivi le fonti non registrano alcun altro detentore della carica.

⁵⁸ Ma anche Sophronius, già prefetto di Costantinopoli sotto Valente.

ti relative ai ministri della burocrazia confermano tale assunto⁵⁹. Però *C. Th.* VI 27.3 attesta che il *magister* Florus era in carica almeno dal giugno 380⁶⁰ e *C. Th.* IX 27.1 testimonia che Neoterius era al timone della prefettura orientale nel gennaio del 380: queste sono le prime due nomine accertate di Teodosio precedenti al suo ingresso a Costantinopoli e significativamente coinvolgono due occidentali.

Come si è detto, Tessalonica costituì la prima sede stabile di Teodosio nel primo semestre del 380, periodo in cui furono prese decisioni determinanti per le linee politiche adottate negli anni successivi⁶¹ e non a caso l'arco temporale in questione è ricco di emissioni legislative: a fronte di circa cinquanta leggi emanate fra la proclamazione al trono di Teodosio e il suo ingresso a Costantinopoli, ben 37 furono sono databili fra il gennaio e il giugno 380, sui più diversi argomenti, dalla finanza alla gestione amministrativa, dalla religione agli statuti cittadini⁶², indice di una scrupolosa attenzione all'attività governativa che non era stata possibile fino a questo momento. Non pare dunque casuale che proprio nel medesimo lasso di tempo abbiano avuto luogo le prime nomine teodosiane occidentali che anticiparono quella che sarebbe stata la politica di reclutamento negli anni successivi.

Il mantenimento in carica di due, o forse più, funzionari di Valente, non fa che confermare il pragmatismo teodosiano nella selezione dei suoi ministri.

Passato il primo lustro di regno e affermato il suo potere, Teodosio, nel quinquennio successivo, aprì finalmente l'accesso alle funzioni di palazzo anche agli Orientali di cui si era conquistato il consenso e in cui aveva maturato una fiducia tale da concedere loro l'ingresso a corte. Non alterò evidentemente i principi che lo avevano guidato fino a

⁵⁹ Per i *comites* delle finanze si è già dimostrato. Per quanto riguarda i questori essi non sono attestati addirittura prima del 382.

⁶⁰ Sebbene una legge datata al giorno successivo lo titoli *praefectus praetorio* (*C. Th.* VIII 15.6) i contenuti delle due norme, relative allo statuto degli *agentes in rebus* e dei *curiosi*, ne identificano senza dubbio la funzione di *magister officiorum*. D'altra parte all'epoca la prefettura d'Oriente era detenuta da Neoterius.

⁶¹ A titolo esemplificativo nel febbraio 380 fu emanata *C. Th.* XVI 1.2, il famoso editto di Tessalonica su cui v. Ehrhardt 1964, pp. 11-16; Lizzi Testa 1996, pp. 337-348 e McLynn 1998, pp. 171-178.

⁶² Seeck 1919, pp. 253-257; Honoré T., *Palingenesia of Laws of the Theodosian Dynasty, Laws of Eastern Emperors 379-450 AD and of Western Emperors 383-455 AD*. In <http://www.iuscivile.com/honore/leges>, a sua volta riprodotto da Honoré 1998.

quel momento: anche per gli Orientali l'ammissione alle cariche più prestigiose avvenne solo dopo il test palatino, anche se, per molti di costoro, tale salto di qualità, in termini di carriera, ebbe luogo solo dopo la morte dell'impertatore ispanico⁶³. Dunque dal 385 in poi avvenne un cambio della guardia a corte: ai Flaviani e a i Cynegii si sostituirono il *magister officiorum* Flavius Caesarius e i *comites* finanziari Flavius Eutyichianus⁶⁴, Proculus⁶⁵ e Severinus (che fu sia *comes*

⁶³ Il riferimento più immediato è ai *comites* Eutyichianus e Severinus che conseguirono le loro prefetture solo sotto Arcadio.

⁶⁴ Su Caesarius e Eutyichianus e le rispettive cariche grava sempre la contesa, ancora oggi non risolta, su chi dei due sia da identificare con il Typhos, avversario di Osiris/Aurelianus nel *De Providentia* (per il primo propendono Seeck 1893C, pp. 442-483 e *Id.* 1919, pp. 148 e 299-301; Mazzarino 1942, pp. 348-351, Demougeot 1951, pp. 259-260; Nicolosi 1959, pp. 65-68 (anche se con cautela); Lacombrade 1951A, pp. 82-83 e *Id.* 1951B, 99-110; von Haeuling 1978, pp. 74-77; Clauss 1980A, pp. 133-138; Bregman 1982, pp. 50-52; Albert 1980, pp. 404-408 e *Id.* 1984, pp. 182-185; Barnes 1986, pp. 95-102. Più di recente la medesima ipotesi è stata ripresa da Cameron, Long 1993, pp. 143-197, unico studio che avanza la candidatura di Caesarius rigettando però l'idea delle prefetture collegiali. Per il secondo *PLRE* I, s. v. *Fl. Eutyichianus* 5, pp. 319-320; Jones 1964, pp. 78-81, Liebeschuetz 1978, pp. 419-431 e *Id.* 1990, pp. 253-272; Roques 1989, pp. 210-212; Delmaire 1989B, s. v. *Flavius Eutyichianus*, pp. 115-118; Dagron 1991, p. 169 (in particolare n. 160) e 259). Nell'economia di questo specifico studio la questione non è così rilevante, dal momento che ciò che è importante è che entrambi fossero orientali. I due, per altro, sono per molti aspetti sovrapponibili: entrambi erano membri dell'*élite* costantinopolitana (Liebeschuetz 1990, p. 132) e ambedue non dovettero godere delle grazie di Rufinus, dal momento che non ebbero incarichi durante la sua prefettura al pretorio mentre divennero essi stessi prefetti non appena questi scomparve dalla scena politica (Jones 1964, pp. 74-81; Liebeschuetz 1987, pp. 424-427 e *Id.* 1990, pp. 261-263; Cameron Long 1993, pp. 179-181). L'unico motivo per cui sarebbe utile poter distinguere chi, fra i due, fosse il vituperato fratello di Osiris è, ovviamente, l'assegnazione dell'incarico finanziario, ma, in realtà, che ne sia stato titolare Caesarius o Eutyichianus, le conclusioni in merito alla politica di reclutamento di Teodosio non subiscono, come si avrà modo di dimostrare, alcuna variazione. Se si suppone infatti che sia Caesarius il parente di Aurelianus, egli, al pari di questi e di altri, sarebbe uno di quegli esponenti della società orientale promossi da Teodosio anche nell'ottica del conseguimento di un consenso da parte della classe dirigente della *pars imperii* soggetta alla sua *potestas*. Il fatto che, dopo il *magisterium*, gli sia stata attribuita un'altra carica burocratica non sorprende: altri funzionari orientali percorsero il suo stesso *iter* (si pensi a Severinus, *comes rei privatae* e, successivamente, *comes sacrarum largitionum*). Parimenti, se fu Eutyichianus il titolare della *comitiva sacrarum largitionum*, la sua carriera sarebbe stata promossa per gli stessi fattori appena richiamati. Tuttavia, pur non pretendendo ovviamente di porre un sigillo definitivo sulla *vexata quaestio*, due considerazioni farebbero propendere per un'identificazione di Typhos con Flavius Eutyichianus. In prima istanza va sottolineato che la quasi totalità degli studi dedicati al problema ha fondato le proprie ipotesi interpretative esclusivamente sull'analisi, basata sull'esegesi delle fonti legislative, dell'alternanza alla prefettura d'Oriente nel periodo compreso fra il 396 e il 405 (fanno eccezione von Haeuling 1979, pp. 74-77, che si sofferma, come dato probante, sulla religiosità di

Caesarius e Delmaire 1989B, s. v. *Flavius Eutychianus*, pp. 115-118, in particolare 117. Il secondo, per altro, adottando un approccio in parte ripreso nella presente ricostruzione, è l'unico che abbia sostenuto la sua ipotesi interpretativa analizzando le prime cariche di Typhos e non le ultime: data la specificità del suo studio, relativo ai *comites* finanziari, il suo metodo potrebbe non destare sorpresa, tuttavia Clauss 1980A, pp. 133-136, pur occupandosi del *magisterium officiorum*, dunque di una carica palatina, come tutti coloro che si sono cimentati in questo difficile caso prosopografico, circoscrive la sua analisi all'avvicendamento alla prefettura, non tenendo conto dei primi incarichi di Osiris e Typhos): tale impostazione è certamente efficace se finalizzata alla determinazione precisa delle dinamiche di successione alla massima carica fra Caesarius, Aurelianus e Eutychianus, ma non è risolutiva per individuare le prime tappe delle rispettive carriere. Per questo non ci si può che basare sul passo di Sinesio, assai preciso cronologicamente e terminologicamente, in cui si rievocano i primi stadi del *cursus honorum* dei due fratelli: Osiris fu *magister* e *praefectus urbis*, Typhos fu *comes sacrarum largitionum* (Syn. *De Prov.* 92A). Che Osiris fosse Aurelianus è provato anche grazie al confronto con le costituzioni che certificano il suo incarico di *praefectus urbis Constantinopolitanae* e, successivamente, di prefetto d'Oriente; per Typhos i codici non offrono alcun sostegno, al di là di testimoniare, anche se in maniera estremamente confusa quanto alle date, che sia Caesarius che Eutychianus furono prefetti negli anni a cavallo fra il quarto e il quinto secolo. Flavius Caesarius fu sicuramente *magister officiorum* nel 386: la sua funzione è esplicitata dal Codice Teodosiano (*C. Th.* VIII 5.49), da Libanio – in un'orazione priva di connotazioni allegoriche – e da Teodoro, che ne ricorda la missione ad Antiochia insieme con il *magister militum* Ellebichus (Liban. *Or.* XXI: Εἰς Καισάριον μάγιστρον; Theodore. *HE V* 20.4. Petit 1955, p. 238; Liebeschuetz 1972, p. 267). Se è lui la controparte storica di Typhos, pare per lo meno curioso che Sinesio, rievocando le prime tappe delle carriere dei due fratelli, non abbia ricordato il suo *magisterium*, per di più, data poi la loro alternanza alla prefettura al pretorio, non abbia voluto sottolineare che ambedue, anche in giovinezza, rivestirono la medesima funzione (Cameron, Long 1993, pp. 177-178 ritengono che, essendo l'opera di Sinesio celebrativa di Osiris/Aurelianus, la menzione del *magisterium officiorum* in cui Caesarius si era particolarmente distinto per i suoi meriti (v. *supra*) avrebbe svilito l'immagine dell'eroe della favola.). Ma certamente tale assunto e *silentio* – così come il fatto che Libanio, per contro, non abbia mai fatto riferimento ad una detenzione della *comitiva largitionum* di Caesarius, come sottolinea Delmaire 1989B, s. v. *Flavius Eutychianus*, p. 117 – non pare decisivo. Un elemento che pare invece assai più significativo per far pendere la bilancia a favore di Eutychianus è la difficoltà di accettare che ad un ex *magister* (che l'incarico finanziario debba essere posposto al *magisterium* è dovuto all'impossibilità di trovare, negli anni compresi fra l'avvento al trono di Teodosio e il 386 un momento il cui l'ufficio delle *sacrae largitiones* sia rimasto scoperto), quale era Caesarius, fosse stato assegnato un incarico, la *comitiva sacrarum largitionum*, che, per quanto fosse pari in rango, fu sempre inferiore nell'ordine gerarchico delle precedenze (v. la testimonianza della pressoché coeva *Notitia Dignitatum* che pone, in ambedue le sezioni, i due *comites* finanziari immediatamente dopo il *magister* e il *quaestor*), dato tenuto in gran conto nella società tardoimperiale (tale dato è implicitamente richiamato anche da Delmaire 1989B, s. v. *Flavius Eutychianus*, p. 117, che, pur confutando l'ipotesi che Caesarius fosse il Typhos di Sinesio, ritiene scontato che, avendo questi ricoperto sicuramente il *magisterium officiorum* nel 386, l'eventuale *comitiva* finanziaria sarebbe stata anteriore a tale data; poiché i *fasti* dei *comites sacrarum largitionum* non lasciano spazio per un titolare aggiuntivo fra il 378 e il 386, risulterebbe dunque impossibile che Caesarius fosse stato uno di costoro e, pertanto, non può identificarsi con l'avversario di Osiris). D'altra parte è indicativo che in nessun caso nell'intera storia del *magisterium officiorum* sia attestato un titolare della

sacrarum largitionum che, subito dopo, *comes rei privatae*, forse un indizio dell'attenzione alla specializzazione da parte di Teodosio, conforme alla condotta del suo predecessore⁶⁶).

La terza fase del reclutamento palatino teodosiano è vincolata a due eventi che ne condizionarono le peculiarità, ovvero le due spedizioni di Teodosio ad Occidente, la prima per affrontare Maximus, la seconda per fronteggiare l'usurpatore Eugenius: sono due momenti connessi l'uno all'altro dal comune denominatore della figura di Flavius Rufinus che nel 388 seguì Teodosio in Italia come *magister officiorum*, divenendo uno dei suoi funzionari più influenti, e che invece nel 392, poco prima del nuovo viaggio dell'imperatore, fu nominato prefetto d'Oriente e si vide affidare la tutela di Arcadio. Proprio Rufinus condizionò in modo diverso nelle due occasioni la selezione del funzionario di corte.

Quando Teodosio, dopo la sconfitta di Maximus, si assicurò il controllo dell'Occidente, fece in modo di affidare i posti amministrativi di maggior rilievo a suoi ministri di fiducia che, negli anni precedenti, avevano rivestito funzioni ad Oriente⁶⁷. Al suo ritorno a Costantinopoli, tuttavia, si verificò la seconda migrazione di occidentali verso l'*altera pars*: fra costoro vi furono futuri membri della burocrazia di corte – gli ultimi conosciuti per il regno di Teodosio – e non sorprende scoprire che alcuni erano di origine gallica, come lo stesso Flavius Ru-

carica destinato, subito dopo, alla guida di uno dei due *officia* finanziari: l'unica eccezione parrebbe la carriera di Felix, *magister* assegnato da Costanzo a Giuliano e, qualche anno dopo, *comes sacrarum largitionum* del secondo; ma Felix non esercitò mai la carica di *magister*, essendo stato rimandato in Oriente dall'Apostata che gli aveva preferito Anatolius: dunque si può considerare la sua funzione finanziaria l'unica davvero effettiva. I dati proposti inducono a identificare Typhos, ovvero ὁ δὲ ταμίης τε χρημάτων ἀποδεχθεὶς, con Flavius Eutyichianus e dunque ad escludere che Caesarius abbia rivestito entrambe le funzioni e, in aggiunta, in un ordine che non avrebbe paragoni per tutta la storia del tardo impero.

⁶⁵ Era figlio di Flavius Eutolmius Tatianus, già *comes sacrarum largitionum* di Valente, e aveva già ricoperto, conformemente alla linea di reclutamento perseguita da Teodosio nei confronti degli Orientali agli esordi del suo regno, una carica governatoriale; *PLRE I*, s. v. *Proculus* 6, pp. 746-747; Delmaire 1989B, s. v. *Flavius (Eutolmius?) Proculus*, pp. 104-108.

⁶⁶ *PLRE I*, s. v. *Severinus* 3, pp. 830-831; Delmaire 1989B, s. v. *Severinus*, pp. 118-120. l'origine orientale di Severinus può desumersi dal fatto che fosse stato allievo di Libanio (*Liban. Ep.* 879, 980) e che tutta la sua carriera, dagli esordi come *advocatus* fino alla prefettura urbana di Costantinopoli, si fosse svolta in Oriente; Seeck 1906, s. v. *Severinus* 2, p. 274; Dagrón 1991, p. 263.

⁶⁷ Matthews 1975, pp. 224-225.

finus con il quale, soprattutto, le fonti evidenziano concreti legami. Si può supporre che, durante la trasferta italica, Teodosio abbia assegnato a Rufinus quell'incarico di *recruiting agent* che poco meno di circa un decennio prima era stato affidato ad Eutropius: ci si trova dunque di fronte alla medesima forma di *patronatus* indotto, rivolto verso personalità conosciute dal reclutatore, spesso compatrioti⁶⁸, o, in alternativa, a lui raccomandate; essi trovarono impiego nell'amministrazione di corte orientale dopo il ritorno di Teodosio a Costantinopoli, nel 391: fino a quella data, infatti, rimasero in carica quegli orientali espressione della seconda fase di reclutamento teodosiano⁶⁹. Significativamente però i reclutati da Rufinus sono attestati nei dipartimenti burocratici solo dopo che questi ebbe assunto la prefettura d'Oriente, nel 392. Infatti nel 393 divenne *comes rei privatae* il panegirista gallico Latinius Pacatus Drepanius⁷⁰ e nel 394 alla guida del *magisterium officiorum* fu designato Marcellus⁷¹, letterato bordolese: per ambedue, oltre alla comune origine gallica, può avere avuto un ruolo nella scelta da parte di Rufinus la formazione letteraria, posseduta anche da quest'ultimo, maturata nella scuola di Tolosa, probabilmente frequentata anche dal *magister*⁷². La loro assunzione, tarda rispetto al momento in cui dovette avvenire la loro effettiva cooptazione, è da connettersi al cambiamento di status – e dunque di influenza e potere – di Rufinus quando Teodosio, oltre alla prefettura, gli affidò anche la responsabilità del figlio Arcadio. Da quel momento il carattere del *patronatus* del gallico cambiò: da “eutropiano” che era stato si trasformò in “ausoniano”, nel senso che, svincolato dal controllo del sovrano, era ormai autonomo. Tuttavia, la condotta di Ausonius era mirata

⁶⁸ Tra i gallici alla corte teodosiana non è stato invece preso in considerazione, in questo studio, Claudius Lachanius, padre di Rutilius Namatianus, dal momento che non vi è alcuna prova concreta che le funzioni da lui rivestite a corte ricordate nel poema del figlio, siano state esercitate in Oriente; così *PLRE I* s. v. *Lachanius*, p. 491; Matthews 1971A, pp. 1082-1083 e Delmaire 1989B, s. v. *Claudius (?) Lachanius*, pp. 128-129 che propende più decisamente per una collocazione geografica occidentale della carriera di Lachanius.

⁶⁹ Severinus fu *comes rei privatae* fino al 390 e nel 391 e divenne responsabile in capo delle *sacrae largitiones* nel 391.

⁷⁰ *PLRE I*, s. v. *Latinius Pacatus Drepanius*, p. 272; Delmaire 1989B, s. v. *Latinius Pacatus Drepanius*, pp. 125-128; Stroheker 1970, p. 197 (n. 271) e Heinzelmänn 1982, s. v. *Latinius Pacatus Drepanius*, p. 197; Matthews 1971A, pp. 1083-1085.

⁷¹ *PLRE I*, s. v. *Marcellus 7*, pp. 551-552; Matthews 1971A, pp. 1078-1082.

⁷² V. *supra* p. 217 n. 37.

principalmente a promuovere membri del proprio *clan*, più nella prospettiva di confermare la propria ascesa e successo anche attraverso il loro collocamento in posti di grande prestigio, che non di ottenere un potere politico, che comunque ne fu indubbia conseguenza. Rufinus, invece, utilizzò la sua posizione per realizzare un vero e proprio progetto mirato al controllo della *pars Orientis* disponendo nei posti chiave dell'amministrazione – ivi compresa quella di corte, di cui conosceva l'importanza, essendone stato egli stesso parte – persone a lui legate, come gli occidentali da lui reclutati, pur sotto il *placet* imperiale, o personalità orientali con cui ebbe modo di stringere dei rapporti durante il pluriennale servizio presso Teodosio e la cui connessione con Rufinus, viceversa, è dimostrata inequivocabilmente dal favore che questi accordò loro: secondo questa prospettiva sono spiegabili sia il reclutamento, avvenuto tra il 392 e il 393, di Aurelianus⁷³ e Theodo-

⁷³ Nonostante la quantità di contributi dedicati al *De Providentia*, la data del *magisterium officiorum* di Aurelianus ha destato poco interesse (solo Garcya, Roques 2000, p. 123 n. 2 avanzano un'ipotesi in merito: costoro, ritenendo che Aurelianus fosse stato anche *quaestor*, ne collocano la carica al 390; il *magisterium* di conseguenza deve risalire a qualche tempo prima). La funzione palatina dovette essere ricoperta sicuramente prima del 393, anno in cui Aurelianus è attestato prefetto urbano e, stando ai *fasti* dei *magistri*, gli unici periodi anteriori a tale data privi di un sicuro detentore della carica sono il breve lasso temporale intercorrente fra le magistrature di Palladius e Caesarius, da una parte, e di Rufinus e Theodotus, dall'altra. Per ambedue le coppie di ministri i termini cronologici sono fissati da costituzioni: Palladius rimase in carica almeno fino al settembre del 384 (*C. Th.* VII 8.3) e la prima legge che attesta il *magisterium* di Caesarius è del medesimo mese di due anni dopo (*C. Th.* VIII 5.49 (386) sulla cui datazione v. Seeck 1919, pp. 90-91 e 271); Rufinus è registrato *praefectus praetorio* già dal settembre 392 (*C. Th.* IX 28.1) e Aurelianus divenne prefetto urbano nella prima metà del 393 (almeno dal febbraio di quell'anno, stando alla datazione di *C. Th.* I 1.2; I 28.4; VI 3.1; VI 4.26; XII 1.130; XII 1.131; XV 1.29; XV 1.30, tutte parti di un medesimo testo legislativo; sulla correzione della titolatura delle costituzioni v. Seeck 1919, pp. 281-283). I dati proposti lascerebbero dunque più esteso margine ad un *officium* ricoperto nel 385, se non altro per il più ampio arco temporale offerto, tuttavia si è già avuto modo di sottolineare l'impossibilità di determinare un periodo minimo di detenzione di una funzione (V. *supra* p. 65 e n. 207). In realtà una considerazione induce a ritenere che Aurelianus fosse stato il *magister* successore di Rufinus nel 392: il fatto che egli avesse ottenuto una carica prestigiosa come la *praefectura urbis* proprio nel momento di maggior potere del prefetto d'Oriente, ben consapevole dei vantaggi che garantiva l'accesso ai poteri delle due illustri magistrature in termini di influenza politica. L'assegnazione della massima carica cittadina ad Aurelianus si spiega meglio se si postula che il futuro prefetto godesse della fiducia di Rufinus: tale sostegno difficilmente si concilia con l'esercizio di una magistratura palatina assolto quasi dieci anni prima – epoca in cui il gallico non ricopriva ancora una posizione di grande influenza alla corte teodosiana – mentre meglio si giustifica se si ipotizza conquistata proprio ad immediato ridosso del successivo e più prestigioso incarico conseguito (la cronologia ipotizzata è

tus al *magisterium officiorum* e sia la sua ostilità nei confronti di quanti, in servizio tra il 386 e il 391, affrontarono un'improvvisa interruzione di carriera proprio negli anni in cui il gallico fu all'apice della sua influenza. Tale fu il destino di Caesarius, di Eutychianus e di Severinus: il loro *cursus honorum* subì una brusca battuta d'arresto negli ultimi anni di regno di Teodosio, ma riprese dopo il 395, anno della morte di Rufinus⁷⁴.

L'ipotesi dell'esistenza di un progetto rufiniano finalizzato al controllo dell'Oriente attraverso una strategica dislocazione dei suoi protetti sembra assumere consistenza se si considerano le magistrature chiave per l'amministrazione della *pars Orientis* e dunque per il suo dominio politico: la prefettura urbana costantinopolitana e la prefettura al pretorio. Una loro conduzione coordinata, da parte di ministri in grado di agire di concerto, era in grado di conseguire tale risultato: Rufinus ne aveva avuto una dimostrazione concreta proprio negli anni in cui Teodosio era stato lontano dalla sua regione di competenza, la cui gestione era stata assicurata dall'operato di Flavius Eutolmius Tatianus, posto al timone della prefettura al pretorio, e del figlio Proculus, nominato in contemporanea prefetto urbano di Costantinopoli. Una volta subentrato a Tatianus, Rufinus, dopo essersi assicurato dell'eliminazione sua e del figlio dalla scena politica⁷⁵, fece in modo,

conforme a quella avanzata da Clauss 1980A, s. v. *Aurelianus*, pp. 148-149 in particolare n. 30. Lo studioso tedesco, tuttavia, basa la sua teoria sull'identificazione di Caesarius quale fratello maggiore di Aurelianus (ritenendo dunque il primo Typhos, protagonista negativo del *De Providentia* di Sinesio): in quanto più giovane parrebbe difficile che il secondo che abbia potuto precedere nel *cursus honorum* il primo. Al di là dei problemi connessi all'individuazione della figura storica che si cela dietro Typhos, tale assunto non pare determinante ed infatti lo stesso storico ne ammette la debolezza). In aggiunta, si può anche suggerire, quale ulteriore indizio del legame esistente fra Rufinus e Aurelianus, l'ostracismo dalle cariche che quest'ultimo subì negli anni di potere di Eutropius, tuttavia ciò non costituisce una prova decisiva: esso è più facilmente rimandabile alla prefettura di Costantinopoli e non offre garanzie sicure sulla data di assunzione del *magisterium officiorum*.

⁷⁴ Per i primi due v. Jones 1964, pp. 74-81; Liebeschuetz 1987, pp. 424-427 e *Id.* 1990, pp. 261-263; Cameron Long 1993, pp. 179-181. Quanto a Severinus, egli ritornò in auge durante l'età di Arcadio e probabilmente sotto l'ala di Eutropius, il *praepositus sacri cubiculi* che esercitò una notevole influenza durante i primi anni del suo regno: nel 398-399 fu insignito della prefettura urbana e in seguito, a conferma del suo legame con Eutropius (caduto proprio nel 399), non si ha più notizia di lui.

⁷⁵ Barnes 1984, pp. 227-230; Dagron 1991, pp. 257-258. L'eliminazione non fu condotta solo in senso fisico, ma anche in senso politico, attraverso un'attività legislativa mirata a obliterare quella di Tatianus.

avendone compreso l'efficacia, di ripetere lo schema con cui costoro avevano guidato l'Oriente aggiungendo al quadro una costante derivante dalla sua esperienza personale: il *magisterium officiorum*. Avendolo rivestito in prima persona, ne aveva ben comprese le potenzialità⁷⁶, dunque non pare un caso che i *magistri* che gli succedettero, Aurelianus e Theodotus, fossero stati insigniti, subito dopo, della prefettura costantinopolitana⁷⁷: in questo modo egli non solo si assicurava il controllo del *magisterium*, ma riusciva anche ad accertarsi che la prefettura cittadina fosse occupata da uomini a lui fedeli. La conferma della messa in atto sistematica e consapevole di tale sistema sarebbe stata costituita dalla nomina a prefetto di Marcellus, *magister officiorum* nel 394, ma la morte di Rufinus e la conseguente dismissione di tutto il suo *entourage* non consente di averne una prova. D'altro canto, la sostituzione stessa di Marcellus con Hosius, legato al *praepositus sacri cubiculi* Eutropius, rappresenta una prova aggiuntiva del vincolo sussistente fra i due gallici⁷⁸.

La parabola di Rufinus è indice non solo delle potenzialità del *patronatus* – da lui portate all'estremo, ben più di quanto fece Ausonius – ma è anche una testimonianza tangibile della crescita di importanza, non più in diretto rapporto con l'aumento di competenze, delle magistrature palatine. Il loro controllo fu considerato, giustamente, indispensabile per una scalata come quella che l'*ex magister* gallico si proponeva. Tra queste spiccava certamente il *magisterium officiorum*: la ragione per la straordinaria attenzione che Rufinus dedicò a tale magistratura e ai funzionari che avrebbero dovuto assumerne il comando può certamente essere esito della sua esperienza personale, tuttavia è molto più verosimile che egli avesse compreso nell'essenza il potenziale ad essa sotteso – che per altro, attraverso un'intelligente gestione, poteva aver costituito le fondamenta della sua stessa ascesa

⁷⁶ Non a caso, come riporta Lyd. *Mag.* II 10 = III 40 (su cui v. *supra* p. 97 n. 308), una volta assunta la prefettura fece in modo di avocare a sé alcune delle competenze del *magisterium* che tornarono alla carica palatina solo dopo il 395.

⁷⁷ E non pare un caso che il successore di Proculus alla prefettura urbana, Aristaenetus, fosse un rufiniano (*PLRE* I, s. v. *Aristaenetus* 2, pp. 104-105; Dagron 1991, pp. 258-259). Per Theodotus, sulla cui carriera fanno fede solo fonti legislative, *PLRE* I, s. v. *Theodotus* 2, p. 905.

⁷⁸ Matthews 1971A, p. 1083.

politica – e che per questo abbia voluto controllarla direttamente anche dopo aver lasciato la carica di *magister*.

Se così non è, come altrimenti si può spiegare l'incredibile successo, in termini politici, che ebbero nel V secolo e proprio in Oriente i *magistri* Helio e Nomus?⁷⁹ La differenza tra costoro e Rufinus consiste nel fatto che mentre il secondo utilizzò le potenzialità del *magisterium* per assurgere alla prefettura, carica che gli avrebbe dato la possibilità di esercitare un'effettiva influenza politica, ai primi bastò essere *magistri* per conquistare il ruolo di primi funzionari, quanto a potere, dell'impero. Le basi per questo passaggio furono poste tuttavia proprio da Rufinus, per aver capito come, nelle mani di un giusto detentore, tale magistratura potesse avere un peso decisivo nelle dinamiche di corte, e per aver per questo prestato particolare attenzione alla selezione dei *magistri*.

Nel panorama delle cariche palatine rimane ancora un'incognita, ovvero il reclutamento di Romulus Pisidius, senatore romano e corrispondente di Symmachus⁸⁰. Questi non pare collegabile in alcun modo a Rufinus, al di là del comune rapporto epistolare con Symmachus, e tra l'altro, a differenza di Pacatus Drepanius e degli altri suoi compatrioti assunti nei medesimi anni, fu l'unico ad aver rivestito delle funzioni in Occidente alle dipendenze di Valentiniano II⁸¹. La sua nomina non pare dunque riconducibile ad una *commendatio* del *magister officiorum* e futuro prefetto d'Oriente.

Nel 390, nel pieno del soggiorno occidentale di Teodosio, era *praefectus praetorio Galliarum* Flavius Neoterius, primo detentore della prefettura orientale dell'imperatore spagnolo ed ex titolare della stessa funzione in Italia nel 385, ovvero nell'anno in cui Romulus detenne il governatorato di *Aemilia et Liguria*, amministrativamente subordinato

⁷⁹ PLRE II, s. v. *Helion* 1, pp. 533-534 in carica per almeno quattordici anni; PLRE II, *Nomus*, pp. 173-174.

⁸⁰ PLRE I, s. v. *Flavius Pisidius Romulus* 5, pp. 771-772; Matthews 1971A, p. 1080 e *Id.* 1975, pp. 192-195; Delmaire 1989B, s. v. *Flavius Pisidius Romulus*, pp. 123-125. prima di assumere la *comitiva largitionum* a Costantinopoli fu *consularis Aemiliae et Liguriae* e *vicarius* o *praeses* di una non meglio identificabile regione (Delmaire 1989B, s. v. *Flavius Pisidius Romulus*, p. 123 ipotizza il proconsolato d'Africa o, in alternativa ma meno probabile, il vicariato di Spagna). Fu destinatario di Symm. *Ep.* VIII 38 e 62; IX 62.

⁸¹ Pacatus Drepanius fu sì *proconsul Africae*, ma già alle dipendenze di Teodosio, avendo assunto l'incarico nel 390.

alla *praefectura Italiae*, la cui sede era a Milano, ove per altro risiedeva il *comitatus* imperiale. Non è improbabile che sia stato lo stesso prefetto a raccomandare il suo antico sottoposto al sovrano. L'ipotesi di un'azione patronale di Neoterius presso Teodosio e il suo *entourage* può acquisire maggior concretezza se si considera che essa non è stata la sola: è probabilmente merito anche della sua posizione se Florentinus, *comes rei privatae* nel 385-386, fu in grado di diventare una figura rilevante del funzionariato selezionato da Stilicone nel 395, una volta divenuto di fatto reggente della *pars Occidentis*⁸².

Peraltro, in via ipotetica, qualora si assumesse che la questura di Nicomachus Flavianus sr. fosse stata rivestita nel 389, è possibile che proprio Neoterius – qualora non si volesse richiamare di nuovo in causa Rufinus – che divenne prefetto delle Gallie nel 390, sia stato promotore di tale nomina. Di nuovo, come già Eutropius e Rufinus, Neoterius fu un *patronus* indotto. Per acquisire credibilità in Occidente, all'indomani della sconfitta di Maximus, Teodosio aveva bisogno di solide basi di consenso: non trovandole nella cristiana aristocrazia milanese⁸³, fu costretto a cercare un altro interlocutore, trovandolo nel senato di Roma. Alcuni illustri membri dell'*élite* versavano nel 388 in una condizione difficile per aver appoggiato, negli anni immediatamente precedenti, il regime di Maximus⁸⁴: la mano tesa verso di loro da Teodosio rappresentò per molti di costoro una possibilità inaspettata per ritornare alla vita pubblica⁸⁵. La nomina di Nicomachus Flavianus, se avvenuta in quegli anni, forse, anche se non necessariamente, veicolata da Neoterius, deve dunque interpretarsi come esito della politica di rinnovata apertura verso quei membri dell'*ordo*, per i quali anche gli anni del regno di Graziano non erano stati forieri di ampio accesso alle magistrature⁸⁶; in un momento simile, la questura palati-

⁸² Fu infatti chiamato a succedere ad Andromachus alla guida della prefettura di Roma; *PLRE* I, s. v. *Florentinus* 2, p. 362.

⁸³ McLynn 1994, pp. 290-309.

⁸⁴ Fra questi vi era Symmachus, il quale, anche per aver dedicato a Maximus un panegirico, visse fra il 388 e il 390 un periodo di emarginazione dalla vita politica. Roda 1973, pp. 108-109; Matthews 1975, p. 229.

⁸⁵ Roda 1973, p. 84; Matthews 1975, pp. 227-235; McLynn 1994, pp. 307-315; Lizzi 2004, pp. 423-424.

⁸⁶ Vera 1979, p. 386. Lo studioso evidenzia come, fin dalla caduta di Graziano, il senato, in particolare la sua parte pagana, avesse cercato in maniera esplicita di ottenere i favori di

na, carica solitamente estranea alle tradizionali carriere aristocratiche, deve invece aver costituito un'allettante opportunità di poter stare accanto al sovrano e, plausibilmente, alla luce delle esperienze dei suoi detentori più recenti, di influenzarne la politica.

Non vengono meno in questa ricostruzione, necessariamente diversa dalla precedente, le ragioni per cui Teodosio possa aver scelto proprio Flavianus per tale ruolo: che il suo patrono sia stato Eutropius, *consul* del 387, o Rufinus, che accompagnò il sovrano nel suo viaggio in Occidente, o Neoterius, ormai all'apice della carriera politica, tutti continuavano a rappresentare una influente fonte di raccomandazione⁸⁷.

Il quadro offerto ha privilegiato il *patronatus*, nelle sue molteplici peculiarità, quale discriminante favorita durante il regno di Teodosio, sottesa, escluso il triennio rufiniano, all'interesse principale del sovrano, ovvero, come si è più volte ribadito, conquistare una solida base di consenso e garantire all'impero una stabile ed efficace amministrazione. Tuttavia, anche se in misura secondaria, non si può trascurare il ruolo della religiosità, soprattutto per un'epoca di profonde trasformazioni in quest'ambito quale fu il regno di Teodosio.

Indubbiamente negli ultimi anni del IV secolo il processo di cristianizzazione dell'impero era ormai piuttosto avanzato e dunque non sorprende che, tra gli ufficiali di cui è possibile desumere la fede religiosa, vi sia una preponderanza di cristiani come Cynegius, Aurelianus, Caesarius, Rufinus e Marcellus⁸⁸. Tuttavia negli uffici vi fu spa-

Teodosio. Non avendone un riscontro immediato si volse così a sostenere Maximus, nella speranza che, con l'eventuale caduta di Valentiniano II, venisse meno l'eccessiva influenza della sua corte cristiana.

⁸⁷ D'altra parte la concreta possibilità che rilevante nella scelta possa essere stata la conoscenza del padre del senatore romano rimane consistente sia che questi abbia ricevuto la carica nel 382 che nel 389.

⁸⁸ Sul cristianesimo di Cynegius v. *supra*. Secondo la *Vita Isaaci* IV 18 (*Acta Sanctorum*, Mai 258) Aurelianus fece edificare una chiesa dedicata al protomartire Stefano ove deporre le spoglie del monaco Isaac; Cameron, Long 1993, pp. 71-74; Castello 2005, pp. 629-631. Caesarius, stando a Soz. *HE* IX 2.4-5, dispose la sepoltura della moglie presso il luogo in cui a Costantinopoli erano conservate le reliquie dei Quaranta Martiri di Sebaste; in aggiunta fece erigere un santuario in onore del martire Tirso; sul passo di Sozomeno e sulla possibilità che Caesarius e la moglie aderissero al credo macedoniano v. von Healing 1978, pp. 74-77; Barnes 1986, p. 99; Cameron, Long 1993, pp. 177 e 327-328; Albert 1984, p. 190 n. 177. Per quanto riguarda riguarda le diffuse testimonianze che attestano il cristianesimo di Rufinus, v.

zio anche per i pagani Nicomachus Flavianus, Eutolmius Tatianus e il figlio Proculus⁸⁹; questo aspetto, unito alla rivalutazione della politica religiosa di Teodosio, non più interpretata come sistematicamente repressiva nei confronti del paganesimo⁹⁰, farebbe intendere l'assenza di rilevanza del fattore religioso nella assunzione dei suoi ministri, non soltanto quelli operanti a corte.

Tuttavia la questione non può essere licenziata così in fretta. Uno sguardo alla cronologia delle cariche attribuite ai pagani suggerisce infatti che forse Teodosio prestò una certa attenzione anche alla discriminante religiosa. Le prefetture di Tatianus e Proculus, la nomina di Ceionius Rufius Albinus alla prefettura di Roma, l'attribuzione del consolato a Symmachus, in coppia proprio con Tatianus e, se se ne accoglie la datazione più bassa, la questura e la prefettura di Nicomachus Flavianus sr. furono tutte concentrate entro un preciso arco di tempo, il triennio 389-391. Sono gli anni immediatamente successivi alla sconfitta di Maximus che, durante il periodo della sua usurpazione, soprattutto negli ultimi anni, cercò e trovò il sostegno di particolari forze politico-religiose poste ai margini dall'autorità imperiale, fra cui anche l'ala pagana dell'aristocrazia senatoria⁹¹. Trascorso poco tempo dall'eliminazione di Maximus, l'imperatore ispanico offrì il suo perdono e il suo favore, concretamente traducibile in incarichi prestigiosi, proprio a quei pagani che supportarono l'usurpatore. Una scelta del genere non può essere ascritta semplicemente ad un'attitudine di tolleranza e clemenza di Teodosio. La motivazione deve essere stata un'altra e va ricercata nello sforzo dell'imperatore di affermare la propria autorità in Occidente sfruttando il favore di forze politiche influenti. Falliti i tentativi di creare un legame con l'aristocrazia cristia-

Castello 2005, pp. 641-643. Infine, in *Med. praef.* 4 (e XXV 13) si può scorgere un riferimento alla fede cristiana di Marcellus; v. anche Castello 2005, p. 645 n. 86.

⁸⁹ Per il primo v. *supra* p. 206 n. 3; sugli altri due v. Liban. *Ep.* 855, 899; *Or.* XLII 41-42.

⁹⁰ Ma persino volta talora alla tutela di antiche pratiche culturali pagane: Lizzi Testa 1996, p. 336. In generale sulla politica religiosa di Teodosio v. Vera 1986B, pp. 223-239; Errington 1997A, pp. 398-443 e *Id.* 1997B, pp. 21-72. V. anche Castello 2005, pp. 664-666.

⁹¹ È noto (Socr. *HE* V 14), il caso di Symmachus che nel 388 celebrò il consolato dell'usurpatore in un panegirico; Roda 1973, pp. 108-109; Matthews 1975, pp. 223-227; Cracco Ruggini 1979, pp. 7, 31-32, 54-55; McLynn 1994, pp. 218-224, 293-294; Pellizzari 1998, pp. 47-49 e n. 102; Cecconi 2002, pp. 47-53.

na di Milano⁹², interlocutore privilegiato doveva divenire necessariamente il senato di Roma, ivi compresi i suoi membri che avevano aderito alla causa di Maximus: la mano tesa di Teodosio, dopo un temporaneo allontanamento punitivo dalle funzioni, rappresentò per costoro un modo per riprendere la carriera; da parte sua Teodosio si assicurava il sostegno di un potente alleato occidentale. Dunque anche il fattore della religiosità, come il *patronatus*, era subordinato a quello primario, ovvero la ricerca di consenso.

⁹² McLynn 1994, pp. 290-360, in particolare, per gli anni presi in considerazione, pp. 290-309.

Tabella riassuntiva: i funzionari teodosiani

CARICHE	OCCIDENTALI	ORIENTALI	N. D.
PPO ORIENTIS	Neoterius ■ (380-381) Florus ▲ (381-383) Postumianus ■ (383) Cynegius ▲ (384-388) Rufinus ▲ (392-395)	Tatianus ▲ (388-392)	
PRAEFECTI URBIS CONSTANTINOPOLITANAE	Nebridius ▲ (386)	Sophronius ○ (pre 379) Clearchus ○ (382-384) Themistius ○ (384) Palladius ○ (382/408) Theodorus ○ (385/ 387) Proculus ▲ (388-392) Aristaenetus ○◆ (392) Aurelianus ○◆ (393-394) Theodotus ◆ (395)	Restitutus (380) Pancratius ▲ (381-382) Clementinus (386/387)
MAGISTRI OFFICIORUM	Florus ● (380-381) Rufinus ■ (388-392) Marcellus ◆ (394-395)	Palladius ■▲ (382-384) Caesarius ○ (386-387) Aurelianus ○ (392-393) Theodotus ◆ (393-395)	
QUAESTORES	Flavianus sr. ■ (382-383/389) Cynegius ●▲ (383-384)		

COMITES SACRARUM LARGITIONUM	Cynegius ● (383) Trifolius ■? (384-385) Dexter ● (387) Romulus Pisidius ■ (392)	Tatianus ○ (374-380) Palladius ■ (381) Proculus ▲ (386) Eutychianus ○ (388) Severinus ○ (388-390)	Valerius (386)
COMITES REI PRIVATAE	Nebridius ● (382-384) Drepanius ■ (393)	Pancratius ○ (379-380) Severinus ▲○ (391)	
CONSULARES / PROCONSULES ⁹³	Dexter ● (379/386) Flavianus jr. ■ (Asia 382-383)	Marcellinus ○ (Syria 382) Proculus ○ (Phoenicia 382- 383) Pelagius ○ (Syria 383)	Auxonius (Asia 381) Matronianus (Isauria 382)
COMITES ORIENTIS		Felix ○ (380) Proculus ○ (383-384)	Tuscianus (381) (est?) Glicerius (381) Philagrius (382)

- = Parentela/clan teodosiano
- = Eutropiani
- ◆ = Rufiniani
- = Orientali (elevati in quanto tali)
- = Esito trasferite in Occidente di Teodosio
- ▲ = Seconda nomina

⁹³ In questa categoria ci si è limitati a ricordare esplicitamente solo quanti abbiano esercitato la loro funzione entro il primo quinquennio di regno di Teodosio. Tale scelta è funzionale a dimostrare la continuità d'accesso a tali cariche di funzionari orientali, esclusi, in quell'arco cronologico, dai ministeri palatini. Per gli altri detentori di governatorati di provincia o proconsolati orientali si rimanda a *PLRE I, Fasti*, pp. 1098-1112.

I *comites consistoriani* di IV secolo. Alcune riflessioni.

L'eterogeneità delle discriminanti principali del reclutamento individuate per i singoli sovrani e la loro specificità ha imposto, da Valentiniano in poi, necessariamente una trattazione distinta per ciascun sovrano. Questo aspetto riflette la diversità e la peculiarità che contrassegnarono i regni degli imperatori della seconda metà del IV secolo: governanti molto differenti gli uni dagli altri, a capo di imperi diversi, pur se pressochè contemporanei e sostanzialmente identici nella forma istituzionale.

La dinastia costantiniana, sebbene si fosse articolata lungo un periodo di tempo ben maggiore, non sviluppò differenziazioni così marcate, e infatti, non a caso, è stata possibile trattarla in un'unica sezione, come un insieme, sebbene ciascun regnante avesse delle precise specificità, non solo nel campo del reclutamento. Parte della ragione di questa diversità è forse possibile individuarla nelle condizioni dell'impero. Costantino e i suoi successori regnarono su un apparato politico-istituzionale in *feri*: preoccupazione di ciascuno, in diversa misura, fu di portare avanti quella serie di riforme inaugurate da Diocleziano, rendendole razionali e operative e, inoltre, aggiungendone di nuove sempre allo scopo di dare alla *forma imperii* la stabilità necessaria per il suo funzionamento. Tale aspetto riguardava tanto le istituzioni quanto, naturalmente i funzionari, in particolare quelli della burocrazia dato che tra costoro e le rispettive funzioni si instaurò un rapporto di reciproca influenza: tanto la carica determinava le competenze del suo detentore, quanto questi era capace di modificarle e accrescerle, secondo un processo che perdurò per tutto il IV secolo. La natura di entrambi, in quel periodo costantemente in evoluzione dal punto di vista delle prerogative, condizionò la politica di reclutamento: la competenza ebbe un grande rilievo perchè le competenze stesse erano oggetto privilegiato di attenzione degli imperatori, da Costantino fino a Costanzo II, ma anche con Giuliano la cui cura nei confronti dell'apparato amministrativo è nota. E i funzionari e le loro specializzazioni erano tenute in conto perchè anche attraverso di essi le funzioni si modificavano e si evolvevano. Il regno di Giuliano rappresentò

un momento di passaggio tra la concezione costantiniana dell'impero e dei funzionari e quella successiva: fu l'ultimo imperatore che intervenne sulle cariche e fu il primo che permise che il funzionario prendesse il sopravvento sulla funzione, spezzando l'equilibrio costantiniano tra i due termini. Il risultato della frattura è la storia dei *comites* palatini dalla metà del IV secolo in poi: ministri legati non alle loro cariche ma al rango che queste comportavano; imperatori che designavano funzionari a ricoprire posti la cui gestione non sarebbe ricaduta più quasi del nulla sulle loro spalle – il quasi è dovuto al fatto che alla questura furono sempre destinati uomini in possesso di una certa preparazione giuridica o letteraria – per gli effetti che la designazione in sé avrebbe comportato. La nomina divenne, col trascorrere dei decenni, uno strumento, di consenso, di gratifica, di vincolo di fedeltà, di tutto tranne che di effettiva conduzione dell'ufficio cui il funzionario sarebbe stato preposto.

Questo non ebbe riflessi nell'amministrazione: i singoli dipartimenti garantivano la loro attività grazie ai loro dipendenti, burocrati di carriera – Giovanni Lido, pur se vissuto nel VI secolo, ne rappresenta un paradigma – che affinavano la loro specializzazione e dunque la loro efficienza attraverso decenni di servizio all'interno dello stesso ministero. Ma se agli esordi del IV secolo i loro responsabili in capo forse condividevano lo stesso *background* dei loro sottoposti quanto a formazione e rango, pochi decenni più tardi essi erano per lo più figure di passaggio collocate in quelle sedi non per quanto essi avevano da offrire ad esse ma per ciò che rappresentava occuparle. Naturalmente questa è una panoramica generale della storia del funzionariato palatino, le specificità si sono analizzate – si pensi al fatto che per i *comites* finanziari venne sempre tenuta in conto, anche solo marginalmente, la competenza intesa come specializzazione – ed esse devono essere tenute presenti, ma diventano marginali rispetto ad una tendenza che vede i ministri della burocrazia sempre meno tecnici e sempre più figure politiche, considerate tali dall'imperatore e da se stessi. Non a caso – e l'epoca dei Valentiniani, in particolare il regno di Graziano, rappresentano l'esordio di questa linea di tendenza – potenziali candidati a detenere un ministero palatino iniziarono a considerare tale carica non soltanto per il rango che garantiva ma anche per le possibilità di promozione che essa avrebbe dischiuso. Anche tale aspetto ebbe ri-

flesso nel reclutamento e quanto si è evidenziato del funzionariato palatino teodosiano ne costituisce l'esito più estremo, si pensi alla carriera di Rufinus.

La storia del reclutamento dei *comites consistoriani* nel IV secolo è solo marginalmente la storia della burocrazia palatina, mentre è assai di più la storia dell'impero di IV secolo: i funzionari palatini infatti ne incarnarono lo spirito, ne furono sotto molti aspetti causa e effetto, lo caratterizzarono forse più dell'*ordo* senatorio – senza mettere in discussione la sua importanza e vitalità anche in questa fase della storia di Roma – o dell'esercito: ne furono uno degli sviluppi più originali, il tutto senza mai configurarsi come *ordo* in senso stretto. Costoro, almeno nel IV secolo, ma anche nel V, non ebbero né svilupparono, a differenza dei suddetti senato e esercito, una coscienza di appartenenza ad un ordine distinto dagli altri, con caratteristiche specifiche e immediatamente riconoscibili, tanto all'interno quanto all'esterno. Forse così fu in età diocleziana e agli esordi del regno di Costantino, ma le cose cambiarono già con quest'ultimo, allorché assegnò loro lo statuto di *comites*: tale condizione li alienò dai loro sottoposti ma certo non li equiparò ai più blasonati affiliati all'*ordo*. L'evoluzione repentina di competenze, rango e *status* che vissero nei decenni successivi, nonché le possibilità di promozione che potevano garantire le loro funzioni, fu un ulteriore fattore che impedì loro di maturare un senso di comunanza gli uni rispetto agli altri e, al contrario, permise loro di avviare un processo di tensione e di assimilazione – cosciente o meno che fosse – verso l'aristocrazia senatoria e la sua ideologia, da sempre attraente per chiunque fosse un *outsider* di successo. L'omologazione verso l'*ordo* senatorio ebbe successo solo in Oriente, presso un senato giovane tanto quanto lo erano i funzionari di corte, non presso quello più blasonato e tradizionale romano-occidentale: quand'anche l'espletamento di una funzione di corte avesse potuto assicurare l'acquisizione del rango senatorio, non ci sono tracce di ex burocrati accettati alla pari in quel consesso. Al contrario in Oriente dinastie senatorie furono inaugurate proprio da ex burocrati¹. Tuttavia, anche

¹ Si pensi ad esempio alla dinastia inaugurata da Taurus, *quaestor* di Costanzo, e padre di Caesarius e Aurelianus, più volte prefetti al pretorio e membri influenti del senato costantinopolitano.

considerando questo sviluppo locale, non esistette mai un “ceto burocratico”: le caratteristiche intrinseche dell’apparato palatino ne impedivano la formazione. Non sono registrati casi, almeno a quanto le fonti testimoniano, di impiegati nei dipartimenti burocratici che ne arrivassero ai vertici, divenendo *comites*: questo impedì che questi ultimi sviluppassero un senso di appartenenza alla burocrazia e che anche tra loro vi fosse una coscienza di comunione a qualcosa di affine. Altro ostacolo era la gerarchia interna alle stesse *comitivae*: il *quaestor* e il *magister*, pur a parità di rango, erano superiori ai ministri delle finanze: lo attestano le fonti legislative, la *Notitia Dignitatum*², ma anche il fatto che nel IV secolo sono attestati – seppur assai rari – casi di ex ministri delle finanze che divenivano *magistri* – non vi sono testimonianze per i *quaestores* – ma mai viceversa; tale ordinamento verticale, proprio perché tipico dell’età tardoantica, doveva essere certamente avvertito dai titolari delle magistrature.

Per lo più le quattro *comitivae* erano un’esperienza amministrativa che si esauriva con esse, impossibilitata a garantire uno sviluppo successivo all’interno della corte, dalla loro nascita fino al momento in cui divennero funzioni illustri alla fine del IV secolo: un ministro della burocrazia o concludeva la sua carriera con la carica palatina o usciva dal palazzo e entrava nel *cursus* civile più tradizionale, fatto di cariche governatorie, prefetture e consolati. Il primo fu l’*iter* generale dei ministri della prima metà del secolo, mentre il secondo percorso divenne la tipologia di carriera standard a partire dal regno dei Valentiniani.

Da tale epoca il *quaestor*, il *magister* e i *comites rei privatae* e *sacrarum largitionum* divennero funzionari di rilievo, influenti, una realtà politica da cui nessuno poteva più prescindere: diventarono così parte delle spregiudicate lotte di potere – caratterizzate da intrighi, complotti, alleanze più o meno durature – che coinvolgevano senatori e membri dell’esercito, divennero temuti e blanditi. Che questo risultato sia stato ottenuto da quattro semplici ministri partiti da una condizione alquanto modesta, non connessi ad alcun *ordo*, sostanzialmente estranei gli uni dagli altri, è un fatto che appare rivoluzionario a quan-

² C. Th. VI 9 *titulum: De quaestoribus, magistris officiorum, comite sacrarum largitionum et rerum privatarum*. La *Notitia*, tanto Occidentale quanto orientale antepone *magister* e *quaestor* ai due *comites* finanziari. Per la precedenza attribuita al *magister* sul *quaestor* v. Mazzarino 1942, pp. 168-187; Clemente 1968, pp. 174-179.

ti, a partire dai contemporanei, li hanno relegati a figure di secondo piano, ma è in realtà l'espressione più tangibile di come l'età tardoimperiale sia stata nuova e vitale.

Appendice
Tabelle prosopografiche

Tavola Prosopografica I - I *Quaestores sacri palatii* di IV secolo

QUESTORI	IMPERATORI	ORIGINE	RELIGIONE	CARRIERA
Flavius Hermogenes	COSTANTINO	Orientale	xxxxxxx	Quaestor (?) Proconsul Achaiae (post 337)
Flavius Taurus	COSTANZO 354	Orientale	xxxxxxx	Comes Quaestor (354) Patricius (354) Praefectus Praetorio Italiae et Africae (355-361)
Leonas	COSTANZO 360	Orientale (?)	Concilio Seleucia	Comes Quaestor (360)
L. Caelius Montius	GALLO 354	Orientale	xxxxxxx	Proconsul Asiae (pre 350-351) Proconsul Urbis Constantinopolita- nae (352) Quaestor (†)
Flavius Leontius	GALLO 353-354	Orientale	xxxxxxx	Comes Orientis (349) Quaestor (353-354) Praefectus Urbis Romae (355/356)
S. Secundus Salutius	GIULIANO CESARE 355-358	Occidentale	Pagano	Praeses provinciae Aquitaniae (Costante) Magister Memoriae (Costante) Comes Ordinis Primi (Costante) Proconsul Africae (Costanzo II) Quaestor (355-358) Praefectus Praetorio Orientis (361-365)
...anus	GIULIANO CESARE 358	xxxxxxx	xxxxxxx	Quaestor (358)

Nebrius	GIULIANO CESARE 360	Occidentale	xxxxxxx	Comes Orientis (354-358) Quaestor (360) Praefectus Praetorio Galliarum (360-361) Praefectus Praetorio Orientis (365)
Iovius	GIULIANO AUGUSTO 361-362	Occidentale (?)	xxxxxxx	Gallia età Magnen- zio Quaestor (361-362) Praefectus Urbis Constantinopolita- nae (364)
Viventius	VALENTINIANO 364	Pannonia	xxxxxxx	Carica nell' <i>entourage</i> elet- tori Valentiniano (?) Quaestor (364) Praefectus Urbis Romae (365-367) Praefectus Praetorio Galliarum (368)
Fl. Eupraxius	VALENTINIANO 367-370	Mauretania	xxxxxxx	Magister Memoriae (367) Quaestor (367-370) Praefectus Urbis Romae (374)
Fl. Claudius Antonius	VALENTINIANO 370/373	Occidentale (forse spa- gnolo)	xxxxxxx	Magister Scrinii (Memoriae?) (pre 370/373) Quaestor (370/373) Praefectus Praetorio Galliarum (376-377) Praefectus Praetorio Italiae et Africae (377-378) Consul (382)
D. Magnus Ausonius	VALENTINIANO / GRAZIANO 375-377	Gallia	Cristiano/ Paga- no moderato	Comes Quaestor (375-377) Praefectus Praetorio Galliarum (377-379) Praefectus Praetorio Galliarum, Italiae et Africae (378-379) Consul (379)
Proculus Gregorius	GRAZIANO 378-379	Occidentale, forse gallico	Cristiano	Praefectus Annonae (377) Quaestor (378-379) Praefectus Praetorio Galliarum (383)

V. Nicomachus Flavianus sr.	TEODOSIO 382/383 o 389	Occidentale	Pagano	Consularis Siciliae (364/365) Vicarius Africae (377) Quaestor (382/383 o 389) Praefectus Praetorio Teodosii (post quaestura) Praefectus Praetorio Italiae (393-394) Consul (394)
Maternus Cynegius	TEODOSIO 383-384	Spagnolo	Cristiano	Vicarius (381) CSL (383) Quaestor (383-384) Praefectus Praetorio Orientis (384-388) Consul (388)

Tavola Prosopografica II - I *Magistri Officiorum* di IV secolo

MAGISTRI OFFICIORUM	IMPERATORI	ORIGINE	RELIGIONE	CARRIERA
Heraclianus	COSTANTINO 320/321	Probabile Occidentale	xxxxxxx	Tribunus et magister (320/321)
Proculianus	COSTANTINO 323	Probabile Occidentale	xxxxxxx	Tribunus et magister (323)
Philumenus	COSTANTINO 324-325	Probabile Occidentale	Donatista (?)	Magister Officiorum (324-325)
Palladius	COSTANTINO 327/329	Orientale	xxxxxxx	Magister Officiorum (327/329)
P. Ampelius	COSTANZO II pre 355-355	Antiochia	Pagano (?)	Magister Officiorum (pre 355-355) Proconsul Achaiae (359/360) Proconsul Africae (364) Praefectus Urbis Romae (371-372)
Musonius	COSTANZO II 356-358	Orientale (?Ateniese)	xxxxxxx	Proconsul Achaiae (pre 356) Magister Officiorum (356-358)
Florentius	COSTANZO II 359-361	Antiochia	Cristiano (?)	Agens pro magistro officiorum (355) Magister officiorum (359-361) († Calcedone)
Palladius	GALLO CESARE 351/354	Antiochia	xxxxxxx	Notarius (pre 351/354) Magister Officiorum (351/354) († Calcedone)
Pentadius	GIULIANO CESARE 358/360 (355-360?)	Orientale (?)	xxxxxxx	Notarius (354) Magister Officiorum (358/360) († Calcedone)
Felix	GIULIANO CESARE 360	Orientale	Apostata	Notarius (pre 360) Magister Officiorum (360) CSL (362)
Anatolius	GIULIANO AUGUSTO 360-363	Occidentale (?)	Pagano	Magister Libellorum (pre 360) Magister Officiorum (360-363)

Ursacius	VALENTINIANO 364-365	Dalmazia	xxxxxxx	Carica in <i>entourage</i> elettori Valentiniano (?) Magister Officiorum (364-365)
Remigius	VALENTINIANO 365-372/373	Mogontiacum	xxxxxxx	Numerarius Silvanus e Ursicinus (355) Magister Officiorum (365-372/373)
Leo	VALENTINIANO 372/373-376	Pannonia	xxxxxxx	Numerarius Dagalai- phus (364) Notarius (364?-370) Magister Officiorum (372-376)
Decentius	VALENTE 364-365	Antiochia	Pagano	Tribunus et Notarius (Costanzo) Magister Officiorum (364-365)
Sophronius	VALENTE 372-374 (378?)	Cesarea	Cristiano	Notarius (365) Magister Officiorum (372-374/378) Praefectus Urbis Con- stantinopolitanae (378)
Himerius	VALENTE 378	Orientale	Cristiano	Magister Officiorum (378)
Siburius	GRAZIANO 376-378	Bordeaux	Pagano (?)	Magister Officiorum (376-378) Praefectus Praetorio Galliarum (379)
Fl.Syagrius	GRAZIANO 378-379	Gallia	xxxxxxx	Notarius (369) Magister Officiorum (378-379) Praefectus Praetorio Italiae (380-382) Consul (381)
Macedonius	GRAZIANO 383	Spagnolo (?)	Priscilliansta (?)	CSL (380-382) Magister Officiorum (383)
Florus	TEODOSIO 380-381	Occidentale (?)	xxxxxxx	Magister Officiorum (380-381) Praefectus Praetorio Orientis (381-383)
Palladius	TEODOSIO 382-384	Atene	xxxxxxx	CSL (381) Magister Officiorum (382-384)

Fl. Caesarius	TEODOSIO 386-387	Orientale	Cristiano (A- riano?)	Magister Officiorum (386-387) Praefectus Praetorio Orientis (395-397) Consul (397) Praefectus Praetorio Orientis (400-403) Patricius
Fl. Rufinus	TEODOSIO 388-392	Elusa (Gallia)	Cristiano	Cariche minori palati- ne sotto Teodosio Magister Officiorum (388-392) Consul (392) Praefectus Praetorio Orientis (392-395)
Aurelianus	TEODOSIO 392-393	Orientale	Cristiano	Adessor sotto Teodo- sio (?) Magister Officiorum (392-393) Praefectus Urbis Cos- tantinopolitanae (393) Praefectus Praetorio Orientis (399) Consul (400) Praefectus Praetorio Orientis (414-416) Patricius
Theodotus	TEODOSIO 393-394	xxxxxxx	xxxxxxx	Magister Officiorum (393-394) Praefectus Urbis Cos- tantinopolitanae (395)
Marcellus	TEODOSIO 394-395	Gallia	Cristiano	Magister Officiorum (394-395)

Tavola Prosopografica III - I *Comites Sacrarum Largitionum* di IV secolo

CSL	IMPERATORI	ORIGINE	RELIGIONE	CARRIERA
Nemesianus	COSTANZO 345	Chio o Smirne	xxxxxxx	Rationalis Aegypti (pre 340) Praeses Provinciae (pre 340) Ufficiale Res Privata e Summa Res (pre 340) CRP (340) CSL (345)
Domitianus	COSTANZO pre 353	Orientale	xxxxxxx	CSL (pre 353) Praefectus Praetorio Orientis (353-354)
Ursulus	COSTANZO 355-361		xxxxxxx	CSL (355-361)
Cl. Mamertinus	GIULIANO 361	Gallia	Pagano (?)	CSL (361) Praefectus Praetorio Illyrici (361) Consul (362) Praefectus Praetorio Italiae, Africae et Illy- rici (361-364) Praefectus Praetorio Italiae, Africae et Illy- rici (364-365)
Felix	GIULIANO 362-263	xxxxxxx	Apostata	Notarius (pre 360) Magister Officiorum (360) CSL (362-363)
Florentius	VALENTINIANO 364-365	xxxxxxx	xxxxxxx	CSL (364-365) Praefectus Praetorio Galliarum (367)
Germanianus	VALENTINIANO 365-367	xxxxxxx	xxxxxxx	CSL (365-367)
Philematius	VALENTINIANO 371-372	xxxxxxx	xxxxxxx	CSL (371-372)
Archelaus	VALENTE 369	Orientale	xxxxxxx	Comes Orientis 366 CSL (369)
Felix	VALENTE 370	xxxxxxx	xxxxxxx	CSL (370)
Aburgius	VALENTE 371-373	Cesarea Cappadocia	Cristiano (?)	CSL (371-373) Praefectus Praetorio Orientis? (378)

Vindaonius Magnus	VALENTE 373	Orientale	Pagano	Rhetor et Advocatus CSL (373) Praefectus Urbis Constantinopolitanae (375-376)
Eutolmius Tatianus	VALENTE / TEODOSIO 374-380	Aphrodisias (Caria)	Pagano	Advocatus (358) Adessor (365) Praeses Thebaidos Praefectus Augustalis (367-370) Consularis Syriae et Comes Orientis (370/374) CSL (374-378) Praefectus Praetorio Orientis (388-392) Consul (391)
Fl. Eucherus	GRAZIANO 376-379	Spagnolo	xxxxxxx	CSL (376-379) Consul (381)
Iulius Catervius	GRAZIANO 379	Italico	Cristiano	CSL (379) Praefectus Praetorio Onorario
Macedonius	GRAZIANO 380-382	Spagnolo (?)	Priscillianista (?)	CSL (380-382) Magister Officiorum (383)
Afranius Syagrius	GRAZIANO ?381	Occidentale, Gallico	xxxxxxx	Proconsul Africae (379) CSL? Praefectus Urbis Ro- mae (381) Praefectus Praetorio Italiae (382) Consul (382)
Basilius	GRAZIANO 382-383	Spagnolo	xxxxxxx	CSL (382-383) Praefectus Urbis Ro- mae (395)
Palladius	TEODOSIO 381	Atene	xxxxxxx	CSL (381) Magister Officiorum (382-384)
Maternus Cynegius	TEODOSIO 383	Spagnolo	Cristiano	Vicarius (381) CSL (383) Quaestor (383-384) Praefectus Praetorio Orientis (384-388) Consul (388)

Trifolius	TEODOSIO 384-385	Occidentale	xxxxxxx	CSL (384-385) Praefectus Praetorio Italiae (388-389)
Proculus	TEODOSIO 386	Licia	Pagano	Praeses Palaestinae (pre 382) Praeses Phoeniciae (382-383) Comes Orientis (383-384) CSL (386) Praefectus Urbis Constantinopolitanae (388-392)
Valerius	TEODOSIO 386		xxxxxxx	CSL (386)
Fl. Eutychianus	TEODOSIO 388	Orientale	xxxxxxx	CSL (388) Praefectus Praetorio (Illyrici?) (396-397) Praefectus Praetorio Orientis (397-399) Consul (398) Praefectus Praetorio Orientis (399-400)
Severinus	TEODOSIO 391	Orientale	xxxxxxx	CRP (388-390) CSL (391) Praefectus Urbis Constantinopolitanae (398-399)
Pisidius Romulus	TEODOSIO 392	Occidentale	Cristiano	Consularis Aemiliae et Liguriae (385) Proconsul Africae/ Vicarius Hispaniae (385/392) CSL (392) Praefectus Urbis Romae (?406)

Tavola Prosopografica IV - I Comites Rei Privatae di IV secolo

CRP	IMPERATORI	ORIGINE	RELIGIONE	CARRIERA
Nemesianus	COSTANZO 340	Chio o Smirne	xxxxxxx	Rationalis Aegypti (pre 340) Praeses Provinciae (pre 340) Ufficiale Res Privata e Summa Res (pre 340) CRP 340 CSL (345)
Evagrius	COSTANZO 360-361	Orientale	xxxxxxx	CRP (360-361)
Helpidius	GIULIANO 362-363	Antiochia	Apostata	Corte (355) CRP (362-363) Proconsul Asiae (363-364)
Caesarius	GIOVIANO 363-364	Cilicia?	Cristiano moderato	Vicarius Asiae (362-363) CRP (363-364) Praefectus Urbis Constantinopolitanae (365)
Florianus	VALENTINIANO 364-369	xxxxxxx	xxxxxxx	CRP (364-369)
Arcadius	VALENTE 364-365	Cesarea di Cappadocia	xxxxxxx	CRP (364-365)
Alexandrianus	VALENTE 367-369	xxxxxxx	xxxxxxx	CRP (367-369)
Fortunatianus	VALENTE 370-377	xxxxxxx	Pagano	Cariche minori palatine CRP (370-377)
Pancratius	VALENTE / TEODOSIO pre 378- 380	xxxxxxx	xxxxxxx	CRP
Anonymus	VALENTE 370/378	xxxxxxx	xxxxxxx	CRP (370/378)
Magnus Arborius	GRAZIANO 377-379	Gallia	xxxxxxx	CRP (377-379) Praefectus Urbis Romae (380)

Fl. Mallius Theodorus	GRAZIANO 380	Liguria	Cristiano	Advocatus (375) Praeses Provinciae Africae (?377) Consularis Macedoniae (?378) Magister Memoriae (379) CRP 380 Praefectus Praetorio Galliarum (?382) Praefectus Praetorio Illyrici, Italiae et Africae (397-399) Consul (399)
Ammianus	GRAZIANO 383	xxxxxxx	xxxxxxx	CRP (383)
Nebrius	TEODOSIO 382-284	xxxxxxx	xxxxxxx	CRP (382-384) Praefectus Urbis Constantinopolitanae (386)
Dexter	TEODOSIO 387	Spagnolo, Barcellona?	Cristiano	Proconsul Asiae (379/387) CRP (387) Praefectus Praetorio Italiae (395)
Severinus	TEODOSIO 388-390	Orientale	xxxxxxx	CRP (388-390) CSL (391) Praefectus Urbis Constantinopolitanae (398-399)
L. Pacatus Drepanius	TEODOSIO 393	Gallia	xxxxxxx	Proconsul Africae (390) CRP est (393)

Indice delle fonti

<i>Acta conciliorum oecumenicorum</i>		XV 3.7-9	48
I.4, p. 155	44	XV 5.2	70
II 1.1, p. 71	91	XV 5.4	77
II 1.1, p. 77	91	XV 5.6	87
II 1.1, p. 92	91	XV 5.8	71(2)
II 1.1, p. 94	91	XV 5.8-9	87
II 1.2, p. 92	91	XV 5.12	61; 69; 88; 94
II 1.2, p. 115	91	XV 5.16	150
II 1.3, p. 5	91	XV 5.18	49
II 1.3, p. 44	91	XV 5.21	150
		XV 5.22	150
		XV 5.25	151
AE		XV 5.36	150
1905, 75	192	XV 7.1-10	88
1934, 159	36; 86	XV 8.5-14	32
1939, 152	192	XV 8.12	32
1949, 163	192	XV 13.1	88
1966, 518	197	XV 13.2	88
		XV 13.3	62
Ambrosius Mediolanensis		XVI 5.11	54; 56
<i>De excessu fratris Satyri</i>		XVI 5.12-13	32
58	158	XVI 5.13	31
		XVI 5.14-16	32
		XVI 6.4	150
		XVI 8.1	128
		XVI 8.3-7	98
Ammianus Marcellinus		XVI 8.13	36
<i>Res gestae</i>		XVI 11.6	151
XIV 1.3	127	XVI 12	151
XIV 1.10	64	XVII 3	32
XIV 2.20	127	XVII 3.5	52
XIV 5.7	62	XVII 3.6	52
XIV 7.7-8	87	XVII 3.8-9	146
XIV 7.9	37; 100	XVII 6.14	137
XIV 7.9-11	56	XVII 9.2	152
XIV 7.10	64; 71	XVII 9.6	52
XIV 7.12	36; 55	XVII 9.7	39
XIV 7.15-18	37	XVII 9.10	56
XIV 7.18	55	XVII 10.1	151
XIV 9.4	55	XVII 11.5	62
XIV 11.14	38(2); 39	XVIII 1.1-4	34
XIV 11.19	87	XVIII 1.4	32; 170
XIV 11.21	87; 127	XVIII 4.3	64; 67; 68;
XIV 11.23	87(2)		87(2)

XVIII 5.1	48	XXV 10.6-7	151
XX 2.2	54; 67	XXV 10.8-10	153
XX 2.5	41	XXV 10.9	141; 145
XX 4.2	38; 39; 179	XXVI 1.4	141(2); 157
XX 4.11	179	XXVI 1.6	141(2); 154; 157
XX 5	39	XXVI 2.2	142
XX 8.4	180	XXVI 4.3	142
XX 8.6	30	XXVI 4.4	140(2)
XX 8.7-8	52	XXVI 5.1-3	158
XX 9.4	39	XXVI 5.2	145(2); 181
XX 9.4-8	39	XXVI 5.2-3	141
XX 9.5	38; 54; 87; 89; 128	XXVI 5.2-7	141; 142
XX 9.6-7	39	XXVI 5.3	144
XX 9.8	53; 82	XXVI 5.4	140
XX 9.9	128	XXVI 5.7	146; 152
XX 11	39	XXVI 5.10-11	145
XX 11.1	38	XXVI 5.14	208
XX 11.3	38	XXVI 6.7	176
XX 11.5	98	XXVI 6.12	178
XXI 1.4	39	XXVI 6.17	176
XXI 5.12	89; 128	XXVI 7.4	178
XXI 7.2	39	XXVI 7.4-5	122
XXI 8.1	40; 82; 89; 125; 128	XXVI 7.10	178
XXI 8.3	41	XXVI 10.2	177
XXI 12.3	42	XXVI 10.8	178
XXI 12.16	42; 126	XXVII 2.1-9	145
XXI 13.16	128	XXVII 3.11	157
XXI 16.3	93	XXVII 6.1	152
XXI 16.8-10	93	XXVII 6.14	143; 148
XXII 2	126	XXVII 7.7	146
XXII 2.1	126	XXVII 8.10	62
XXII 2.8	98	XXVII 9.2	149(2); 198
XXII 3	66; 96	XXVIII 1.5-10	157
XXII 3.3	49; 54; 57	XXVIII 1.11	137
XXII 3.5	67	XXVIII 1.12	141; 143; 145; 157(2)
XXII 3.6	88	XXVIII 1.24	207
XXII 3.7	52; 61; 98	XXVIII 1.24-25	33
XXII 3.7-8	98	XXVIII 1.25	137
XXII 3.11	67	XXVIII 1.41	145; 154
XXII 8.49	41	XXVIII 1.45	157
XXIII 1.2	62	XXVIII 2.5-9	189
XXIII 1.4	207	XXIX 1.9	62
XXIII 1.5	103	XXIX 2.22	157; 158
XXV 3.14	82	XXX 2.10	145; 150; 153
XXV 3.21	41; 82	XXX 5.10	155
XXV 5.2	141; 152; 181		
XXV 5.3	89; 122		

Anthologia Graeca

XVI 48 25; 35

Athanasius**Alexandrinus***Apologia ad**Constantium*

3.46 113

3.47 49

10.3 87

10.20 49

10.21-22 49

10.22 54, 57; 113

22 127

22.15 49; 54; 58; 87

22.25 113

Apologia secunda

2.73 47

2.75 48

50.4 112; 113

Historia Arianorum

22 93

22.1 86; 127

51.4 58; 87; 127

69 38

Athenaeus*Deipnosophistae*

II 47 49

Augustinus*Breviculus**Collationis cum**Donatistas*

II 20 109

Aurelius Victor*Liber de Caesaribus*

41.9 46; 111

[Aurelius Victor]*Epitome**de Caesaribus*

41.6 106

41.6-7 46

41.7 11

41.22 77

Ausonius*Commemoratio**professorum**Burdigalensium*

V 65; 178

V 37-38 170

XVI 11 219

Cupido Cruciatu

1 161

Epicedion

41-42 191

52 191

Gratiarum actio

3 137

55 155; 166

Libri de fastis

praef. 161

IV 192

Parentalia

III 11-16 219

Praefationes

II 190

Basilius**Caesariensis***Epistulae*

15 178; 179; 182

274 182

Cassiodorus*Variae*

V 4.1 24

VI 5.1 34

VI 6 45

Cassius Dio*Historiae Romanae*

LIV 25 26

LX 2 26

Chronicon Paschale

(ed. Dindorf)

p. 621, l. 11 108

CIG

4693 116

CIL

III 6107 49

Corippus

Panegyricus in laudem Anastasii quaestoris et magistri
vv. 26-28 24

Digestum

I 13.1.2 26
I 13.1.4 26

Epiphanius

Adversus haereses
71 43; 88
73.25 87

Eunapius

Historia
frg. 17 125
frg. 30 125
Vitae Sophistarum
VII 5.3 125
VII 5.9 125

Evagrius**Scholasticus**

Historia Ecclesiastica
IV 13 44
IV 19 44

Gelasius

Epistulae
10 45
12 45

Gothofredus

Commentarius ad Codicem Theodosianum
VI 26.1 48

Gregorius**Nazianzenus**

Epistulae
173 215
Orationes
IV 91 122
V 2 103

Hilarius**Pictaviensis**

Contra Auxentium
7 140
13 140

Himerius*Orationes*

XX 64
XXI 88
XXV 88
XXIX 66
XXXI 13 65; 96
XXXIX 15 64; 88
XLVIII 88
XLVIII 30 33; 34
L 66

IG

IV 53 87(2); 95
IV 209 34; 88

IGR

I 1220 78; 114; 115
I 1225 115

ILCV

61 152

ILS

1214 25
1244 49
1254 126
1255 36; 122
2946 197
2947 206
2948 205; 206
5363 215
5694 160
5905 47
8255 192

Iohannes**Chrysostomus**

De laudibus sancti Pauli apostoli
IV 6 103

<i>De sancto</i>		46	60
<i>hieromartyre Babyla</i>			
XVII 4	103	<i>Epistula ad Senatum</i>	
<i>Expositiones in</i>		<i>Populumque Athe-</i>	
<i>Psalms</i>		<i>niensem</i>	
CX 4	103	274A	61
<i>In Matthaëum</i>		275B	127
IV 1	103	276B	61
		277C	127
		278A	29
		278B	30
Iohannes Ephesius		280A-B	38
<i>Historia</i>		281A-B	128
<i>Ecclesiastica</i>		281D	124
III 1.27	44	282B	38; 54(2)
		282B-C	56; 129
Iohannes Lydus		282C	38; 39(2); 124
<i>De magistratibus</i>		283C	38; 39; 179;
<i>populi Romani</i>			180
II 10	50; 74(2); 97;	283C-284A	39
	203; 230	<i>Orationes</i>	
II 25	22; 46; 81;	II 57D-58A	77
	106(2); 108;	IV 240B-243D	129
	111	IV 252A	123
III 40	50; 74(2); 97;	IV 252D	123
	203; 230		
		Libanius	
Iohannes Malalas		<i>Epistulae</i>	
<i>Chronographia</i> (ed.		35	83
Dindorf)		61	64; 87; 88
pp. 329-340	125	64	88
p. 445	44	113	87; 88
p. 447	44	208	66; 87; 102
p. 449	44	251	127
p. 471	44	362	64
p. 472	44	370	38
p. 477	44	400	127
		405	59; 71
Iordanes		407	59; 71
<i>Romana</i>		411	59; 71
345	44	412	86
		430	71
Iulianus imperator		432	71
<i>Epistulae</i>		433	71
13	54; 60	435	59(2)
14	38; 124	440	58; 127
26	54; 60	448	83
32	60	449	71
34	60	452	83
35	60	491	71
41	60		

554	40	I	49
558	62; 64; 68; 88; 95(2)	Macrobius	
559	69	<i>Saturnalia</i>	
604	88(2); 95	I 5.13	206
740	122	Magnus Carrhenus	
855	234	fig. 1	125
879	226	Marcellinus Comes	
899	234	<i>Chronichon</i>	
980	226	(<i>MGH, AA XI,</i>	
1224	122	<i>Chron. Min. II</i>)	
1310	178	p. 96	112
1317	178	p. 103	44
1446	177	Marcellus	
1504	180, 181	<i>De medicamentis</i>	
1505	178	praef. 2	189; 220
1512	40	Marcus Diaconus	
1529	178	<i>Vita Porphyrii</i>	
<i>Orationes</i>		<i>episcopi Gazensis</i>	
I 81	67; 88	26-27	107
II 58	50	50	25
XII 43	124	Menander	
XII 55-56	60	Protector	
XII 58	124	fig. 11	44
XIV 10	78; 180	fig. 15	44
XIV 35	103	Notitia Dignitatum	
XIV 36	103	<i>Occ. IX</i>	45
XVIII 84-85	38	<i>Occ. IX 40</i>	62
XVIII 85-86	124	<i>Occ. IX-XII</i>	21
XVIII 94-95	39	<i>Occ. X</i>	23; 193
XVIII 94-96	179	<i>Occ. X 5</i>	23; 40; 196
XX 24	125	<i>Occ. XI 18</i>	126
XXI	225	<i>Occ. XVI</i>	24
XXVIII 5	221	<i>Occ. XVII</i>	24; 193
XXX 46	206	<i>Occ. XVII 2</i>	192
XLII 20-24	86	<i>Or. IX-XIV</i>	21
XLII 24-25	86; 99	<i>Or. XI</i>	45
XLII 41-42	234	<i>Or. XI 12</i>	49
XLIX 3	205	<i>Or. XI 40</i>	62
Lucianus		<i>Or. XII</i>	23; 193
Samosatensis		<i>Or. XII 5</i>	23; 40; 196
<i>De mercede</i>		<i>Or. XII 14</i>	126
<i>conductis</i>		<i>Or. XVII</i>	24
10	49		
Lucifer Calaritanus			
<i>Moriendum esse pro</i>			
<i>Dei Filius</i>			

Or. XIX 24; 193
Or. XIX 2 192
Or. XIX 6 196
Or. XXI 6 68
Or. XXIII 11 48
Or. XXXVI 38 48

Novellae Iustiniani
 137 112

Optatus Milevitanus
De Schismate
Donatistarum
 I 26 109

P. Oxy
 XLIII 3127 78; 115(2)

Palladius
Dialogus de vita Iohannis Chrysostomi
 55 213
 56-57 107
Historia Lausiaca
 56 213

Passio S. Artemii
 12 30; 36; 64
 12-13 37
 13 37

Paulinus Mediolanensis
Vita Ambrosii
 5 158
 37 168; 169

Petrus
 frg. 14 (= *FHG* IV, p. 189) 81

Philostorgius
Historia Ecclesiastica
 I 9 a 22; 106, 107; 108

III 12 77; 103
 III 28 30; 37
 VII 10 103; 177
 VIII 8 177
 XII 1 106; 107

Priscus Panitae
 frg. 1 44

Procopius Caesariensis
Bellum Gothicum
 I 14.5 44
 II 22.24 112
 IV 11.2-4 44
Bellum Persicum
 I 8.2 108
 I 21.1 44
 I 21.10 44
 I 22.1-2 44
 I 22.15-19 44

Prudentius
Contra Symmachum
 I 554-557 155; 166

Rufinus Aquileiensis
Historia Ecclesiastica
 X 37 122
 XI 12 171

SB
 1005 78; 114; 115
 8295 116

Scriptores Historiae Augustae
Hadr. 3 26
Car. Carin. Num. 8.4 193
Claud. 7.1-2 193
Pesc. Nig. 7.4 195
Sev. Alex. 31.1 195(2)

SEG
 IX 356 151

Seneca

<i>De beneficiis</i>			
VI 33.4	49		
<i>De tranquillitate animi</i>			
XII 6	49		
Sidonius Apollinaris			
<i>Carmina</i>			
I 299-301	87		
IX 302-306	87		
<i>Epistulae</i>			
III 7.2-4	44		
VIII 3.1	206		
Socrates			
<i>Historia Ecclesiastica</i>			
I 27.9-10	113		
II 30	43		
II 34	37		
II 39-40	87		
III 19	122		
V 14	234		
V 21.5	106		
Sozomenus			
<i>Historia Ecclesiastica</i>			
II 22.8	113		
IV 6	43		
IV 7	37		
IV 22	87(2)		
V 8.4	103		
V 10.20	122		
IX 2.4-5	233		
Suetonius			
<i>Aug. 65</i>	26		
Sulpicius Severus			
<i>Chronicon</i>			
II 41	102; 107		
II 48	170		
II 48.5	168; 169		
II 48.5-6	169		
II 49.2	169		
II 49.2-3	160		
II 49.3	168; 169		
Symmachus			
<i>Epistulae</i>			
I 13	137; 199; 201		
I 15	215(2)		
I 20	163; 210		
I 23	24		
I 44	209		
I 52	209		
I 89	149; 163; 192; 198		
I 94	218		
I 94-107	188; 189		
I 95.2	194		
II 8	24; 34		
II 22	216		
III 17	196		
III 18	53; 161; 192		
III 43	185; 187		
III 44-45	185		
III 46-53	208		
III 48	208; 215		
III 50	208; 215; 218		
III 69	221		
III 81	216; 218		
III 84	63; 69		
III 86	216; 218		
III 89	216		
IV 50	24		
IV 71	207		
V 43	210(2)		
V 54	66		
V 66	66		
VI 36	209		
VIII 38	231		
VIII 62	231		
IX 62	231		
<i>Orationes</i>			
IV 10	187		
<i>Relationes</i>			
5.1	138		
32	137		
36	170		
44	168; 169; 170		
Synesius Cyrenensis			
<i>De Providentia</i>			
92A	225		

Tacitus		III 36.1-2	122
<i>Annales</i>		IV 1.1	125
XVI 27.1	26	IV 2.4	125
		IV 6.2	122; 125
Theodoretus		IV 10.4	125
Cyrensis		IV 37.3	206
<i>Historia</i>		IV 51.1	219
<i>Ecclesiastica</i>		IV 54.1	106
III 12	103; 104	V 32.6	24; 26
III 13	103		
V 18	63; 69		
V 20	108		
V 20.4	225		
V 21.7	206		
Theophanes			
Confessor			
<i>Chronographia</i>			
(ed. De Boor)			
5921	45		
5988	44; 45		
6021	44		
6022	44		
6055	44		
Vita Isaaci			
IV 18 (= <i>Acta</i>			
<i>Sanctorum</i> 258)	233		
Zonaras			
<i>Epitome historiarum</i>			
XIII 9	37		
XIII 10	39		
XIII 14-15	122; 125		
Zosimus			
<i>Historia nova</i>			
II 25.2	46; 108; 109		
II 26.2	46; 111		
II 28.2	46; 111		
II 42.2-5	77		
II 43.4	108		
III 2.2	30; 38; 124; 125; 128(2)		
III 5.3-4	124; 125		
III 13.3	145		
III 29.3	41; 82		
III 31.1	125		
III 36.1	125; 141		

Bibliografia

- ADAMS, J. N. (2003), *Bilingualism and the Latin Language*, Cambridge.
- AIELLO, V. (2001), "I rapporti tra centro e periferia in epoca costantiniana. L'origine del *magister officiorum*", in *AARC* 13, pp. 137-163.
- ALBERT, G. (1980), "Zur Chronologie der Empörung des Gainas in Jahr 400 n. Chr.," in *Historia* 29, pp. 504-508.
- ALBERT, G. (1984), *Goten in Konstantinopel: Untersuchungen zur oströmischen Geschichte um das Jahr 400 n. Chr.*, Paderborn.
- ALFÖLDI, A. (1952), *A Conflict of Ideas in the Late Roman Empire: The Clash between the Senate and Valentinian I*, Oxford.
- AMARELLI, F. (2004-2005), "Esercizio del potere e ricorso alla prassi della consultazione nella tarda antichità. Alle origini del *consistorium*", in *Koinonia* 28-29, pp. 13-20.
- ANDREOTTI, R. (1931), "Incoerenza nella legislazione dell'imperatore Valentiniano I", in *NRS* 15, pp. 456-516.
- ARCARIA, F. (1997), "Sul potere normativo del prefetto del pretorio", in *SDHI* 63, pp. 301-341.
- ARCHI, G. G. (1976), *Teodosio II e la sua codificazione*, Napoli.
- ARIAS BONET, J. A. (1957-1958), "Los *agentes in rebus*. Contribución al estudio de la policia en el Bajo Imperio Romano", in *AHDE*, pp. 197-219.
- ARNHEIM, M. W. T. (1972), *The Senatorial Aristocracy in the Later Roman Empire*, Oxford.
- AUSTIN, N. J. (1972), "A Usurper's Claim to Legitimacy. Procopius in A. D. 365-466", in *RSA* 2, pp. 187-194.
- BAILLET, J. (1926), *Inscriptions grecques et latines des tombeaux des rois ou Syringes à Thèbes*, Le Caire.
- BAJONI, M. G. (1996), *D. Magno Ausonio. "Professori a Bordeaux" (Commemoratio Professorum Burdigalensium). Con testo a fronte*, Firenze.
- BALDWIN, B. (1978), "Festus the Historian", in *Historia* 27, pp. 197-217.

- BARCELÓ, P. (2004), *Constantius II und seine Zeit. Die Anfänge des Staatskirchentums*, Stuttgart.
- BARLOW, J. – BRENNAN, P. (2001), “*Tribuni scholarum palatarum. C. A.D. 363-364*”, in *CQ* 51, pp. 237-254.
- BARNES, T. D. (1984), “The Victims of Rufinus”, in *CQ* 34, pp. 227-230.
- (1985), “Proconsuls of Africa”, in *Phoenix* 39, pp. 144-153.
- (1986), “Synesius in Constantinople”, in *GRBS* 27, pp. 93-112.
- (1987), “Himerius and the fourth Century”, in *Cph* 82, pp. 206-225.
- (1989), “Christians and Pagans in the Reign of Constantius”, in F. Paschoud – G. Frey – Y. Rütsche (a cura di), *L'église et l'empire au IV^e siècle. Sept exposés suivis de discussions par Friederich Vittinghoff, E. P. Meijering, W. H. C. Frend, Charles Pietri, Lellia Cracco Ruggini, Kar Leo Noethlichs, T. D. Barnes. Entretiens préparés et présidés par Albrecht Dihle*, Vandoeuvres, pp. 301-343.
- (1992), “Praetorian Praefects, 337-361”, in *ZPE* 94, pp. 249-269.
- (1998), *Ammianus Marcellinus and the Representation of Historical Reality*, Ithaca – London.
- BAYNES, N. H. (1910), “Rome and Armenia in the Fourth Century”, in *EHR* 25, pp. 625-643.
- BEDON, R. (1984), *Les carrières et les carriers de la Gaule romaine*, Paris.
- BERNARDI, J. (1968), *La prédication des Pères Cappadociens. Le prédicateur et son auditoire*, Paris.
- BIANCHINI, M. (1979), *Caso concreto e lex generalis*, Milano.
- BIDEZ, J. (1924), *L'empereur Julien. Œuvres complètes. Tome I-2^{ème} partie. Lettres et fragments*, Paris.
- (1932), *L'empereur Julien. Œuvres complètes. Tome I-1^{ère} partie*, Paris.
- BIRLEY, A. R. (2003), “The *Historia Augusta* and Pagan Historiography”, in G. Marasco (a cura di), *Greek & Roman Historiography in Late Antiquity. Fourth to sixth Century A. D.*, Leiden – Boston, pp. 127-150.

- BLECKMANN, B. (2000), "Silvanus und seine Anhänger in Italien: zur Deutung zweier kampanischer Inschriften für den *Usurpator Silvanus* (CIL X 6945 und 6946)", in *Athenaeum* 88, pp. 477-483.
- BLOCH, H. (1968), "La rinascita pagana in Occidente alla fine del secolo IV", in A. Momigliano (a cura di), *Il conflitto tra paganesimo e cristianesimo nel secolo IV*, trad. it. Torino, pp. 199-224.
- BLOCKLEY, R. C. (1969), "Internal Self-Policing in the Late roman Administration. Some Evidence from Ammianus Marcellinus", in *C&M* 30, pp. 402-419.
- (1972), "Constantius Gallus and Julian as Caesars of Constantius II", in *Latomus* 31, pp. 433-468.
- (1972), "The Panegyric of Claudius Mamertinus on the Emperor Julian", in *AJPh* 93, pp. 437-450.
- (1975), *Ammianus Marcellinus. A study of his Historiography and Political Thought*, Bruxelles.
- (1980), "Constantius II and his generals", in C. Deroux (a cura di), *Studies in Latin Literature and Roman History II*, pp. 467-486.
- BLUM, W. (1969), *Curiosi und regendarii. Untersuchungen zur geheimen Staatspolizei der Spätantike*, München.
- BOAK, A. E. R. (1915), "The roman *Magistri* in the civil and military service of the empire", in *Hsph* 26, pp. 73-164.
- (1919), *The Master of the Offices in the Later Roman and Byzantine Empires*, New York.
- DEN BOER, W. (1960), "The Emperor Silvanus and his Army", in *AC* 3, pp. 105-109.
- BONAMENTE, G. (1977), "La dedica del "*Breviarium*" e la carriera di Eutropio", in *GIF* 8, pp. 272-297.
- BONNER, S. F. (1965), "The Edict of Gratianus on Remuneration of Teachers", in *AJPh* 86, pp. 113-137.
- BOOTH, A. D. (1978), "Notes on Ausonius' *Professores*", in *Phoenix* 32, pp. 235-249.
- (1982), "The Academic Career of Ausonius", in *Phoenix* 36, pp. 329-343.
- BOWERSOCK, G. W. (1986), "Symmachus and Ausonius", in F. Paschoud – G. Frey – Y. Rüttsche (a cura di), *L'église et l'empire au IVe siècle. Sept exposés suivis de discussions par Friederich*

- Vittinghoff, E. P. Meijering, W. H. C. Frend, Charles Pietri, Lellia Cracco Ruggini, Kar Leo Noethlichs, T. D. Barnes. Entretiens préparés et présidés par Albrecht Dihle*, Paris, pp. 1-15.
- BREGMAN, J. (1982), *Synesius of Cyrene. Philosopher-Bishop*, Berkeley – Los Angeles – New York.
- BRENNECKE, H. C. (1998), “Ammianus Marcellinus über die Usurpation der Silvanus”, in M. Baubach – H. Köhler – A. M. Ritter (a cura di), *Mousopolos Stephanos. Festschrift für Herwig Görgemanns*, Heidelberg, pp. 57-71.
- BROWN, P. (1992), *Power and Persuasion in Late Antiquity*, Madison.
- BUENACASA PÉREZ, C. (1997), “La figura del obispo y la formación del patrimonio de las comunidades según la legislación imperial del reinado de Teodosio I”, in *Studia Ephemeridis Augustinianum* 58, pp. 121-139.
- BURY, J.B. (1910), “*Magistri scriniorum ἀντιγραφῆς and ῥεφερενδάρτιοι*”, in *Hsph* 21, pp. 23-29.
- BURY, J. B. (1920), “*The Notitia Dignitatum*”, in *JRS* 10, pp. 131-154.
- CALLU, J. P. (1972), *Symmaque. Lettres. Tome I (Livres I - II)*, Paris
- (1992), “La dyarchie Constantinide (340-350): les signes d'évolution”, in M. Christol – S. Demougin – Y. Douval – C. Lepelley – L. Pietri (a cura di), *Institutions, société et vie politique dans l'Empire romain au IV^e siècle ap. J.-C.: actes de la Table ronde autour de l'œuvre d'André Chastagnol. Paris 20-21 janvier 1989*, Rome, pp. 39-68.
- CALDERONE, S. (1996), “Costantinopoli. La "seconda Roma"”, in *Storia di Roma* III/1, Torino, pp. 723-749.
- CALTABIANO, M. (1991), *L'epistolario di Giuliano imperatore. Saggio, commento storico, traduzione e testo in appendice*, Napoli.
- CAMERON, A. (1985), “Polyonomy in the Late Roman Aristocracy: the case of Petronius Probus”, in *JRS* 75, pp. 164-182.
- CAMERON, A. – LONG, J. (1993), *Barbarians and Politics at the Court of Arcadius*, Berkeley – Los Angeles – Oxford.
- CAMERON, A. (1999), “The Last Pagans of Rome”, in W. V. Harris (a cura di), *The Transformation of Urbs Roma in Late Antiquity*. Atti del convegno di Roma (3-15 febbraio 1997), Portsmouth, pp. 109-121.

- CAMERON, AV. (1963), "Agathias and Cedrenus on Julian", in *JRS* 53, pp. 91-94.
- CANTARELLI, L. (1919), "La serie dei proconsoli e dei prefetti di Costantinopoli", in *AAL.R* s. 5, vol. 27, pp. 51-69.
- CARLÀ, F. – CASTELLO, M. G. (2010), *Questioni tardoantiche. Storia e mito della "svolta" costantiniana*, Roma.
- CASTELLO, M. G. (2005), "Cristianesimo e burocrazia tardoimperiale. La religiosità dei *magistri officiorum*", in *CrSt* 28, pp. 625-670.
- (2010a), "Evoluzione e funzioni del *magister officiorum*: rileggendo il *De magistratibus populi romani* di Giovanni Lido", in G. Bonamente – R. Lizzi Testa (a cura di), *Istituzioni, carismi ed esercizio del potere (IV-VI secolo d.C.)*, Bari, pp. 99-116.
- (2010B), "Costantino tra continuità e innovazione. Amministrazione palatina e *magister officiorum*", in F. Carlà – M. G. Castello, *Questioni tardoantiche. Storia e mito della "svolta" costantiniana*, Roma, pp. 327-364.
- (2010C), "*Tribunus et magister officiorum*: cause di un'omissione in Giovanni Lido", in *Koinonia* 34, pp. 161-180.
- (2010D), "La crisi dell'Impero e la frantumazione dell'illusione di rinascita. La *Gratiarum Actio* di Decimo Magno Ausonio", in *Historia* 59, pp. 189-205.
- (2012), "Il *quaestor* Montius e il *vicarius* Fl. Magnus: alcune riflessioni sul reclutamento del funzionariato sotto Costanzo II", *Historikà* 1, pp. 145-185.
- CECCONI, G. A. (1999), "I grandi *magisteria* tardoantichi. Ruolo istituzionale, attività e rapporti con le strutture amministrative territoriali (Italia, IV-VI secolo)", in G. Zecchini – G. Firpo (a cura di), *Magister. Aspetti culturali e istituzionali*. Atti del Convegno. Chieti, 13-14 novembre 1997, Alessandria, pp. 73-113.
- (2002), *Commento storico al libro II dell'epistolario di Q. Aurelio Simmaco: introduzione, commento storico, testo, traduzione, indici*, Pisa.
- CHADWICK, H. (1976), *Priscillian of Avila: the Occult and the Charismatic in the Early Church*, Oxford.
- CHASTAGNOL, A. (1960), *La préfecture urbaine à Rome sous le Bas-Empire*, Paris.

- (1962), *Les fastes de la Préfecture de Rome au Bas-Empire*, Paris.
- (1965), “Les espagnols dans l’aristocratie gouvernementale a l’époque de Théodose”, in A. Chastagnol (a cura di) *Les empereurs romains de Espagne. Atti del convegno internazionale Madrid – Italica (31 mars – 6 april 1964)*, Paris, pp. 269-292 (= “Les Espagnol dans l’aristocratie gouvernementale à l’Espagne de Theodose”, in A. Chastagnol (a cura di I. Tantillo), *Aspects de l’Antiquité tardive*, Roma 1994, pp. 11-42).
- (1987), “L’épigraphie du Bas Empire dans l’œuvre de Borghesi”, in A. Chastagnol, *L’Italie et l’Afrique au Bas Empire. Études administratives et prosopographique*. Lille, pp. 33-53 (= G. Susini (a cura di), *Bartolomeo Borghesi. Scienza e libertà*, Bologna 1982, pp. 103-123).
- (1987), “La carrière du Proconsul d’Afrique M. Aurelius Consius Quartus”, in A. Chastagnol, *L’Italie et l’Afrique au Bas Empire. Études administratives et prosopographique*, Lille, pp. 265-277 (= *Libyca* 7 (1959), pp. 191-203).
- (1992), *Le sénat Romain à l’époque imperiale. Recherches sur la composition de l’Assemblée et le statut de ses membres*, Paris.
- CHAUSSEON, F. (1996), “Venustus, père de Nicomaque Flavien senior”, in *AnTard* 4, pp. 245-262.
- CICOGLIA, G. (1902), *Consilium Principis. Consistorium. Ricerche di diritto romano pubblico e di diritto privato*, Torino.
- CLAUSS, M. (1980A), *Der magister officiorum in der Spätantike (4.-6. Jahrhundert). Das Amt und sein Einfluss auf die kaiserliche Politik*, München.
- (1980B), “*Fruentarius Augusti*”, in *Epigraphica* 42, pp. 131-134.
- CLEMENTE, G. (1968), *La Notitia Dignitatum*, Cagliari.
- COSENZA, M. E. (1905), *Official Positions after the time of Constantine*, Lancaster.
- COŞKUN, A. (2000), “Ammianus Marcellinus und die Prozesse in Rom (a. 368/369-371-374)”, in *Tyche* 15, pp. 63-92.
- (2001), “Ausonius um die Spätantike *Quaestor*”, in *ZRG* 118, pp. 312-343.

- (2004A), “Der *comes Romanus*, der Heermeister Theodosius und die drei letzten Akte der "Lepcis - Magna - Affaire" (a. 373-377)”, in *AnTard* 12, pp. 293-308.
- (2004B), “Die Karriere der Virius Nicomachus Flavianus: mit Exkursen zu den *praefecti praetorio Italiae, Africae et Illyrici*”, in *Athenaeum* 92, pp. 467-491.
- COURTONE, Y. (1957), *Saint Basile. Lettres. Tome I*, Paris.
- CRACCO RUGGINI, L. (1979), “Il paganesimo romano fra religione e politica: una nuova interpretazione del "*Carmen contra paganos*"”, in *MAL* s. 8 v. 23, pp. 3-141.
- (1986), “Simmaco: "*otia e negotia*" di classe, fra conservazione e rinnovamento”, in F. Paschoud – G. Frey – Y. Rütsche (a cura di), *Colloque genevois sur Symmaque à l'occasion du mille six centième anniversaire du conflict de l'autel de la Victoire. Douze exposés suivis de discussions par G. W. Bowersock, J. P. Callu, A. Cameron, A. Chastagnol, L. Cracco Ruggini, R. Klein, A. Marcone, J. Matthews, S. Roda, J. Straub, D. Vera et G. Wirth, avec la participation de A. Pabst et J. Szidat*, Paris, pp. 97-118.
- (1994), “Nobiltà romana e potere nell'età di Boezio”, in S. Roda (a cura di) *La parte migliore del genere umano. Aristocrazie, potere e ideologia nell'occidente tardoantico*, Torino, pp. 105-140.
- CUMONT, F. (1892), “Salluste le philosophe”, in *RPh* 16, pp. 49-56.
- CUNEO, P. (1996), “Codice Teodosiano, codice Giustiniano e diritto nel tardo impero”, in *Labeo* 42, pp. 208-241.
- (1997), *La legislazione di Costantino II, Costanzo II e Costante (337-361)*, Milano.
- CUQ, E. (1886), *Le conseil des empereurs d'Auguste à Dioclétien*, Paris.
- DAGRON, G. (1991), *Costantinopoli. Nascita di una capitale*, trad. it., Torino.
- DE BONFILS, G. (1980), “Hermogenes”, in *SDHI* 9, pp. 183-192.
- (1981), *Il comes et quaestor nell'età della dinastia costantiniana*, Napoli.
- (1994), *C. Th. 12.1.157-158 e il prefetto Flavio Mallio Teodoro. Appunti per un corso di lezioni*, Bari.

- DE GIOVANNI, L. (1982), *Costantino e il mondo pagano: studi di politica e legislazione*, Napoli.
- DE JONGE, P. (1972A), *Sprachlicher und Historischer Kommentar zu Ammianus Marcellinus XIV, 7-11*, Groningen, unchanged reprint of the edition of 1939.
- (1972B), *Philological and historical Commentary on Ammianus Marcellinus XV, 1-5*, Groningen, unchanged reprint of the edition of 1948.
- DE MARTINO, F. (1967), *Storia della costituzione romana V*, Napoli.
- DECKER, K. W. – SELZER, W. (1976), “Mogontiacum. Mainz von der Zeit des Augustus bis zum Ende der römischen Herrschaft”, in H. Temporini – W. Haase (a cura di), *Aufstieg und Niedergang der römischen Welt. Geschichte und Kultur Roms im Spiegel der neueren Forschung II 5.1*, Berlin, pp. 457-559.
- DELMAIRE, R. (1987), “Problèmes de dates et destinataires dans quelques lois du Bas-Empire”, in *Latomus* 46, pp. 829-840.
- (1989A), *Largesses sacrées et res privata. L’aerarium impérial et son administration du IV^e au VI^e siècle*, Rome.
- (1989B), *Les responsables des finances impériales au Bas-Empire romain (IV^e - VI^e s.). Études prosopographiques*, Bruxelles.
- DEMANDT, A. (1968), “Die Tripolitanischen Wirren unter Valentinian I”, in *Byzantion* 38, pp. 333-363.
- (1969), “Der Tod des älteren Theodosius”, in *Historia* 18, pp. 598-626.
- (1971), “Die Konsuln der Jahre 381 und 382 namens Syagrius”, in *ByzZ* 64, pp. 38-45.
- (1972), “Die Feldzüge des älteren Theodosius”, in *Hermes* 100, pp. 81-113.
- (1980), “Der spätrömische Militäradel”, in *Chiron* 10, pp. 609-636.
- DEMOUGEOT, E. (1951), *De l’unité à la division de l’empire romain 395-410*, Paris.
- DESNIER, J. L. (1983), “Salutius - Salustius”, in *REA* 85, pp. 53-65.
- DI MAIO, M. (1980), “The Antiochene connection: Zosimus, Ammianus Marcellinus and John of Antioch on the reigns of the emperors Constantius II and Julian”, in *Byzantion* 50, pp. 158-185.

- (1988), “Smoke in the wind: Zonaras’ use of Philostorgius, Zosimus, John of Antioch, and John of Rhodes in his narrative on the neo-flavians emperors”, in *Byzantion* 58, pp. 230-255.
- DI MAURO TODINI, A. (1990), *Aspetti della legislazione religiosa del IV secolo*, Roma.
- DI PAOLA, L. (1980), “Per la storia delle *evectiones*”, in *AAAP* 56, pp. 85-102.
- (1999), *Viaggi, trasporti e istituzioni. Studi sul cursus publicus*, Messina.
- (2005), *Per la storia degli “occhi del re”. I servizi ispettivi nella Tarda Antichità*, Messina.
- (2006), “Sulla mobilità di studenti e di professori nell’Occidente romano tardo antico”, in *L’Africa romana 16. Mobilità delle persone e dei popoli, dinamiche migratorie, emigrazioni e immigrazioni nelle province occidentali dell’impero romano. Atti del convegno di studio, Rabat, 15-19 dicembre 2004*, Roma, II vol., pp. 1043-1062.
- DI SALVO, L. (1979), “Ancora sull’istituzione della *dioecesis Aegypti*”, in *RSA* 9, pp. 69-74.
- DI SPIGNO, C. (1962), “Studi su Ammiano Marcellino. Il regno di Costanzo II. I. Il cesarato di Giuliano”, in *Helikon* 2, pp. 442-464.
- DRINKWATER, J. F. (1983), “The “Pagan Underground”, Constantius II’s “Secret Service”, and the Survival, and the Usurpation of Julian the Apostate”, in C. Deroux (a cura di), *Studies in Latin Literature and Roman History III*, Bruxelles, pp. 348-387.
- (1989), “Gallic Attitudes to the Roman Empire in the Fourth Century: Continuity or Change?”, in H. E. Herzig – R. Frei-Stolba (a cura di), *Labor omnibus unus. Gerold Waser zum 70. Geburtstag dargebracht von Freunden, Kollegen und schülern*, Stuttgart, pp. 136-153.
- (1994), “Silvanus, Ursicinus and Ammianus”, in *Studies in Latin Literature and Roman History VII*, edited by C. Deroux, Bruxelles, pp. 568-576.
- DRIJVERS, J. W. (1996), “Ammianus Marcellinus 15.13.1-2; Some Observations on the Career and Bilingualism of Strategius Musonianus”, in *CQ* 46, pp. 532-537.

- DU CANGE, C. (1958), *Glossarium ad scriptores mediae et infimae graecitatis duos in omos digestum*, Graz (Ripr. Facs. dell'ed. Lugdunum 1688).
- EDBROOKE, R. O. JR. (1976), "The Visit of Constantius II to Rome in 357 and its Effect on the Pagan Roman Senatorial Aristocracy", in *AJPh* 97, pp. 40-61.
- EHRHARDT, A. (1964), "The First Two Years of the Emperor Theodosius I", in *JEH* 14, pp. 1-16.
- ENSSLIN, W. (1922), "Kaiser Julians Gesetzgebungswerk und Reichswervaltung", in *Klio* 18, pp. 104-199.
- (1937), "Numerarius", in *RE* XVII 2, coll. 1297-1323.
- (1958), "Vicarius a consiliis sacris", in *RE* VIII A 2, coll. 2016-2017.
- ERRINGTON, R. M. (1992), "The Praetorian Praefecture of Virius Nicomachus Flavianus", in *Historia* 41, pp. 439-461.
- (1997A), "Christian Accounts of the Religious Legislation of Theodosius I", in *Klio* 79, pp. 398-443.
- (1997B), "Church and State in the First Years of Theodosius I" in *Chiron* 27, pp. 21-72.
- ETIENNE, R. (1962), *Bordeaux antique*, Bordeaux.
- (1963), "Flavius Sallustius et Secundus Salutius", in *REA* 65, pp. 104-113.
- (1966), "Ausone et l'Espagne", in *Mélanges d'archéologie, d'épigraphie et d'histoire offerts à Jérôme Carcopino*, Vendôme, pp. 319-332.
- FARO, S. (1984), "Il questore imperiale. Luci e ombre su natura e funzioni", in *Koinonia* 8, pp. 133-159.
- FONTAINE, J. (1996), *Ammien Marcellin. Histoires. Tome III (Livres XX-XXII)*, Paris.
- FORLIN PATRUCCO, M. (1973), "Aspetti del fiscalismo tardo-imperiale in Cappadocia: la testimonianza di Basilio di Cesarea", in *Athenaeum* 51, pp. 294-309.
- (1983), *Basilio di Cesarea. Le lettere. Volume I*, Torino.
- FORLIN PATRUCCO, M. – RODA, S. (1986), "Crisi di potere e autodifesa di classe: aspetti del tradizionalismo delle aristocrazie", in *SRIT* I, Roma – Bari, pp. 245-272.

- FRANK, R. I. (1969), *Scholae Palatinae: the Palace Guards of the Later Roman Empire*, Rome.
- FRAKES, R. M. (2006), "The Dynasty of Constantine Down to 363", in N. Lenski (a cura di), *The Age of Constantine*, Cambridge, pp. 91-107.
- GALLATIER, E. (1968), *Ammien Marcellin. Histoires. Tome I (Livres XIV-XVI)*, Paris.
- GARBARINO, P. (1988), *Ricerche sulla procedura di ammissione al senato nel tardo impero romano*, Milano.
- GARCIA MORENO, A. L. (2002), "Materno Cinegio, ¿un noble hispano o un burocrata oriental?", in J. M. Carrié – R. Lizzi Testa (a cura di), *Humana sapit: études d'antiquité tardive offertes à Lellia Cracco Ruggini*, Turnhout, pp. 179-186.
- GARCYA, A. – ROQUES, D. (2000), *Sinésios de Cyrène. Tome II. Correspondance. Lettres I-LXIII. Texte établi par A. Garcya. Traduit et commenté par D. Roques*, Paris.
- GAUDEMET, J. (1967), *Institutions de l'antiquité*, Paris.
- GIARDINA, A. (1977A), *Aspetti della burocrazia del tardo impero*, Roma.
- (1977B), "Sulla concorrenza fra prefettura urbana e prefettura dell'annona", in *SicGymn* 1, pp. 65-74.
- (1983), "Lettura epigrafica e carriere aristocratiche: il caso di Petronio Probo", in *RFIC* 111, pp. 170-182.
- (2002), "Magistriani immaginari: la Vita di Abercio e la Passione di Processo e Martiniano", in J. M. Carrié – R. Lizzi Testa (a cura di), *Humana sapit: études d'antiquité tardive offertes à Lellia Cracco Ruggini*, Turnhout, pp. 395-403.
- GIGLIO, S. (1990), *Il tardo impero d'Occidente ed il suo senato. Privilegi fiscali, patrocínio, giurisdizione penale*, Napoli.
- (1992), "La giurisdizione criminale dei senatori nel tardo occidente", in *Labeo* 38, pp. 224-238.
- GONIS, N. (2004), "An Unrecognized (Post)Consular Date of 383", in *ZPE* 147, p. 164.
- GREEN, R. P. H. (1978), "Prosopographical Notes on the Family and Friends of Ausonius", in *BICS* 25, pp. 18-27.
- (1991), *The Works of Ausonius*, Oxford.

- GROAG, E. (1946), *Die Reichsbeamten von Achaia in spatrömischer Zeit*, Budapest.
- GÜNTHER, L. M. (1997), "Die "Leptis Magna Affäre" bei Ammianus Marcellinus (XXVIII 6)", in *Klio* 79, pp. 444-458.
- HARRIES, J. (1988), "The roman imperial quaestor from Constantine to Theodosius II", in *JRS* 78, pp. 148-172.
- (1999), *Law and Empire in Late Antiquity*. Cambridge.
- HAUSER-MEURY, M. (1960), *Prosopographie zu den Schriften Gregors von Nazianz*, Bonn.
- HEINZELMANN, M. (1982), "Gallische Prosopographie (260-527)", in *Francia* 10, pp. 531-718.
- HOLMBERG, E. J. (1933), *Zur Geschichte des Cursus Publicus*, Uppsala.
- HONORÉ, T. (1979), "Imperial rescripts A.D. 193-305: authorship and authenticity", in *JRS* 69, pp. 51-64.
- (1984), "Ausonius and Vulgar Law", in *Iura* 35, pp. 75-85.
- (1986), "The Making of the Theodosian Code", in *ZRG* 103, pp. 132-222.
- (1987), "Scriptor Historiae Augustae", in *JRS* 77, pp. 156-176.
- (1998), *Law in the Crisis of Empire, 379-455: the Theodosian Code and its Quaestors*, Oxford.
- HOEPPFNER, A. (1936), "La mort du *magister militum* Théodose", in *REL* 14, pp. 119-129.
- HUNT, D. (1999), "The Outsider inside. Ammianus on the Rebellion of Silvanus", in J. W. Drijvers – D. Hunt (a cura di), *The Late Roman World and His Historian. Interpreting Ammianus Marcellinus*, London – New York, pp. 51-63
- HUSCHKE, P. E. (1867), "Über den Gregorianus und Hermogenianus Codex", in *ZRG* 6, pp. 279-330.
- IMPELLIZZERI, S. (1965), *La letteratura bizantina da Costantino agli iconoclasti*, Bari.
- JERPHAGNON, L. (2003), "Une curiosité: les *agentes in rebus* dans l'œuvre de st. Augustine", in P. Defosse (a cura di), *Hommages à Carl Deroux V, Christianisme et Moyen Âge, Néo-latin et survivance de la latinité*, pp. 165-169.

- JONES, A. H. M. (1954), "The Date and Value of the Verona List", in *JRS* 44, pp. 21-29.
- (1955), "The Career of Flavius Philippus", in *Historia* 4, pp. 229-233.
- (1964), "Collegiate Prefecture", in *JRS* 54, pp. 78-89.
- (1974), *Il tardo impero romano 284-602 d.C.*, trad. it., Milano.
- KAHLO, M. (2002), *Vettius Agorius Praetextatus. A Senatorial Life in Between*, Roma.
- KARLOWA, O. (1885), *Römische Rechtgeschichte. Statrecht und Rechtsquellen*, Leipzig.
- KASTER, R. A. (1984), "A Reconsideration of Gratian's School Law", in *Hermes* 112, pp. 100-114.
- KLEIN, R. (1979), "Der Rombesuch des Kaisers Konstantius II im 357", in *Athenaeum* 57, pp. 98-115.
- KOLB, A. (1998), "Kaiser Iulians Innenpolitik: grundlegende Reformen oder traditionelle Verwaltung? Das Beispiel des cursus publicus", in *Historia* 47, pp. 342-359.
- KUHOFF, W. (1983), *Studien zur zivilien senatorischen Laufbahn im 4. Jahrhundert n. Christ. Ämter und Amtsinhaber in Clarissimat und Spektabilität*, Frankfurt am Main – Bern.
- LACOMBRADÉ, C. (1951), *Le Discours sur la Royauté de Synésios de Cyrène à l'empereur Arcadius*. Paris.
- (1951), *Synésios de Cyrene, helléne et chrétien*, Paris.
- LANFRANCHI, L. (1925), "L'imperatore Martiniano e il suo tempo", in *Atti della pontificia accademia romana di archeologia. Rendiconti* 3, pp. 351-390
- LENSKI, N. (2002), "Failure of Empire. Valens and the Roman State in the Fourth Century A. D.", Berkley – Los Angeles – London.
- LEWIN, A. (2001), "Il dossier di Publio Ampelio", in *AARC* 13, pp. 621-646.
- LIEBESCHUETZ, J. H. G. W. (1972), *Antioch: City and Imperial Administration in the Later Roman Empire*, Oxford.
- (1987), "The Identity of Typhos in Synesius' De Providentia", in *Latomus* 46, pp. 419-431.
- (1990), *Barbarians and bishops: army, church, and state in the age of Arcadius and Chrysostom*, Oxford.

- LIEU, S. N. C (1989), *The Emperor Julian. Panegiric and Polemic. Claudius Mamertinus, John Chrysostom, Ephrem the Syrian*, Liverpool.
- LIEU, S. N. C. – MONTSERRAT, D. (1996), *From Constantine to Julian: pagan and Byzantine views. A source history*, London – New York.
- LINDER, A. (1987), *The Jews in Roman Imperial Legislation*, Detroit – Jerusalem.
- LIZZI TESTA, R. (1988), “Tra prosopografia e antichità veronesi: il *consularis Venetiae et Histriae* Valerius Palladius”, in *RIL* 122, pp. 145-164.
- (1996), “La politica religiosa di Teodosio I. Miti storiografici e realtà storica”, in *AAL.R* s. 9 vol. 7, pp. 323-361.
- (1998), “L’ascesa al trono di Teodosio I”, in R. Teja – C. Pérez (a cura di), *La Hispania de Teodosio. Actas del Congreso Internacional, Segovia-Coca 3-6 de octubre 1995*, Salamanca, pp. 135-148.
- (2002), “Policromia di cultura e raffinatezza editoriale. Gli esperimenti letterari dell’aristocrazia romana nel tardo impero”, in J. M. Carrié – R. Lizzi Testa (a cura di), *Humana sapit: études d’antiquité tardive offertes à Lellia Cracco Ruggini*, Turnhout, pp. 187-199.
- (2004), *Senatori, popolo, papi. Il governo di Roma al tempo dei Valentiniani*, Bari.
- (2006), “Quando in senato furono viste fiorire le scope: il senato di Valentiniano I”, in R. Lizzi Testa (a cura di), *Le trasformazioni delle élites in età tardoantica*, Roma, pp. 239-276.
- (2011), “Legislazione imperiale e reazione pagana: i limiti del conflitto”, in P. Brown – R. Lizzi Testa (a cura di), *Pagans and Christians in the Roman Empire: The Breaking of a Dialogue (IVth-VIth Century A.D.). Proceedings of the International Conference at the Monastery of Bose (October 2008)*, Münster 2011 pp. 467-491.
- LOLLI, M. (1997), *Ausonius. Parentalia. Introduzione, testo, traduzione e commento*, Bruxelles.
- MAGGIO, L. (1995), “Note critiche sui rescritti postclassici. 1. Il c.d. processo per *rescriptum*”, in *SDHI* 61, pp. 285-312.

- (2003), “Note critiche sui rescritti postclassici. 2. L’efficacia normativa dei rescritti *ad consultationes* e dei rescritti *ad preces emissa*”, in *AARC* 14, pp. 359-380.
- MANN, J.C. (1988), “The Organization of *Frumentarii*”, in *ZPE* 74, pp. 149-150.
- MASI, A. (1965-1968), “La giurisdizione del *comes sacrarum largitionum*”, in *Studi economico-giuridici* 45, pp. 253-261.
- MARCHI, A. (1906), “Il *princeps officii* e la *Notitia Dignitatum*”, in *Studi Fadda* 5, Napoli, pp. 379-394.
- MARCONE, A. (1983), *Commento storico al libro VI dell’Epistolario di Q. Aurelio Simmaco: introduzione, commento storico, testo, traduzioni e indici*, Pisa.
- MARTINDALE, J. R. (1967), “Note on the consuls of 381 and 382”, in *Historia* 16, pp. 254-256.
- MATTHEWS, J. F. (1967), “A pious supporter of Theodosius: Maternus Cynegius and his family”, in *JTS* 18, pp. 438-446.
- (1971A), “Gallic supporters of Theodosius”, in *Latomus* 30, pp. 1073-1099.
- (1971B), “Symmachus and the *magister militum* Theodosius”, in *Historia* 20, pp. 122-128.
- (1973), “Symmachus and the Oriental Cults”, in *JRS* 63, pp. 175-195.
- (1975), *Western aristocracies and imperial court A.D. 364-425*, Oxford.
- (1989A), *The Roman Empire of Ammianus*, London.
- (1989B), “Nicomachus Flavianus’ Quaestorship: the historical Evidence”, in T. Honoré (a cura di), *Virius Nicomachus Flavianus, mit einem Beitrag von John F. Matthews*, Konstanz, pp. 18-48.
- (2000), *Laying Down the Law. A study of the Theodosian Code*, New Heaven – London.
- MAZZARINO, S. (1938), “La prefettura del pretorio sotto il governo di Stilicone”, in *Atene e Roma* 40, pp. 3-25.
- (1942), *Stilicone: la crisi imperiale dopo Teodosio*, Roma.
- (1951), *Aspetti sociali del IV secolo*, Roma.
- (1969-1970), “Intorno alla carriera di un nuovo *corrector* di *Lucania et Brittii* e all’*adventus* di Costanzo”, in *HlK* 9-10, pp. 604-621.

- (1974), *Antico, tardoantico ed era costantiniana*, 3 voll, Bari.
- MCLYNN, N. (1994), *Ambrose of Milan. Church and Court in a Christian Capital*, Berkeley.
- (1998), “Theodosius, Spain and the Nicene Faith”, in R. Teja – C. Pérez (a cura di), *La Hispania de Teodosio. Actas del Congreso Internacional, Segovia-Coca 3-6 de octubre 1995*, Salamanca, pp. 171-178.
- MILLAR, F. (1977), *The Emperor in the Roman World*. London.
- MOMMSEN, T. (1860), “Über die Zeitfolge der Verordnungen Diocletians und seiner Mitregenten”, in *Abhandlungen der königlichen preussischen Akademie der Wissenschaften*, Berlin, pp. 349-447.
- (1910), “Ostgothischen Studien”, in *Gesammelte Schriften VI*, Berlin, pp. 362-484 (= *Neues Archiv der Gesellschaft für ältere deutsche Geschichtskunde XIV*, 1889), pp. 225-249 e 453-544).
- (1970⁴), *Prolegomena ad C. Th.*, Dublin – Zürich.
- MOROSI, R. (1979-1980), “Il *princeps officii* e la *schola agentum in rebus*”, in *Humanitas* 31-32, pp. 23-80.
- NAVARRA, M. (1994), *Riferimenti normativi e prospettive giuspubblicistiche nelle Res Gestae di Ammiano Marcellino*, Milano.
- NERI, V. (1981), Recensione a G. De Bonfils, *Il Comes et Quaestor nell'età della dinastia costantiniana*, in *RSA* 11, pp. 176-179.
- (1985), “Ammiano Marcellino e l'elezione di Valente”, in *RSA* 15, pp. 153-182.
- (2005), “L'applicazione delle leggi sulla magia in età tardoantica” in *RSA* 35, pp. 345-364.
- NICOLOSI, S. (1959), *Il De Providentia di Sinesio di Cirene*, Padova.
- NORMAN, A. F. (1965), *Libanius' Autobiography. Oration I*, Oxford.
- NUTT, D. C. (1973), “Silvanus and the emperor Constantius II”, in *Antichon* 7, pp. 80-89.
- OLARIU, C. (2005), “Datianus, Valentinianus and the Raise of the Pannonian Faction”, in *Historia* 54, pp. 351-354.
- PALANQUE, J. R. (1934), “Sur la liste des préfets du prétoire du Ive siècle (reponse a M. Ernest Stein)”, in *Byzantion* 9, pp. 703-713.
- (1955), “Les préfets du prétoire sous le fils de Constantine”, in *Historia* 4, pp. 257-263.

- PALLU DE LESSERT, A. (1969), *Fastes des provinces Africaines (proconsulaire, Numidie, Mauretanie) sous la domination Romaine II*, Roma (Ristampa anastatica ed. Paris 1896-1901).
- PARIBENI, R. (1933), "Iscrizioni dei fori imperiali", in *NSc* 11, pp. 431-523.
- PASCHOUD, F. (1983), "*Frumentarii, agentes in rebus, magistriani, curiosi, veredarii*: problèmes de terminologie", in *BHAC* 1979/1981, pp. 215-243.
- PASTORI, F. (1950-1951), "I prefetti del pretorio e l'arresto dell'attività giurisprudenziale", in *StudUrb* 19, pp. 39-52.
- PEACHIN, M. (1985), "The Purpose of Festus' *Breviarium*", in *Mnemosyne* 38, pp. 158-161.
- PELLIZZARI, A. (1998), *Commento storico al libro III dell'epistolario di Q. Aurelio Simmaco: introduzione, commento storico, testo, traduzione, indici*, Pisa – Roma.
- PERGAMI, F. (1993), *La legislazione di Valentiniano e Valente (364-375)*, Milano.
- PETIT, P. (1951), "Sur la date du *Pro Templis* de Libanius", in *Byzantion* 21, pp. 285-309.
- (1955), *Libanius et la vie municipale a Antiochie au IV^e siècle après J.-C.*, Paris.
- PIGANIOL, A. (1972), *L'Empire Chrétien: (325-395)*, Paris.
- PORENA, P. (2003), *Le origini della prefettura del pretorio tardoantica*, Roma.
- POUCHET, R. (1992), *Basile le Grand et son univers d'amis d'après sa correspondance. Une stratégie de communion*, Roma.
- PRATO C. – MICALELLA D. (1979), *Giuliano imperatore. Misopogon. Edizione critica, traduzione e commento*, Roma.
- PURPURA, G. (1973), "I curiosi e la *schola agentum in rebus*", in *ASGP* 34, pp. 165-275.
- (1976), "Giovanni di Cappadocia e la composizione della commissione del primo codice di Giustiniano", in *AUPA* 36, pp. 49-67.
- (1992), "Sulle origini della *Notitia Dignitatum*", in *ASGP* 42, pp. 469-483.
- RAIMONDI, M. (2001), *Valentiniano I e la scelta dell'Occidente*, Alessandria.

- (2006), “Il *Breviarium* di Festo e il funzionariato cappadoce alla corte di Valente”, in *Historia* 55, pp. 191-206.
- RINALDI, G. (1978), “Sull’identificazione dell’autore del *ΠΕΡΙ ΘΕΩΝ ΚΑΙ ΚΟΣΜΟΥ*”, in *Koinonia* 2, pp. 117-152.
- RINALDI TUFFI, S. (1990), “Magonza romana: un decennio di ricerche”, in *StudRom* 38, pp. 19-33.
- RIVOLTA TIBERGA, P. (1992), *Commento storico al libro V dell’Epistolario di Q. Aurelio Simmaco: introduzione, commento storico, testo, traduzioni e indici*, Pisa.
- ROBERT, L. (1948A), “Épigramme d’Égine”, in *Hellenica. Recueil d’épigraphie, de numismatique et d’antiquités grecques* 4, pp. 3-34 .
- (1948B), “Épigrammes relatives a des gouvernors”, in *Hellenica. Recueil d’épigraphie, de numismatique et d’antiquités grecques* 4, pp. 35-110.
- (1948C), “Un proconsul d’Asiae au IV siècle”, in *Hellenica. Recueil d’épigraphie, de numismatique et d’antiquités grecques* 4, pp. 110-114.
- ROCHFORT, G. (1956), “Le *Περὶ θεῶν καὶ κόσμου* de Saloustius et l’influence de l’empereur Julien”, in *REG* 69, pp. 50-66.
- RODA, S. (1973), “Simmaco nel gioco politico del suo tempo”, in *SDHI* 39, pp. 53-114.
- (1976), “Osservazioni sulla *editio quaestoria* a Roma nell’età imperiale”, in *StudRom* 24, pp.145-171
- (1977), “Magistrature senatorie minori nel tardo impero”, in *SDHI* 43, pp. 23-112.
- (1981A), *Commento storico al libro IX dell’Epistolario di Q. Aurelio Simmaco: introduzione, commento storico, testo, traduzioni e indici*, Pisa.
- (1981B), “Una nuova lettera di Simmaco ad Ausonio? (a proposito di Symm., Ep. IX 88)”, in *REA* 83, pp. 273-280.
- (1986), “Polifunzionalità della lettera commendaticia: teoria e prassi nell’epistolario simmachiano”, in F. Paschoud – G. Frey – Y. Rüttsche (a cura di), *Colloque genevois sur Symmaque à l’occasion du mille six centième anniversaire du conflict de l’autel de la Victoire. Douze exposés suivis de discussions par G. W. Bowersock, J. P. Callu, A. Cameron, A. Chastagnol, L. Cracco ruggini, R. Klein, A. Marcone, J. Matthews, S. Roda, J. Straub, D. Vera et G.*

- Wirth, avec la participation de A. Pabst et J. Szidat*, Paris, pp. 177-202 (= S. Roda [a cura di], *La parte migliore del genere umano. Aristocrazie, potere e ideologia nell'occidente tardoantico*, Torino 1994, pp. 225-254).
- (1996), “Nobiltà burocratica, aristocrazia senatoria, nobiltà provinciali”, in *Storia di Roma* III/1, Torino, pp. 643-674.
- ROQUES, D. (1989), *Études sur la correspondance de Synésios de Cyrène*, Bruxelles.
- SABBAH, G. (1979), *La méthode d'Ammien Marcellin. Recherches sur la construction du discours historique dans les Res Gestae*, Paris.
- (2003), “Ammianus Marcellinus”, in G. Marasco (a cura di), *Greek & Roman Historiography in Late Antiquity. Fourth to sixth Century A. D.*, Leiden – Boston, pp. 43-84.
- SARGENTI, M. (1979), “Aspetti e problemi dell'opera legislativa dell'imperatore Giuliano”, in *AARC* 3, pp. 323-381.
- (1981), Recensione a G. De Bonfils, *Il Comes et Quaestor nell'età della dinastia constantiniana*, in *SDHI* 47, pp. 399-406.
- (1995), “Il Codice teodosiano: tra mito e realtà”, in *SDHI* 61, pp. 373-398.
- SCHENKL, H. (1911), “Neue Bruchstücke des Rhetors Himerios”, in *Hermes* 46, pp. 414-430.
- SCHMIDT, J. (1893), “*Admissio*”, in *RE* I, 1, coll. 381-382.
- SEECK, O. (1883), “*Symmachi opera quae supersunt*”, in *MGH, AA* VI.
- (1893A), “*Admissionales*”, in *RE* I, 1, col. 382.
- (1893B), “*Adnotatio*”. In *RE* I, 1, coll. 382-383
- (1893C), “*Studien zu Synesius*”, in *Philologus* 52, pp. 442-483.
- (1894), “*Andromachus 3*”, in *RE* I, 2, col. 2153.
- (1895-1911), *Geschichte des Untergangs der antiken Welt*, 5 voll, Berlin.
- (1894), “*Aurelianus 11*”, in *RE* II, 2, coll. 2428-2429.
- (1897), “*Caesarius 3*”, in *RE* III, coll. 1298-1300.
- (1900), “*Comites*”, in *RE* IV,1, coll. 622-679.
- (1906), *Die Briefe des Libanius zeitlich geordnet*, Leipzig.
- (1916), “*Iovius 2*”, in *RE* IX, col. 2015.

- (1919), *Regesten der Kaiser und Päpste für die Jahre 311 bis 476. Vorarbeit zu einer Prosopographie der christlichen Kaiserzeit*, Stuttgart.
- (1921), “*Scrinium*”, in *RE* II A1, coll. 893-904.
- SEYFARTH, W. (1970), “Petronius Probus. Legende und Wirklichkeit”, in *Klio* 52, pp. 411-425.
- (1971), *Ammianus Marcellinus. Römische Geschichte. Latineisch und Desutsch und mit einem Kommentar. Vierter Teil. Buch 26-31*, Berlin.
- SESTON, W. (1946), *Dioclétien et la tétrarchie. I. Geuerres et réformes (284-300)*, Paris.
- SINNIGEN, W.G. (1957), *The Officium of Urban prefecture during the Later Roman Empire*, Roma.
- (1959), “Two branches of the Late Roman Secret Service”, in *AJPh* 80, pp. 238-254.
- (1962A), “Three Administrative Changes Ascribed to Costantius II”, in *AJPh* 83, pp. 369-382.
- (1962B), “The Origins of the *frumentarii*”, in *MAAR* 27, pp. 211-224.
- (1964), “Chiefs of staff and Chiefs of the Secret Service”, in *Byzantion* 57, pp. 81-105.
- SIJPESTEIJN, P. J. – WORP, K. A. (1977), “Chronological note”, In *ZPE* 26, pp. 267-284.
- SIRKS, B. (2003), “Observations on the Theodosian Code: *lex generalis*, validity of laws”, in *AARC* 14, pp. 143-153.
- SIVAN, H. S. (1989), “Ausone et la législation imperiale, l'exemple de C. Th. XIII 3.11”, in *REA* 91, pp. 47-53.
- (1993), *Ausonius of Bordeaux. Genesis of a Gallic aristocracy*, London.
- (1996), “Was Theodosius I a Usurper?”, in *Klio* 78, pp. 207-211.
- SOLARI, A. (1932A), “I partiti nella elezione di Valentiniano”, In *RIFC* 10, pp. 72-79.
- (1932B), “La rivolta procopiana a Costantinopoli”, in *Byzantion* 7, pp. 143-148.
- STEIN, E. (1920), “Untersuchungen zum Staatsrecht des Bas-Empire”, in *ZRG* 41, pp. 219-251.

- (1922), *Untersuchungen über das officium der Prätorianerpräfektur seit Diokletian*, Wien.
- (1959), *Histoire du bas-empire*, Bruges.
- STROHEKER, K. F. (1970), *Der Senatorische Adel im Spätantike Gallien*, Darmstadt (Unveränderter reprografischer Nachdruck der Ausgabe Tübingen 1948).
- SZIDAT, J. (1977), *Historischer Kommentar zu Ammianus Marcellinus. Buch XX-XXI. Teil I: die Erhebung Iulians*, Wiesbaden.
- SZYMUSIAK, J. M. (1987), *Athanase d'Alexandrie. Deux Apologies. A l'emperor Constance. Pour sa fuite*, Paris.
- TEITLER, H. C. (1985), *Notarii and exceptores: an inquiry into the role of shorthand writers in the imperial and ecclesiastical bureaucracy of the Roman empire. (From early principate to c. 450 a. D.)*, Amsterdam.
- TEJA, R. (1996), "Il cerimonale imperiale", In *Storia di Roma III/1*, Torino, pp. 613-642.
- THOMPSON, E. A. (1947), *The Historical Works of Ammianus*, Cambridge.
- TREUCKER, B. (1961), *Politische und sozialgeschichtliche Studien zu den Basilius-Briefen*. München.
- TRIANTAPHYLLOPULOS, J. (1966), "KOURIOSOS (P. Vindob. Sijpesteijn 22v)", in *Atti XI congresso internazionale di papirologia. Milano 2-8 settembre 1965*, Milano, pp. 249-259.
- VERA, D. (1975), "I rapporti fra Magno Massimo, Teodosio e Valentiniano II nel 383-384", in *Athenaeum* 65, pp. 267-301.
- (1979), "Le statue del senato di Roma in onore di Flavio Teodosio e l'equilibrio dei poteri imperiali in età teodosiana", in *Athenaeum* 67, pp. 381-403.
- (1981), *Commento storico alle Relationes di Quinto Aurelio Simmaco: introduzione, commento, testo, traduzione, appendice sul libro X, 1-2, indici*, Pisa.
- (1983), "La carriera di Virius Nicomachus Flavianus e la prefettura dell'Illirico orientale nel IV secolo d.C.", in *Athenaeum* 61, pp. 24-64 e 390-426.
- (1986A), "Alcune note sul *quaestor sacri palatii*", in *Hestiasis. Studi in onore di S. Calderone. Studi tardoantichi I*, Messina, pp. 27-53.

- (1986B), “Teodosio I fra religione e politica”, in *AARC* 6, pp. 223-239.
- VIANSINO, G. (1985), *Ammiani Marcellini rerum gestarum Lexicon*, Hildesheim – Zürich – New York.
- VINCENTI, U. (1991), “*Praescriptio fori* e senatori nel tardo impero romano d’Occidente”, in *Index* 19, pp. 433-440.
- VOGLER, C. (1979), *Constance II et l’administration impériale*, Strasbourg.
- WARMINGTON, B. H. (1956), “The career of Romanus, *comes Africae*”, in *ByzZ* 49, pp. 54-64.
- WESENER, G. (1963), “*Quaestor sacri palatii*”, in *RE* XXIV, coll. 820-821.
- WIGHTMAN, E. M. (1985), *Gallia Belgica*, London.
- WOODS, D. (1994), “The Baptism of the Emperor Valens”, in *C&M* 45, pp. 211-221.
- (1995), “A Note Concerning the Early Career of Valentinianus I”, in *AncSoc* 26, pp. 273-288.
- (1996), “The *Scholae Palatinae* and the *Notitia Dignitatum*”, in *JRMES* 7, pp. 37-50.
- (1997), “Ammianus and some *tribuni scholarum palatarum*. C. A.D. 353-364”, in *CQ* 47, pp. 269-291.
- (1998), “Valens, Valentinian I and the *Ioviani Cornuti*”, in C. Deroux (a cura di), *Studies in Latin Literature and Roman History* IX, Bruxelles, pp. 462-486.